

## LXXXIV.

2<sup>a</sup> TORNATA DI SABATO 4 APRILE 1925

## PRESIDENZA DEL PRESIDENTE CASERTANO.

## INDICE.

|  | <i>Pag.</i> |   | <i>Pag.</i> |
|--|-------------|---|-------------|
| <b>Processo verbale:</b>   | <i>Pag.</i> | CALORE . . . . .  | 3459        |
| MANARESI . . . . .   | 3438        | MORELLI GIUSEPPE . . . . .  | 3459        |
| <b>Commemorazione del senatore Giovanni Rosadi:</b>  |             | CACCIANIGA . . . . .  | 3460        |
| MORELLI GIUSEPPE . . . . .   | 3439        | ALFIERI . . . . .   | 3460        |
| FEDERZONI, <i>ministro</i> . . . . .   | 3440        | Si approva l'ordine del giorno del deputato Alfieri ed altri.   |             |
| PRESIDENTE . . . . .   | 3440        | Si approvano tutti i capitoli del bilancio del Ministero delle finanze, i capitoli del bilancio dell'entrata, nonchè gli articoli dei due disegni di legge.   |             |
| <b>Congedi . . . . .</b>   | <b>3441</b> | <b>Presentazione del bilancio interno della Camera:</b>   |             |
| <b>Annunzio di risposte scritte ad interrogazioni.</b>   | <b>3441</b> | RENDA, <i>questore</i> . . . . .  | 3450        |
| <b>Proposta di legge (Annunzio). . . . .</b>   | <b>3441</b> | <b>Disegni di legge (Presentazione):</b>  |             |
| <b>Per la salute del deputato Michele Bianchi:</b>   |             | FEDERZONI: Provvedimenti per combattere la lebbra . . . . .   | 3441        |
| STARACE. . . . .   | 3440        | — Riforma dei Regi decreti 30 dicembre 1923, nn. 2841 e 3049, sulle istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza. . . . .  | 3441        |
| PRESIDENTE. . . . .  | 3441        | ROCCO: Ordinamento delle professioni di avvocato e di procuratore . . . . .   | 3458        |
| <b>Azione dello Stato italiano per le opere pubbliche:</b>   |             | <b>Relazioni (Presentazione):</b>   |             |
| DE' STEFANI, <i>ministro</i> . . . . .   | 3441        | VICINI: Conversione in legge del Regio decreto 18 settembre 1924, n. 1647, che proroga il termine per l'applicazione del freno ai veicoli a trazione animale e stabilisce l'esenzione da tale applicazione dei carri agricoli circolanti in pianura . . . . . | 3450        |
| GRAY EZIO . . . . .  | 3441        | ARRIVABENE GIBERTO: Regularizzazione dell'attività delle Associazioni, enti ed istituti e dell'appartenenza ai medesimi del personale dipendente dallo Stato, dalle provincie, dai comuni e dalle istituzioni pubbliche di beneficenza. . . . .               | 3450        |
| PRESIDENTE. . . . .  | 3441        | SCIALOJA: Conversione in legge del Regio decreto-legge 16 luglio 1924, n. 1257, che ripristina i compartimenti marittimi di Viareggio, Torre del Greco e Ravenna . . . . .  | 3450        |
| <b>Disegni di legge (Seguito e fine della discussione):</b>  |             |   |             |
| Stato di previsione della spesa del Ministero delle finanze, per l'esercizio finanziario 1925-26 — Stato di previsione dell'entrata per l'esercizio finanziario 1925-26: |             |   |             |
| DE' STEFANI, <i>ministro</i> . . . . .   | 3442        |   |             |
| SUVICH, <i>relatore</i> . . . . .  | 3442        |   |             |
| MAZZINI, <i>relatore</i> . . . . .   | 3445        |   |             |
| Ordini del giorno:   |             |   |             |
| BOTTAI . . . . .   | 3451        |   |             |
| SIPARI . . . . .   | 3451        |   |             |
| LO' SARDO. . . . .   | 3453        |   |             |
| MUSSOLINI, <i>presidente del Consiglio</i> . . . . .   | 3456        |   |             |
| MAZZINI ( <i>fatto personale</i> ) . . . . .   | 3458        |   |             |
| BARBARO . . . . .  | 3459        |   |             |

| Pag.  | Pag. |  |      |
|---|------|--|------|
| SALVI: Conversione in legge del Regio decreto 16 ottobre 1924, n. 2135, concernente modificazioni al testo unico della legge di pubblica sicurezza approvato con Regio decreto 30 giugno 1889, n. 6144, relativamente alla disciplina dell'uso dei gas tossici. . . . .   | 3450 | Conversione in legge del Regio decreto-legge 23 maggio 1924, n. 852, riguardante provvedimenti a favore dell'industria vinicola . . . . .  | 3550 |
| GENOVESI: Conversione in legge del Regio decreto-legge 7 gennaio 1925, n. 16, concernente modificazione della ripartizione nei vari gradi della magistratura dei 200 posti aumentati nel relativo ruolo organico con Regio decreto-legge 11 novembre 1924, n. 1738. . . . .   | 3450 | Revisione delle disposizioni del Regio decreto 6 dicembre 1923, n. 2769, relativo alla circoscrizione dei comuni della provincia d'Imperia. . . . .  | 3550 |
| <b>Votazione segreta:</b>   |      | Conversione in legge del Regio decreto-legge 9 novembre 1924, n. 1992, recante aggiunte e varianti al testo unico delle disposizioni riguardanti l'ordinamento del Corpo Reali equipaggi e lo stato giuridico dei sottufficiali della Regia marina, approvato con Regio decreto 21 agosto 1924, n. 1525. . . . . | 3551 |
| Stato di previsione della spesa del Ministero delle finanze, per l'esercizio finanziario 1925-26 . . . . .  | 3549 | Conversione in legge del Regio decreto 15 agosto 1924, n. 1483, che modifica il Regio decreto 2 maggio 1920, n. 621, sulla leva marittima. ( <i>Approvato dal Senato</i> ) . . . . .   | 3551 |
| Stato di previsione dell'entrata per l'esercizio finanziario 1925-26 . . . . .  | 3550 | <b>Plauso</b> alla Giunta generale del bilancio:   |      |
| Conversione in legge del Regio decreto 23 ottobre 1924, n. 1736, che accorda agevolanze fiscali alla industria delle marmellate, gelatine ed altre conserve di frutta . . . . .   | 3550 | DE' STEFANI, <i>ministro</i> . . . . .   | 3548 |
| Conversione in legge del Regio decreto 23 maggio 1924, n. 851, portante modificazioni dell'aliquota dell'imposta generale sul consumo del vino . . . . .  | 3550 | PRESIDENTE. . . . .  | 3548 |
| Conversione in legge del Regio decreto-legge 14 settembre 1924, n. 1737, che abolisce l'imposta generale sul consumo del vino e del Regio decreto-legge 14 settembre 1924, n. 1372, che porta modificazioni alla tassa di consumo sul caffè e alla imposta di fabbricazione sui surrogati del caffè e sugli zuccheri . . . . .  | 3550 | TORRE ANDREA, <i>presidente della Giunta del bilancio</i> . . . . .  | 3549 |
| Conversione in legge del Regio decreto-legge 25 novembre 1919, n. 2419, circa la proroga, mediante scambio di note, dei trattati e delle convenzioni di commercio fra l'Italia ed altri Stati. . . . .  | 3550 | <b>Proroga</b> dei lavori parlamentari — <b>Plauso</b> al Presidente del Consiglio e al Presidente della Camera:   |      |
| Conversione in legge del Regio decreto-legge 26 aprile 1921, n. 1333, col quale è data esecuzione all'Accordo fra l'Italia e l'Egitto, avvenuto mediante scambio di note in data 31 marzo e 26 aprile 1921, in virtù del quale l'Italia rinuncia in favore dell'Egitto alle restrizioni imposte dall'articolo 6 del Trattato di commercio italo-egiziano del 14 luglio 1906, relativamente alla tassazione degli spiriti italiani importati in Egitto, intendendosi esclusi da tale rinuncia i vini italiani (compresi il marsala e il vermouth) il cui grado alcolico non ecceda il 23 per cento del loro volume . . . . . | 3550 | SANDRINI . . . . .   | 3553 |
| Repressione della falsa attribuzione di lavori altrui da parte di aspiranti al conferimento di lauree, diplomi, uffici, titoli e dignità pubbliche ( <i>Approvato dal Senato</i> ) . . . . .  | 3550 | LANZA DI SCALEA, <i>ministro</i> . . . . .   | 3554 |
|   |      | PRESIDENTE. . . . .  | 3554 |

La seduta comincia alle 15.

MIARI, *segretario*, legge il processo verbale della tornata pomeridiana di ieri.

#### Sul processo verbale.

PRESIDENTE. L'onorevole Manaresi ha chiesto di parlare sul processo verbale. Ne ha facoltà.

MANARESI. Onorevoli colleghi, abbiamo assistito in questi ultimi giorni ad una forte diminuzione del prezzo del grano.

Di questo noi dobbiamo compiacerci, perchè il prezzo del grano diminuito ridonda a vantaggio delle classi più povere della nostra Nazione. Io mi permetto d'invitare il Governo, il quale certo ha già provveduto o sta provvedendo, a far sì che la contemporanea diminuzione del prezzo del pane effettuata in molte, moltissime città d'Italia, venga estesa a tutte le città, perchè non mi pare giusto che il costo del pane, che è diminuito a Milano e a Bologna, venga mantenuto inalterato a Roma, mentre per

Roma come per le altre città uguali sono le condizioni del mercato del grano e il prezzo di vendita di esso. (*Vive approvazioni*).

PRESIDENTE. Non essendovi altre osservazioni, il processo verbale s'intende approvato.

(*È approvato*).

#### Commemorazione.

PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare l'onorevole Morelli Giuseppe.

Ne ha facoltà.

MORELLI GIUSEPPE. Onorevoli colleghi, io non avrei creduto che, neppure dopo un anno dalla mia entrata in questa Camera, mi fosse toccato il triste compito di commemorare il maestro, del quale fui compagno di studi e di lavoro per venti anni, Giovanni Rosadi, che ha lasciato la vita stanotte a Firenze alle ore quattro e trenta. Molti di voi lo ricordano certamente per lunga dimestichezza parlamentare: i nuovi, i giovani ed i giovanissimi, sanno certamente quale alta figura di uomo, di giurista di artista egli fu.

Altri, e con animo più sereno, potrebbero dire più degnamente di lui; quella che io dico in questo momento non è una commemorazione, ma soltanto la parola commossa ed affranta dal dolore di chi ricerca l'ombra del perduto amico.

Giovanni Rosadi fu un uomo che non si può dimenticare, che si deve da ognuno, a qualsiasi partito politico appartenga, ricordare con affetto e con venerazione.

Per oltre sei legislature, per più di un ventennio, egli rappresentò in questa Camera il collegio del bel San Giovanni, della sua Firenze, che lo ebbe tra i figli più cari e stimati. Dalla natia Lucca, laureatosi all'Università di Pisa, si trasferì a Firenze dove esercitò l'avvocatura in modo alto e nobile, conquistando fama di grande fra i grandi penalisti del suo tempo.

Eletto deputato nel 1903 esercitò con grande dignità il mandato politico e, militando nel partito democratico, non perse mai di vista l'interesse della Patria.

Fu due volte eletto sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione nei due Ministeri Salandra, due volte sottosegretario di Stato alle belle arti, alle quali dette tutto il suo lungo studio e il grande amore.

Fu autore e relatore della legge sulle antichità e le belle arti, e di quella legge per la difesa del paesaggio, che onora grandemente la legislazione italiana.

È vivo il ricordo della sua eloquenza parlamentare che resta fra gli esempi più fulgidi di quel parlare toscano sobrio e garbato ed arguto che avvicina la figura di Giovanni Rosadi alle più pure, alle più belle e alle più classiche figure toscane, fra le principali delle quali io ricordo in questo momento quella di Ferdinando Martini, che gli è tanto vicino per costume politico, per ingegno e per altezza di eloquenza. (*Benissimo!*)

È degno di ricordo il discorso pronunciato in quest'Aula nel 1911, se non erro, per una interrogazione che concerneva la proibizione della rappresentazione di « Romanticismo », fatta dal prefetto di Firenze.

In quest'Aula si sollevò in quel giorno una ondata di patriottismo, e non fu facile, perchè eran tempi in cui l'amor della Patria non era di moda!

Ma il suo più gran discorso politico, che lascia l'impronta più sensibile e più vera della sua diritta e possente figura morale, fu quello pronunciato in un'ora storica: l'unico discorso che si udì in quest'Aula, dopo quello del Duce, l'indomani della marcia su Roma, quando le legioni urgevano alle porte, e l'anima italiana era compresa di sbigottimento e di febbrile attesa!

Altri, più famosi, più potenti uomini politici tacquero ed egli solo, nell'Aula attonita e commossa, portò avanti al vincitore e alla nuova storia il pensiero di ciò che del passato, in quell'ora travolto, restava di onesto e di puro e di profondamente italiano, in una dignità fiera che non lo fece accodare supinamente al carro del vincitore, ma sicuramente auspicare, con sincera e fidente onestà, alle future fortune della Patria. (*Benissimo!*)

Giovanni Rosadi non fu soltanto uomo politico, anzi della politica colse ciò che fu dovuto esclusivamente alle virtù del suo ingegno e del suo carattere. Egli non fu un mestatore di corridoio; molti altri e più elevati onori egli avrebbe raggiunto se avesse fatto la politica bassa e meschina del profittatore.

Egli arrivò a quei due sotto-segretariati altissimi e dignitosi, quali sono quelli dell'istruzione e delle Belle arti, per la sola forza del suo ingegno, per il suo amore del bello e del buono.

Ma egli fu soprattutto un grande avvocato, un avvocato di quell'antica scuola toscana che ha lasciato così grandi e nobili tradizioni; esercitando la professione sempre con signorilità e con dignità eccezionali, e con generosità grande; lo sanno le centinaia e centinaia di poveri di Firenze da lui difesi gratuitamente.

Io voglio anzi citare in quest'Aula a suo grande onore, questo fatto: che nel suo studio, nè durante, nè dopo la guerra, fu mai difeso e assistito un fornitore militare ladro dei danari dello Stato e del sangue del popolo italiano in armi. (*Vivissime approvazioni*).

Egli correva dietro alla sua anima di artista, e nelle more della vita politica e della sua professione, che pure era fonte unica di ogni suo reddito, egli dedicava tutta la sua operosità e il fervore dell'ingegno all'arte, altamente e nobilmente sentita.

Sono note le opere di gran valore che Egli ha lasciato: *Il processo di Gesù - Dopo Gesù - Fra la perduta gente - Nel vario arringo*; volumi densissimi per ricchezza di stile e squisitezze di immagini e di sentimenti.

Di quasi tutti gli artisti toscani egli scrive, innamorato soprattutto di quella fulgida schiera dei macchiaioli toscani, che ha lasciato sì grande e sì nobile impronta nell'arte italiana.

Onorevoli colleghi, egli è morto e giace ora nella sua dolce casa di Firenze, l'unica eredità che lascia alla sua famiglia (poichè non accumulò ricchezze come avrebbe potuto), giace fra i suoi quadri del Canicci, del Fattori, del Vineo, del Lega, del Banti, del Signorini, di quella grande scuola di artisti toscani che tanto amò e che consolavano il suo lavoro, e ora confortano la sua dipartita.

Alla sua memoria, con animo commosso di amico, di compagno di lavoro ed a nome di tutta la deputazione toscana, io mando un deferente e mesto saluto e prego la Camera di inviare condoglianze alla desolata famiglia, alla città natale e alla città di Firenze. (*Vivissimi applausi*).

FEDERZONI, ministro dell'interno. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

FEDERZONI, ministro dell'interno. Alle nobili e degne parole che l'onorevole Morelli ha testè pronunziato per onorare la memoria di Giovanni Rosadi, io porto, più ancora che il consenso doveroso e fervido del Governo, la testimonianza commossa di chi gli fu amico e collega antico in quest'Aula.

La notizia della sua dipartita ha stretto dolorosamente il cuore di tutti coloro che, avendolo conosciuto, non avevano potuto non amarlo. Nessuno di noi, infatti, seppe sottrarsi al fascino di quella sua equanime, schietta, mirabile umanità.

Un'arguzia saporita di vero toscano, una nitida chiarezza di intelletto critico, una rara capacità di indulgere e, insieme, un'avversione irreducibile ad ogni volga-

rità, ad ogni eccesso, conferivano alla sua figura una forza di simpatia che doveva accostargli le anime di quanti, a traverso e sopra le asprezze della lotta dei partiti, sentono pure il bisogno di quando in quando, almeno, di ritrovare in altri campi e in altre altezze una migliore solidarietà spirituale. (*Vive approvazioni*).

Di rado in questa Camera egli partecipò ai dibattiti, perchè una sorta di aristocratica pigritia gli impedì di dare tutta la misura del suo valore nell'arringo parlamentare. Ma ogni volta che egli qui parlò, disse una cosa sostanziale, originale, utile e improntata sempre ad una superiore nobiltà.

L'onorevole Morelli ha opportunamente rievocato alcuni di questi episodi della vita parlamentare di Giovanni Rosadi, ma io aggiungerò a questi ricordi un altro, che è mio personale.

Rammento che durante una torbida discussione che sembrò minacciosamente concludere l'agitata vita della ventiquattresima legislatura, col presagio delle vicende oscure che si profilavano già all'orizzonte politico del nostro Paese, Giovanni Rosadi prese la parola e portò una nota di così elevata saggezza, di così sano e sereno equilibrio da ricondurre veramente tutti gli spiriti in quell'ora buia timorosi dell'avvenire, alla speranza, alla fiducia nella salvezza del Paese. (*Vive approvazioni*).

Dell'attività politica, letteraria, forense di Giovanni Rosadi restano e resteranno tracce indelebili. Rimane a noi l'esempio luminoso delle sue virtù. Inspiriamoci a quell'esempio, onorevoli colleghi; sarà il miglior tributo di onore alla memoria del patriota, dell'uomo d'ingegno e del galantuomo. (*Vivi applausi*).

PRESIDENTE. Mi associo con animo profondamente rattristato alle eloquenti parole pronunziate per ricordare l'illustre e compianto collega. (*Approvazioni*).

Metto a partito la proposta dell'onorevole Morelli, di inviare condoglianze alla famiglia dell'estinto e alle città di Lucca e di Firenze.

(*È approvata*).

#### Per la salute del deputato Michele Bianchi.

STARACE. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

STARACE. Mi risulta che da diversi giorni il collega onorevole Michele Bianchi è ammalato. Sicuro interprete del pensiero della Camera, nel mentre formulo i più fervidi voti per la sua pronta e completa gua-

rigione, prego l'onorevole Presidente di assumere informazioni sulla salute di lui.

PRESIDENTE. Assicuro l'onorevole Starace che mi farò premura di chiedere subito notizie della salute dell'onorevole Michele Bianchi.

#### Congedi.

PRESIDENTE. Hanno chiesto un congedo: per motivi di famiglia, gli onorevoli: Tullio, Spinelli Domenico, Macarini-Carmignani, Giarratana, Crollanza, Leone Leone, Lupi, Gangitano, Ducos, Benassi; per motivi di salute, l'onorevole Arrivabene Antonio; per ufficio pubblico, l'onorevole Marchi Giovanni.

(Sono concessi).

#### Annunzio di risposte scritte ad interrogazioni.

PRESIDENTE. Gli onorevoli sottosegretari di Stato hanno trasmesso le risposte scritte alle interrogazioni dei deputati: Abisso, Amicucci, Arnoni, Bagnasco, Bavaro, Besednjak, Catalani, Cimoroni, Ducos, Fantoni, Fontana, Forni Roberto, Gasporotto, Giarratana, Gorini, Grancelli, Lantini, Marescalchi, Martelli, Milani, Olivetti, Olmo, Pivano, Quilico, Ricchione, Salerno, Scialoja e Verdi. (1)

#### Annunzio di una proposta di legge.

PRESIDENTE. Il deputato Ceci ha presentato una proposta di legge per una lotteria a favore dell'erigendo Ospedale civile di Andria.

Avendo il proponente dichiarato di rinunciare allo svolgimento, la proposta sarà inviata agli Uffici.

#### Presentazione di disegni legge.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'onorevole ministro dell'interno.

FEDERZONI, *ministro dell'interno*. Mi onoro di presentare alla Camera un disegno di legge per provvedimenti contro la lebbra.

Mi onoro altresì di presentare alla Camera un disegno di legge per la riforma dei Regi decreti 30 dicembre 1923, n. 2841, e 3049, sulle istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza.

PRESIDENTE. Do atto all'onorevole ministro dell'interno della presentazione di questi disegni di legge, che saranno inviati agli Uffici.

(1) Vedi allegato XII.

#### Azione dello Stato Italiano per le opere pubbliche.

PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare l'onorevole ministro delle finanze. Ne ha facoltà.

DE' STEFANI, *ministro delle finanze*. Mi onoro di presentare alla Camera un'opera che la mia amministrazione ha condotto a compimento sulla azione dello Stato italiano per le opere pubbliche dalla costituzione del Regno d'Italia ad oggi.

Conosco la sensibilità della Camera in materia di opere pubbliche e l'attenzione e lo studio che essa vi ha continuamente dedicato.

Da parte mia non potevo assolvere meglio il mio compito che affidando alla vostra attenzione l'opera compiuta dal Governo italiano. (*Applausi*).

GRAY EZIO. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

GRAY EZIO. Nella riconoscenza credo che non vi sia gerarchia. Perciò ritengo che possiate lasciarmi interprete del vostro pensiero nel tributare un plauso all'onorevole ministro delle finanze e ai suoi sagaci collaboratori in questa opera.

Con questa opera, anche al di sopra dei suoi meriti di ricostruttore e risanatore della finanza italiana, l'onorevole ministro delle finanze dimostra la più fine intelligenza politica che un partito e i capi di un partito possano avere, in quanto ci insegna a considerare la nostra rivoluzione fascista non come un fatto isolato, non come un obelisco piantato e nucleato, sia pure come segno di gloria sulla strada della Nazione, ma come qualche cosa dalla quale gli uomini che ne sono alla testa fanno da un passato, che è ben lungi dall'essere tutto disprezzabile, preparare le tappe per un cammino glorioso verso l'avvenire. (*Applausi*).

PRESIDENTE. Onorevoli colleghi, in nome vostro ringrazio l'onorevole ministro delle finanze del gradito dono. Assicuro il ministro che tanto io che gli onorevoli deputati leggeremo con profitto e interesse il ponderoso lavoro, che onora l'Amministrazione italiana. (*Approvazioni*).

**Seguito della discussione dei disegni di legge: Stato di previsione della spesa del Ministero delle finanze per l'esercizio finanziario 1925-26 - Stato di previsione dell'entrata per l'esercizio finanziario 1925-26.**

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione dei seguenti disegni di legge: Stato di previsione della spesa

del Ministero delle finanze per l'esercizio finanziario 1925-26 - Stato di previsione dell'entrata per l'esercizio finanziario 1925-26.

Ha facoltà di parlare l'onorevole ministro delle finanze.

DE' STEFANI, *ministro delle finanze*. Onorevoli deputati, farò un discorso brevissimo, veramente breve.

Ho letto con molta attenzione la relazione della Giunta del bilancio sui miei stati di previsione ed ho ascoltato anche con pari attenzione, e con grande mia utilità, i discorsi che qui vennero fatti.

Sostanzialmente il pensiero della Camera concorda col pensiero del Governo anche in materia finanziaria, e coll'opera che esso va svolgendo, opera non ancora compiuta e che è in questo momento nel suo punto forse più delicato.

Non potrei oggi aggiungere, dato il breve tempo trascorso, ulteriori dichiarazioni a quelle che ho fatto al Senato nel giorno 27 di marzo. Credo però utile, per fissare le idee, riassumere in alcuni punti schematici il pensiero vostro e nostro.

Primo: rispetto al processo produttivo, inteso nel senso più vasto, e della formazione del risparmio, che di quel processo è l'elemento;

secondo: continuazione della politica di perequazione e di universalità dei tributi pur tendendo, come è nostro dovere, ad una graduale elevazione dei limiti di esenzione.

terzo: continuazione del duplice ed inscindibile programma di mitigazione delle aliquote in ogni ordine di tributi, e di veridicità tributaria;

quarto: prudenza somma nelle spese e attuazione di una politica diretta ad una maggiore efficienza organica dello Stato;

quinto: politica di elasticità monetaria, di dominio della valuta, e di duttile ma sistematico alleggerimento del volume della circolazione;

sesto: politica di paziente e sistematico aumento delle riserve, a contrappeso crescente di una circolazione decrescente. (*Vivissime approvazioni*).

Queste sono le linee direttrici della nostra azione, quali d'altronde consigliano le condizioni di fatto, e sulle quali ho il piacere di constatare la concordanza del Parlamento.

L'esperienza nostra, e di quanto accade in altri paesi, deve aver convinto ormai anche i più fantasiosi finanziari che noi siamo sulla buona via, via solida, che ci porterà inamancabilmente dove tutti vogliamo arrivare.

Ringrazio, oltrechè i relatori, gli onorevoli Mazzini e Suvich, di cui tengo in altissimo conto la collaborazione, gli onorevoli Biancardi, Riccioni, Lanzillo, Baragiola, Barbiellini-Amidei e anche l'onorevole Graziadei, delle osservazioni di dettaglio e dei particolari punti di vista che mi hanno prospettati, sia per quanto riguarda l'ordinamento finanziario, sia soprattutto per quanto ne riguarda i metodi di attuazione.

Il vostro consenso aumenta in me la preoccupazione di non poter rispondere adeguatamente alla vostra fiducia e anche la stessa volontà di corrispondervi. Abbiamo innanzi a noi alcuni mesi che potranno essere bene impiegati e che saranno forse per questo periodo storico risolutivi e conclusivi.

C'è un dovere comune, però, a voi che rappresentate la Nazione e a noi che ne sentiamo profondamente le necessità e le aspirazioni, un solo immediato dovere, quello di non togliere in questo momento il necessario respiro alla finanza dello Stato.

Onorevoli deputati, il mio discorso è stato breve come avevo promesso. Non potrà mancare un più lungo discorso alla ripresa dei lavori parlamentari. Intanto volgete lo sguardo all'Italia, sollevandolo dal particolare e vedrete che essa, guidata fortemente dal capo del Governo, sta plasmando veramente le proprie fortune. (*Vivissimi applausi*).

*Voci*. Chiusura!

PRESIDENTE. È stata chiesta la chiusura della discussione generale. Domando se sia appoggiata.

(*È appoggiata*).

Essendo appoggiata, la metto a partito, riservando, naturalmente, la facoltà di parlare ai relatori.

(*È approvata*).

Ha facoltà di parlare l'onorevole relatore del bilancio dell'entrata.

SUVICH, *relatore*. Ammaestrato dall'esempio del ministro, sarò breve, onorevoli colleghi. Questa discussione sullo stato di previsione dei bilanci delle finanze e della entrata, per quanto rapidissima, tuttavia ha toccato i principali argomenti che interessano il momento attuale della finanza italiana. Si sono trattati argomenti relativi alla politica del Tesoro, argomenti relativi alla politica monetaria e anche quelli che interessano più direttamente me, per la parte che mi è stata affidata nel compito assegnato dalla Giunta del bilancio, quella della politica tributaria.

C'è stato un motivo che è ricorso ripetutamente in questa discussione, un motivo che denota come esso sia la preoccupazione costante di buona parte dei rappresentanti della Nazione, ed è il motivo della pressione tributaria. Dirci che ne hanno parlato tutti. Ora la pressione tributaria ha formato oggetto di discussione nella Giunta generale del bilancio, e di essa vi sono vari accenni nelle relazioni stesse, tanto in quelle passate, relative all'esercizio 1924-25, quanto nella relazione attuale relativa all'esercizio 1925-26.

Non seguirò i singoli oratori nelle ragioni addotte per dimostrare che la pressione tributaria possa gravare in misura maggiore sull'industria e sul commercio da una parte, sull'agricoltura dall'altra; ma converrò, perchè questo è un punto di vista già da noi accettato e manifestato, che la pressione tributaria sul contribuente italiano è notevole, e in ciò convergo tanto più volentieri, in quanto forma titolo di onore per il contribuente.

Ma conviene rilevare un fatto. Qui è inutile parlare di pressione tributaria, di entrate e spese secondo cifre assolute, se non si tiene conto di un fatto centrale che domina la politica finanziaria attuale, cioè l'attuale fase della questione monetaria, e di quelli che possono essere i nuovi futuri, eventuali sviluppi. Tutte le cifre che si sono portate, documentate e discusse non hanno un valore sostanziale; non hanno altro che un valore relativo, di rapporto. Ora il fatto che da parte di quasi tutti gli oratori, che qui hanno preso la parola, si sia data un'importanza veramente speciale, veramente cospicua alla politica monetaria e alla questione monetaria in genere, denota la maturità del nostro Paese ad affrontare una questione di così grande mole, che comporta tanta somma di avvenire per il nostro Paese e tanta somma di responsabilità per chi è chiamato a dirigere la politica finanziaria del Paese.

Ma, a prescindere da queste osservazioni, direi quasi di carattere pregiudiziale, è un fatto che va rilevato che si è manifestato, all'infuori degli oratori di quella parte della Camera che per principio e per necessità di situazioni politiche sono all'opposizione, un consenso generale con l'opera del Governo, consenso, dirò, non soltanto manifestato in questo, ma anche nell'altro ramo del Parlamento.

È stato già rilevato in occasione della discussione sullo stato di previsione 1924-25, ed è stato affermato nella relazione allo stato

di previsione attuale, e dagli oratori che hanno preso la parola su ciò, che noi ci troviamo in un momento importante e interessante nei riguardi della politica tributaria del Paese.

L'onorevole De' Stefani ha avuto il coraggio di applicare una riforma tributaria che era da anni discussa ed accettata ed era da anni invocata, ma che nessuno prima di lui aveva saputo affrontare. Questo sistema tributario, che viene a sostituire l'antico si basa, come del resto è stato già qui rilevato, su quei principi che riportano la nostra finanza alle linee classiche ed in cui la finanza era contenuta nel periodo aureo della ricostruzione finanziaria del nostro Paese, e la porta a quello spirito di rinnovazione che risponde a quelli che sono i principi generalmente accettati e che devono trovare applicazione anche da noi.

Il sistema tributario oggi è ricondotto ai tre tributi fondamentali, (parlo del sistema delle imposte dirette), i quali tributi fondamentali hanno ripreso la loro funzione logica, e sono stati perciò ricondotti ad una forma di proporzionalità, abolendo la progressività che li aveva completamente svisati.

I tributi fondamentali, per poter formare la base di questa costruzione nuova della nostra finanza, hanno dovuto subire una revisione, perchè evidentemente bisognava metterli in relazione con il valore diverso determinato dalla svalutazione della moneta.

Tutto questo lavoro è stato fatto con rapidità e se per avventura è stato trascurato qualche dettaglio, tuttociò non ha in nulla diminuito quelle che erano le linee fondamentali che si proponeva il ministro e che erano le aspirazioni del Paese.

Stabilite le basi dei tre tributi fondamentali, imposte sui terreni, imposte sui fabbricati e ricchezza mobile, si è aggiunto un nuovo elemento che era già stato previsto dall'onorevole ministro De' Stefani, cioè la imposta complementare, imposta personale sul reddito, globale progressiva, con delle attenuazioni a seconda dei carichi di famiglia.

Quindi una imposta complementare nel vero senso perequatrice d'imposte, che doveva dare un senso di giustizia tributaria al popolo italiano.

Da questo punto di vista, che oltre ad essere come vedete grettamente fiscale, ha anche un grande valore politico e sociale, da questo punto di vista la Giunta del bilancio ha aderito perfettamente, nella sua

quasi totalità, alle idee del ministro da lui manifestate in varie occasioni.

Ho detto però che questa opinione è risultata, oltre che dalla relazione, anche dalla discussione che si è fatta in quest'Aula.

A parte la questione sostanziale che implica tutta una trasformazione, perchè si è trattato seppure fatto a gradi, di una vera trasformazione del nostro sistema tributario, noi abbiamo avuto anche una questione di metodo, che ha per noi una grande importanza, tanto più che il ministro ha confermato testè la sua intenzione di dare a questo metodo uno sviluppo assai maggiore. È cioè incominciata la riduzione delle aliquote. È intenzione del ministro, ed in ciò la Giunta del bilancio consente perfettamente, di rendere meno gravose l'aliquote, cercando di ottenere un compenso per questa diminuzione della gravosità del contributo in una più larga applicazione del tributo stesso.

È infatti coi tributi che in tal modo si rendono meno gravi le evasioni che sono oggi, non dico giustificate ma, in certi casi, tollerate.

Seguendo questo criterio vi è già stato un decreto che ha stabilito delle riduzioni graduali, da attuare nell'anno 1925, fino al gennaio 1929, per l'imposta sulla ricchezza mobile e che ha già la sua applicazione.

Dalle osservazioni fatte dal ministro pochi minuti fa, risulta che questa riduzione di aliquote potrà trovare una larga applicazione.

Qui, parlando delle varie imposte, sono state fatte osservazioni particolari che sono, a mio modo di vedere, meritevoli di ogni più attenta considerazione. C'è stato l'onorevole Biancardi il quale ci ha parlato della difficoltà di creare in Italia un mercato delle obbligazioni e ci ha detto le ragioni dalle quali tale difficoltà era determinata. Io credo che il ministro delle finanze su questo argomento debba portare la sua più attenta considerazione.

L'onorevole Lanzillo ci ha parlato della opportuna riduzione delle tasse sugli affari. L'argomento è trattato anche nella relazione e sopra tutto in relazione alle tasse. Adoperiamo la parola « tasse » sebbene per alcune non sia il termine proprio. L'argomento è stato trattato in relazione alle tasse di registro per il trasferimento della proprietà, e in relazione alle tasse sulle ipoteche. Sono queste forse le due tasse le cui ripercussioni si fanno sentire più gravi su tutto il movimento degli affari del nostro paese.

Io aggiungerei che bisogna anche esaminare la situazione delle imposte di consumo che secondo l'andamento dell'esercizio in corso dimostrano oggi una certa stanchezza.

L'onorevole Riccioni ci ha parlato delle imposte sui redditi agrari, facendo determinate proposte che chiamerei qui di dettaglio, ma che hanno indiscutibilmente una certa importanza.

La relazione si è occupata di questo punto in quanto, in genere, per le imposte agrarie, ha ritenuto di richiamare l'attenzione del ministro sul fatto, perchè è certo di una grande convenienza da tutti i punti di vista non dare un'impressione di eccessivo disagio alla benemerita classe degli agricoltori.

L'onorevole Maury si è occupato dello spopolamento in determinate regioni del Paese. Dovrei dirgli proprio con tutta lealtà che non mi ha persuaso, perchè penso che lo spopolamento è determinato dall'emigrazione della parte più povera della popolazione, che non è precisamente quella che risente maggiore aggravio di tasse. Comunque credo che le sue osservazioni siano degne di ogni considerazione.

Onorevoli colleghi, io non ho null'altro da dire riguardo alla discussione che ha avuto luogo a proposito dell'approvazione del bilancio attuale. Permettetemi però di richiamare alla mia memoria e forse alla vostra attenzione un fatto.

Io non posso sottrarmi, nel discutere il bilancio attuale, da un confronto. Io pur non essendo un vecchio parlamentare, ricordo quando in quest'Aula da ministri che hanno preceduto a quel posto l'onorevole De' Stefani, ministri dei quali non possiamo mettere in discussione nè l'intelletto, nè il cuore, nè lo spirito patriottico, quando, dicevo, da quei ministri qui si portavano accorati accenti che lasciavano in tutti noi un'impressione di angoscia sull'andamento della finanza dello Stato italiano. (*Interruzione del deputato Soleri*).

Ma lei, onorevole Soleri, non era allora ministro del tesoro, ma ministro delle finanze.

Noi ricordiamo che qui si aveva l'impressione che quelle ferite, che erano state inferte nel nostro bilancio dalla guerra non potessero essere sanate; o almeno non potessero essere sanate in un breve numero di anni. Pareva che i margini che si erano aperti e staccati non potessero combaciare per cicatrizzare le ferite.

Ebbene, onorevoli colleghi, noi abbiamo qui inteso varie osservazioni, e anche delle critiche; ma lo spirito, bisogna riconoscerlo,



è del tutto diverso. Noi oggi abbiamo messo a base delle nostre discussioni un punto fondamentale: noi siamo al pareggio nel bilancio dello Stato; è un fatto di una tale entità, di una tale importanza, di una tale ripercussione (per tutto quello che è la vita economica del paese, oltre che per la situazione della pubblica finanza) un fatto, dico, di tale entità, che non può essere non solo sottaciuto, ma in nessun modo svalutato. Siamo arrivati al pareggio, che era la prima cosa da raggiungere, qualunque sia la forma che vorremo dare allo strumento della finanza pubblica e soprattutto della nostra moneta.

Qualunque, dico, sia la via che vorremo seguire, il primo passo da fare, il primo risultato da ottenere era quello: il raggiungimento del pareggio.

Ora bisogna ricordare che il pareggio è stato ottenuto soprattutto per merito del sacrificio mai abbastanza lodato del popolo italiano, ma non va dimenticato che questo pareggio si è potuto ottenere (e noi siamo ben lieti di poter dare pubblica attestazione di questa nostra sincera impressione) per la grandissima tenacia dell'uomo che regge le sorti della finanza italiana. Il quale ha saputo resistere a tutte le pressioni, a tutte le lusinghe, e tutti noi sappiamo che non erano poco gravi le une e poco attraenti le altre, ha saputo resistere per seguire la via che è quella che portò la finanza italiana alla sua salvezza (*Vivi applausi — Congratulazioni*).

**PRESIDENTE.** Ha facoltà di parlare l'onorevole relatore del bilancio delle finanze.

**MAZZINI, relatore.** Onorevoli colleghi! Non è mia intenzione di fare un discorso. Ad una Camera che ha seguito fino all'una e mezza gli oratori e si è riunita di nuovo alle tre voler far subire un nuovo discorso sarebbe eccessiva pretesa. Ma è mio dovere di rispondere agli oratori che hanno preso in esame le diverse questioni che riguardano il bilancio che per incarico della Giunta io ho esaminato.

Giustamente il mio amico e collega Suvich osserva che il tono di quasi tutti i discorsi che sono stati pronunziati si è basato sul mettere in rilievo il gravame eccessivo della pressione tributaria attuale.

La parte entrata riguarda il mio amico Suvich: ed egli ha già risposto al riguardo. Però debbo osservare una cosa, cioè che mentre da una parte si notava questa eccessiva pressione, dall'altra parte delle proposte di riduzione di spesa su questo o su altri bilanci non sono state fatte. Anzi la domanda di altri concorsi finanziari da parte dello Stato è stata ingente ed alcune volte eccessiva.

Una sola voce sul bilancio della spesa ha accennato a possibili economie, quella dell'onorevole Lanzillo, che ha trovato un punto sul quale indicare una voce nella quale egli ravvisa la possibilità di economie: la burocrazia.

Viceversa in quasi tutte le discussioni che hanno avuto luogo alla Giunta del bilancio è apparso chiaro questo, onorevole De' Stefani, che vi sono numerosi Ministeri in cui il personale per il buon funzionamento è assolutamente insufficiente: questa insufficienza è stata rilevata soprattutto al Ministero dell'economia nazionale ed al Ministero dei lavori pubblici.

Ora il mio amico Lanzillo, usando di cifre che io ho esposte, ha detto: guardate, la spesa del personale, anzi, il numero del personale è aumentato dal 1913 ad oggi di quasi il 75 per cento.

Ma nella prima colonna della mia relazione io spiegavo anche dove erano avvenuti i maggiori aumenti: carabinieri, guardie di finanza, personale militare.

La realtà sulla dibattuta questione della burocrazia è che in un giudizio così complesso si dovrebbe usare molta oggettività e molta severità.

Nei riguardi della burocrazia io ho delle idee personali, che esprimo qui non come relatore della Giunta generale del bilancio, ma semplicemente come deputato. Io, chechè si dica, la burocrazia, sopra tutto l'alta burocrazia, l'ammiro, e ritengo che tutto il Paese debba all'alta burocrazia una reale gratitudine per quello che essa ha sempre fatto e fa.

Noi abbiamo nella burocrazia degli uomini di primissim'ordine, che non hanno nessuna soddisfazione, nè morale, nè materiale, mal pagati, uomini che, se dalla burocrazia dello Stato uscissero, a loro si aprirebbero le porte dei maggiori stabilimenti, delle maggiori aziende, con paghe di quattro, cinque, anche sei volte superiori a quelle che essi percepiscono servendo lo Stato.

Questa gente serve lo Stato per un innato sentimento di dovere e per una passione vera verso l'Italia. Questo è quanto io penso della burocrazia italiana. (*Vivissime approvazioni*).

Come logica conseguenza di questo mio convincimento deriva che io non posso aderire alla tesi esposta dal collega Lanzillo.

Credo che vi possono essere dei quadri mal distribuiti, credo che si debba pagare meglio ed avere meno uomini, che si debba riformare di più, ma la riforma De' Stefani sulla burocrazia non è una riforma che si

fissa a partire da un dato giorno, è tutto un programma di miglioramento economico e di diminuzione numerica, ed anche la mia relazione porta tracce di questa intenzione.

Si dice chiaramente che parallelamente ai provvedimenti a favore della burocrazia si prenderanno dei provvedimenti sul numero e sulle attribuzioni del personale burocratico.

Io ho piena fiducia che la questione sarà esaminata da un punto di vista superiore e che tutte le cose si sistemeranno, sia pure lentamente, soprattutto perchè certi congegni sono di una delicatezza tale che bisogna toccarli con molta prudenza perchè la grande delicatissima macchina dell'Amministrazione dello Stato non deve arrestarsi mai o subire intralci o danni che potrebbero avere gravissime conseguenze.

Altre proposte di economie non sono venute. Quindi, come relatore del bilancio delle finanze, potrei senz'altro concludere.

Ma da due anni a questa parte nel bilancio delle finanze è incluso anche il bilancio del Tesoro. Ed è su questa parte che molto si è parlato in questa Aula, ed in questi due giorni la questione della valuta, la questione dei debiti interalleati, la questione della moneta, la questione del caro-vita, è stata esaminata sotto diversi punti di vista.

Mi dispiace che non sia presente l'onorevole Graziadei che questa mattina ha fatto un'amplissima critica soprattutto all'operato del Ministro delle finanze.

Una delle critiche, diciamo così, d'indole generale che è stata fatta all'opera del ministro delle finanze è questa: va bene, noi riconosciamo la migliorata situazione del bilancio, riconosciamo che avete fatto questo e quest'altro, ma, intendiamoci bene, onorevole ministro delle finanze, non crediate mica di darci ad intendere che avete fatto dei miracoli.

Io non credo che fosse nelle intenzioni del ministro delle finanze di passare alla storia come un uomo che facesse dei miracoli finanziari. E tanto più credo che il ministro delle finanze sia difficilmente accusabile di ambire a tale giudizio, quando difficilmente abbiamo veduto pubblicare un numero di dati tale sulla situazione del tesoro per cui mese per mese si può seguire l'opera del ministro stesso.

Ora chi vuol fare dei miracoli non fa vedere i dietroscena!

Oggi tutti quegli elementi che servono alla constatazione della reale situazione della finanza italiana sono dati in tale copia per

cui i miracoli si spiegano unicamente con il lavoro continuo, costante e paziente che vien fatto dall'attuale Governo.

La questione cui ha accennato l'onorevole Biancardi e, di straforo, con termini misteriosi, anche l'onorevole Graziadei, di quel fondo di sovvenzioni sui valori industriali merita una *mise à point*.

A me sembra che troppo facilmente si dimentichi il passato!

Quel dato fondo da chi è stato costituito?

È una colpa, se di colpa si tratta, il che io *a priori* non ammetto, dell'attuale Gabinetto? No.

Io ricordo che quel fondo fu costituito quando un passato Governo deliberò di buttare a mare la Banca italiana di sconto; e, se non erro, fu anche di un altro Gabinetto quel progetto di legge per cui a far fronte alle eventuali perdite di quel fondo si veniva a stabilire che fossero accantonate le aliquote che dalla Banca d'Italia e dagli altri Istituti di emissione si pagano sopra i biglietti in circolazione.

Il Governo fascista ha trovato questo carico; era una conseguenza della liquidazione della Banca italiana di sconto. Io non appartengo a quella categoria di persone che vanno a fare il processo al passato; non mi piace, specialmente quando gli eventuali contraddittori sono assenti, di andare a dire che una data operazione fu fatta bene o fu fatta male; è una perdita di tempo inutile per me: la Banca italiana di sconto fu fatta fallire, le conseguenze gravissime il paese le ha risentite in pieno; in conseguenza di questo fallimento noi abbiamo avuto un carico sopra quel fondo di sovvenzioni sui valori industriali.

Le origini dannose sono anteriori all'avvento al potere dell'attuale Governo.

Si dice: ma, l'attuale Governo lo ha aumentato! È vero!

Ma anche tale aumento deriva da una situazione ereditata.

Sarebbe stata una abilissima mossa contro un partito fin da principio aspramente avverso all'attuale Governo, il far seguire anche al Banco di Roma la stessa sorte che i precedenti Governi avevano fatto seguire alla Banca italiana di sconto!

Avremmo allora veduto la fine di tante banchette e banchine popolari, di tante cooperative popolari che erano state l'arma più potente del partito popolare.

Sì, il Banco di Roma poteva seguire la sorte della Banca italiana di sconto; poteva portare la miseria e lo sconforto, la rovina

in tante regioni d'Italia in decine e centinaia di migliaia di famiglie e le maledizioni contro il partito popolare sarebbero state unanimi. Sarebbe stato un bel colpo contro un partito avversario.

E se tutti i fascisti l'avessero pensata secondo le opinioni stamattina espresse dall'onorevole Barbiellini, avrebbero fatto male a non seguire tale linea.

Io credo viceversa che l'attuale Governo abbia fatto bene, a salvare il Banco di Roma perchè italiani sono tanto coloro che seguono un partito, quanto quelli che ne seguono un altro.

BARBIELLINI-AMIDEI. Non sempre.

MAZZINI, *relatore*. Le eccezioni non contano. Amo credere che siamo 40 milioni e tutti 40 milioni profondamente italiani!

BARBIELLINI-AMIDEI. Ci sono gli alleati con lo straniero.

MAZZINI, *relatore*. Saranno una infima minoranza.

Ma fortunatamente, il partito fascista e il Governo nazionale, anzichè procacciarsi una facile vittoria, ed un facile tronfo sopra le rovine di un partito avversario, hanno preferito salvare questa banca e per forza aumentare il fondo sovvenzioni.

L'onorevole Biancardi ha detto che tra i due mali, quello del fallimento del Banco di Roma e quello dell'aumento di questo fondo, il Governo aveva seguito il male minore. È bene però, anche oggi, ricordare di nuovo qui che il male non lo aveva creato l'attuale Governo, ma che questo male, che andava liquidato, esso lo aveva ricevuto in eredità! (*Approvazioni*).

L'onorevole Graziadei e l'onorevole Biancardi hanno entrambi parlato della questione dei debiti interalleati.

Naturalmente, data la *forma mentis* dell'onorevole Biancardi e quella dell'onorevole Graziadei, c'è una certa diversità nel punto di vista; ma, cosa strana, sulla questione del pagamento l'onorevole Biancardi non si è pronunciato; invece l'onorevole Graziadei ha detto che dobbiamo pagare questi debiti. Si è fatto sostenitore della fatalità di pagarli. (*Interruzioni all'estrema sinistra*).

Dirò la ragione. La ragione addotta dall'onorevole Graziadei, per la fatalità del pagamento, è questa; la Russia ha fatto una rivoluzione contro il capitalismo; ragione per cui ha pieno diritto di non pagare i suoi debiti; voi, fascisti, avete fatto una rivoluzione, o un'azione come ha detto lui, a favore del capitalismo; manchereste quindi al

più elementare dei vostri doveri se negaste il pagamento di questi debiti. Credo di essere esatto nella citazione.

Ma l'onorevole Graziadei, il quale non dovrebbe dimenticare la situazione patri-moniale dell'Italia, nel caso che si prendessero in considerazione quei 106 miliardi di debiti in lire carta, non deve porre la questione così semplicemente.

Noi, a mio parere, non dobbiamo dire di contestare il pagamento; dobbiamo dire di contestare il debito, guardare se è stato giustamente calcolato. La Giunta del bilancio si è pronunciata chiaramente! Nella guerra mondiale, i vari Stati hanno messo in comune tutti i loro sforzi di sacrifici, di sangue, di uomini, di territori, di danaro: sarebbe strano che, al momento della liquidazione, si creasse un unico privilegio, quello del debito contabile.

Il giorno che il debito contabile fosse sanzionato, che i valori morali non avessero alcun valore, allora può essere che l'Italia che ha fatto ben altri sacrifici pagasse anche il suo debito; ma quando, oltre alla questione contabile si affrontano in pieno (è da augurarsi con animo sereno da parte di amici ed alleati di ieri) gli enormi sacrifici fatti durante la guerra, si comparano non solo i sacrifici ma anche i vantaggi materiali ottenuti nel dopo-guerra, allora molto dubbio può apparire che quel credito segnato sui nostri registri corrisponda realmente ad un debito d'onore, che, se fosse tale, l'Italia lo pagherebbe certamente. (*Applausi*).

Ha quel debito una influenza sulla nostra valuta? Indubbiamente. Si tratta di un debito segnato contabilmente in diverse forme: mentre infatti gli interessi del debito verso l'America, il cui pagamento è sospeso, vengono contabilizzati fra i residui passivi, quelli del debito verso l'Inghilterra si pagano mediante sconto di nuovi buoni e vanno così ad aggiungersi al debito originario.

La valuta (ed è strano che stamane l'onorevole Graziadei si servisse della mia relazione per citare dei dati) è andata peggiorando. Ieri l'onorevole Biancardi ha messo in rilievo che non è una mossa leale di opposizione al Governo il mettere in relazione il valore della sterlina di ieri con quello della sterlina di oggi. La sterlina è la moneta inglese che fino a ieri o ieri l'altro è stata fortemente deprezzata, ma che aveva delle risorse interne per cui poteva fare la sua battaglia per ottenere il pareggio con l'oro con mezzi di cui noi purtroppo non possiamo disporre. La svalutazione della lira italiana

non si può prendere che relativamente ad una moneta unica, la moneta aurea.

Ebbene, in confronto di quella moneta noi effettivamente abbiamo perso qualche punto. Dico qualche punto, perchè nel caso più pessimistico, nell'ultimo anno il massimo che è stato perso in confronto del dollaro si può valutare al 6 o 7 per cento. Si dirà: ma intanto le quotazioni del dollaro in Italia peggiorano. D'accordo, ma guardiamo un po' perchè peggiorano! Effettivamente non abbiamo nella questione delle materie prime la possibilità di rifornimento del nostro paese. Bisogna per forza di cose ricorrere anche all'estero, anche per le materie di prima necessità, come il grano.

Quest'anno il raccolto non è stato favorevole. Un'ingente quantità di grano deve essere acquistata all'estero. Ecco una prima ragione, e preponderante, che serve a spiegare il perchè del peggioramento del dollaro.

A questo riguardo la parte politica che non abbandona mai quegli appigli che sono necessari per fare dell'opposizione a qualunque costo, ha voluto mettere in rilievo e in contrasto le frasi con cui il fascismo venuto al potere l'altro anno, si vantava dello splendido raccolto dell'anno 1923; e l'opposizione chiamava, quasi a prova che il fascismo è abbandonato perfino dal Padre Eterno, il cattivo raccolto di quest'anno. Ora, sulla frase in cui si vantava il fascismo dello splendido raccolto 1923, si può anche discutere.

Ma non bisogna prenderla nella maniera assoluta con cui l'hanno presa gli oppositori; quella di dire: la stagione è stata propizia perchè siamo noi al Governo. La ragione è ben altra.

È che durante l'anno si è lavorato, si è prodotto, si è raccolto tutto il prodotto della terra, mentre negli anni precedenti si scioperava, e il riso e il grano spesso marcivano nei campi. Tante piccole cose tanta gente troppo facilmente dimentica.

Ma come può essere possibile allora questo peggioramento del caro vita? Intanto la questione del caro vita, come è stato già provato in quest'aula, è una questione internazionale; con una frase che può sembrare un po' paradossale si può dire questo: nell'ultimo anno l'oro ha perduto un po' del suo valore. Gli Stati Uniti hanno il caro-vita di cui noi stessi soffriamo.

Ecco, grida l'onorevole Graziadei: voi vedete a che cosa ha portato la vostra politica. Il caro-vita aumenta e chi ne soffre sono le classi proletarie, gli operai e i contadini. Essi non hanno niente da dare in cambio di questo

aumentato costo della vita, altro che il loro lavoro!

Ma su che cosa si basa l'onorevole Graziadei per assicurare che la merce lavoro non è merce contrattabile, specialmente in momenti di rifiorire d'industrie?

Non è assolutamente vero che i salari non seguano il continuo variare del costo della vita; essi seguono per forza questo indice variabile oltre alla altra legge economica: quella della maggiore o minore richiesta di una determinata merce.

Non si venga a dire che oggi gli operai e i contadini hanno un tenor di vita e un guadagno inferiore a quello dell'anteguerra.

Non in questo, ma se non erro, nel precedente discorso diceva l'onorevole Graziadei che i salari degli operai sono diminuiti, quando fu interrotto da questa parte della Camera da un collega che gli disse: ma come spiega allora l'aumento dei consumi? L'onorevole Graziadei, che è logico, ma è semplicista, rispose: contesto l'aumento dei consumi, perchè non è ammissibile che con i salari diminuiti si possa consumare di più.

È un sofisma, onorevole Graziadei, per tre ragioni: prima di tutto perchè non è vero che gli operai guadagnano di meno, secondo perchè se è vero che tutte le cifre che si portano nelle discussioni industriali nei riguardi dei guadagni degli operai si riferiscono al guadagno orario e giornaliero, non è men vero che un altro elemento entra nel bilancio mensile o annuale di una famiglia operaia, ed è il numero dei giorni di lavoro.

E allora, se nel 1919, nel 1920 la media del lavoro della città di Torino fu di 220 giorni, mentre nel 1922-23 è stata di 300 giorni, si dimostra come, a parità di salari, si può avere un guadagno mensile e annuale superiore.

Ma vi è un'altra considerazione. Secondo un piano che aveva un fondo innegabilmente morale, sebbene non tecnicamente completamente accettabile, in seguito ad accordi colle organizzazioni operaie, quando, finita la guerra, si rese necessario il licenziamento di un certo numero di operai, si decise che i primi a esser licenziati fossero coloro che nelle fabbriche avessero altri membri della famiglia che seguitavano a lavorare.

Era cioè un accordo che evitava che nella stessa famiglia tutti si trovassero senza lavoro.

Ebbene, questo certo numero di licenziati furono quelli che costituirono la massa di disoccupati che gravò sulla miseria d'Italia nel 1919-20.

Oggi di disoccupati, soprattutto nelle regioni industriali, non ne esistono più. (*Commenti — Approvazioni — Interruzioni all'estrema sinistra*).

Ne consegue che le famiglie che allora vivevano unicamente sulla paga di un membro della famiglia stessa oggi ne hanno due e alle volte tre che portano il loro contributo per far fronte alla spesa.

In modo inoppugnabile esiste oggi una maggior quantità di consumi cui corrisponde effettivamente ed evidentemente un migliorato tenore di vita nella classe operaia, consentito dall'aumentato guadagno familiare.

È per questo che ritengo che quelle opposizioni, che sono opposizioni unicamente perchè si vuole essere contro l'attuale Governo, dovranno un giorno o l'altro inchinarsi di fronte alla realtà delle cifre.

L'onorevole Graziadei si è anche lamentato che da parte nostra lo si sia accusato altra volta di aver presentato cifre false. Ebbene, io per parte mia tali accuse non gli ho mai rivolto, anzi riconobbi immediatamente che le cifre che aveva presentate erano esatte, ma unicamente mi lamentai, ritenendo che non è ammissibile che un professore e specialmente, credo, un professore di economia politica, prenda le cifre al loro stato bruto.

Le cifre si devono sapere interpretare! Ebbene, era mancata l'interpretazione, o meglio l'interpretazione era stata faziosa. Oggi nessuno può dire che gli operai, e parlo dell'Alta Italia, abbiano una paga inferiore, ad eguaglianza di moneta, a quella del 1913-1914. Ma vi ha di più.

Quando si fa il paragone tra ieri e oggi bisogna tener conto non solo dell'elemento essenziale, cioè del salario, ma anche delle migliorate condizioni accessorie di lavoro.

Ebbene, oggi che sono nei nostri concordi le nuove condizioni non hanno esse più nessun valore? Una volta il salario giornaliero si basava su dieci ore di lavoro, oggi si basa su otto ore di lavoro; una volta non esistevano previdenze per l'invalidità e la vecchiaia, non esistevano previdenze per la disoccupazione, oggi queste previdenze ci sono; una volta non vi era neppure un giorno di ferie, oggi gli operai godono sei giorni di ferie pagati; oggi esistono le indennità di licenziamento.

Sommate i diversi benefici dell'oggi in confronto dell'anteguerra, non prendete unicamente in fascio quello che era il buono di

ieri per confrontarlo solo con quello che può non essere oggi completamente soddisfacente.

FERRARI. Queste conquiste si sono ottenute a traverso le organizzazioni operaie. (*Rumori — Scambio di apostrofi fra i deputati Ferrari e Barbiellini*).

MAZZINI, *relatore*. Onorevoli colleghi, io non intendo oggi andare a vedere se questi benefici sono stati ottenuti da un'organizzazione o da un'altra. Io guardo la questione nel puro e solo campo economico, e domando: questi benefici ci sono o no? Ci sono; e allora perchè non ne volete tener conto, quando paragonate il 1913-14 al 1922-23?

Anche per la passione che ho per queste questioni e per la messe di argomenti che forse potrei citare, potrei seguitare a darvi degli elementi da cui evidentemente apparirebbe come la situazione materiale di oggi è migliore di quella di ieri, e come diceva il mio amico Suvich, anche la situazione morale è notevolmente migliorata.

Davanti al Paese in questa Camera minorata dagli oppositori costituzionali e non costituzionali, le discussioni possono apparire come prive di quel contrasto di idee da cui nasce spesso l'interesse.

È bene dirlo, perchè da parte avversaria in una stampa che, o amici fascisti, non abbiatevelo a male, è forse più diffusa della vostra, si va facendo osservare come numerosi bilanci siano discussi affrettatamente.

Ebbene noi, che sosteniamo i nostri punti di vista, le nostre idee, siamo al nostro posto.

Non è colpa nostra se chi ha idee contrarie ha trovato altri colli per andare a seminarle. (*Applausi*).

Se noi esaminiamo nel suo complesso l'opera di questo Ministero negli ultimi due anni, forse anche da parte degli avversari, troviamo che le critiche nel campo tecnico si appuntano in generale sopra questioni di dettaglio.

Eppure meriterebbe un'altra accoglienza il lavoro costante e continuo di questo Governo.

Gli è che esiste qualche cosa che divide profondamente la parte politica dal Paese che lavora. Abbiamo il coraggio di dirlo.

Voi, amici del fascio, e mi dispiace che non ci sia l'onorevole Farinacci, anche nei vostri ultimi discorsi vi siete vantati del vostro splendido isolamento. Ebbene a me,

che non posso essere accusato di non esservi amico, sia concesso di dirvi, che in questo non consento assolutamente con voi. Con un Governo si collabora in diverse maniere. Si può collaborare politicamente, ma si può collaborare anche con le opere e con il lavoro. Ebbene, amico Farinacci, se il popolo che lavora nelle officine e nei campi, con diuturna fatica, non vi desse la sua collaborazione, l'azione del fascismo sarebbe stata spazzata via, e non esisterebbe più. No, non vantatevi di un isolamento che non esiste, la vostra forza è la forza delle persone che non sentono, non praticano la politica; è la forza di coloro che nei campi, nelle officine, negli uffici, tranquillamente, giorno per giorno, lavorano per accrescere le fortune d'Italia. (*Applausi*).

Io non ho mai fatto della politica, se non della politica economica. Oggi ho questa sensazione. L'onorevole Graziadei stamattina alla fine del suo discorso diceva: noi comunisti dobbiamo ringraziare il fascismo perchè esso sarà stato una grande lezione per gli operai e per i contadini. Onorevole Graziadei, sono perfettamente d'accordo. È stata una lezione, soltanto non è stata una lezione nel senso che voi volete darci ad intendere. La lezione è stata che il nostro Paese povero — l'essere povero non è mai stato un disonore e quindi possiamo dichiararlo alto e forte — il nostro Paese che ha bisogno di lavorare tranquillamente non può seguire le ubbie di un lontano Paese che trova nelle risorse del suo suolo la possibilità di vivere in un regime chiuso. Noi invece abbiamo bisogno di lavorare tranquillamente per avere la sicurezza della nostra vita anche nelle relazioni con l'estero. (*Approvazioni*).

Gli operai avranno imparato ma non quello che voi dite! E coloro che lavorano ogni giorno si allontanano dalla politica e si isolano nel loro lavoro, mentre la politica prosegue la sua via astiosa che non consente nè avvicinamenti nè transazioni. Io che di questo Governo, anzi del capo di questo Governo ho visto tutti i tentativi per tendere le mani verso altre mani leali, non al Governo darò colpa di questa mancata *détente*; ma a chiunque ami, dentro e fuori di qui, il suo Paese, io dico che fa opera buona ed altamente patriottica unicamente colui che oggi nella politica italiana sa attutire gli angoli, spegnere i rancori e riconciliare gli avversari, in una maggiore e più santa visione della grande Italia avvenire. (*Vivi applausi — Moltissime congratulazioni*).

#### Presentazione del bilancio interno della Camera.

PRESIDENTE. Invito l'onorevole questore Renda a recarsi alla tribuna per presentare il bilancio interno della Camera.

RENDA, *questore*. Mi onoro di presentare il bilancio preventivo e consuntivo della Camera.

PRESIDENTE. Sarà stampato e distribuito.

#### Presentazione di relazioni.

PRESIDENTE. Gli onorevoli Vicini, Arrivabene Giberto, Scialoja, Salvi e Genovesi hanno facoltà di recarsi alla tribuna per presentare delle relazioni.

VICINI. Ho l'onore di presentare alla Camera la relazione sul disegno di legge:

Conversione in legge del Regio decreto 18 settembre 1924, n. 1647, che proroga il termine per l'applicazione del freno ai veicoli a trazione animale e stabilisce l'esenzione da tale applicazione dei carri agricoli circolanti in pianura (201).

ARRIVABENE GIBERTO. A nome dell'onorevole Bodrero ho l'onore di presentare alla Camera la relazione sul disegno di legge:

Regolarizzazione dell'attività delle Associazioni, enti ed istituti e dell'appartenenza ai medesimi del personale dipendente dallo Stato, dalle provincie, dai comuni e dalle istituzioni pubbliche di beneficenza.

SCIALOJA. Ho l'onore di presentare alla Camera la relazione sul disegno di legge:

Conversione in legge del Regio decreto-legge 16 luglio 1924, n. 1257, che ripristina i compartimenti marittimi di Viareggio, Torre del Greco e Ravenna. (255)

SALVI. Ho l'onore di presentare alla Camera la relazione sul seguente disegno di legge:

Conversione in legge del Regio decreto 16 ottobre 1924, n. 2135, concernente modificazioni al testo unico della legge di pubblica sicurezza approvato con Regio decreto 30 giugno 1889, n. 6144, relativamente alla disciplina dell'uso dei gas tossici. (409)

GENOVESI. Ho l'onore di presentare alla Camera la relazione sul seguente disegno di legge:

Conversione in legge del Regio decreto-legge 7 gennaio 1925, n. 16, modificazione della ripartizione nei vari gradi della magistratura dei 200 posti aumentati nel relativo ruolo organico con Regio decreto-legge 11 novembre 1924, n. 1738 (413).

**PRESIDENTE.** Queste relazioni saranno stampate e distribuite.

*(A questo punto entra nell'Aula l'onorevole Presidente del Consiglio — Vivissimi prolungati applausi cui si associano le tribune — Grida di: Viva Mussolini! — Nuovi vivissimi applausi).*

**Si riprende la discussione dei disegni di legge:**  
Stato di previsione della spesa del Ministero delle finanze per l'esercizio finanziario 1925-26. — Stato di previsione dell'entrata per l'esercizio finanziario 1925-1926.

**PRESIDENTE.** Riprendiamo la discussione dei disegni di legge: Stato di previsione della spesa del Ministero delle finanze e stato di previsione dell'entrata per l'esercizio finanziario 1925-26.

Passiamo allo svolgimento degli ordini del giorno, che non sono stati svolti nella discussione generale. Il primo è quello presentato dagli onorevoli Bottai, Iglori, Ricci Renato, Pisenti, Verdi, Lessona, Marchi Corrado, Madia, Romano, Gabbi, Barbaro:

« La Camera invita il Governo a prendere in esame la grave situazione finanziaria che si è venuta creando ai comuni che hanno conservato l'autonomia delle proprie scuole elementari ed a provvedere all'emanazione di quei provvedimenti che, ai sensi dell'impegno assunto coll'ultimo comma dell'articolo 21 della legge 4 giugno 1911, n. 487, dovevano essere emanati entro l'anno 1915, od a provvedere diversamente con la riapertura dei termini perchè almeno i comuni non capoluogo di provincia, che non lo hanno fatto, possano ora rinunciare (giusta la domanda specifica già regolarmente avanzata da 86 di essi) all'autonomia scolastica con sollievo dell'esorbitante onere finanziario di cui attualmente sono gravati ».

Non essendo presente nessuno dei presentatori, si intende che vi abbiano rinunciato.

Segue l'ordine del giorno dell'onorevole Sipari, sottoscritto anche dagli onorevoli Sardi, De Simone, Amicucci, Antonelli, Serena, Acerbo, Savini, De Collibus, Cimoroni:

« La Camera, confida che il Governo voglia parificare le condizioni fatte alla zona disastata dal terremoto del 1915 a quelle concesse alla zona danneggiata dal terremoto

Calabro-Siculo; e precisamente voglia concedere:

1º) che per gli edifici pubblici o di uso pubblico sia concesso il sussidio indipendentemente dalla prova di finanziamento della quota a carico degli enti locali;

2º) che per la ricostruzione delle chiese siano elargite le stesse provvidenze stabilite per la Calabria e la Sicilia;

3º) che sia regolata in modo sufficiente e tempestivo la integrazione dei bilanci degli enti locali;

4º) che ai danneggiati che hanno un reddito imponibile superiore alle 15 mila lire venga esteso il beneficio concesso alle altre regioni;

5º) che vengano assegnati i fondi necessari per la ricostruzione degli edifici scolastici ».

L'onorevole Sipari ha facoltà di svolgerlo.

**SIPARI.** L'ordine del giorno che ho l'onore di presentare in nome di tutti i colleghi degli Abruzzi non ha bisogno di essere svolto perchè è già stato oggetto di lungo esame durante la discussione del bilancio delle finanze per l'esercizio 1924-25.

Esso venne svolto dall'onorevole Sardi a nome degli stessi firmatari di oggi, ed appunto perchè allora dal ministro delle finanze non ottenemmo che l'esaudimento di una minima parte delle nostre giuste richieste, e cioè soltanto la concessione delle proroghe, appunto per questo, noi abbiamo insistito prima con una interpellanza, la quale non ha potuto trovare il suo turno in questo rapido corso dei lavori parlamentari, e insistiamo oggi con quest'ordine del giorno il quale non ha bisogno di essere illustrato anche perchè è chiaro nelle sue cinque proposizioni ed è ben conosciuto dall'onorevole ministro e dall'onorevole sottosegretario delle finanze ai quali più volte ci siamo rivolti.

Ma poichè queste provvidenze stanno tanto a cuore all'Abruzzo, perchè l'Abruzzo dopo dieci anni dall'immane disastro che lo ha colpito, vede che le promesse che furono fatte nei primi tempi non sono state mantenute, torno a ricordarle alla Camera.

Nel 1915 i soldati marsicani partirono per la guerra lasciando sotto le macerie i loro cari e distrutti, o gravemente danneggiati, i loro paesi, e furono assicurati che dopo la guerra si sarebbe provveduto a riparare a questi danni tremendi; ma finora le promesse non sono state mantenute. All'Abruzzo si è fatta una condizione di inferiorità rispetto ad altre provincie del no-

stro paese e noi, quali rappresentanti dell'Abruzzo, ancora una volta eleviamo, la nostra voce di protesta.

Per la Sicilia, ad esempio, fu istituita una addizionale la quale fu consolidata prima in 18 milioni, poi in 50 milioni all'anno e nel 1938 giungerà ad una cifra che si suppone esser molto prossima ai 100 milioni annui, solo per la integrazione dei bilanci di quei comuni e per la costruzione di opere pubbliche.

Per l'Abruzzo invece nulla si è stanziato, salvo qualche milione di biennio in biennio, e quindi voi vedete onorevoli colleghi quanto grande sia la differenza in cui vengono a trovarsi le due regioni,

Anche la ricostruzione delle chiese in tutto l'Abruzzo è rimasta lettera morta, come se diversa fosse la fede religiosa nella Sicilia e nell'Abruzzo nostro. Eppure nella Sicilia gli otto noni, cioè il 90 per cento dei sussidi vengono concessi alle chiese. Un ultimo decreto concedette addirittura quasi il cento per cento con un minimo di lire cento mila: il decreto del 22 giugno 1924. Mentre per l'Abruzzo il sussidio resta sempre al 50 per cento, e può essere elevato al 75 per cento solo nel caso che i lavori siano condotti con rapidità.

Nel terzo comma del nostro ordine del giorno chiediamo che sia regolata in modo sufficiente e tempestivo la integrazione dei bilanci degli enti locali. Appunto per questo, appunto perchè non esistendo per noi l'addizionale (che anzi l'Abruzzo paga il 5 per cento di tassa per dare l'addizionale alle Calabrie e alla Sicilia), evidentemente i nostri comuni sono in tali condizioni che la integrazione dei bilanci da parte del Ministero dell'Interno riesce spesse volte una derisione.

Vi è anche un'altra discrepanza: in Calabria gli stabili sono stati costruiti tutti, indipendentemente dal grado di agiatezza dei disastri; in Abruzzo invece si volle limitare prima a 5 mila lire, e poi quando la lira si era svalutata di cinque volte tanto, a 15 mila lire il limite del reddito imponibile di coloro che possono aver diritto al sussidio dello Stato, capitale e interessi.

E infine c'è la questione degli edifici scolastici, dei quali si può dire che il 90 per cento ancora non possono essere costruiti nei paesi terremotati.

Ma, se lo Stato non può assegnare i fondi per tutti gli edifici scolastici, per tutti i comuni che hanno diritto alla costruzione degli edifici scolastici a carico completamente dello Stato, per lo meno si voglia, nell'interesse stesso dello Stato, terminare la

costruzione di quelli edifici di cui fu iniziata, e poi abbandonata, che sono esposti ai danni e alle ingiurie delle intemperie, con evidente danno dello Stato stesso.

Queste sono le richieste che un po' alla volta abbiamo presentate al ministro delle finanze. Abbiamo atteso dieci anni dal giorno del disastro, abbiamo atteso il dopo guerra; abbiamo atteso che si rimarginassero tutte le piaghe della guerra. Ed oggi che il bilancio è sulla via del pareggio, noi domandiamo al presidente del Consiglio e al ministro delle finanze: vi sono dieci minuti di tempo da dedicare ai nostri bisogni, dieci minuti di tempo da dedicare all'Abruzzo?

MUSSOLINI, *presidente del Consiglio dei ministri e degli affari esteri*. Ci sono. Purchè ci siano anche i milioni, dopo.

SIPARI. Questa è la nostra domanda, onorevole presidente del Consiglio, domanda nella quale c'è anche il ricordo della sua visita ad Aquila, quando l'Abruzzo palpito di gioia e credette che fosse fatto un decreto di favore. Ed io, ricordando quel giorno mi sono permesso oggi di far presente a lei e all'onorevole ministro delle finanze queste discrepanze che esistono, specialmente per la legislazione che riguarda le zone colpite da terremoto, fra l'Abruzzo e le altre regioni d'Italia (*Approvazioni*).

PRESIDENTE. Segue l'ordine del giorno dell'onorevole Lo Sardo:

« La Camera,

constatato che i vari decreti-legge e regolamenti emanati dal Governo fascista per la sistemazione organica degli impiegati e salariati dello Stato, costituiscono:

a) aperte violazioni di ogni libertà civile e politica dei dipendenti dallo Stato, con giuramenti assurdi e col divieto di ogni azione politica e sindacale non fascista;

b) vere e proprie violazioni di contratto di lavoro e nuove minacce di licenziamento in massa — specie per i lavoratori delle manifatture di tabacchi — nonché privazioni o menomazioni di sussidi di malattia, di diritto a pensione e di altri vantaggi acquisiti;

c) una vera irrisione, per tutti i salariati e per le categorie più umili degli impiegati, alle loro condizioni di miseria cronica, determinata dalla modestia di salari e stipendi, non corrispondenti alle durissime esigenze della vita;

constatato ancora, che il recente decreto sugli aumenti degli stipendi e salari con la esiguità insufficiente ed umiliante degli



aumenti alle categorie più bisognose, e con la peggiorata sperequazione tra i diversi gradi, dimostra sempre più che la politica fascista è ispirata a concetti reazionari ed antiproletari;

non approva la politica finanziaria del Governo ».

L'onorevole Lo Sardo ha facoltà di svolgerlo.

LO SARDO. Il Partito fascista, non appena è riuscito ad impossessarsi violentemente del potere, ha portato la sua attenzione al vecchio problema burocratico, ed ha chiesto ed ottenuto i pieni poteri per risolverlo.

I principi fondamentali a cui affermava di ispirarsi erano: ricostituzione della gerarchia, riduzione del personale, miglioramento delle condizioni dei dipendenti statali.

Il fascismo poneva a base della sua azione pratica la tattica di collaborazione di classe da sostituire alla lotta di classe. Vedremo come ed in quanto esso ha conseguito gli scopi, che si proponeva, e come ha rispettato il principio basilare della sua politica nei rapporti delle varie categorie di dipendenti statali.

Costituzione della gerarchia. Dobbiamo riconoscere senza dubbio che esso è riuscito, non tanto a ricostituire, quanto a creare una nuova gerarchia in tutti i campi; perfino nell'araldica colla creazione dei nuovi baroni! Se ciò costituisca un progresso od una inversione non esamineremo. Qui ci basta constatare il fatto.

Il movimento socialista, — nel quale hanno militato molti, che oggi ci sono avversari feroci, e non pochi di essi nelle file più accese e scapigliate, — fedele alla sua dottrina ed al suo programma di vera eguaglianza fra gli uomini, aveva per trenta anni lavorato per sollevare in tutti i campi sociali ed anche nel campo burocratico, le condizioni dei più umili ed era riuscito ad attenuare le distanze fra uomo ed uomo.

Il Partito fascista, levatosi contro il socialismo, guidato dagli invertiti e sorretto ed aiutato in tutti i modi e con ogni mezzo dalla borghesia industriale, bancaria ed agraria, e dai Governi democratici ed anche dalla massoneria, ha sferrato le sue prime furie contro tutti i presidi del proletariato: camere di lavoro, leghe di resistenza, cooperative, ecc., che costituivano le armi di difesa e di offesa dei lavoratori contro la borghesia plutocratica, fatta più ricca, più audace, ed anche più tremebonda, dalla guerra.

Sul terreno della realtà dobbiamo riconoscere che il fascismo, per audacia dei suoi, col favore della plutocrazia, col tradimento dei governi liberali e col concorso della insipienza dei capi del movimento socialista, è riuscito ad avere momentaneamente ragione sul proletariato, ed ha con mossa abile ed audace avuto ragione anche sul Governo dell'epoca.

Impossessatosi del potere, ha pensato subito a costituire la sua gerarchia. Sistemati i suoi uomini, si è dato ad organizzare per proprio uso e consumo la macchina statale, ed ha, non ricostituita, ma creata quasi *ex-novo* la gerarchia statale, preoccupandosi di trattare bene i capi e cercando di tenere in maggiore soggezione le masse. Così si è venuti al decreto-legge 11 novembre 1923, n. 2395, sull'ordinamento gerarchico delle Amministrazioni dello Stato, per il quale i limiti tra superiore ed inferiore debbono essere tenuti rigidi e costanti, per disciplina, per soggezione e per mezzi economici.

Nella relazione che accompagna tale decreto si legge: « Il nuovo regolamento, mentre ricostituisce le gerarchie, migliora le condizioni di tutti gli impiegati, e le differenze secondo il grado, e permette inoltre, con la ripresa delle promozioni, che nell'interesse dello Stato si compia in modo adeguato il processo selettivo !

A nostro giudizio si è solo riusciti ad imporre la gerarchia.

Essa difatti è rappresentata dai quadri, che dividono gli impiegati in tre categorie: A, B, C, e le categorie in gradi sino a 13.

E, perchè la gerarchia avesse un carattere di imperio militaresco, si è preso a base della graduatoria degli impiegati la graduatoria militare, e si son fatti di magistrati e di impiegati civili di ogni genere tanti capitani, colonnelli, generali !

Ai 13 gradi corrispondono i seguenti stipendi ed indennità di servizio attivo abbiamo al grado primo: stipendio 46 mila lire più 4 mila di servizio attivo, e, senza ripetere il quadro a tutti noto, si va giù giù fino al grado tredicesimo con lo stipendio di 4,200 e con l'indennità per servizio attivo di sole lire 300 !

Peggiori sono le condizioni del personale subalterno per il quale da un massimo di lire 7,000 per i primi commessi si arriva ad un minimo di 3,600 lire annue per gli inserienti, con 500 lire di indennità di servizio attivo per i primi e 200 per gli ultimi.

Non parliamo poi dei militari di basso ordine !

I sergenti maggiori hanno undici lire al giorno; i sergenti 8 lire; i caporali maggiori ottanta centesimi; i caporali 55 centesimi ed i soldati 40 centesimi. Queste sono cifre che sono nei quadri annessi alla legge! (*Rumori — Commenti*).

Le paghe giornaliere degli operai dipendenti dallo Stato sono queste: paga giornaliera per capi operai sorveglianti da 18.40 a 24.40; capi d'arte ed operai specializzati da 14.40 a 21.60; operai comuni da 9.60 a 18.

Operaie di controllo e di sorveglianza da 8.80 a 12.80; operaie comuni da 5.60 a 11.80.

Con la gerarchia dei gradi e delle paghe è stata costituita la servitù civile e la schiavitù politica degli impiegati e dipendenti dello Stato.

Per essere ammessi nelle fabbriche dello Stato bisogna prestare un giuramento, stabilito nei regolamenti; con tale giuramento bisogna assumere impegno di non far parte di nessuna organizzazione che abbia fine antistatale (*Rumori — Commenti*).

Sono stati fatti anche divieti di appartenere ad associazioni libere, le circolari di invito ad iscriversi, liberamente, si intende, nei sindacati fascisti sotto minaccia di persecuzioni e licenziamenti; gli esoneri e le puzioni imposti per sospetti politici spesso accampati da nemici personali, han fatto dell'impiegato e del salariato statale peggio che uno schiavo.

Nè si dica che queste sono invenzioni od esagerazioni nostre! Nè si ripetano le proteste di qualche giorno fa contro le verità dette dal compagno Alfani, affermando che tutti i buoni operai sono uguali di fronte alle superiori gerarchie amministrative. Che ciò non sia e non possa essere vero lo ha affermato l'onorevole Farinacci, nel suo discorso all'Augusteo di pochi giorni fa, nel quale ha proclamato il dilemma: « O sottoporsi o dimettersi ».

Che non lo sia poi in particolare per l'onorevole Ciano risulta da documenti che qui abbiamo.

CIANO, *ministro delle comunicazioni*. Non ho mai detto questo! Non mi faccia dire ciò che non ho mai detto! Io ho detto che tutti i ferrovieri i quali servendosi del loro contatto col pubblico sui treni facessero delle sottoscrizioni a beneficio dei giornali sovversivi, li avrei licenziati non una ma cento volte! (*Applausi*).

LO SARDO. E infatti abbiamo qui una lettera del ministro Ciano, diretta all'onorevole Caradonna, con la quale dichiara che

non può riammettere nelle officine un operaio perchè dalle informazioni è risultato che egli è comunista.

*Voci*. Bravo Ciano!

LO SARDO. Onorevole Ciano, ella vorrà ammettere sicuramente che noi non possiamo approvare questo sistema.

CIANO, *ministro delle comunicazioni*. Non me ne importa niente! (*Applausi*). Non teniamo affatto alla sua approvazione. (*Applausi*).

LO SARDO. E a noi importa che questo sistema sia conosciuto e documentato.

Sulle cantonate di Taranto giorni fa appariva un manifesto, in cui era un invito agli operai di iscriversi ai sindacati fascisti con questa aggiunta: « Sarà fatto annotamento di coloro che si rifiutano ». Questa aggiunta poco dopo è stata coperta da una striscia, perchè il prefetto, dopo che l'aggiunta aveva prodotto i suoi effetti, ha creduto di nasconderla!

Ora noi non diciamo se voi fate bene o se voi fate male nel vostro interesse: noi semplicemente vogliamo rilevare questi fatti, per il proletariato, nel cui nome noi parliamo (*Interruzioni — Rumori*).

Crediamo anzi che tali persecuzioni facciano bene al nostro partito.

Il lavoro deve essere di tutti; il lavoro non deve essere una concessione ed un servaggio, chi affitta le proprie braccia non deve essere costretto ad affittare la propria coscienza... (*Interruzioni*).

Cosicchè, se la gerarchia è stata stabilita, è stata stabilita a tutto danno delle classi più umili e più bisognose e contro la libertà loro, e noi affermiamo che in qualunque Stato, quanto più i lavoratori sono liberi e vanno con cuore aperto al lavoro, tanto più il paese può avere una migliore produzione... (*Interruzioni*).

*Voce*. Meno che in Russia!

LO SARDO. La riduzione del personale era il secondo proposito che con quella legge si manifestava di volere attuare. Ma se è stata costituita la gerarchia non si può dire che si sia ridotto il personale, e molto meno che i servizi funzionino bene.

Vero è che i quadri del personale di tutte le Amministrazioni civili sono stati ridotti, ma il personale statale lungi dall'essere diminuito è aumentato.

Io non leggerò, per non stancare la Camera, la parte della relazione Mazzini, che ciò dimostra. Voi la conoscete, ma vi prego di rileggere la pagina 17 dove fra l'altro si constata che il numero dei posti di ruolo è salito dal primo luglio 1923 al primo luglio

1924 da 163,513 a 287,560 con un aumento del 75 per cento. Ed il Mazzini, il quale mi pareva che un momento fa si volesse giustificare di quel che di grave ma vero aveva scritto nella sua relazione; fa altre gravi ed interessanti constatazioni poggiate sulle cifre, rilevando anche che, se una diminuzione c'è stata, questa diminuzione è stata solo negli impiegati addetti ai servizi civili, cioè l'unica diminuzione di organico e di posti è stata per quei servizi, che si chiamano civili, ma che sono eseguiti incivilmente.

Ora io debbo rilevare che queste riduzioni hanno portato un perturbamento nei servizi pubblici civili. Io che vengo da una disgraziata regione, alla quale un momento fa...

*Voce.* Perché disgraziata?

LO SARDO. Vengo dalla Sicilia, da Messina, e ho detto disgraziata perchè ottanta mila anime sono rimaste in un solo attimo, sotto le macerie, e chi viene di là ha diritto di chiamare disgraziata quella regione, tanto più che è stata abbandonata da tutti i Governi, che hanno fatto tutti grandi promesse e piccoli fatti...

MUSSOLINI, *presidente del Consiglio dei ministri, ministro degli affari esteri.* Questo non è vero! È falso! (*Vive approvazioni*).

LO SARDO. Presenteremo una interpellanza sulla questione meridionale in genere e ci occuperemo anche di questo gravissimo ed ahimè annoso problema!

BARBARO. Siete stati superati da noi! E il Governo ha provveduto egregiamente!

LO SARDO. È strano che l'onorevole Barbaro, che l'altro giorno svolgeva da quei banchi una interrogazione sull'argomento analogo chiedendo nuovi provvedimenti al Governo...

BARBARO. Do pienissima fiducia al Governo, che è l'unico che abbia capito i nostri bisogni e sia intervenuto a fatti e non a parole.

PRESIDENTE. Non interrompa, onorevole Barbaro! Lasci parlare!

LO SARDO. ...oggi si ribelli contro le affermazioni che io faccio.

BARBARO. Perché è una speculazione che fate!

TERUZZI. Siete in mala fede!

LO SARDO. Ma questo argomento sarà svolto quando discuteremo l'interpellanza, ed allora vedremo, onorevole Teruzzi, se siamo noi in malafede, o se sono gli altri.

TERUZZI. Molto!

LO SARDO. Vi dirò che a Messina e a Reggio si sono spesi molti milioni, sì, ma vi dirò anche che parecchi di questi milioni

non sono andati a vantaggio delle opere da costruire, ma sono passati nelle fauci dell'affarismo favorito qui a Roma... (*Rumori*) e rappresentato lì da speculatori diversi, sorretti da poveri disgraziati, che si dicono giornalisti...

PRESIDENTE. Ma questo lo dirà quando svolgerà l'interpellanza. Ora la prego di concludere.

LO SARDO. Dicevo dunque che i servizi pubblici vanno male...

CIANO, *ministro delle comunicazioni.* Chi glielo ha detto?

SARDI. Andavano forse meglio nel 1919, quando non andavano affatto?

LO SARDO. Per le constatazioni personalmente fatte nel mio esercizio professionale posso affermare in modo assoluto che a Messina gli uffici giudiziari sono sovraccarichi di lavoro e mancano di magistrati. E così altri uffici pubblici, dove una sola persona deve fare il lavoro di tre. Lo stesso avviene in tutte le provincie della Sicilia abbandonata e della non meno infelice Calabria!

Con la riduzione di personale e servizi civili si può ottenere un'economia pel bilancio dello Stato, ma non si può ottenere che i servizi vadano come si deve. Quindi la riduzione del personale non ha conseguito lo scopo!

Non ha ricostruito, ha... disordinato.

Miglioramenti degli impiegati. E qui dovrei leggere altra parte della relazione dell'onorevole Mazzini.

PRESIDENTE. No, non la legga. Tutti la conoscono.

LO SARDO. A pagina 17 seconda colonna il relatore constata che le condizioni degli impiegati sono molto peggiorate in confronto di quello che erano prima della guerra, perchè gli aumenti conseguiti dagli impiegati non sono stati in relazione all'aumento del costo della vita. E continua ancora il relatore onorevole Mazzini, invocando che coi provvedimenti di legge da promulgarsi (e che ora sono già emanati) si faccia un equo trattamento agli impiegati dello Stato, « non limitandosi ad un aumento percentuale dei vari assegni, ma gettando le basi di una vera perequazione fra le varie categorie del personale attraverso un graduale ritorno alle condizioni prebelliche, ecc.

Ora noi diciamo che il decreto, che è stato emanato, ma non ancora pubblicato, per le notizie che si hanno dai giornali, ha stabilito una progressione inversa ai bisogni, una progressione inversa ancora più ingiusta di quello

che era la progressione degli stipendi e anche più della progressione della indennità di servizio attivo. *Crescit eundo!* Al generale che ha 50 mila lire di stipendio si danno lire 9 mila, mentre all'ultimo impiegato del gradino gerarchico (categoria 13ª) si danno 900 lire.

So che importa una grave spesa aumentare la quota delle classi umili, ma io credo che uno Stato civile non possa pretendere da nessuno, che dia la sua opera onesta e coscienziosa per poi andare a casa e non trovare nemmeno il pane per sfamare i propri figli. (*Interruzioni — Commenti*).

Ho voluto ricordare i più bassi gradi dei dipendenti dello Stato e dello esercito per fare rilevare come i primi conseguono col 10 per cento miseri aumenti di 200 e 300 lire annue ad i secondi, 80 centesimi per il sergente e 4 centesimi per il glorioso fante!

Ed ho voluto ancora ricordare i quadri degli operai e delle operaie dello Stato perchè il 10 per cento di aumento su lire 5.60 importa 56 centesimi di aumento. Ora questi esigui aumenti non solo non sono corrispondenti alle necessità, ma costituiscono una vera irrisione. Il relatore onorevole Mazzini, proprio lui, faceva l'augurio, come abbiamo detto, che le ultime categorie fossero avvicinate a quelle che hanno un reddito più alto e sentono meno il caro-vita. Invece si è seguito un criterio opposto; e questo non si può mettere in dubbio.

Io non posso discutere nelle sue cifre il decreto-legge, perchè per quanto io sappia, non è stato reso pubblico. Ma la verità è che la percentuale è più alta per quelli che hanno stipendi più alti ed è più bassa anche come percentuale assoluta, per quelli che hanno stipendi più bassi. Per tutte queste ragioni, vi piaccia o non vi piaccia, sentiamo di interpretare qui...

MUSSOLINI, *presidente del Consiglio dei ministri, ministro degli affari esteri*. Non interpretate nulla. Siete dei piccoli borghesi!

LO SARDO. ...la voce dei lavoratori delle fabbriche private come delle fabbriche e degli impiegati più umili dello Stato, ed abbiamo il dovere di portare qui queste cifre e notizie. Insieme poi a questi salari e stipendi, che non sono certo di gioia, vi sono le misure come quelle del giuramento, e tante altre imposizioni, ecc., e per di più gli operai e le operaie delle manifatture tabacchi sono sotto la minaccia di 6000 licenziamenti nei prossimi mesi. Licenziando quegli operai non si fa nemmeno un'econo-

mia, perchè al posto di essi bisogna chiamare operai avventizi, perchè le fabbriche dei tabacchi sono in tale attività, che il personale licenziato deve essere sostituito. Si tende a sostituire il personale che ha una carriera con un personale avventizio.

E un altro caso, che io porto all'attenzione della Camera, è questo: anche le giornate di malattie per i lavoranti dei tabacchi, che sono soggetti alle malattie dipendenti dal loro genere di lavorazione, sono considerate come ragioni di licenziamento, sottomesse al solo giudizio insindacabile dell'amministrazione, come pure, a solo giudizio insindacabile dell'amministrazione operai ed operaie possono essere colpiti con la revoca dal grado e col licenziamento.

Tutto questo pare a noi che non sia veramente conforme ai diritti di uomini, che devono dare sì la loro opera allo Stato, ma che perciò debbono avere anche il diritto a ricevere un'equa retribuzione ed un trattamento umano.

Se questi sistemi deplorabili dallo Stato si allargassero all'industria privata, che spesso dallo Stato prende esempio, ne verrebbe un asservimento maggiore del proletariato e non si avrebbe soltanto un danno per i lavoratori, ma pensiamo che ne deriverebbe anche un danno alle condizioni generali del paese. (*Interruzioni*).

Noi non domandiamo nulla al Governo fascista, noi rileviamo queste cose che a noi sembrano ingiuste ed inumane, perchè il paese le conosca ed i lavoratori si convincano che noi soltanto difendiamo i loro legittimi interessi. (*Rumori — Commenti*).

PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare l'onorevole presidente del Consiglio. Ne ha facoltà.

MUSSOLINI, *presidente del Consiglio dei ministri, ministro degli affari esteri*. (*Segni di viva attenzione*). Il discorso dell'oratore che mi ha preceduto, mi dà precisamente il motivo, necessario e sufficiente per parlare sulla questione impiegatizia, e sugli aumenti stabiliti in un recente Consiglio dei ministri.

Prima di tutto non dovete pensare che questi aumenti siano effetto del capriccio di qualcuno o di pochi uomini. Questi aumenti e la loro proporzione sono il risultato di lunghi studi, di delicati studi, che hanno durato tre mesi, perchè si trattava di adeguare l'aumento al valore morale, giuridico e al rendimento singolo delle categorie, di stabilire che cosa ciò significava per l'erario.

Che i giornali, i quali amano spesso dipingere il mondo in rosa, abbiano fatto credere delle cose fantastiche, questo è affare che riguarda i giornali, coloro che li leggono e che ci credono. (*Si ride*).

Il Governo, ai primi di gennaio, si è trovato di fronte al caro-vita in aumento e al disagio delle classi impiegate, evidente. Doveva provvedere, ed ha provveduto. (*Approvazioni*).

Che ci siano malcontenti lo ammetto, ma se anche avessimo coperto di oro l'imponentissimo esercito dei dipendenti dello Stato, ci sarebbero ancora dei malcontenti, perchè l'uomo è malcontento anche per altri motivi, che non sono precisamente lo stipendio mensile; vi sono altre infelicità nella vita!

E stabilendo quest'aumento siamo partiti naturalmente da criteri fascisti, non da criteri democratici, e meno ancora demagogici. (*Applausi*).

Vi leggo delle cifre, signori, e voi vedrete che cosa significa ciò per la finanza italiana, che cosa significa ciò per il contribuente italiano.

Perchè noi non facciamo girare il torchio, e meno ancora ci permettiamo di far girare le rotative; noi bruciamo biglietti di banca, ciò che è un buon mezzo per rivalutare la moneta, per dare alla moneta la possibilità di comperare di più. (*Approvazioni*).

Si dice: avete dato 9,000 lire di aumento agli impiegati di 1° grado. Sapete quanti sono? Sette. Dico sette, per l'importo di 63,000 lire, e sono: i due marescialli d'Italia, il Grande ammiraglio, i tre generali di esercito, il primo presidente della Cassazione unica. (*Applausi*).

Si dice: avete dato 8,000 lire di aumento alla seconda categoria. Sapete quanti sono? Ventisei. Quelli di terza categoria che hanno avuto lire 7,500 di aumento, sono 107. Quarta categoria: 7,000 lire di aumento, e sono 726.

Ma qui veniamo ai grossi nuclei. La 5ª categoria ha avuto 5,500 lire di aumento e sono 1,489 impiegati. La 6ª categoria ha avuto 4,000 lire di aumento e gli impiegati sono 2,997. La 7ª categoria ha avuto 3,000 lire di aumento e gli impiegati sono 5,908. L'8ª categoria, che ha avuto lire 2,500 di aumento, ha 9,188 impiegati. La 9ª categoria, che ha avuto 2,000 lire di aumento, ha 22,991 impiegati. La 10ª categoria, che ha avuto 1,500 lire di aumento, ha 23,463 impiegati. L'11ª categoria, che ha avuto 1,200 lire di aumento, ha 22,333 impiegati. La 12ª categoria, che ha avuto lire 1,000 di aumento, ha 17,397

impiegati. Vengo alla 13ª: ha avuto l'aumento più misero, di 900 lire, ma gli impiegati sono soltanto 4,312, perchè è una categoria transitoria, dove si resta 3 o 4 anni per passare alla categoria successiva. (*Approvazioni*).

Queste sono le cifre, e del resto vi dico netto che non si poteva fare di più.

Abbiamo dato ai poveri ex-impiegati, ai fedeli vecchi servitori dello Stato, che mi mandano plichi di telegrammi di ringraziamento, i 178 mila pensionati che morivano di fame, (*Vive approvazioni*) un aumento di 90 milioni. (*Vivissimi applausi*).

Altrettanto dicasi dei maestri, altrettanto dicasi degli ufficiali in servizio attivo permanente, abbiamo pensato ai così detti silurati, molti dei quali più che colpevoli furono vittime. (*Approvazioni*).

I ferrovieri hanno avuto la bellezza di 265 milioni. (*Commenti*). Totale 715 milioni.

Signori, vi prego di riflettere su questa cifra, che è una cifra importantissima; 715 milioni netti. Li stampiamo questi milioni? Me li dà l'onorevole Lo Sardo questi milioni? (*ilarità — Approvazioni — Commenti*).

Basta dirvi un'altra cifra. In quel Consiglio dei ministri tenuto nel mio domicilio privato il 30 marzo abbiamo provveduto nella misura che voi sapete a 830 mila persone. E se aggiungete i feretrotramvieri, per cui il provvedimento è imminente, si arriva a una cifra non dico astronomica, ma certamente enorme, di circa 900 mila persone che sono state toccate dal nostro provvedimento.

Naturalmente ci sono le dolenti note. E le dolenti note, siccome non vogliamo fare debiti nè stampare moneta, (*Approvazioni*), sono rappresentate dai così detti inasprimenti delle tariffe telegrafiche, postali, ferroviarie e da altri piccoli ritocchi a quel famoso pianoforte fiscale di cui parlavo l'altro giorno in Senato. Perchè all'ultimo, chi paga, non è il Consiglio dei ministri. I quali ministri non si sono aumentati un soldo del loro magrissimo stipendio (*Approvazioni*), e me ne vanto, perchè siamo al di fuori dell'Amministrazione, pur essendo capi dell'Amministrazione, così come il capitano che comanda la compagnia, è alla testa della compagnia, ma all'infuori dei soldati.

Tutto ciò alla fine è pagato dai contribuenti, dal laborioso, grande, buonissimo popolo italiano. (*Approvazioni*). E anche del contribuente e del popolo italiano, bisogna avere qualche rispetto, quando si tratta di spremere ancora del sangue, dato che ormai esso è esausto. (*Approvazioni*).

Noto che gli impiegati si sono portati bene. Ci sono nella burocrazia delle pecore scabbiose. (*Approvazioni — Commenti*). Ci sono, e senza ricorrere a quei provvedimenti che si potrebbero dire liberticidi, dobbiamo prendere queste pecore scabbiose e mandarle altrove. (*Vivi applausi*).

E qui certamente i comunisti mi daranno ragione, perchè ciò fanno in Russia i comunisti. (*Approvazioni*).

Noi fascisti, che governiamo da fascisti, non possiamo assolutamente tollerare che ci siano di coloro che sono nello Stato, prendono il denaro dello Stato e tradiscono o sabotano lo Stato. (*Vivi applausi*).

Del resto il contegno degli impiegati è stato soddisfacente, e prima e dopo, perchè gli impiegati sanno, lo devono sapere, e io lo ripeto, che un mezzo sicuro per non avere nemmeno un centesimo è quello di agitarsi.

L'epoca delle agitazioni, degli agitati, degli agitanti, degli agitatori a rotativa permanente, è finita. (*Applausi*).

Ora gli impiegati, che sanno ciò, si sono portati benissimo. Hanno capito, loro che sanno come le cose sono, che lo Stato non poteva fare di più se non voleva sfondare la cassa.

Signori, il mese di marzo è stato un mese che si potrebbe dire climaterico. Il Governo fascista ha dovuto intervenire nell'ambiente finanziario, nel mondo delle borse, degli affari, perchè la gente cominciava ad appetire troppo i titoli privati e a disamorarsi dalla nostra lira.

Ed allora ci fu un'operazione chirurgica, che naturalmente ha prodotto dolori, strilli; ma adesso tutte le cose sono sistemate.

Poi sono venuti gli scioperi di iniziativa fascista: il che era contemplato, oserei dire, perchè in un famoso Gran Consiglio del settembre, parlai di una certa latitudine da darsi agli operai nelle loro condizioni, che erano veramente disagiate. Ma sono decine e forse centinaia di milioni di nuovi salari. (*Approvazioni — Commenti*).

Poi finalmente vi è stata la stoccata grandissima dei 715 milioni ai dipendenti dello Stato.

Adesso bisogna stoppare, bisogna dir basta. Per una ragione unica, ed è questa, che la lotta economica tra le nazioni è in pieno sviluppo e più le nazioni si adattano ad avere un tipo economico quasi uniforme, e più questa lotta diventa accanita, aspra, serratissima.

È di oggi la nostra controversia doganale con la Francia per i rottami di ferro,

di ghisa; sono di ieri le laboriose trattative con la Germania, e non si è ancora potuto concludere un trattato di commercio. Abbiamo dovuto prolungare il *modus vivendi*.

Signori, la lotta diventa difficile. Non possiamo, noi italiani, che non abbiamo carbone, ferro, materie prime permetterci il lusso di capricci. (*Approvazioni*).

Dobbiamo serrare i denti e lavorare con strenuissima disciplina, nell'interesse di tutte le classi produttrici (*Applausi*); altrimenti tempi di malessere potrebbero attendere il popolo italiano.

Questo il Governo fascista, questo il fascismo vuole impedire, deve impedire e impedirà (*Vivissime approvazioni — Vivissimi e prolungati applausi*).

#### Presentazione di un disegno di legge.

ROCCO, *ministro della giustizia e degli affari di culto*. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

ROCCO, *ministro della giustizia e degli affari di culto*. Mi onoro di presentare alla Camera il disegno di legge sull'ordinamento delle professioni di avvocato e di procuratore.

PRESIDENTE. Do atto all'onorevole ministro della giustizia e degli affari di culto della presentazione di questo disegno di legge.

Sarà trasmesso agli Uffici.

#### Si riprende la discussione dello stato di previsione della spesa del Ministero delle finanze e dello stato di previsione dell'entrata per l'esercizio finanziario 1925-26.

PRESIDENTE. Proseguiamo nello svolgimento degli ordini del giorno sui bilanci delle finanze e dell'entrata.

MAZZINI, *relatore*. Chiedo di parlare per fatto personale.

PRESIDENTE. Lo indichi.

MAZZINI. Una semplice parola. La questione di sostanza è stata risolta dal presidente del Consiglio nei riguardi degli impiegati. Ma mi preme togliere un'impressione errata. L'onorevole Lo Sardo ha dato l'impressione alla Camera di leggere una pagina della mia relazione. Tengo a chiarire che di quello che ha detto l'onorevole Lo Sardo, nella mia relazione non c'è nulla.

PRESIDENTE. Segue l'ordine del giorno dell'onorevole Barbaro, firmato anche dagli onorevoli Madia e Gangitano:

« La Camera, convinta della improrogabile necessità di andare incontro ai molteplici

bisogni del Mezzogiorno d'Italia, fa voti che la Cassa depositi e prestiti, a cui le maggiori risorse finanziarie provengono dai depositi a risparmio postale delle provincie meridionali, conceda con maggiore larghezza e frequenza, mutui a favore dei comuni e degli Enti del Mezzogiorno, che ne facciano richiesta per opere di pubblica utilità ».

L'onorevole Barbaro ha facoltà di svolgerlo.

BARBARO. Rinunzio a svolgerlo.

PRESIDENTE. Segue l'ordine del giorno dell'onorevole Calore:

« La Camera, invoca dal Governo, nell'interesse della produzione e della tranquillità nelle campagne, provvedimenti atti a frenare la speculazione terriera e a facilitare il trapasso diretto della proprietà terriera ai piccoli e medi fittavoli, ai mezzadri e coloni ».

L'onorevole Calore ha facoltà di svolgerlo.

CALORE. Onorevoli colleghi, ritengo che sia da contrastare il principio della illimitata libertà anche in materia economica quando l'applicazione di detto principio cozza contro gli interessi generali del Paese. E contro gli interessi della collettività produttrice nel campo agricolo cozza la illimitata libertà e più precisamente la sfrenata licenza di speculazione terriera.

Il preliminare è ormai diventato un titolo non tassato sul quale si giuoca la pace e il miglioramento delle famiglie agricole e col quale si sforza artificiosamente la corsa al rincaro della terra.

Non nego le difficoltà di regolare praticamente con efficacia la aggrovigliata materia nei famigerati impegni di trapasso a persona da dichiarare.

Ma ho piena fiducia che Sua Eccellenza De' Stefani saprà bene trovare il mezzo di colpire, specie là dove la speculazione non significa atto audace che tende allo spezzettamento del latifondo, atto che mira al progresso agricolo attraverso l'appoderamento — speculazione questa che non manca di alee e di benemerenze — ma significa invece uso del titolo di proprietà della terra o della sola promessa di tale titolo per colpire in effetto chi la terra coltiva.

Non è chi non veda i danni di una tale speculazione in quanto essa rappresenta la spada sospesa sul capo dei coltivatori, ai quali viene a mancare la tranquillità necessaria per un razionale sfruttamento del fondo con lavori intesi al suo miglioramento, lavori che hanno la loro efficacia di maggior

reddito a lunga scadenza e che non si possono quindi compiere sotto la minaccia costante, spesso ingiustificata, dello sfratto.

Favorire il passaggio della terra dal proprietario all'agricoltore — e qui sono perfettamente d'accordo col collega Biancardi il quale ieri ha giustamente rilevato che non sempre proprietà significa agricoltura — deve essere una delle maggiori preoccupazioni del Governo Nazionale.

E se per favorire questo passaggio — le cui risultanze hanno gravi risposdenze nel campo sociale e politico — si dovesse fortemente calcare la mano tassatrice sugli atti di trapasso agli speculatori, alleggerendola invece notevolmente quando l'acquirente è un fittavolo, un mezzadro, un colono, riteniamo che il Governo farebbe opera saggia di previdenza.

Forse potrebbe essere efficace un provvedimento mediante il quale venisse stabilita l'invalidità di qualunque atto riferentesi a trasferimento di beni immobili se non risulta da atto registrato.

Contemporaneamente però occorrerebbe ridurre le tasse di trapasso. E ritengo che lo Stato farebbe anche un buon affare perchè oggi la maggior parte dei trasferimenti si sottrae al pagamento di tasse con inconvenienti gravi pure nei rapporti contrattuali.

E se, infine, si arriverà anche a dare una seria facoltà di prelazione al fittavolo, non sarò certo io — che pur provengo dalla scuola liberale — ad oppormi, in quanto ritengo che non basta predicare la funzione sociale della proprietà, ma che occorre impedire, a fatti, che la proprietà sia strumento magari inconscio di sfrenata speculazione e fonte di perturbazioni sociali. (*Approvazioni*).

PRESIDENTE. Segue l'ordine del giorno degli onorevoli Morelli Giuseppe e Vicini:

« La Camera fa voti che sia al più presto coordinata e unificata la legislazione concernente i provvedimenti statali in sollievo delle popolazioni danneggiate dal terremoto e che essi siano applicati nella loro integrità con energia e sollecitudine per la rinascita delle regioni colpite che ancora soffrono per le conseguenze del disastro ».

L'onorevole Morelli ha facoltà di svolgerlo.

MORELLI GIUSEPPE. Rinunzio a svolgerlo.

PRESIDENTE. Segue l'ordine del giorno dell'onorevole Caccianiga, sottoscritto anche dall'onorevole Serpieri:

« La Camera associandosi all'alto consiglio già espresso dal Senato nella relazione al bi-

lancio, fa voti perchè la politica finanziaria intesa a raggiungere l'auspicato pareggio, abbia a svolgersi gradualmente « senza perdere di vista gli interessi generali della « vita economica del Paese, perchè non si « potrebbe parlare di successo finanziario « — durevole e benefico — quando esso fosse « raggiunto con profonde lacerazioni o rinunzie nell'economia nazionale ».

« Fa voti cioè perchè oltre a tener presenti le supreme necessità della difesa nazionale, non vengano sacrificati gli interessi della produzione in genere e della agricoltura specialmente, massima fra le industrie, precipua fonte del risanamento economico italiano ».

CACCIANIGA. Rinunzio a svolgerlo.

PRESIDENTE. Segue l'ordine del giorno dell'onorevole Alfieri, sottoscritto anche dagli onorevoli Belloni, Zimolo e Manaresi:

« La Camera, constatati i risultati raggiunti dalla politica di sagge economie e di provvido raccoglimento finanziario diretta ad ottenere assieme al pareggio del bilancio anche lo svolgimento delle libere forze del Paese, ritiene indispensabile perseverare in tale programma onde potere conseguire i mezzi per rendere possibile il graduale alleviamento dei tributi più gravosi ed un sistematico miglioramento della valuta italiana, e udite le dichiarazioni del Governo, le approva e passa alla discussione dei capitoli ».

ALFIERI. Rinunzio a svolgerlo.

PRESIDENTE. Sono così esauriti anche gli ordini del giorno. Ha facoltà di parlare l'onorevole ministro delle finanze per esprimere il pensiero del Governo sugli ordini del giorno.

DE' STEFANI, *ministro delle finanze*. Il Governo non accetta gli ordini del giorno Graziadei e Lo Sardo. Accetta come raccomandazione gli altri ordini del giorno e propone che la votazione avvenga sull'ordine del giorno dell'onorevole Alfieri.

PRESIDENTE. Come la Camera ha udito, il Governo accetta l'ordine del giorno dell'onorevole Alfieri, respinge quelli degli onorevoli Graziadei e Lo Sardo e accetta tutti gli altri come raccomandazione.

L'onorevole Graziadei insiste nel suo ordine del giorno? Non è presente; s'intende che vi abbia rinunciato.

Onorevole Sipari mantiene il suo?

SIPARI. Lo trasformo in raccomandazione.

PRESIDENTE. Onorevole Lo Sardo?

Non è presente; s'intende che vi abbia rinunciato.

Onorevole Moreno?

MORENO. Lo trasformo in raccomandazione.

PRESIDENTE. Onorevole Baragiola?

BARAGIOLA. Lo trasformo in raccomandazione.

PRESIDENTE. Onorevole Barbaro?

BARBARO. Lo converto in vivissima raccomandazione.

PRESIDENTE. Onorevole Calore?

CALORE. Lo converto in raccomandazione.

PRESIDENTE. Onorevole Morelli Giuseppe?

MORELLI GIUSEPPE. Lo converto in raccomandazione.

PRESIDENTE. Onorevole Caccianiga?

CACCIANIGA. Lo converto in raccomandazione.

PRESIDENTE. Metto a partito l'ordine del giorno dell'onorevole Alfieri, accettato dal Governo, che rileggo:

« La Camera, constatati i risultati raggiunti dalla politica di sagge economie e di provvido raccoglimento finanziario diretta ad ottenere assieme al pareggio del bilancio anche lo svolgimento delle libere forze del Paese, ritiene indispensabile perseverare in tale programma onde potere conseguire i mezzi per rendere possibile il graduale alleviamento dei tributi più gravosi ed un sistematico miglioramento della valuta italiana, e udite le dichiarazioni del Governo, le approva e passa alla discussione dei capitoli ».

(È approvato).

Sono così esauriti anche gli ordini del giorno.

Passiamo alla discussione dei capitoli dei due bilanci i quali, come di consueto, ove non vi siano osservazioni, si intendranno approvati con la semplice lettura.

*Stato di previsione della spesa del Ministero delle finanze per l'esercizio finanziario dal 1º luglio 1925 al 30 giugno 1926. — Tabella A. — Titolo I. Spesa ordinaria. — Categoria I. Spese effettive. — Oneri dello Stato. Debiti perpetui. — Capitolo 1. Rendite consolidate 3, 3.50, 4.50 e 5 per cento (Spesa obbligatoria), lire 2,080,097,491.77.*

Capitolo 2. Rendita per la Santa Sede, lire 3,225,000.

Capitolo 3. Debiti perpetui diversi — Interessi (Spesa obbligatoria), lire 2,740,177.96.



*Debiti redimibili.* — Capitolo 4. Debiti redimibili diversi — Interessi e premi (*Spesa obbligatoria*), lire 131,741,115.40.

Capitolo 5. Interessi e premi sulle obbligazioni del debito pubblico 3.50 per cento, denominate « Obbligazioni delle Venezie » per il pagamento delle indennità di risarcimento dei danni di guerra (Regio decreto 10 maggio 1923, n. 968) (*Spesa obbligatoria*), 50,000,000 lire.

Capitolo 6. Interessi sulle obbligazioni del debito redimibile 4.75 per cento (Regio decreto 28 febbraio 1923, n. 210) (*Spesa obbligatoria*), lire 47,500,000.

*Debiti variabili.* — Capitolo 7. Interessi di capitali diversi dovuti dal tesoro dello Stato (*Spese fisse*), lire 315,243.89.

Capitolo 8. Interessi di buoni del Tesoro ordinari e spese di negoziazione (*Spesa obbligatoria*), lire 950,000,000.

Capitolo 9. Interessi di buoni del Tesoro a lunga scadenza creati con la legge 7 luglio 1901, n. 323 (*Spesa obbligatoria*), lire 84,350.

Capitolo 10. Interessi o sconto dei buoni speciali del Tesoro di cui ai decreti legislativi 13 giugno e 19 settembre 1915, nn. 865 e 1394, ed al Regio decreto 11 gennaio 1920, n. 5, nonché interessi su aperture di credito, concesse dal Governo degli Stati Uniti d'America e spese di allestimento di negoziazione ed altre accessorie (*Spesa obbligatoria*), lire 1,200,000,000.

Capitolo 11. Interessi di buoni del Tesoro triennali e quinquennali di cui al Regio decreto 5 maggio 1916, n. 505, interessi di buoni del Tesoro settennali di cui ai Regi decreti 30 dicembre 1920, n. 1723, 8 settembre 1921, n. 1250, e 19 febbraio 1922, n. 560, interessi di buoni del tesoro novennali di cui alla legge 6 luglio 1922, n. 915; premi sorteggiati e spese per provvigione, collocamento e distribuzione di buoni ed altre accessorie (*Spesa obbligatoria*), lire 529,655,075.

Capitolo 12. Interessi di somme versate in conto corrente col tesoro dello Stato (*Spesa obbligatoria*), lire 25,000,000.

Capitolo 13. Interessi dell'1.50 per cento al netto sopra anticipazioni ordinarie degli Istituti di emissione ed interessi di lire 0.25 per cento al netto sopra anticipazioni straordinarie degli Istituti stessi (*Spesa obbligatoria*) lire 20,800,000.

Capitolo 14. Certificati ferroviari di credito 3.50 e 3.65 per cento netto — Interessi (*Spesa obbligatoria*), lire 22,354,595.89.

Capitolo 15. Interessi per titoli del debito pubblico austriaco prebellico stampi-

gliati dal Governo italiano (Regio decreto 3 novembre 1921, n. 1584), lire 2,000,000.

Capitolo 16. Mutui fatti dalla Cassa dei depositi e prestiti al tesoro dello Stato giusta l'articolo 9 della legge 22 aprile 1905, n. 137 — Interessi 3.75 per cento netto — (*Spesa obbligatoria*), lire 2,053,941.05.

Capitolo 17. Annualità spettante alla Cassa depositi e prestiti, a tutto l'esercizio 1946-47, a norma dell'articolo 3 dell'allegato M, approvato con l'articolo 13 della legge 22 luglio 1894, n. 339 — Interessi — (29ª delle cinquanta annualità), 2,844,350.52 lire.

*Annualità fisse, sovvenzioni e sussidi.* — Capitolo 18. Garanzie e sussidi a Società per concessioni di strade ferrate anteriori alla legge 30 aprile 1899, n. 168 (*Spesa obbligatoria*), lire 7,078,421.04.

Capitolo 19. Sovvenzione annua con effetto dal 1º luglio 1910 all'Amministrazione delle ferrovie dello Stato per il servizio di navigazione delle linee A, B, C, D allegato B, della legge 5 aprile 1908, n. 111, articolo 2, lire 2,700,000.

Capitolo 20. Quote di prodotto spettanti ai concessionari delle ferrovie comprese nella rete principale in esercizio dello Stato (Mantova-Modena; Belluno-Cadore; Borgo San Lorenzo-Pontassieve), lire 1,500,000.

Capitolo 21. Annualità dovute alla Società sub-concessionaria della ferrovia sicula occidentale, alla Società delle strade ferrate meridionali e alla Società per le strade ferrate del Mediterraneo, lire 44 milioni e 275,035.19.

Capitolo 22. Annualità al comune di Napoli per l'assegno agli Istituti di beneficenza di detta città (legge 12 maggio 1901, n. 164) (*Spesa obbligatoria*), lire 400,000.

Capitolo 23. Annualità fissa e perpetua alla Congregazione di carità di Roma (legge 10 febbraio 1907, n. 25, articolo 2), lire 105,000.

Capitolo 24. Contributo dello Stato a favore dell'Opera di previdenza a favore degli impiegati civili dello Stato e dei loro superstiti non aventi diritto a pensione, ai sensi dell'articolo 31 del Regio decreto 21 novembre 1923, n. 2480), lire 6,000,000.

Capitolo 25. Annualità e prestazioni diverse (*Spese fisse ed obbligatorie*), lire 3,705,000

Capitolo 26. Oneri e debiti ipotecari afferenti i beni provenienti dall'Asse ecclesiastico (*Spese fisse ed obbligatorie*), lire 185,000.

*Debito vitalizio.* — *Pensioni ordinarie, indennità ed assegni.* — Capitolo 27. Pensioni ordinarie (*Spese fisse*), lire 35,000,000.

Capitolo 28. Pensioni ordinarie al personale del cessato regime, lire 27,000,000.

Capitolo 29. Indennità per una sola volta, invece di pensioni ai termini degli articoli 3, 4 e 10 del Regio decreto 23 ottobre 1919, n. 1970, modificati dall'articolo 11 del Regio decreto 21 novembre 1923, n. 2480, ed assegni congeneri legalmente dovuti (*Spesa obbligatoria*), lire 200,000.

Capitolo 30. Pensioni e indennità per una sola volta in luogo di pensione agli operai di ambo i sessi della officina governativa carte valori, lire 60,000.

Capitolo 31. Assegni vitalizi in dipendenza della cessata liquidazione della gestione dell'antico Monte di Pietà di Roma, lire 2,460.

Capitolo 32. Assegni di medaglie al valore a favore dei pensionati, degli impiegati civili in attività di servizio, degli ex-militari provvisti di pensione dipendente da fatti anteriori alle guerre italo-turca e europea, e dei loro aventi diritto, lire 650,000.

Capitolo 33. Pensioni e indennità agli operai delle manifatture dei tabacchi e dei magazzini di deposito dei tabacchi greggi esteri e complemento delle pensioni e indennità suddette per quelli iscritti alla Cassa nazionale di previdenza giusta la legge 16 giugno 1904, n. 259 (*Spesa obbligatoria*), lire 8,000,000.

Capitolo 34. Pensioni e indennità agli operai delle saline e complemento delle pensioni e indennità suddette per quelli iscritti alla Cassa nazionale di previdenza, giusta la legge 9 luglio 1905, n. 397 (*Spesa obbligatoria*), lire 80,000.

*Pensioni straordinarie.* — Capitolo 35. Pensioni ed assegni ai Mille di Marsala e loro vedove ed orfani, ai veterani delle campagne di guerra per l'indipendenza nazionale e pensioni diverse, lire 15,000,000.

Capitolo 36. Interessi dovuti alla Cassa depositi e prestiti sulle anticipazioni da essa fatte a termini delle leggi 14 luglio 1907, n. 537, e 4 giugno 1911, n. 486, e del Regio decreto 9 novembre 1921, n. 1591, riguardanti le pensioni ai veterani delle campagne di guerra per l'indipendenza nazionale (*Spesa obbligatoria*), lire 5,000,000.

*Dotazioni.* — Capitolo 37. Dotazione della Corona (articolo 1º del Regio decreto 3 ottobre 1919, n. 1792), lire 11,250,000.

Capitolo 38. Appannaggio a S. A. R. il principe Emanuele Filiberto, duca d'Aosta, ed a S. A. R. la principessa Laetizia Bonaparte, vedova di S. A. R. il principe Ame-

deo di Savoia (legge 27 marzo 1890, n. 6698, serie 3ª), lire 400,000.

Capitolo 39. Appannaggio a S. A. R. il principe Tomaso Alberto Vittorio, duca di Genova (legge 26 aprile 1883, n. 1292, serie 3ª), lire 400,000.

Capitolo 40. Dovario a S. M. la Regina Margherita di Savoia, vedova di S. M. il Re Umberto I (legge 6 dicembre 1900, n. 393), lire 1,000,000.

*Spese per le Camere legislative.* — Capitolo 41. Spese pel Senato del Regno, lire 7,200,000.

Capitolo 42. Spese per la Camera dei deputati, lire 13,700,000.

Capitolo 43. Rimborso all'Amministrazione delle ferrovie dello Stato ed a Società di ferrovie private e di navigazione dell'importo dei viaggi dei membri del Parlamento (*Spesa obbligatoria*), lire 4,434,733.05.

*Spese derivanti da assegnazioni o convenzioni speciali.* — Capitolo 44. Quota del prodotto della tassa di bollo applicata agli stipendi degli impiegati civili e militari da destinarsi a favore delle istituzioni per gli orfani degli impiegati stessi (leggi 3 marzo 1904, n. 67, e 19 giugno 1913, n. 641) (*Spesa d'ordine*), lire 100,000.

Capitolo 45. Sussidio da corrispondersi all'Istituto nazionale per gli orfani degli impiegati civili ed all'Istituto nazionale Umberto I per gli orfani degli impiegati subalterni e degli operai delle pubbliche amministrazioni (articolo 19 della legge 19 giugno 1913, n. 641), lire 75,000.

Capitolo 46. Assegno a favore dell'Orfanotrofio militare di Napoli in dipendenza dell'atto di transazione 20 gennaio 1914, tra l'Amministrazione del tesoro e il detto Istituto per il ripristino dell'annua prestazione dovuta in virtù dell'articolo 4 del Regio decreto 2 gennaio 1819, inserito nella collezione delle leggi e decreti del Regno delle due Sicilie al n. 1449, lire 12,750.

Capitolo 47. Prodotto della tassa supplementare di bollo applicata agli stipendi degli insegnanti elementari ai termini dell'articolo 14 della legge 5 luglio 1908, n. 391, e da versarsi a fondo unico per l'educazione ed istruzione degli orfani degli insegnanti elementari presso la Cassa depositi e prestiti giusta il disposto degli articoli 27 e 31 del regolamento approvato con Regio decreto 10 giugno 1909, n. 612, *per memoria*.

Capitolo 48. Somma da versarsi all'Amministrazione della Real Casa per la estensione al personale dell'Amministrazione stessa dei miglioramenti economici concessi agli

impiegati ed agenti governativi, e per stipendi assegni e retribuzioni a favore del personale amministrativo, tecnico, d'ordine e subalterno addetto alla gestione dei beni retrocessi dalla Corona al Demanio dello Stato (Regi decreti 3 ottobre e 31 dicembre 1919, nn. 1792 e 2578) (*Spesa obbligatoria*), lire 6,000,000.

Capitolo 49. Somma da corrispondersi alla Cassa nazionale di previdenza per la invalidità e la vecchiaia degli operai, giusta l'articolo 4 del decreto-legge 16 novembre 1916, n. 1686, lire 91,815.

*Spese generali di Amministrazione.* — *Presidenza del Consiglio dei ministri* — Capitolo 50. Personale di ruolo dell'Ufficio di presidenza del Consiglio dei ministri (*Spese fisse*), lire 89,000.

Capitolo 51. Assegni ed indennità di missione al personale dei Gabinetti e della segreteria generale della Presidenza del Consiglio dei ministri, lire 130,000.

Capitolo 52. Premi di operosità e di rendimento al personale di ruolo della Presidenza del Consiglio dei ministri e dell'Ufficio stampa, al personale di servizio addetto al gabinetto del presidente del Consiglio ed alla segreteria particolare del sottosegretario di Stato alla Presidenza e compensi al personale estraneo ivi addetto, lire 80,000.

Capitolo 53. Spese per l'ufficio stampa presso la Presidenza del Consiglio, lire 95,000.

Capitolo 54. Spese causali della Presidenza del Consiglio dei ministri, lire 325,000.

Capitolo 55. Funzioni pubbliche e feste governative, lire 100,000.

*Servizi dipendenti dalla Presidenza del Consiglio.* Capitolo 56. Personale della Consulta Araldica, lire 10,920.

Capitolo 57. Spese per il servizio araldico (articolo 10 del Regio decreto 2 luglio 1896, n. 313), lire 25,000.

Capitolo 58. Assegnazione a favore dell'Opera nazionale di assistenza all'Italia redenta, lire 500,000.

Capitolo 59. Spese per il funzionamento della Commissione suprema di difesa militare (Regio decreto 20 dicembre 1923, n. 2957), lire 785,000.

Capitolo 60. Premi di operosità e di rendimento al personale della Commissione Suprema di difesa, lire 30,000.

Capitolo 61. Somma da erogare a beneficio di istituzioni pei combattenti bisognosi, lire 1,000,000.

Capitolo 62. Premi di operosità e di rendimento al personale addetto agli uffici di

presidenza e per l'assistenza ai reduci e alle famiglie dei caduti, lire 50,000.

*Spese per la Milizia volontaria per la sicurezza nazionale.* — Capitolo 63. Indennità fissa annuale agli ufficiali ed al personale civile e paga giornaliera ai militi di truppa in servizio presso il Comando generale e presso i dipendenti comandi di zona, di gruppo di legioni, di legione e di corte della ma di legioni, di legione e di coorte della milizia volontaria per la sicurezza nazionale (Regio decreto 15 marzo 1923, n. 967), lire 12 milioni.

Capitolo 64. Diarie giornaliere eventuali agli ufficiali, ai graduati ed ai militi di truppa comandati a prestare servizio collettivo in occasione di chiamate o concentramenti per istruzione, riviste e funzioni di carattare statale, e relative spese di trasporto e di mantenimento — Spese per le esercitazioni di tiro (Regio decreto 15 marzo 1923, n. 967), lire 3,000,000.

Capitolo 65. Fitto, manutenzione, riparazione ed adattamenti di locali per i Comandi, lire 1,500,000.

Capitolo 66. Indennità eventuali agli ufficiali ed ai militi per i servizi isolati fuori di residenza, lire 2,400,000.

Capitolo 67. Provvista, manutenzione e trasporto di armi, munizioni, biciclette e trombe a squillo; di materiali per servizio sanitario e di equipaggiamento generale, di vestiario e scarpe, — Provvista, manutenzione e funzionamento di vetture e carri automobili — Spese di casermaggio — Spese d'ufficio di qualsiasi natura cui non venga provveduto a cura del Provveditorato generale, lire 3,930,000.

Capitolo 68. Spese di cura per malattie contratte in servizio — Rimborso al Ministero della guerra delle rette di ricovero dei componenti la Milizia negli stabilimenti sanitari e nei luoghi di pena, lire 120,000.

Capitolo 69. Premio per l'assicurazione dei componenti la Milizia per infortuni derivanti da cause di servizio ai sensi del Regio decreto-legge 31 ottobre 1923, n. 2414 — Contributo all'Opera di previdenza sociale per la Milizia volontaria per la sicurezza nazionale, lire 1,050,000.

Capitolo 70. Assegni fissi per spese di ufficio, cancelleria, illuminazione e riscaldamento, trasporti e facchinaggio, forniture e manutenzione mobili e suppellettili, lire 400,000.

Capitolo 71. Spese segrete inerenti ai servizi della Milizia volontaria per la sicurezza nazionale, lire 600,000.

*Corte dei conti.* — Capitolo 72. Personale di ruolo (*Spese fisse*), lire 7,718,000.

Capitolo 73. Premi di operosità e di rendimento agli impiegati ed agenti, lire 200,000.

Capitolo 74. Sussidi al personale in attività di servizio, lire 25,000.

Capitolo 75. Sussidi agli ex-impiegati e loro famiglie, lire 12,000.

Capitolo 76. Spesa occorrente alla Corte dei conti per il servizio da essa provvisoriamente assunto dei conti personali di spese fisse, lire 80,000.

*Ministero e Intendenze di finanza.* — Capitolo 77. Personale di ruolo amministrativo, d'ordine e di servizio del Ministero e delle Intendenze (*Spese fisse*), lire 32,613,100.

Capitolo 78. Personale di ruolo del cessato regime, lire 4,700,000.

Capitolo 79. Spese di manutenzione ordinaria e straordinaria e di servizio del palazzo delle finanze, della Corte dei conti e relative dipendenze, e paghe agli operai che vi sono addetti, lire 250,000.

*Ragionerie delle Amministrazioni centrali e delle intendenze di finanza.* — Capitolo 80. Personale di concetto e d'ordine delle ragionerie delle Amministrazioni centrali (*Spese fisse*), lire 13,411,300.

Capitolo 81. Personale di ragioneria e d'ordine delle ragionerie delle Intendenze di finanza (*Spese fisse*), lire 6,823,900.

Capitolo 82. Retribuzione al personale straordinario, avventizio ed assimilato delle ragionerie centrali e delle ragionerie delle Intendenze di finanza, nonchè degli uffici dipendenti, lire 971,490.

Capitolo 83. Premi di operosità e di rendimento al personale delle ragionerie centrali, delle ragionerie delle Intendenze di finanza ed al personale di altre Amministrazioni in servizio presso le ragionerie medesime, lire 735,000.

Capitolo 84. Indennità di tramutamento al personale delle ragionerie delle Intendenze di finanza ed a quello di nuova nomina delle ragionerie centrali; indennità per recarsi al domicilio eletto agli impiegati delle ragionerie predette collocati a riposo ed alle famiglie di quelli morti in servizio; indennità di viaggio e soggiorno per missioni relative ai servizi dipendenti dalla ragioneria generale dello Stato, lire 440,000.

Capitolo 85. Sussidi ad impiegati di ruolo e straordinari delle ragionerie centrali, delle ragionerie delle Intendenze di finanza ed a quelli cessati dal servizio e loro famiglie nonchè al personale subalterno addetto alle ragionerie centrali, lire 136,200.

*Avvocature erariali.* — Capitolo 86. Personale di ruolo (*Spese fisse*), lire 5,410,000.

Capitolo 87. Assegni fissi per spese d'ufficio (*Spese fisse*), lire 175,000.

Capitolo 88. Fitto di locali non demaniali (*Spese fisse*), lire 300,000.

*Intendenze di finanza.* Capitolo 89. Assegni fissi per spese d'ufficio (*Spese fisse*), lire 892,000.

Capitolo 90. Fitto di locali non demaniali, e spese di riparazioni gravanti l'Amministrazione (*Spese fisse*), lire 400,000.

*Servizi del tesoro.* — Capitolo 91. Personale delle delegazioni del tesoro e degli uffici di gestione e di controllo (*Spese fisse*), lire 11,846,200.

Capitolo 92. Assegni fissi per spese d'ufficio alla tesoreria centrale all'agente contabile dei titoli del debito pubblico ed al magazzino dell'officina carte-valori (*Spese fisse*), lire 8,510.

Capitolo 93. Assegni fissi per spese d'ufficio delle delegazioni del tesoro (*Spese fisse*), lire 140,000.

Capitolo 94. Spese per trasporto fondi di tesoreria, acquisto di casseforti e recipienti per la conservazione dei valori, lire 400,000.

Capitolo 95. Spese per i servizi del tesoro, lire 2,000,000.

Capitolo 96. Spese per l'accertamento presso le intendenze di finanza e presso la Cassa depositi e prestiti della legittimità dei documenti prodotti per le operazioni di debito pubblico, lire 1,500.

Capitolo 97. Spese di liti nell'interesse della Amministrazione del Tesoro, del debito pubblico, dell'azienda dei danneggiati delle truppe borboniche in Sicilia e degli altri uffici centrali non aventi capitolo proprio e spese accessorie (*Spesa obbligatoria*), lire 8,000.

Capitolo 98. Spese per la Commissione tecnica permanente di cui all'articolo 20 del regolamento 30 ottobre 1896, n. 508; per la Commissione permanente di cui all'articolo 110 del testo unico di legge sugli Istituti di emissione e sulla circolazione dei biglietti di Banca, approvato col Regio decreto 28 aprile 1910, n. 204, e per compenso al segretario della Commissione stessa e per la Commissione di cui all'articolo 183, lettera d), del testo unico 21 febbraio 1895, n. 70, della legge sulle pensioni (articolo 3 decreto luogotenenziale 22 gennaio 1918, n. 81) e per la Commissione costituita presso l'Amministrazione del debito pubblico per la convalidazione dei titoli deteriorati a

norma del decreto luogotenenziale 6 gennaio 1916, n. 50, lire 14,000.

Capitolo 99. Spese di commissione, di cambio ed altre relative ai pagamenti, al movimento di fondi e di effetti ed alla negoziazione di titoli all'estero (*Spesa obbligatoria*), per memoria.

Capitolo 100. Spese di commissione ed altre inerenti alla riscossione ed al versamento dell'indennità dovuta dal Governo cinese (*Spesa obbligatoria*), per memoria.

Capitolo 101. Spese per i servizi del tesoro all'estero, per le Delegazioni all'estero, per l'applicazione dell'*affidavit* e per telegrammi di borsa, lire 250,000.

Capitolo 102. Spese inerenti al servizio di vigilanza sugli Istituti di emissione, sui servizi del Tesoro e sulle spese di risanamento della città di Napoli, lire 2,000.

Capitolo 103. Allestimento dei titoli del debito pubblico — Spese per spedire all'estero titoli che si ricevono dall'officina carte-valori e per comprovarne la legittimità della circolazione, lire 9,000.

Capitolo 104. Spese per lo scarto degli atti degli uffici provinciali del tesoro, lire 2 mila.

Capitolo 105. Restituzione di somme indebitamente versate nelle Tesorerie dello Stato (*Spese d'ordine*), lire 1,000,000.

Capitolo 106. Rimborso ad amministrazioni diverse delle somme versate in conto crediti per condanne pronunziate dalla Corte dei conti (art. 17 delle norme approvate con Regio decreto 5 settembre 1909, n. 776) o prima di dette condanne o per debiti accertati in via amministrativa ed accettati dai responsabili, quando si tratti di ricupero di somme non di pertinenza del bilancio, lire 35 mila.

Capitolo 107. Rimborso di somme riscosse in eccedenza da comuni, provincie od enti morali in confronto del contributo complessivo fissato per il mantenimento di scuole medie di Regia istituzione o convertite in Regie (art. 17 del regioamento approvato con Regio decreto 15 settembre 1907, n. 652) (*Spesa d'ordine*), lire 150,000.

Capitolo 108. Spese di bollo sui titoli del debito pubblico, le quali debbono stare a carico dello Stato (*Spesa obbligatoria*), lire 2,000.

Capitolo 109. Mercedi al personale straordinario adibito alla Cassa speciale dei biglietti a debito dello Stato e spese inerenti al funzionamento dell'ufficio, lire 12,000.

Capitolo 110. Assegno fisso per spese d'ufficio alla Cassa speciale dei biglietti di Stato (*Spese fisse*), lire 3,000.

Capitolo 111. Spese per l'abbruciamento dei biglietti a debito dello Stato, lire 25 mila.

*Spese diverse.* — Capitolo 112. Premi di operosità e di rendimento agli impiegati ed agenti dell'Amministrazione centrale e provinciale delle finanze esclusi quelli delle Ragionerie centrali e delle Ragionerie delle Intendenze, al personale d'ordine e di servizio delle Regie avvocature erariali, ed al personale di altre Amministrazioni, lire 1,520,000.

Capitolo 113. Indennità per missioni e traslochi effettuati dai funzionari e subalterni dipendenti dall'Ufficio centrale del personale, dalla Corte dei conti, dalla Avvocatura generale erariale, dalla Direzione generale del Tesoro (escluse le missioni compiute nell'interesse dell'Officina carte e valori) e della Direzione generale delle pensioni di guerra; e per i viaggi al luogo di eletto domicilio di tutti i funzionari dell'Amministrazione finanziaria, esclusi quelli dipendenti dalla Ragioneria generale dello Stato, collocati a riposo e delle famiglie di funzionari ed agenti morti in attività di servizio, lire 558,400.

Capitolo 114. Sussidi ad impiegati già appartenenti all'Amministrazione delle finanze e del tesoro e loro famiglie, lire 400,000.

Capitolo 115. Sussidi ad impiegati di ruolo e straordinari, agli uscieri ed al personale di basso servizio in attività di funzioni, dell'Amministrazione centrale e provinciale esclusi quelli del ruolo tecnico e di servizi speciali dei monopoli industriali, lire 300,000.

Capitolo 116. Telegrammi di Stato e telegrammi da spedirsi all'estero (*Spesa obbligatoria*), lire 1,300,000.

Capitolo 117. Spese da rimborsarsi ai sindacati degli agenti di cambio del Regno per le comunicazioni giornaliere, telegrafiche e telefoniche dei corsi dei cambi e delle rendite, da servire al Ministero delle finanze per la fissazione delle quotazioni medie ufficiali (*Spesa obbligatoria*), lire 45,000.

Capitolo 118. Residui passivi eliminati a senso dell'articolo 36 del Regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, sulla contabilità generale e reclamati dai creditori (*Spesa obbligatoria*), per memoria.

Capitolo 119. Assegni, indennità di missione per gli addetti ai Gabinetti, lire 70,000.

Capitolo 120. Compensi ad estranei per incarichi e studi diversi nell'interesse dell'Amministrazione finanziaria, lire 80,000.

Capitolo 121. Spese casuali, lire 60,000.

Capitolo 122. Retribuzione al personale avventizio dipendente dall'Amministrazione

centrale e provinciale delle finanze, escluse le Ragionerie centrali e le Ragionerie delle intendenze, dalla Corte dei conti e dalle Avvocature erariali — Retribuzione ai cottimisti, lire 6,000,000.

Capitolo 123. Personale avventizio delle nuove provincie assunto secondo le norme del cessato regime, lire 1,250,000.

Capitolo 124. Contributo dello Stato per l'iscrizione alla Cassa nazionale per le assicurazioni sociali del personale subalterno e di servizio dell'Amministrazione centrali dello Stato e per la costruzione di un fondo di reversibilità a favore delle vedove e degli orfani degli agenti del personale stesso (articolo 3 della legge 8 luglio 1912, n. 750, e regolamento 1º agosto 1923, n. 1543, articoli 17 e 18) (*Spesa obbligatoria*), lire 100,000.

*Spese per servizi speciali. — Regia zecca e scuola dell'arte della medaglia.* — Capitolo 125. Personale di ruolo della Regia zecca e della scuola dell'arte della medaglia (*Spese fisse*), lire 200,000.

Capitolo 126. Spese generali d'esercizio della Zecca - Acquisti di macchine e di materie prime per le lavorazioni affidate alla Zecca - Riparazione e manutenzione dei locali, lire 1,500,000.

Capitolo 127. Mercedi, cottimi, retribuzioni di lavoro straordinario agli operai - Assicurazione alla Cassa nazionale per gli infortuni sul lavoro - Assicurazione contro la disoccupazione involontaria - Spese sanitarie - Assegni di malattia agli operai - Contributo dello Stato al personale operaio della Regia Zecca da versarsi alla Cassa nazionale per le assicurazioni sociali ed indennità varie al personale di ruolo destinato alla Zecca, lire 1,115,000.

Capitolo 128. Premi e compensi per modelli di nuovi tipi di monete e di altre valute dello Stato - Spese per la Commissione artistica-tecnica-monetaria e per le Commissioni istituite per concorsi relativi all'arte della monetazione e della medaglia, lire 24,000.

Capitolo 129. Sussidi ai lavoranti di Zecca e loro superstiti, lire 2,000.

Capitolo 130. Scuola dell'arte della medaglia - Spese pel funzionamento della scuola, lire 35,000.

*Amministrazione del catasto e dei servizi tecnici.* — Capitolo 131. Personale tecnico, d'ordine e di servizio di ruolo dell'Amministrazione del catasto e dei servizi tecnici (*Spese fisse*), lire 29,705,500.

Capitolo 132. Indennità di missione, di tramutamento e di disagiata residenza, e

spese per lavori a cottimo e indennità di cancelleria al personale straordinario, provvisorio ed avventizio per la formazione e conservazione del catasto; paghe ai canneggiatori, lire 2,000,000.

Capitolo 133. Indennità di missione e indennità di disagiata residenza, spese per lavori a cottimo e indennità di cancelleria al personale di ruolo per la formazione e conservazione del catasto, lire 5,000,000.

Capitolo 134. Contributo dello Stato alla Cassa di previdenza per il personale tecnico, d'ordine e di servizio del catasto e dei servizi tecnici di finanza (*Spesa obbligatoria*), lire 200,000.

Capitolo 135. Indennità agli impiegati dei ruoli del già personale aggiunto, tecnico, d'ordine e di servizio in caso di cessazione dal servizio o in caso di morte alle loro vedove ed ai loro figli (*Spesa obbligatoria*), lire 400,000.

Capitolo 136. Indennità e spese per la Commissione censuaria centrale, lire 50,000.

Capitolo 137. Acquisto di strumenti, carta da disegno ed oggetti diversi, spese per la riproduzione zincografica delle mappe, manutenzione e riparazione di istrumenti e materiale diverso, adattamento dei locali d'ufficio, trasporti e spese per la formazione e conservazione del nuovo catasto, lire 1,000,000.

Capitolo 138. Indennità di viaggio e di soggiorno; indennità di disagiata residenza al personale di ruolo e spese per lavori a cottimo degli Uffici tecnici di finanza, lire 3,100,000.

Capitolo 139. Indennità di tramutamento al personale di ruolo dell'Amministrazione esterna del catasto e dei servizi tecnici, lire 70,000.

Capitolo 140. Assegni fissi per spese d'ufficio agli uffici tecnici di finanza ed agli uffici del catasto (*Spese fisse*), lire 400,000.

Capitolo 141. Fitto di locali non demaniali in uso degli uffici del catasto e degli uffici tecnici di finanza (*Spese fisse*), lire 360,000.

*Amministrazione del demanio e delle tasse. — Servizi diversi del demanio e delle tasse.* —

Capitolo 142. Personale di ruolo (ispettori e conservatori delle ipoteche, ricevitori del registro, applicati delle ipoteche ed aiuti conservatori, applicati del registro ed aiuti ricevitori, bollatori ed indicatori del registro), lire 41,635,800.

Capitolo 143. Aggiò ai distributori secondari dei valori di bollo, escluso quello per la tassa di bollo sugli scambi; quota parte ai funzionari delle cancellerie ed agli ufficiali

giudiziari sulle somme recuperate dall'erario sui crediti iscritti nei campioni civili e penali delle cancellerie; rimborso al Ministero delle comunicazioni della spesa per vaglia di servizio per il versamento dei proventi; indennità di cassa e per maneggio di valori; spese per visite medico-fiscali e spese di assicurazione (*Spesa obbligatoria*), lire 5,500,000.

Capitolo 144. Concorso dello Stato per la iscrizione degli applicati degli Uffici del registro e di quelli delle ipoteche alla Cassa nazionale per le assicurazioni sociali e per la costituzione di un Fondo di invalidità e di vedovanza a favore del personale medesimo (legge 17 luglio 1910, n. 518, e 20 dicembre 1914, n. 1383) (*Spesa obbligatoria*), lire 700 mila.

Capitolo 145. Sussidi ai commessi e già commessi degli uffici del registro e delle ipoteche ed alle loro famiglie, lire 6,000.

Capitolo 146. Indennità di viaggio e di soggiorno agli impiegati per reggenze di uffici esecutivi e per altre missioni compiute d'ordine della Amministrazione del demanio e delle tasse, lire 1,000,000.

Capitolo 147. Indennità di tramutamento al personale della Amministrazione esterna del demanio e delle tasse, lire 200,000.

Capitolo 148. Indennità di giro e d'ufficio agli ispettori (*Spese fisse*), lire 800,000.

Capitolo 149. Spese per lavori di sicurezza degli uffici esecutivi posti in locali di proprietà privata e di adattamento, e manutenzione dei locali stessi e spese per il tramutamento dei detti uffici, lire 250,000.

Capitolo 150. Assegni fissi per spese d'ufficio (*Spese fisse*), lire 1,000,000.

Capitolo 151. Fitto di locali (*Spese fisse*), lire 1,500,000.

Capitolo 152. Spese di coazioni e di liti; risarcimenti ed altri accessori (*Spesa obbligatoria*), lire 600,000.

Capitolo 153. Restituzioni e rimborsi (*Spesa d'ordine*), lire 5,000,000.

Capitolo 154. Premi a funzionari di pubblica sicurezza, a graduati e agenti della forza pubblica e di finanza e ad altri per la scoperta e la repressione delle contraffazioni di bolli e valori bollati e dei furti a danno della Amministrazione delle tasse; per l'accertamento delle contravvenzioni alle tasse di bollo ordinarie comprese nella tariffa generale ed alle tasse sugli affari e spese relative, lire 20,000.

Capitolo 155. Indennità al personale del deposito generale del bollo in Torino e del magazzino sussidiario del bollo istituito presso la direzione generale in Roma e spese

per il funzionamento di detti depositi 20,000 lire.

Capitolo 156. Diritto addizionale spettante all'ente autonomo per il teatro alla Scala in Milano (articolo 18 del decreto-legge 4 maggio 1920, n. 567; decreto ministeriale 29 dicembre 1920, n. 87888; legge 29 agosto 1922, n. 1254. (*Spesa d'ordine*), 2,000,000 lire.

Capitolo 157. Quote spettanti ai comuni sul provento della tassa sugli automobili, sui motocicli e sugli autoscafi ed alle provincie sul prodotto della tassa sulle autovetture ed autocarri. Quota spettante ai comuni sul provento della tassa di bollo sui biglietti d'ingresso ai teatri, ai cinematografi, agli spettacoli di varietà, caffè concerti, ecc. (legge 29 agosto 1922, n. 1254) (*Spesa d'ordine*), lire 20,000,000.

Capitolo 158. Restituzione di tasse sul pubblico insegnamento (*Spesa d'ordine*), lire 850,000.

Capitolo 159. Spese per l'accertamento, la riscossione, l'amministrazione ed il risconto delle tasse di bollo sui biglietti d'ingresso ai cinematografi, sugli spettacoli e trattenimenti pubblici, sui conti di caffè ed osterie; per la formazione degli elenchi degli esercenti per la riscossione della tassa sui conti dei caffè ed osterie; per la bollatura delle carte da giuoco; premi per la scoperta delle contravvenzioni relative alle tasse anzidette e spese per la tassa sulla circolazione dei velocipedi (*Spesa obbligatoria*), lire 200,000.

Capitolo 160. Spese per l'accertamento, la riscossione, l'Amministrazione ed il risconto della tassa di bollo sugli scambi, compreso l'aggio agli industriali, commercianti ed esercenti, e premi per la scoperta delle contravvenzioni relative e spese per la vigilanza fiduciaria permanente (*Spesa obbligatoria*), lire 10,000,000.

Capitolo 161. Personale di ruolo dei canali demaniali d'irrigazione (Canali Cavour) e dei canali patrimoniali dell'antico demanio (*Spese fisse*), lire 863,500.

Capitolo 162. Spese di personale per speciali gestioni patrimoniali (*Spese fisse*), lire 32,000,400.

Capitolo 163. Spese di materiale per la parte che non è a carico degli affittuari delle miniere dell'Isola d'Elba, per servizi di Magione e delle annualità perpetue, lire 10 mila.

Capitolo 164. Spese per il personale avventizio salariato, indennità e mercedi, legna ed orto per le speciali gestioni patrimoniali dell'antico demanio, lire 140,000.

Capitolo 165. Spese per verifiche e delimitazione dei terreni di demanio pubblico, lire 60,000.

Capitolo 166. Spese di amministrazione e di manutenzione ordinaria e straordinaria dei canali patrimoniali dell'antico demanio e per l'assicurazione degli operai contro gli infortuni sul lavoro, lire 800,000.

Capitolo 167. Spese per l'Amministrazione, manutenzione e miglioramento delle speciali proprietà demaniali non amministrate dal Provveditorato generale - Beni della Corona, beni già della Corona tenuti in gestione provvisoria dall'Amministrazione del demanio e delle tasse, mar Piccolo di Taranto, ecc., lire 300,000.

Capitolo 168. Spese e passività relative ai beni provenienti da eredità vacanti devolute allo Stato ai sensi del decreto luogotenenziale 16 novembre 1916, n. 1686, lire 70,000.

*Amministrazione dei canali riscattati (Canali Cavour).* — Capitolo 169. Indennità di missione ed assegni ai lavori di manutenzione, di alloggio, di legna ed orto e diverse, lire 44,000.

Capitolo 170. Assegni fissi per spese d'ufficio (*Spese fisse*), lire 20,000.

Capitolo 171. Spese di materiale per servizio amministrativo, tecnico e telegrafico, lire 5,000.

Capitolo 172. Restituzioni di somme indebitamente percepite e rimborsi per risarcimenti di danni (*Spesa d'ordine*), lire 8,000.

Capitolo 173. Spese di amministrazione, miglioramento e manutenzione ordinaria e straordinaria, e per l'assicurazione degli operai contro gli infortuni sul lavoro, lire 600,000.

Capitolo 174. Canoni ed annualità passive (*Spese fisse ed obbligatorie*), lire 35,500.

Capitolo 175. Fitto di locali per gli uffici, (*Spese fisse*), lire 4,500.

Capitolo 176. Spese per imposte e sovrimeposte (*Spesa obbligatoria*), lire 1,000,000.

Capitolo 177. Spese di coazioni e di liti (*Spesa obbligatoria*), lire 15,000.

Capitolo 178. Aggiog agli esattori delle imposte dirette sulla riscossione delle entrate (*Spesa d'ordine*), lire 16,000.

*Provveditorato generale dello Stato. — Amministrazioni dei beni dell'antico demanio.* — Capitolo 179. Stipendi ed assegni al personale addetto alle proprietà immobiliari del demanio (*Spesa fisse*), lire 200,000.

Capitolo 180. Indennità di viaggio e di soggiorno agli impiegati per missioni com-

piute nell'interesse dei servizi dipendenti dal Provveditorato generale, lire 12,000.

Capitolo 181. Spese di coazione e di liti; risarcimenti ed altri accessori (*Spesa obbligatoria*), lire 70,000.

Capitolo 182. Restituzioni e rimborsi (*Spesa d'ordine*), lire 85,000.

Capitolo 183. Contribuzioni fondiari sui beni dell'antico demanio - Imposta erariale, sovrimeposta provinciale e comunale - Imposte consorziali - Contributo per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro in agricoltura (*Spesa obbligatoria*), lire 12,000,000.

Capitolo 184. Spese di amministrazione, e di manutenzione ordinaria e straordinaria e di miglioramento delle proprietà demaniali e per l'assicurazione degli operai contro gli infortuni sul lavoro, lire 3,000,000.

Capitolo 185. Fitto di locali di proprietà privata (*Spese fisse*), lire 1,530.

*Asse ecclesiastico.* — Capitolo 186. Stipendi ed assegni al personale assunto per la sorveglianza dei beni (*Spese fisse*), lire 20,000.

Capitolo 187. Spese di amministrazione, lire 40,000.

Capitolo 188. Restituzione di indebiti dipendenti dall'Amministrazione dei beni dell'Asse ecclesiastico (*Spesa d'ordine*), lire 35,000.

Capitolo 189. Contribuzioni fondiari - Imposta erariale e sovrimeposta provinciale e comunale (*Spesa obbligatoria*), lire 315,000.

Capitolo 190. Spese di coazioni e di liti; risarcimento di danni ed altri accessori dipendenti dall'Amministrazione dei beni dell'Asse ecclesiastico (*Spesa obbligatoria*), lire 35,000.

*Servizi del Provveditorato per tutte le amministrazioni.* — Capitolo 191. Personale del ruolo tecnico speciale e cariche speciali (*Spese fisse*), lire 610,000.

Capitolo 192. Spese d'ufficio, di cancelleria, illuminazione, riscaldamento, trasporti e facchinaggi, fornitura e manutenzione di mobili e suppellettili di macchine da scrivere e calcolatrici e materiali speciali, rilegature e diverse, lire 13,000,000.

Capitolo 193. Spese per registri, moduli, carta, spese di stampa e trasporti relativi, lire 53,115,440.

Capitolo 194. Spese riguardanti la gestione del deposito generale del bollo, del magazzino sussidiario e dei magazzini compartimentali e per trasporti e bollatura dei valori di bollo (*Spesa obbligatoria*), lire 4,000,000.

Capitolo 195. Spese per le automobili per servizi centrali, lire 1,304,000.



Capitolo 196. Spese per le automobili per i servizi del Provveditorato generale dello Stato, lire 60,000.

Capitolo 197. Spese di gestione dei magazzini compartimentali di Firenze, Milano, Napoli e Roma, lire 540,000.

Capitolo 198. Indennità di viaggio e di soggiorno per missioni ed ispezioni riguardanti i servizi dipendenti dal Provveditorato generale dello Stato, lire 150,000.

Capitolo 199. Premi di operosità e di rendimento al personale dell'Amministrazione e compensi ad estranei all'Amministrazione dello Stato per lavori straordinari relativi ai servizi del Provveditorato generale, lire 150,000.

Capitolo 200. Spese per l'amministrazione, stampa e pubblicazione della *Gazzetta Ufficiale* (*Spesa obbligatoria*), lire 910,000.

Capitolo 201. Provvigione ai depositari per la vendita di pubblicazioni ufficiali e spese varie per posta, vetture, e spedizione (*Spesa d'ordine*), lire 80,000.

Capitolo 202. Spese occorrenti per il normale funzionamento della Biblioteca del Ministero, lire 35,000.

*Officina per la fabbricazione delle carte-valori.* Capitolo 203. Personale di ruolo (*Spese fisse*), lire 190,000.

Capitolo 204. Indennità di missione e rimborso viaggi al personale di ruolo per i servizi dell'officina, delle cartiere private e degli Istituti di emissione, lire 60,000.

Capitolo 205. Mercedi, cottimi, premi, retribuzione di lavoro straordinario agli operai — Spese sanitarie e assegni di malattia — Assicurazione degli operai alla Cassa nazionale per gli infortuni degli operai sul lavoro — Assicurazione contro la disoccupazione involontaria — Contributo dello Stato per gli operai dell'officina governativa carte-valori da versarsi alla Cassa nazionale per le assicurazioni sociali, lire 5,000,000.

Capitolo 206. Sussidi agli operai e loro superstiti, lire 7,000.

Capitolo 207. Spese per la gestione dell'Officina carte-valori (acquisto di materie prime e di macchine, spese generali, ecc.). Riparazione e manutenzione dei locali, lire 15,000,000.

*Amministrazione delle imposte dirette.* — Capitolo 208. Personale di ruolo degli ispettori e degli uffici distrettuali delle imposte dirette e del catasto (*Spese fisse*), lire 43 milioni e 766,000.

Capitolo 200. Indennità di missione e di trasloco nell'interesse del servizio delle imposte dirette sui redditi, lire 2,000,000.

Capitolo 210. Assegni fissi per spese di ufficio (*Spese fisse*), lire 925,000.

Capitolo 211. Spese per la sistemazione dei locali di proprietà degli uffici delle imposte, lire 100,000.

Capitolo 212. Anticipazione delle spese occorrenti per l'esecuzione di ufficio delle volture catastali, lire 15,000.

Capitolo 213. Diritto di scritturazione e diritto fisso stabiliti in aggiunta ai diritti catastali dall'articolo 2 del Regio decreto 7 gennaio 1923, n. 18, ed un terzo dei diritti catastali sui certificati, copie ed estratti richiesti con urgenza di cui all'articolo 3 del decreto medesimo, devoluti al personale degli uffici distrettuali delle imposte, lire 1,600,000.

Capitolo 214. Spese e premi per il servizio di accertamento e per la ricerca di materia imponibile nell'applicazione delle diverse imposte ordinarie e straordinarie, lire 200 mila.

Capitolo 215. Spese d'indole amministrativa riflettenti la conservazione del catasto presso gli uffici distrettuali delle imposte dirette, lire 40,000.

Capitolo 216. Spese per la gestione e le verifiche delle esattorie comunali e delle ricevitorie provinciali (*Spesa obbligatoria*), lire 20,000.

Capitolo 217. Prezzo di beni immobili espropriati ai debitori morosi d'imposte e devoluti allo Stato in forza dell'articolo 54 del testo unico delle leggi sulla riscossione delle imposte dirette 29 giugno 1902, n. 281 (*Spesa obbligatoria*), lire 2,500.

Capitolo 218. Spese di coazioni e di liti (*Spesa obbligatoria*), lire 148,000.

Capitolo 219. Spese per il funzionamento delle Commissioni di prima e seconda istanza per la risoluzione dei reclami inerenti alla applicazione delle imposte dirette e delle Commissioni istituite dall'articolo 27 della legge 15 luglio 1906, n. 383, per gli accertamenti di cui all'articolo 2 della legge 9 luglio 1908, n. 434 (*Spesa obbligatoria*), lire 2,000,000.

Capitolo 220. Spese per il pagamento delle competenze spettanti ai membri della Commissione centrale per le imposte dirette e dei premi di operosità e di rendimento agli impiegati addetti alla segreteria, compreso il personale subalterno, lire 150,000.

Capitolo 221. Restituzioni e rimborsi (*Spesa d'ordine*), lire 80,000,000.

Capitolo 222. Fitto di locali (*Spese fisse*), lire 950,000.

*Corpo della Regia guardia di finanza.* — Capitolo 223. Stipendi, paghe, razioni viveri agli allievi, indennità fisse ed eventuali assegni di primo corredo, contributo alla spesa vestiario e premi speciali, lire 160,000,000.

Capitolo 224. Premi di rafferma ai sottufficiali e militari di truppa della guardia di finanza — Articolo 11 del Regio decreto 14 giugno 1923, n. 1281), lire 5,000,000.

Capitolo 225. Compensi alla guardia di finanza, lire 29,340.

Capitolo 226. Sussidi alla guardia di finanza, lire 10,000.

Capitolo 227. Sussidi agli ufficiali, sottufficiali e militari di truppa della Regia guardia di finanza collocati a riposo e loro superstiti, lire 30,000.

Capitolo 228. Casermaggio, materiali, illuminazione e riscaldamento delle caserme, comunicazioni, trasporti, siepi metalliche al confine, difesa contro la malaria; preparazione alla mobilitazione, mantenimento della scuola allievi-ufficiali; spese di giustizia, risarcimenti ed altre per la guardia di finanza, lire 7,000,000.

Capitolo 229. Spese per i servizi di polizia tributaria (articolo 29 del Regio decreto 14 giugno 1923, n. 1281), lire 300,000.

Capitolo 230. Assegni, retribuzioni, salari, indennità varie e premi ai personali delle scuole allievi ufficiali e sottufficiali e della azienda del casermaggio per le guardie di finanza, indennità di missione agli impiegati civili; indennità di tramutamento e di servizio per l'istruzione militare del personale presente al Corpo e chiamato (legge 27 giugno 1912, n. 660); ispezioni militari al Corpo per parte di ufficiali superiori del Regio esercito (articolo 9 della legge 19 luglio 1906, n. 367) — Consigli e Commissioni di disciplina e di esami d'avanzamento; premi per arresti di disertori della guardia di finanza e visite sanitarie; spese funebri nei casi in cui queste sono a carico dello Stato, lire 300,000.

Capitolo 231. Spese per la vigilanza finanziaria in mare, nei laghi e sulla laguna; acquisto e noleggio di galleggianti, di macchine, attrezzi e materiali e altre spese per il mantenimento e l'esercizio dei galleggianti erariali, dei magazzini, degli scali e delle officine relative, lire 4,000,000.

Capitolo 232. Retribuzioni e compensi regolamentari al personale di macchina e d'officina dei battelli inerciatori, ai consegnatari dei materiali, al personale dirigente e d'amministrazione, mercedi al personale operaio assunto a giornate, premi di assicu-

razione del personale operaio contro gli infortuni sul lavoro, spese di cura per gli operai infortunati, ed altre spese inerenti alla gestione del personale suddetto, lire 1,500,000.

Capitolo 233. Costruzione di casotti, lavori di manutenzione e sistemazione dei fabbricati ad uso di caserme delle guardie di finanza, lire 2,000,000.

Capitolo 234. Pagamento ai Ministeri della guerra e della marina per la spesa del mantenimento nella compagnia di disciplina o detenute nel carcere militare e per concorso alle spese di giustizia militare, lire 300,000.

Capitolo 235. Pagamento delle rette di ospedalità per i sottufficiali e militari di truppa ricoverati in luoghi di cura (articolo 15 del Regio decreto 14 giugno 1923, n. 1281. (*Spesa obbligatoria*), lire 1,500,000.

Capitolo 236. Spese per le infermerie legionari, retribuzioni ai medici militari e civili per il servizio sanitario, acquisto di materiali ed altre spese riguardanti il servizio stesso (Regio decreto 31 dicembre 1923, n. 3171), lire 1,500,000.

Capitolo 237. Fitto di locali in servizio della guardia di finanza compresi i magazzini di mobilitazione (*Spese fisse*), lire 5,000,000.

*Amministrazione delle dogane e delle imposte indirette.* — *Spese generali.* — Capitolo 238. Sussidi agli operai ed agenti dell'amministrazione delle dogane ed imposte indirette, lire 7,000.

Capitolo 239. Premi e spese per la scoperta e repressione del contrabbando, lire 50,000.

Capitolo 240. Indennità di tramutamento al personale civile dell'Amministrazione esterna delle dogane e delle imposte indirette, lire 150,000.

Capitolo 241. Personale degli ispettori superiori delle dogane e delle imposte indirette e direttore dell'ufficio tecnico delle dogane (*Spese fisse*), lire 192,600.

Capitolo 242. Personale di ruolo dei laboratori chimici delle dogane e delle imposte indirette (*Spese fisse*), lire 1,110,000.

Capitolo 243. Indennità di viaggio e di soggiorno agli ispettori superiori delle dogane e imposte indirette in missione nell'interesse dei diversi rami del servizio gabellario, lire 120,000.

Capitolo 244. Acquisto di materiale e pubblicazioni scientifiche e altre spese per i laboratori chimici delle dogane e delle imposte indirette, lire 150,000.

Capitolo 245. Assegni fissi per spese d'ufficio ai laboratori chimici (*Spese fisse*), lire 55,000.

Capitolo 246. Indennità di viaggio e di soggiorno al personale dei laboratori chimici delle dogane e imposte indirette, lire 10,000.

Capitolo 247. Spese per liti civili, compresi interessi giudiziari, risarcimenti ed altri accessori; spese di giustizia penale comprese quelle di trasporto di generi e oggetti confiscati, nonchè le altre processuali da anticiparsi dall'erario e le indennità a testimoni, a e periti per la rappresentanza dell'Amministrazione nei procedimenti penali (*Spesa obbligatoria*), lire 100,000.

Capitolo 248. Prelevamento di campioni, indennità di trasferta, premi per la scoperta delle contravvenzioni, trasporto dei corpi di reato e spese per l'esercizio della vigilanza diretta a reprimere la fabbricazione ed il commercio dei vini artificiali ai sensi del decreto-legge luogotenenziale 12 aprile 1917, n. 729, lire 50,000.

*Imposte di fabbricazione.* — Capitolo 249. Personale tecnico di ruolo delle imposte di fabbricazione (*Spese fisse*), lire 5,200,000.

Capitolo 250. Indennità di viaggio e di soggiorno al personale in servizio per le imposte di fabbricazione e alla guardia di finanza; indennità di viaggio e di soggiorno per missioni nell'interesse del servizio medesimo e competenze ai membri delle Commissioni, lire 4,000,000.

Capitolo 251. Aggio agli esattori ed ai ricevitori provinciali e indennità per il rilascio delle bollette di legittimazione per le imposte di fabbricazione (*Spesa d'ordine*), lire 30,000.

Capitolo 252. Restituzione di imposte di fabbricazione sullo spirito, sullo zucchero e sul glucosio impiegati nella preparazione dei vini tipici e dei liquori, dei vini liquorosi, dell'aceto, dell'alcool, delle profumerie e di altri prodotti alcoolici e zuccherini esportati, sulla birra, sulle acque gassose esportate, restituzione dell'imposta sull'acido acetico adoperato nelle industrie (*Spesa obbligatoria*), lire 4,000,000.

Capitolo 253. Restituzione di imposte di fabbricazione indebitamente percepite (*Spesa d'ordine*), lire 1,000,000.

Capitolo 254. Acquisto, costruzione e manutenzione di strumenti, acquisto di materiali per il suggellamento di meccanismi e per l'adulterazione degli spiriti adoperati nelle industrie e spese per l'accertamento delle imposte di fabbricazione, lire 6,000,000.

Capitolo 255. Assegni fissi per spese di ufficio per le imposte di fabbricazione (*Spese fisse*), lire 100,000.

Capitolo 256. Mercedi al personale operaio delle imposte di fabbricazione incari-

cato dell'applicazione dei congegni meccanici e loro riparazione, lire 54,000.

Capitolo 257. Fitto di locali (*Spese fisse*), lire 25,000.

Capitolo 258. Costruzione, manutenzione, sistemazione di fabbricati relativi alle imposte di fabbricazione, lire 35,000.

*Dogane.* — Capitolo 259. Personale di ruolo delle dogane (*Spese fisse*), lire 33 milioni e 500,000.

Capitolo 260. Indennità di giro per ispezioni e indennità per maneggio di denaro (*Spese fisse*), lire 75,000.

Capitolo 261. Assegni fissi per spese di ufficio (*Spese fisse*), lire 624,000.

Capitolo 262. Indennità agli impiegati ed agenti doganali per servizi notturni e per trasferte, servizi disagiati o per disagiata residenza e per protrazione di orario ordinato nell'interesse del servizio, indennità compreso il cambio agli impiegati ed agenti residenti in dogane situate in territorio estero, giusta il Regio decreto 18 aprile 1920, n. 498, lire 3,000,000.

Capitolo 263. Indennità di viaggio e di soggiorno agli impiegati in missione nell'interesse del servizio doganale, lire 500,000.

Capitolo 264. Acquisto delle materie prime per la fabbricazione ed applicazione dei contrassegni doganali e di materiale speciale ad uso delle dogane e loro trasporto; illuminazione delle barriere doganali. Noleggio di barche ed altri mezzi di trasporto per uso dei direttori di dogana, mercedi al personale operaio straordinario addetto all'applicazione dei contrassegni doganali; assegno alle visitatrici provvisorie ed agli uffici non doganali incaricati della emissione delle bollette di legittimazione; spese di facchinaggio — Spese per visite mediche ordinate d'ufficio pel personale delle dogane, lire 610,000.

Capitolo 265. Costruzione di caselli doganali, manutenzione e sistemazione dei fabbricati delle dogane, spese per impianti, di materiale fisso, di conduttore di acqua di riscaldamento e di illuminazione di edifici doganali e di barriere, lire 700,000.

Capitolo 266. Tasse postali per versamenti, spese per trasporto di fondi e indennità ai proprietari di merci avariate nei depositi doganali (*Spesa obbligatoria*), lire 85,000.

Capitolo 267. Spese per il Collegio dei periti doganali, competenze ed indennità di viaggio; spese per facchinaggio, raccolta di disegni, studi per merci, per il funzionamento del servizio dell'Ufficio tecnico delle dogane — Spese per imballaggio e spedizione di cam-

pioni — Acquisto di libri, campioni, utensili, strumenti ed oggetti per il campionario e spese per la loro manutenzione, lire 71,000.

Capitolo 268. Spese pel mantenimento del corso annuale d'istruzione tecnica degli impiegati doganali, lire 5,000.

Capitolo 269. Indennità di missione e rimborso di spese varie ai preposti ai servizi delle statistiche del commercio e della navigazione, lire 40,000.

Capitolo 270. Premi di operosità ed rendimento al personale addetto ai lavori occorrenti per la rilevazione, raccolta e revisione dei dati statistici del commercio con l'estero e della navigazione — Compensi a persone estranee all'Amministrazione dello Stato adibite ai lavori predetti, lire 350,000.

Capitolo 271. Spese per la stampa delle statistiche del commercio con l'estero e della navigazione, lire 555,000.

Capitolo 272. Contributi dell'Amministrazione finanziaria alla costituzione ed al mantenimento di istituti internazionali attinenti alla legislazione doganale ed alle statistiche commerciali, lire 13,690.

Capitolo 273. Restituzione di diritti all'esportazione (*Spesa obbligatoria*), lire 10 milioni.

Capitolo 274. Restituzione di diritti indebitamente riscossi, restituzione di depositi per bollette di temporanea importazione ed esportazione e per bollette a cauzione di merci in transito, e pagamento al comune di Savona delle somme riscosse per tassa supplementare di ancoraggio per gli approdi nel porto di Savona (*Spesa d'ordine*), lire 4 milioni.

Capitolo 275. Fitto di locali (*Spese fisse*), lire 350,000.

*Dazi di consumo.* — Capitolo 276. Indennità di viaggio e di soggiorno per missioni nell'interesse del servizio daziario e competenze della Commissione centrale del dazio consumo (Regio decreto 24 settembre 1923, n. 3030), lire 55,000.

*Amministrazione delle private.* — *Spese generali.* — Capitolo 277. Personale del ruolo tecnico e dei servizi speciali per le private (tabacchi e sali), lire 22,983,400.

Capitolo 278. Indennità di trasferimento e di missione pel servizio di ispezione compartimentale e di zona delle private, lire 225 mila.

Capitolo 279. Assegni fissi per spese d'ufficio riguardanti il servizio di ispezione compartimentale di zona delle private, lire 30 mila.

Capitolo 280. Fitto di locali per gli uffici degli ispettori compartimentali e di zona (*Spese fisse*), lire 10,000.

Capitolo 281. Spese per la pubblicazione e diffusione di notizie nell'interesse dell'Amministrazione dei monopoli industriali e per l'acquisto di libri, abbonamenti, pubblicazioni periodiche e traduzioni occorrenti all'Amministrazione centrale, lire 25,000.

Capitolo 282. Spese per la partecipazione dell'Amministrazione delle private ad esposizioni, mostre e fiere campionarie, lire 100 mila.

Capitolo 283. Sussidi al personale degli impiegati delle private (tabacchi e sali) ed a quello salariato in servizio dell'Amministrazione esterna delle private, a coloro che hanno appartenuto ai personali medesimi e ai superstiti di questi, lire 70,000.

Capitolo 284. Premi per i servizi inerenti alla scoperta e repressione del contrabbando ed alla esecuzione della polizia fiscale nell'interesse dei monopoli industriali, spese per otturazione delle sorgenti salse e di vigilanza sugli stabilimenti che producono sale o lo impiegano a prezzo di costo, ed altre per impedire la produzione naturale o clandestina del sale, lire 50,000.

Capitolo 285. Spese per liti civili, compresi interessi giudiziari, risarcimenti ed altri accessori; spese di giustizia penale comprese quelle di trasporto dei generi e oggetti confiscati, come pure per le altre processuali da anticiparsi dall'erario e le indennità a testimoni, a periti e per la rappresentanza dell'Amministrazione nei procedimenti penali (*Spesa obbligatoria*), lire 50,000.

*Tabacchi.* — Capitolo 286. Indennità di tramutamento, di giro e di disagiata residenza agli impiegati, ai salariati ed alla guardia di finanza addetta al servizio delle coltivazioni, delle manifatture e dei magazzini per i tabacchi greggi — Indennità di viaggio e di soggiorno per missioni inerenti ai servizi degli uffici suddetti — Indennità regolamentari e premi per prolungamento d'orario e per incarichi e servizi speciali inerenti al funzionamento degli uffici medesimi, 3,000,000 lire.

Capitolo 287. Paghe e soprassoldi per incarichi e servizi speciali agli operai delle manifatture e dei magazzini dei tabacchi greggi, soprassoldi agli operai, per prolungamento dell'orario normale di lavoro nell'interesse degli stabilimenti suddetti — Indennità di licenziamento — Gratificazioni alle vedove ed agli orfani di operai decessi in attività di servizio. Mercedi e sussidi di

assistenza medica e farmaceutica agli operai ammalati, ai richiamati sotto le armi e per congedi indennizzati; indennizzi per infortuni sul lavoro e contributi dello Stato per il personale a mercede giornaliera iscritto alla Cassa nazionale per le assicurazioni sociali, alla Cassa di maternità e alla Cassa di assicurazione contro la disoccupazione 90,000,000.

Capitolo 288. Paghe e soprassoldi per incarichi e servizi speciali ai salariati delle coltivazioni dei tabacchi; soprassoldi ai salariati per prolungamento dell'orario normale di lavoro nell'interesse delle coltivazioni suddette; compenso di definitivo licenziamento ai verificatori subalterni ed ai salariati; temporanei assegni di infermità e sussidi per infortuni sul lavoro ai salariati; premi di assicurazione alla Cassa nazionale per infortuni sul lavoro dei salariati; contributo dello Stato per i salariati iscritti alla Cassa nazionale per le assicurazioni sociali, alla Cassa di mutuo soccorso per le malattie, alla Cassa nazionale di maternità, ed alla Cassa di assicurazione contro la disoccupazione involontaria (*Spesa obbligatoria*) lire 7,175,000.

Capitolo 289. Acquisto e trasporto di macchine, strumenti, materiali diversi, concimi e semi, e altre spese di varia indole per le coltivazioni sperimentali, i campi dimostrativi e i servizi dell'Istituto didattico e sperimentale — Borse di studio per la preparazione di particolari maestranze specializzate nella tabacchicoltura, lire 200,000.

Capitolo 290. Compra di tabacchi e relative spese accessorie, premi e concorsi di Stato per la coltivazione indigena del tabacco; lavori di bottaio e facchinaggi; indennità, spese per informazioni e missioni all'estero; spese di ricevimento per campionamento e perizia dei tabacchi e per il funzionamento delle agenzie governative e loro succursali all'estero incaricate del servizio d'informazioni sulla coltura e sul commercio del tabacco per gli eventuali acquisti diretti da farsi a norma dell'articolo 10 del Regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440 (*Spesa obbligatoria*), lire 500,000,000.

Capitolo 291. Trasporto di tabacchi e di materiali diversi, indennità di missione e spese nell'interesse e per l'esecuzione di tali trasporti (*Spesa obbligatoria*), lire 17,000,000.

Capitolo 292. Acquisto, nolo e riparazione di macchine, strumenti, materiali diversi, e recipienti; provvista di combustibili e di altri articoli di vestiario al personale subalterno, fornitura d'acqua, di energia elettrica

e di gas per le agenzie e gli uffici delle coltivazioni di tabacco — Spese di assistenza medica, di medicinali, di visite medico-collegiali e altre di varia indole occorrenti alle agenzie ed uffici suddetti, comprese quelle per indennità d'ufficio al personale preposto a riparti e zone di vigilanza, lire 450,000.

Capitolo 293. Assegni fissi per spese d'ufficio per le coltivazioni dei tabacchi (*Spese fisse*), lire 70,000.

Capitolo 294. Acquisto, nolo e riparazione di macchine, strumenti, materiali diversi e recipienti, provvista di ingredienti, combustibili, articoli per la fabbricazione e condizionatura dei prodotti e per usi vari; fornitura di acqua, di energia elettrica e di gas per i magazzini dei tabacchi greggi e le manifatture — Spese di assistenza medica, di medicinali, di visite medico-collegiali ed altre di varia indole occorrenti ai magazzini ed opifici suddetti, comprese quelle pel mantenimento delle sale di allattamento e custodia dei bambini delle operaie, e per gli asili infantili, lire 28,500,000.

Capitolo 295. Assegni fissi per spese di ufficio ai magazzini dei tabacchi greggi e alle manifatture (*Spese fisse*), lire 250,000.

Capitolo 296. Manutenzione, adattamento, miglioramento e ampliamento dei fabbricati in servizio dell'azienda dei tabacchi, lire 2 milioni 700,000.

Capitolo 297. Fitto di locali di proprietà privata in uso delle agenzie ed uffici delle coltivazioni, dei magazzini dei tabacchi greggi e delle manifatture (*Spese fisse*), lire 1 milione 116,000.

Capitolo 298. Indennità ai magazzinieri di vendita ed agli spacciatori all'ingrosso a titolo di spesa di esercizio e di trasporto dei tabacchi, premi alle Società per l'assicurazione globale dei generi di monopolio contro i danni dell'incendio e del furto, e spese per operazioni speciali inerenti alla vendita dei tabacchi stessi nei magazzini di deposito incaricati dello smercio diretto dei detti generi alle rivendite (*Spesa d'ordine*), lire 7 milioni.

Capitolo 299. Spese e premi di gestione e di controllo per l'esercizio diretto delle rivendite di Stato di tabacchi nazionali ed esteri (*Spesa d'ordine*), lire 880,000.

Capitolo 300. Restituzione di canoni di rivendita indebitamente percetti (*Spesa d'ordine*), lire 100,000.

*Sali.* — Capitolo 301. Paghe e soprassoldi per incarichi e servizi speciali agli operai delle saline, ed ai salinari di Cervia e di Pirano, mano d'opera per adulterare i sali che si vendono a prezzo di eccezione, soprassoldi agli

operai, per prolungamento dell'orario normale di lavoro nell'interesse degli stabilimenti suddetti — Indennità di licenziamento — Mercedi agli operai ammalati, ed ai richiamati sotto le armi e indennizzi per infortuni sul lavoro, e contributo dello Stato per il personale a mercede giornaliera iscritto alla Cassa nazionale per le assicurazioni sociali, alla Cassa nazionale di maternità ed alla Cassa sociale di risparmio fra gli operai della Salina di Lungro ed alla Cassa di assicurazione contro la disoccupazione involontaria. (*Spesa obbligatoria*), lire 13,000,000.

Capitolo 302. Indennità ai rivenditori di generi di privativa pel trasporto dei sali (*Spesa d'ordine*), lire 8,000,000.

Capitolo 303. Indennità di tramutamento, di giro, di disagiata residenza, di cavalcatura, e per le funzioni di economo-cassiere; premi per prolungamento di orario e per servizi speciali al personale delle saline — Indennità di viaggio e di soggiorno per missioni inerenti ai servizi degli uffici suddetti, lire 300,000.

Capitolo 304. Manutenzione, adattamento e miglioramento delle saline e degli annessi fabbricati; nuove costruzioni per i servizi delle saline ed a uso di abitazione del personale addettovi; acquisto, nolo e riparazione di macchine, strumenti, materiali diversi e recipienti, provvista di combustibili, di articoli e sostanze speciali per la produzione, la condizionatura e la sofisticazione dei sali e per usi vari; fornitura di acqua, di energia elettrica e di gas per le saline — Spese di assistenza medica, di medicinali, di visite medico-collegiali, per trasporto degli impiegati dai centri abitati agli stabilimenti, per servizio religioso ed insegnamento elementare inferiore, per assicurazione incendi ed altre di varia indole, lire 5,000,000.

Capitolo 305. Assegni fissi per spese d'ufficio (*Spese fisse*), lire 45,000.

Capitolo 306. Compra dei sali (*Spesa obbligatoria*), lire 1,500,000.

Capitolo 307. Trasporto di sali e di materiali diversi; acquisto, nolo e riparazione di materiale fisso e mobile indennità di missione e spese nell'interesse e per l'esecuzione di tali trasporti. (*Spesa obbligatoria*), lire 37,000,000.

Capitolo 308. Restituzione della tassa sul sale impiegato nella salagione delle carni, del burro e dei formaggi che si esportano all'estero. Articolo 15 della legge 6 luglio 1883, n. 1445 e articolo 22 della legge 2 aprile 1886, n. 3754 (*Spesa d'ordine*), 170,000 lire.

Capitolo 309. Indennità ai magazzinieri di vendita ed agli spacciatori all'ingrosso a titolo di spesa di esercizio e di trasporto dei sali; premio alle Società per l'assicurazione globale dei generi di monopolio contro i danni dell'incendio e del furto; spese per operazioni speciali inerenti alla vendita dei sali stessi nei magazzini di deposito incaricati dello smercio diretto dei detti generi alle rivendite (*Spesa d'ordine*), lire 8,800,000.

Capitolo 310. Spese per il servizio di somministrazione gratuita del sale ai pelлагrosi; costo del sale così somministrato ed indennità proporzionali spettanti ai rivenditori di generi di privativa che hanno eseguito la suddetta somministrazione (*Spesa obbligatoria*), lire 120,000.

Tabacchi e sali (*Spese promiscue*). — Capitolo 311. Aggio a titolo di stipendi ai magazzinieri di vendita dei sali e tabacchi e assegni speciali ai reggenti provvisori degli uffici di vendita. (*Spesa d'ordine*), lire 2 milioni e 300,000.

Capitolo 312. Spese inerenti ai servizi dei magazzini di deposito dei tabacchi e dei sali per acquisto, manutenzione e riparazione di istrumenti da pesare, attrezzi, articoli e materiali diversi; per indennità di tramutamento, di missione, di disagiata residenza e premi per prolungamento d'orario; per assegni speciali agli incaricati della gerenza delle sezioni di deposito e per servizi di vigilanza notturna permanente ai locali dei depositi e sezioni di deposito, da affidare a privati; per visite medico-collegiali, lire 400,000.

Capitolo 313. Spese inerenti ai servizi degli uffici di vendita e delle rivendite per adattamento, manutenzione e riparazione di locali; per acquisto, manutenzione e riparazione di istrumenti da pesare, attrezzi, articoli e materiali diversi, per indennità di tramutamento e di missione e per assegni speciali agli incaricati della gerenza delle sezioni di vendita, lire 180,000.

Capitolo 314. Assegni fissi per spese di ufficio, per i magazzini di deposito e gli uffici di vendita (*Spese fisse*), lire 200,000.

Capitolo 315. Paghe e soprassoldi per incarichi e servizi speciali agli operai in servizio dei magazzini di deposito dei prodotti dei monopoli industriali (tabacchi e sali); soprassoldi agli operai per prolungamento di orario normale di lavoro nell'interesse dei magazzini suddetti — Contributo dello Stato per il personale avventizio dei detti magazzini iscritto alla Cassa nazionale per le assicurazioni sociali per assicura-

zione contro la invalidità e la vecchiaia degli operai ed alla Cassa di mutuo soccorso per le malattie e contro la disoccupazione involontaria — Indennizzi per infortuni sul lavoro e indennità di licenziamento (*Spesa obbligatoria*), lire 1,265,000.

Capitolo 316. Rimborso al Ministero delle comunicazioni della spesa derivante dalla esenzione di tassa sui vaglia postali di servizio relativi a versamenti di prodotti di monopolio dei sali e tabacchi, lire 3,193,715.

Capitolo 317. Fitto di locali di proprietà privata pel servizio dei magazzini di deposito e dei magazzini di vendita dei sali e tabacchi, lire 700,000.

*Fiammiferi ed apparecchi di accensione.*

— Capitolo 318. Acquisto, perizia, condizionalità e trasporto delle pietrine focaie; paghe agli operai per il condizionamento dei pacchi postali delle pietrine focaie e per il collaudo dei fiammiferi; spese per materiali e trasporti diversi; canone per i vaglia postali di servizio (*Spesa obbligatoria*), lire 580,000.

Capitolo 319. Indennità di missione per la vigilanza alle fabbriche di apparecchi di accensione, pietrine focaie e di fiammiferi ed altre indennità di missione riguardanti tale ramo di servizio dei monopoli industriali, lire 220,000.

*Chinino di Stato.* — Capitolo 320. Compra dei sali di chinino da lavorare o trasformare compresi i sali di chinino nelle cortecce di china e spese occorrenti per la lavorazione trasformazione e condizionatura dei detti sali — Spese di costruzione e adattamento dei laboratori e magazzini ad uso dell'azienda medesima — Paghe e soprassoldi per incarichi e servizi speciali agli operai addetti all'azienda del chinino; soprassoldi agli operai per prolungamento dell'orario normale di lavoro nell'interesse dell'azienda; mercedi e sussidi agli operai ammalati; indennità di licenziamento ed indennizzi per infortuni sul lavoro; contributo dello Stato pel personale a mercede giornaliera iscritto alla Cassa nazionale per le assicurazioni sociali ed alla Cassa di assistenza contro la disoccupazione involontaria. (*Spesa obbligatoria*), lire 8,000,000.

Capitolo 321. Spese permanenti e transitorie occorrenti alla gestione del chinino; premi per prolungamento di orario; spese per analisi di controllo per la propaganda antimalarica e per il trasporto nel Regno dei preparati chinacei destinati alla vendita; rimborso al Ministero delle comunicazioni della spesa derivante dall'esenzione di tassa

sui vaglia postali di servizio; indennità di missione; compensi per lavori e servizi eseguiti da estranei nell'interesse della azienda del chinino; manutenzione di locali, lire 450,000.

Capitolo 322. Fitto di locali di proprietà privata (*Spese fisse*), lire 10,000.

Capitolo 323. Premi di operosità e di rendimento al personale dell'Amministrazione centrale e provinciale per lavori eseguiti nell'interesse dell'azienda del chinino, lire 60,000.

Capitolo 324. Sussidi al personale di ruolo e fuori ruolo compresi gli operai, in servizio dell'azienda del chinino, a coloro che hanno appartenuto ai personali medesimi ed ai superstiti di questi, lire 3,000.

Capitolo 325. Aggio di rivendita dei preparati chinacei ai magazzinieri di vendita e spacciatori all'ingrosso delle private e ai farmacisti, medici e rivenditori (*Spesa d'ordine*), lire 300,000.

Capitolo 326. Sussidi e premi per diminuire le cause della malatria (articoli 1 e 2 sub-5 della legge 19 maggio 1904, n. 209), lire 2,000,000.

Capitolo 327. Spese di esercizio della piantagione dell'albero della china in Giava, comprese quelle per costruzione di fabbricati e depositi e loro manutenzione, lire 1,250,000.

*Lotto.* — Capitolo 328. Spese e remunerazioni per le estrazioni, per gli archivi segreti e i magazzini del lotto e medaglia di presenza ai componenti la Commissione centrale per il conferimento dei banchi — Spese di liti e di giustizia penale, premi e spese per la repressione del lotto clandestino e sussidi al personale ausiliario — Indennità di funzionamento degli archivi suddetti per maneggio di valori — Spese di varia indole per i servizi del lotto — Concorso obbligatorio per costituzioni di doti ad alcuni istituti di beneficenza in Napoli, lire 340,000.

Capitolo 329. Premi di operosità e di rendimento al personale dell'Amministrazione centrale e provinciale per lavori eseguiti nell'interesse del Fondo di previdenza dei ricevitori del lotto ai sensi dell'articolo 63 del Regio decreto 30 settembre 1922, n. 1290, lire 2,700.

Capitolo 330. Aggio d'esazione e complemento di aggio per la gestione delle collettorie (*Spesa di ordine*), lire 34,000,000.

Capitolo 331. Corresponsioni ai gestori del lotto a titolo di parziale indennizzo per le spese di fitto dei locali dei banchi e sussidi ai ricevitori in caso di trasferimento (arti-

coli 7 e 8 del Regio decreto 31 ottobre 1921, n. 1520), lire 125,000.

Capitolo 332. Vincite al lotto (*Spesa obbligatoria*), lire 169,000,000.

Capitolo 333. Fitto di locali (*Spese fisse*), lire 36,000.

*Fondi di riserva.* — Capitolo 334. Fondo di riserva per le spese obbligatorie e d'ordine (articolo 40 del Regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, sulla contabilità generale dello Stato), lire 40,000,000.

Capitolo 335. Fondo di riserva per le spese impreviste (articolo 42 del Regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, sulla contabilità generale dello Stato), lire 15,000,000.

Titolo II. *Spesa straordinaria.* — Categoria I. *Spese effettive.* — *Contributi, concorsi, rimborsi e sussidi vari.* — Capitolo 336. Somme da passarsi nel conto corrente speciale col municipio di Napoli come concorso dello Stato nei lavori di risanamento di quella città, corrispondenti alla metà della somma stabilita dall'articolo 3 della legge 15 gennaio 1885, n. 2892, e da procurarsi nei modi indicati dall'articolo 1º della Convenzione 15 gennaio 1895, approvata coll'articolo 5 dell'allegato I alla legge 8 agosto 1895, n. 486, ed ai termini della legge 17 luglio 1898, n. 318, legge 5 luglio 1908, n. 351, e 12 luglio 1912, n. 783, *per memoria.*

Capitolo 337. Contributo a favore del comune di Napoli, corrispondente all'ammontare dell'imposta di ricchezza mobile e della tassa di negoziazione percepite sugli interessi delle obbligazioni emesse in base alla legge 14 maggio 1881, n. 198, Serie III (articolo 9 decreto luogotenenziale 27 febbraio 1919, e Regio decreto 16 novembre 1919, n. 2237), lire 1,300,000.

Capitolo 338. Annualità da pagarsi alla Cassa depositi e prestiti per la parziale estinzione del prestito di 150 milioni di lire contratto dal comune di Roma per la esecuzione del piano regolatore, e assunta a carico dello Stato ai sensi dell'articolo 2 della legge 15 luglio 1911, n. 755, e quote a carico dello Stato delle annualità per mutui successivi e per spese accessorie ai detti mutui contratti dal comune di Roma con la Cassa depositi e prestiti a forma della stessa legge (15ª rata) e quota riferentesi ai suddetti mutui passati a carico dello Stato per effetto del Regio decreto 23 maggio 1924, n. 906 (*Spesa obbligatoria*), lire 18,102,166.28.

Capitolo 339. Contributo del tesoro per spese di istruzione e beneficenza all'estero, sostenute dalla Direzione generale del Fondo per il culto, lire 2,870,000.

Capitolo 340. Contributo all'Amministrazione del Fondo per il culto, per corrispondere i miglioramenti economici al clero del Regno (Regi decreti 19 settembre 1921, n. 1283, 2 febbraio 1922, n. 164, 9 luglio 1923, nn. 1635 e 1636, e 10 aprile 1924, n. 726), lire 38,000,000.

Capitolo 341. Somma da corrispondersi alla Repubblica di San Marino a titolo di assegnazione straordinaria di cui all'articolo 1 della Convenzione addizionale 24 giugno 1921 approvata con la legge 31 agosto 1921, n. 1488, modificata con la Convenzione addizionale 20 maggio 1924 approvata con Regio decreto-legge 19 luglio 1924, n. 1324, lire 1,500,000.

Capitolo 342. Aumento fino a lire 1500 degli assegni supplementari che si concedono ai parroci del Regno (decreti luogotenenziali 17 marzo 1918, n. 396, e 6 luglio 1919, n. 1156), lire 10,300,000.

Capitolo 343. Contributo all'Amministrazione del Fondo di beneficenza e di religione nella città di Roma per metterla in grado di adempiere ai fini di suo istituto e per pagare ai parroci, contemplati nel n. 3 dell'articolo 2 della legge 19 giugno 1873, n. 1402, un aumento corrispondente ai cinque decimi dell'abbuono ora percepito, in applicazione della legge medesima, lire 600,000.

Capitolo 344. Rimborsi dovuti a Società ferroviarie per le perdite derivanti dalle tariffe eccezionali istituite con i Regi decreti 24 giugno, 27 luglio e 3 agosto 1903, nn. 249, 369 e 378; e 11 luglio, 22 settembre e 7 novembre 1904, nn. 429, 569 e 636 (legge 16 giugno 1907, n. 385, portante provvedimenti per la riduzione delle tariffe ferroviarie), lire 25,000.

Capitolo 345. Sussidio alla Cassa di previdenza per le pensioni dei sanitari (articolo 43 del Regio decreto 19 aprile 1923, n. 1000) (4ª delle dieci annualità), lire 250,000.

Capitolo 346. Somme dovute alla Cassa depositi e prestiti per differenze nel saggio d'interessi sui mutui concessi ai comuni e per contributo nel pagamento delle annualità (*Spesa obbligatoria*), lire 3,825,245.67.

Capitolo 347. Interessi dovuti alla Cassa depositi e prestiti sulle anticipazioni da essa fatte in conto del mutuo di lire 2,600,000 da somministrarsi all'Istituto di Santo Spirito ed ospedali riuniti di Roma, giusta la legge 18 giugno 1914, n. 557, lire 100,000.

Capitolo 348. Rimborso alle Amministrazioni provinciali delle spese di spedalità sostenute per il ricovero nei manicomi di militari colpiti da infermità mentali provocate da



cause di servizio dipendenti dalla guerra (decreto luogotenenziale 21 giugno 1917, n. 1157), lire 500,000.

Capitolo 349. Rimborso all'Opera nazionale dei combattenti della quota non superiore all'uno per cento degli interessi a carico dell'Opera stessa per le anticipazioni sulle polizze di assicurazione concesse a favore dei combattenti (articoli 6 e 11 del Regio decreto 7 marzo 1920, n. 283), lire 1,000,000.

Capitolo 350. Rimborso alla provincia ed ai comuni della Basilicata delle rispettive sovrimposte sui fabbricati in corrispondenza alla esenzione di imposta concessa coll'articolo 69 della legge 31 marzo 1904, n. 140 (*Spesa obbligatoria*), lire 270,000.

Capitolo 351. Imposta sui terreni corrispondenti alla riduzione non accordata ai proprietari in provincia di Potenza aventi un reddito imponibile superiore a lire 8,000 e da versarsi alla Cassa provinciale del credito agrario della stessa provincia (articolo 66 della legge 31 marzo 1904, n. 140) (*Spesa obbligatoria*), per memoria.

Capitolo 352. Assegno annuo da corrispondersi dal demanio dello Stato all'Istituto internazionale di agricoltura ai termini del Regio decreto 23 maggio 1920, n. 724, e da rimborsarsi dall'Opera nazionale dei combattenti sulle rendite delle tenute già in dotazione della Corona, trasferite in proprietà dell'Opera stessa, lire 300,000.

Capitolo 353. Contributo del demanio al comune di bagni Montecatini per il pagamento della differenza fra l'interesse normale dovuto alla Cassa depositi e prestiti e quello 3 per cento a carico del comune stesso pei due prestiti contratti per la fognatura, e quota di ammortamento del mutuo di lire 225,000 da pagarsi alla Cassa stessa — parte non coperta dalla quota di utili spettante al demanio per l'esercizio delle terme, per memoria.

Capitolo 354. Quota di concorso per la integrazione provvisoria delle deficienze verificatesi nei bilanci dei comuni del Mezzogiorno continentale, della Sicilia e della Sardegna in dipendenza delle disposizioni sui tributi locali di cui al Titolo III della legge 15 luglio 1906, n. 383 (articolo 5 della legge 24 marzo 1907, n. 116, articolo 6 della legge 14 luglio 1907, n. 538, legge 30 dicembre 1910, n. 901, Regio decreto 24 dicembre 1911, n. 1484, legge 16 giugno 1912, n. 614, Regio decreto 4 agosto 1913, n. 1134, legge 11 giugno 1914, n. 569 e Regio decreto 8 agosto 1924, n. 1485), per memoria.

*Spese diverse.* — Capitolo 355. Somministrazione al bilancio della Tripolitania e della Cirenaica per la costruzione di strade ferrate e per la dotazione del relativo materiale rotabile e di trazione, autorizzata fino a lire 100,000,000 col decreto luogotenenziale 24 aprile 1919, n. 808 (6ª rata), lire 14,000,000.

Capitolo 356. Interessi 4 per cento dovuti alla Cassa depositi e prestiti sulle somme fornite in conto dell'anticipazione disposta colla legge 1º aprile 1915, n. 448, per completare il primo gruppo di lavori del porto di Messina e per altri lavori accessori, lire 80,000.

Capitolo 357. Interessi 4 per cento dovuti alla Cassa depositi e prestiti sulle somme fornite in conto dell'anticipazione autorizzata col decreto luogotenenziale 24 aprile 1919, n. 808, per somministrazione al bilancio della Tripolitania e della Cirenaica per costruzione di strade ferrate e per la relativa dotazione di materiale rotabile e di trazione, lire 1,360,000.

Capitolo 358. Interessi 4 per cento sulle anticipazioni fatte dalla Cassa depositi e prestiti in conto della somma di lire 18,000,000, autorizzata dall'articolo 1 del decreto luogotenenziale 12 settembre 1918, n. 1394, per la costruzione del tronco Mogadiscio-Bur Hacaba-Baidoa della ferrovia Mogadiscio-Confini Etiopico e per la dotazione del relativo materiale rotabile e di trazione, lire 720,000.

Capitolo 359. Interessi e quote d'interessi dovute alla Cassa depositi e prestiti sulle somme fornite per le ferrovie della Colonia Eritrea e per lavori straordinari di pubblica utilità nella stessa Colonia, lire 2,473,454.49.

Capitolo 360. Interessi 4 per cento dovuti alla Cassa depositi e prestiti sul mutuo di lire 9 milioni somministrato per la concessione di mutui ai comuni per integrarne l'opera di soccorso a favore dei rimpatriati bisognosi, a termini della legge 17 marzo 1915, numero 237 — Interessi scadibili il 31 ottobre 1924, compresi nella ottava annualità, lire 115,823.36.

Capitolo 361. Ammontare del 30 per cento del tributo fondiario erariale sui terreni riscosso nelle provincie di Cosenza, Catanzaro e Reggio Calabria sulle rendite imponibili superiori a lire 6000 destinato alla estinzione delle anticipazioni e al pagamento degli interessi dovuti alla Cassa dei depositi e prestiti sulle anticipazioni con interessi 4 per cento da estinguersi in 25 anni autorizzate con gli articoli 46 e 47 della legge

25 giugno 1906, n. 255. (*Spesa d'ordine*), lire 240,000.

Capitolo 362. Ammontare del 30 per cento del tributo fondiario erariale sui terreni riscosso nei compartimenti catastali napoletano, siciliano e sardo escluse le provincie di Napoli (legge 15 luglio 1906, n. 383, articoli 6 e 7), e di Potenza (legge 31 marzo 1904, n. 140 titolo I) ed in quelli calabresi (legge 25 giugno 1906, n. 255, articoli 46 e 47) sulle rendite imponibili superiori a lire 6000, destinato alla estinzione delle anticipazioni e al pagamento degli interessi dovuti alla Cassa dei depositi e prestiti sulle anticipazioni con interesse 4 per cento da estinguersi in 25 anni (*Spesa d'ordine*), lire 1,600,000.

Capitolo 363. Pensioni da pagarsi per conto della Monarchia austro-ungarica a termine dell'articolo 8 della Convenzione A, approvata colla legge 23 marzo 1871, n. 137 (*Spesa d'ordine*), lire 500.

Capitolo 364. Spesa per indennità dovuta ai termini dell'articolo 149 della legge sul riordinamento del notariato 25 maggio 1879, n. 4900 (testo unico), ad esercenti di uffici notarili di proprietà privata in Roma stati aboliti col precedente articolo n. 148 (*Spesa obbligatoria*), lire 25,000.

Capitolo 365. Restituzione eventuale di rendite e capitali già appartenenti alle Confraternite romane indemaniate, in conseguenza di dismissioni di beni ordinate e da ordinarsi in conformità dell'articolo 1 della legge 30 luglio 1896, n. 343, e restituzione al Demanio di somme versate al tesoro in più delle dovute in conseguenza dell'Amministrazione dei beni già appartenenti a dette confraternite, tenuta dal Demanio prima dell'applicazione di detta legge (*Spesa obbligatoria*, per memoria).

Capitolo 366. Spese di indemaniamiento e di amministrazione dei beni delle Confraternite romane di cui all'articolo 11 della legge 20 luglio 1890, n. 6980, e spese per imposte ed oneri sui beni indemanati (*Spesa obbligatoria*), lire 600.

Capitolo 367. Somme riscosse al netto dei pagamenti per la gestione del 1º settembre 1896, dei beni appresi alle confraternite romane, da pagarsi dal Demanio alla Congregazione di carità di Roma, in esecuzione della legge 30 luglio 1896, n. 343 (*Spesa obbligatoria e d'ordine*), lire 300.

Capitolo 368. Somma da pagarsi per la cessione al tesoro dello Stato di quote di indennità dovute dalla Cina a Missioni ed a privati a termini dell'articolo 9 della legge 18 giugno 1911, n. 543, per memoria.

Capitolo 369. Interessi passivi nella misura dell'1.50 per cento da corrispondersi alla Banca d'Italia sul conto corrente pel servizio di Tesoreria provinciale ai sensi dell'articolo 12 della Convenzione 30 ottobre 1894, approvata con Regio decreto 10 dicembre 1894, n. 533, convertito nella legge 8 agosto 1895, n. 486 (*Spesa obbligatoria*, per memoria).

Capitolo 370. Quote di indennità cinesi dovute ai privati, in conformità al Protocollo di pace firmato il 7 settembre 1901 fra i rappresentanti del Governo cinese e quelli delle potenze interessate, lire 500,000.

Capitolo 371. Ammontare degli utili netti derivanti al tesoro dalle operazioni relative ai mutui per opere pubbliche e dal conto corrente di cui agli articoli 2 e 4 del Regio decreto 22 settembre 1914, n. 1028, da trasformarsi in valuta aurea ad ulteriore accrescimento del Fondo di garanzia dei biglietti di Stato, per memoria.

Capitolo 372. Rimborso alla Cassa depositi e prestiti dei fondi necessari per l'esecuzione dei Reali decreti 31 luglio 1919, n. 1304, e 7 settembre 1919, n. 1730, della legge 26 dicembre 1920, n. 1827, e del Regio decreto 29 dicembre 1921, n. 1964, relativi alla indennità caro-viveri ai pensionati del Monte pensioni insegnanti elementari, lire 20,000,000.

Capitolo 373. Interessi nella misura del 4 e dell'uno per cento dovuti alla Cassa depositi e prestiti sulle somme da essa mutate senza interessi o al saggio ridotto del 3 per cento a favore di comuni, provincie e consorzi per l'esecuzione di opere pubbliche a sollievo della disoccupazione (articolo 1 del Regio decreto-legge 10 agosto 1920, n. 1140), lire 10,000,000.

Capitolo 374. Rimborso alla Cassa depositi e prestiti della quota di lire 40 milioni, e relativi interessi, assunta a carico dello Stato, sull'importo capitale complessivo dei mutui concessi alle Amministrazioni provinciali, comunali, ed ai Consorzi appartenenti alle due provincie di Belluno ed Udine, in dipendenza dei Regi decreti 28 novembre 1919, n. 2405, 25 aprile 1920, n. 572, 8 giugno 1920, n. 864, e 3 aprile 1921, n. 571 — Scadenza al 25 giugno 1926 — (Regio decreto 6 ottobre 1921, n. 1426), lire 2,101,071.37.

Capitolo 375. Interessi da corrispondere alla Cassa depositi e prestiti sulle somministrazioni di fondi per anticipazione alle Casse provinciali di credito agrario di Cagliari e di Sassari ai sensi dell'articolo 1 del Regio decreto 28 dicembre 1922, n. 1824 (*Spesa obbligatoria*), lire 600,000.

Capitolo 376. Concorso dovuto dallo Stato ai comuni ed alle provincie nella misura del 2 per cento delle somme vigenti a mutuo al principio di ciascun anno sui prestiti contratti con Istituti diversi dalla Cassa depositi e prestiti per la corresponsione della indennità di caro-viveri e degli aumenti di stipendio agli impiegati, agenti e salariati dipendenti dai comuni e dalle provincie, ai termini dell'articolo 2 del decreto luogotenenziale 26 luglio 1917, n. 1181, e dell'articolo 8, lettera c), del decreto luogotenenziale 10 febbraio 1918, n. 107, lire 200,000.

Capitolo 377. Interessi dovuti alla Cassa depositi e prestiti quale differenza tra il saggio normale e quello di favore dei mutui da concedersi alle provincie ed ai comuni per metterli in grado di corrispondere ai dipendenti impiegati, agenti e salariati l'indennità stabilita dal decreto luogotenenziale 26 luglio 1917, n. 1181 (decreto luogotenenziale 27 ottobre 1918, n. 1770), lire 6,000,000.

Capitolo 378. Quota a carico dell'Italia nelle spese per la costituzione ed il funzionamento del Segretariato generale della Lega delle Nazioni, lire 8,000,000.

Capitolo 379. Spese per dazi doganali e trasporti inerenti ai risarcimenti dovuti dagli Stati nemici in base ai Trattati di pace, lire 6,000,000.

Capitolo 380. Spese varie esclusi i premi di operosità e rendimento per il servizio dei risarcimenti in natura dovuti secondo i trattati di pace dagli Stati ex-nemici, lire 150,000.

Capitolo 381. Assegnazione per assicurare da parte dello Stato agli Istituti di credito delle nuove provincie non aventi scopo di lucro, per una durata non eccedente i 25 anni, la garanzia di cui all'articolo 3 del Regio decreto 9 dicembre 1920, n. 1883, in corrispondenza della responsabilità degli Enti verso i depositanti, *per memoria*.

Capitolo 382. Assegnazione al comune di Venezia, per 20 anni a decorrere dal 1º gennaio 1924, di cui all'articolo 7 del Regio decreto 9 dicembre 1923, n. 3233, sul provento della maggiore tassa di lire 0.50 per ogni tonnellata metrica di merce sbarcata od imbarcata, tanto nella stazione marittima, quanto a Porto Marghera (3ª rata), 250,000 lire.

Capitolo 383. Quota assunta a carico dello Stato per conto del comune di Livorno e quota a parte a carico dello Stato nelle opere di sistemazione e di ampliamento del nuovo porto industriale di Livorno e interessi 6 per cento sulle somme contabilizzate e non pagate durante ed al termine

dell'esecuzione dei lavori (art. 4 del Regio decreto 16 dicembre 1923, n. 3249) (*Spesa obbligatoria*), lire 45,000.

Capitolo 384. Somministrazione all'azienda delle ferrovie dello Stato delle somme occorrenti per la gestione relativa alle materie prime, materiale da costruzione, bestiame ed ogni altra merce da ottenere dagli Stati ex-nemici in conto di riparazioni dei danni di guerra (Regio decreto 14 marzo 1921, n. 445), lire 3,000,000.

Capitolo 385. Rimborso alla Cassa nazionale per gli infortuni degli operai sul lavoro, dell'ammontare dei pagamenti da essa effettuati, delle rendite di infortunio sul lavoro, dovute ai cittadini del Trentino dagli Istituti di previdenza aventi sede oltre la linea di armistizio (Regio decreto 1º settembre 1920, n. 1284), lire 2,000,000.

Capitolo 386. Spese per fornitura di tonelli monetari ed accessori normali e per l'acquisto di metalli destinati alla monetazione (Regio decreto 21 gennaio 1923, n. 215), *per memoria*.

Capitolo 387. Interessi dovuti alla Cassa depositi e prestiti per effetto della surroga dei depositanti della Cassa postale di risparmio di Vienna (Regi decreti-legge 9 novembre 1921, n. 1871, e 22 luglio 1923, n. 1817), lire 2,500,000.

Capitolo 388. Pensioni agli ex-impiegati della Banca austro-ungarica di nazionalità italiana (Regio decreto-legge 21 ottobre 1923, n. 2478), lire 100,000.

Capitolo 389. Somma occorrente per il pagamento del canone *à forfait* di franchi oro 6,000,000, di cui all'articolo 29 dell'accordo 29 marzo 1923, per la sistemazione della Südbahn, approvato con Regio decreto 12 luglio 1923, n. 1816, lire 26,000,000.

Capitolo 390. Somma occorrente per il pagamento del contributo annuo di due franchi oro per ogni tonnellata di merce in transito al porto di Trieste, in eccedenza a 650,000 tonnellate annue ai termini dell'articolo 25, n. 25, dell'accordo 29 marzo 1923 per la sistemazione della Südbahn, approvato con Regio decreto 12 luglio 1923, n. 1816, lire 17,000,000.

Capitolo 391. Somma per l'eventuale pagamento per conto dell'Austria, in dipendenza della garanzia assunta fino all'importo massimo di franchi oro 6,760,000, ai termini dell'articolo 36 dell'accordo 29 marzo 1923 per la sistemazione della Südbahn, approvato con Regio decreto 12 luglio 1923, n. 1816, *per memoria*.

Capitolo 392. Somma occorrente per l'eventuale pagamento per conto dell'Ungheria in dipendenza della garanzia assunta nei limiti della somma massima di franchi oro tre milioni 300,000, ai sensi dell'articolo 43 dell'accordo 29 marzo 1923 per la sistemazione della Südbahn, approvato con Regio decreto 12 luglio 1923, n. 1816, per memoria.

Capitolo 393. Somma occorrente pel pagamento dei titoli redimibili del debito pubblico prebellico austriaco, posto a carico dell'Italia (Regi decreti 3 novembre 1921, n. 1584, e 24 giugno 1923, n. 1428), lire 2,000,000.

Capitolo 394. Indennità di viaggio e di soggiorno e indennità per le sedute ai componenti la Commissione di esperti per la determinazione degli istrumenti industriali da conservarsi per eventuali necessità belliche ed altre spese pel funzionamento della Commissione stessa (Regio decreto 23 dicembre 1923, n. 2871 e Regio decreto 3 giugno 1924), lire 15,000.

*Contributi e concorsi in dipendenza di pubbliche calamità.* — Capitolo 395. Metà a carico dello Stato delle annualità di interessi e d'ammortamento relative ai mutui ammortizzabili in 50 anni concessi dalla Cassa depositi e prestiti a provincie e comuni, anche nell'interesse degli Istituti di beneficenza o di altri enti morali, allo scopo esclusivo di procurar loro i mezzi per riparare i danni causati del terremoto (articolo 13, legge 25 giugno 1906, n. 255) (*Spesa obbligatoria*, lire 5,000.

Capitolo 396. Metà a carico dello Stato delle annualità di interessi e d'ammortamento relative ai mutui estinguibili in 50 anni, concessi dalla Cassa depositi e prestiti a provincie e comuni danneggiati dalle alluvioni nel Friuli, nella provincia di Roma, e nel circondario di Rieti (articolo 2 ultimo comma Regio decreto 3 marzo 1924, n. 289), lire 50,000.

Capitolo 397. Rimborso alle provincie ed ai comuni della Calabria delle sovrimposte comunali e provinciali sull'imponibile dei fabbricati sgravato in causa del terremoto e non compensato con imponibile nuovo comunque derivante (articolo 3 della legge 14 luglio 1907, n. 538, e articolo 2 della legge 25 giugno 1908, n. 355) (*Spesa obbligatoria*), lire 400,000.

Capitolo 398. Contributo dello Stato nel pagamento delle semestralità dei mutui contratti da privati e da Istituti di beneficenza, di istruzione e di educazione per nuove costruzioni, ricostruzioni e riparazioni di

fabbricati nelle località danneggiate dal terremoto del 28 dicembre 1908 (articolo 265 del testo unico approvato con decreto luogotenenziale 19 agosto 1917, n. 1399, e decreto luogotenenziale 8 maggio 1919, n. 836, e Regio decreto 3 maggio 1920, n. 545) (*Spesa obbligatoria*), lire 6,000,000.

Capitolo 399. Metà a carico dello Stato nelle spese di ammortizzazione di mutui concessi dalla Cassa depositi e prestiti ai comuni di cui all'articolo 1º della legge 12 gennaio 1909, n. 12, portante provvedimenti in dipendenza del terremoto calabro-siculo del 28 dicembre 1908, per l'esecuzione di piani regolatori e ampliamenti dei centri urbani e rispettive frazioni (articolo 118 del testo unico approvato con decreto luogotenenziale 19 agosto 1917, n. 1399) (*Spesa obbligatoria*), lire 2,300,000.

Capitolo 400. Contributo diretto dello Stato a favore dei proprietari che abbiano costruito, ricostruito e riparato a proprie spese gli edifici distrutti o danneggiati dal terremoto del 28 dicembre 1908 (articoli 331 e 335 del testo unico approvato con decreto luogotenenziale 19 agosto 1917, n. 1399, e Regio decreto 3 maggio 1920, n. 545) (*Spesa obbligatoria*), lire 3,000,000.

Capitolo 401. Contributo diretto dello Stato nella misura del 50 per cento a favore dell'Unione edilizia nazionale per le riparazioni, ricostruzioni e nuove costruzioni degli edifici passati in sua proprietà ai sensi degli articoli 351, n. 2, 355 e seguenti del testo unico approvato con decreto luogotenenziale 19 agosto 1917, n. 1399, e Regio decreto 3 maggio 1920, n. 545 (*Spesa obbligatoria*), lire 8,000,000.

Capitolo 402. Concorso dello Stato su mutui ipotecari a favore dei danneggiati dall'eruzione dell'Etna del 1910 (articoli 1 della legge 21 luglio 1911, n. 841, e 15 della legge 12 luglio 1912, n. 772) (*Spesa obbligatoria*), lire 500.

Capitolo 403. Contributo dello Stato nella spesa di ammortamento dei mutui contratti dai danneggiati dai terremoti del 25 agosto 1909 nelle provincie di Siena e Grosseto e 7 giugno 1910 nelle provincie di Avellino, Potenza, e nei comuni di Baronissi, Calvanico e Laviano in provincia di Salerno per la riparazione dei fabbricati danneggiati o distrutti (articoli 2 e 8, comma 2º, della legge 13 luglio 1910, n. 467) (*Spesa obbligatoria*), lire 40,000.

Capitolo 404. Somma da versare alla Cassa depositi e prestiti e corrispondente alla metà degli interessi sui mutui contratti

dai comuni danneggiati dai terremoti del 25 agosto 1909 nelle provincie di Siena e Grosseto e 7 giugno 1910 nelle provincie di Avellino e Potenza e nei comuni di Baronissi, Calvanico e Laviano in provincia di Salerno per riparare i danni cagionati dai terremoti medesimi (articolo 6 della legge 13 luglio 1910, n. 467) (*Spesa obbligatoria*), lire 1,000.

Capitolo 405. Contributo dello Stato nelle spese per il pagamento degli interessi sui mutui contratti con la Cassa depositi e prestiti dalle Amministrazioni provinciali e comunali, danneggiate dalle alluvioni, dai nubigragi e dalle mareggiate dell'ultimo quadrimestre 1910 per le opere di cui all'articolo 4 della legge 13 aprile 1911, n. 311, e dalle alluvioni, piene e frane nelle provincie di Aquila, Avellino, Benevento, Campobasso, Chieti e Teramo, di cui al decreto luogotenenziale 4 ottobre 1917, n. 1678) (*Spesa obbligatoria*), lire 240,000.

Capitolo 406. Contributo dello Stato nelle spese di ammortamento dei mutui contratti dai privati e dagli Istituti di beneficenza per la riparazione, ricostruzione e nuova costruzione dei fabbricati urbani e rustici, degli opifici e degli stabilimenti termali, nonchè pel ripristino della coltura dei fondi danneggiati o distrutti dai nubigragi e dalle mareggiate dell'ultimo quadrimestre 1910 nelle provincie di Napoli, Salerno e Porto Maurizio (articolo 5 della legge 13 aprile 1911, n. 311) (*Spesa obbligatoria*), lire 50,000.

Capitolo 407. Contributo diretto dello Stato non superiore a lire 1,000 per le opere eseguite o da eseguirsi di cui all'articolo 5 della legge 13 aprile 1911, n. 311, e all'articolo 1 della legge 21 luglio 1911, n. 841 (articolo 8 della legge 19 luglio 1914, n. 761) (*Spesa obbligatoria*), per memoria.

Capitolo 408. Concorso dello Stato nel pagamento degli interessi e della quota d'ammortamento di un mutuo fino al massimo di lire 20,000 che il comune di Castiglione di Sicilia è autorizzato a contrarre con la Cassa depositi e prestiti (articolo 9 della legge 12 luglio 1912, n. 772) (*Spesa obbligatoria*), 437.57 lire.

Capitolo 409. Contributo dello Stato nelle spese di ammortamento dei mutui contratti con la Cassa depositi e prestiti dalle amministrazioni provinciali e comunali per le opere di cui agli articoli 1 e 5 del Regio decreto 21 dicembre 1911, n. 1471, convertito nella legge 12 luglio 1912, n. 772 (*Spesa obbligatoria*), lire 20,000.

Capitolo 410. Contributo dello Stato nella spesa d'ammortamento di mutui con-

tratti dai privati e da Istituti pubblici di beneficenza per le riparazioni, ricostruzioni e nuova costruzione dei fabbricati urbani e rustici e degli opifici danneggiati o distrutti dalle alluvioni, dalle mareggiate, dal terremoto o dall'eruzione di cui all'articolo 1, lettere *b* e *d* del Regio decreto 21 dicembre 1911, n. 1471, nonchè pel ripristino della coltura nei fondi danneggiati e per la ricostruzione in altre terre della proprietà distrutta (articoli 6 del Regio decreto 21 dicembre 1911, n. 1471, e 12 della legge 12 luglio 1912, n. 772) (*Spesa obbligatoria*), 150,000 lire.

Capitolo 411. Contributo dello Stato a favore dei privati e degli Istituti pubblici di beneficenza per le opere eseguite e da eseguire, di cui all'articolo 6 del Regio decreto 21 dicembre 1911, n. 1471 (articoli 12 della legge 12 luglio 1912, n. 772, e 8 della legge 19 luglio 1914, n. 761) (*Spesa obbligatoria*), lire 500.

Capitolo 412. Contributi e concorsi dello Stato in dipendenza del terremoto 8 maggio 1914 (articoli 5, 6, 7 e 8 della legge 19 luglio 1914, n. 761) (*Spesa obbligatoria*), lire 500,000.

Capitolo 413. Contributo dello Stato nel pagamento del 50 per cento delle semestralità comprensive degli interessi al 4,50 per cento e dell'ammortamento o contributo dello Stato nel pagamento della metà dell'ammontare complessivo degli interessi al 4,50 per cento sui mutui di favore concessi per lavori eseguiti o da eseguire dai danneggiati dal terremoto del 13 gennaio 1915 a seconda che siano provvisti di un imponibile complessivo inferiore o superiore alle lire 5,000 (articolo 1, n. 1, lettera *a*, e n. 2 lettera *a*, del Regio decreto 13 maggio 1915, n. 775) (*Spesa obbligatoria*), lire 160,000.

Capitolo 414. Contributo diretto dello Stato per le riparazioni, ricostruzioni e nuove costruzioni eseguite o da eseguire dai danneggiati dal terremoto del 13 gennaio 1915 — Corresponsione del decimo sui contributi stessi nel caso di cessioni a società anonime o cooperative di lavoro e all'Unione edilizia nazionale, che assumano i lavori suddetti (articoli 1, 31, 32, 33, 34 e 35 del Regio decreto 13 maggio 1915, n. 775, articolo 1 del decreto luogotenenziale 4 febbraio 1917, numero 151, Regio decreto 3 maggio 1920, n. 545, e Regio decreto 16 novembre 1921, n. 1705) (*Spesa obbligatoria*), lire 13,000,000.

Capitolo 415. Concorso dello Stato nel pagamento degli interessi sui mutui contratti con la Cassa depositi e prestiti da provincie e da comuni (questi ultimi anche nel-

l'interesse degli Istituti di beneficenza o di altri enti morali) allo scopo di procurarsi i mezzi per le spese a loro carico occorrenti per le riparazioni o le ricostruzioni degli edifici pubblici o di uso pubblico danneggiati o distrutti dal terremoto del 13 gennaio 1915, n. 27) (*Spesa obbligatoria*), lire 40,000.

Capitolo 416. Metà a carico dello Stato nelle spese di ammortamento di mutui della Cassa depositi e prestiti ai comuni danneggiati dal terremoto del 13 gennaio 1915 per l'esecuzione dei piani regolatori e di ampliamento del loro centro urbano e rispettive frazioni (art. 6 del decreto luogotenenziale 29 aprile 1915, n. 582) (*Spesa obbligatoria*), lire 100,000.

Capitolo 417. Assegnazione occorrente per corrispondere ai comuni ed alle provincie danneggiate dal terremoto del 13 gennaio 1915 e compresi nell'elenco approvato con Regio decreto 7 febbraio 1915, n. 72, la differenza fra l'ammontare della sovrimposta sui terreni e sui fabbricati riscossa nel 1914 e quella che sarà applicata per i successivi anni fino al 1923, ed ai comuni di cui all'articolo 1 del Regio decreto 5 febbraio 1915 n. 62, la differenza di cui trattasi limitatamente alla sovrimposta sui fabbricati per il periodo predetto (articolo 6 del Regio decreto 21 gennaio 1915, n. 27, decreto luogotenenziale 3 febbraio 1918, n. 347, articolo 3 del Regio decreto 16 novembre 1921, n. 1705, e Regio decreto 3 giugno 1924, n. 938) (*Spesa obbligatoria*), lire 150,000.

Capitolo 418. Contributo diretto dello Stato per le riparazioni, ricostruzioni e nuove costruzioni eseguite e da eseguire dai danneggiati dai terremoti delle provincie di Pesaro e Forlì. Corresponsione del decimo sui contributi nel caso di cessione a società anonime o cooperative di lavoro che assumano i lavori di cui sopra (articoli 1, 31, 32, 33, 34 e 35 del decreto luogotenenziale 5 novembre 1916, n. 1518, e articolo 4 del Regio decreto 16 novembre 1921, n. 1705) (*Spesa obbligatoria*), lire 2,000,000.

Capitolo 419. Concorso dello Stato nel pagamento degli interessi sui mutui contratti dalla Cassa depositi e prestiti da provincie e da comuni (questi ultimi anche nell'interesse degli Istituti di beneficenza e di altri enti morali) allo scopo di procurarsi i mezzi per le spese a loro carico occorrenti per le riparazioni o le ricostruzioni degli edifici pubblici o di uso pubblico danneggiati dai terremoti delle provincie di Pesaro e di Forlì (articolo 1, lettera d, del decreto luogotenenziale

27 agosto 1916, n. 1056) (*Spesa obbligatoria*), lire 10,000.

Capitolo 420. Contributo dello Stato nel pagamento del 50 per cento delle semestralità, comprensive degli interessi al 4.50 per cento e dell'ammortamento o contributo diretto dello Stato nel pagamento della metà dell'ammontare complessivo degli interessi al 4.50 per cento sui mutui di favore concessi per lavori eseguiti o da eseguire dai danneggiati dal terremoto nelle provincie di Arezzo, Perugia, Firenze e Roma, a seconda che siano provvisti di un imponibile inferiore o superiore alle lire 5,000 (articolo 1, n. 1, lettera A, n. 2 lettera A, del decreto luogotenenziale 5 novembre 1916, n. 1518, articolo 2 del decreto luogotenenziale 29 aprile 1917, n. 697, decreto luogotenenziale 22 dicembre 1918, n. 2080, Regio decreto 8 luglio 1919, n. 1384, Regio decreto 12 marzo 1920, n. 503) (*spesa obbligatoria*), lire 350,000.

Capitolo 421. Contributo diretto dello Stato per le riparazioni, ricostruzioni e nuove costruzioni eseguite e da eseguire dai danneggiati dai terremoti nelle provincie di Arezzo, Perugia e Firenze. Corresponsione del decimo sui contributi nel caso di cessione a società anonime e cooperative di lavoro che assumano i lavori di cui sopra (articoli 1, 31, 32, 33, 34 e 35 del decreto luogotenenziale 5 novembre 1916, n. 1518, richiamato dall'articolo 2 del decreto luogotenenziale 29 aprile 1917, n. 697; articolo 1 del decreto luogotenenziale 22 dicembre 1918 n. 2080; articolo 1 del Regio decreto 8 luglio 1919, n. 1384; Regio decreto 12 marzo 1920, n. 503, e Regio decreto 16 novembre 1921, n. 1705) (*Spesa obbligatoria*), lire 3,500,000.

Capitolo 422. Interessi dovuti alla Cassa depositi e prestiti sulle anticipazioni da essa fatte agli enti danneggiati dal terremoto 6-7 settembre 1920 e corrispondenti alla sovrimposta della quale rimane sospesa la riscossione (articolo 14 del Regio decreto 10 marzo 1921, n. 227) (*Spesa obbligatoria*), per memoria.

Capitolo 423. Concorso dello Stato nel pagamento degli interessi sui mutui contratti con la Cassa depositi e prestiti da provincie e comuni (questi ultimi anche nell'interesse degli Istituti di beneficenza e di altri enti morali) allo scopo di procurarsi i mezzi a loro carico occorrenti per le riparazioni e le ricostruzioni degli edifici pubblici o di uso pubblico danneggiati dai terremoti nelle provincie di Arezzo e di Perugia (articolo 1, lettera d), decreto luogotenenziale 27 agosto

1916, n. 1056, articolo 1 decreto luogotenenziale 29 aprile 1917, n. 697, articolo 3 del decreto luogotenenziale 7 ottobre 1917, numero 1807, decreto luogotenenziale 22 dicembre 1918, n. 2080, Regio decreto 8 luglio 1919, n. 1384, e Regio decreto 12 marzo 1920, n. 503) (*Spesa obbligatoria*), lire 30,000.

Capitolo 424. Contributo dello Stato per le riparazioni, ricostruzioni e nuove costruzioni eseguite e da eseguire dai danneggiati dal terremoto del 6-7 settembre 1920 nella Lunigiana e nella Garfagnana. Corresponsione del decimo sui contributi nel caso di cessione a società anonime e cooperative di lavoro che assumano i lavori predetti (articoli 1, 31, 32, 33, 34 e 35 del decreto luogotenenziale 5 novembre 1916, n. 1518; Regio decreto 3 maggio 1920, n. 545, e Regio decreto 23 settembre 1920, n. 1315) (*Spesa obbligatoria*), lire 4,000,000.

Capitolo 425. Concorso dello Stato nel pagamento degli interessi sui mutui contratti con la Cassa depositi e prestiti da provincie e comuni (questi ultimi anche nell'interesse degli Istituti di beneficenza ed altri enti morali) allo scopo di procurarsi i mezzi occorrenti per le riparazioni e ricostruzioni degli edifici pubblici o di uso pubblico danneggiati dal terremoto del 6-7 settembre 1920 (articoli 2, 3 e 4 del decreto luogotenenziale 27 agosto 1916, n. 1056, e 22 del Regio decreto 23 settembre 1920, n. 1315) (*Spesa obbligatoria*), lire 20,000.

Capitolo 426. Concorso dello Stato nel pagamento degli interessi, nella misura della metà, per mutui contratti con la Cassa depositi e prestiti dalle amministrazioni provinciali e comunali del Friuli e del Lazio per far fronte alle spese a proprio carico per lavori di consolidamento di opere stradali ed idrauliche danneggiate da alluvioni (articolo 2 del Regio decreto-legge 3 marzo 1924, n. 289) (*Spesa obbligatoria*), per memoria.

Capitolo 427. Anticipazioni ai privati, a sensi dell'articolo 1 del Regio decreto 27 settembre 1923, n. 2309 e dell'articolo 1 del Regio decreto 3 giugno 1924, n. 937, delle quote semestrali del contributo dello Stato nella spesa per la ricostruzione o la riparazione delle case distrutte o danneggiate dai terremoti del 28 dicembre 1908, dell'8 maggio 1914 e del 13 gennaio 1915, 80,000,000 lire.

Capitolo 428. Contributo dello Stato a favore dei danneggiati dai terremoti del 2 dicembre 1917, 10 novembre 1918 e 29 giugno 1919 (Regio decreto 23 dicembre 1923, n. 2873), lire 2,000,000.

Capitolo 429. Anticipazione dei contributi diretti dello Stato ai danneggiati dal terremoto del 6 e 7 settembre 1920 (terremoto Tosco-Emiliano) (Regio decreto 27 gennaio 1924, n. 107 - 2ª delle 8 annualità), lire 6,250,000.

*Spese per la beneficenza romana.* — Capitolo 430. Contributo del Tesoro dello Stato a favore della beneficenza pubblica romana (articolo 11 della legge 30 luglio 1896, numero 343), lire 230,000.

Capitolo 431. Contributo del Tesoro dello Stato a favore dell'Istituto di Santo Spirito in Sassia e degli Ospedali riuniti di Roma (articolo 11 della legge 30 luglio 1896, n. 343; legge 3 febbraio 1898, n. 48, e articolo 3 della legge 8 luglio 1903, n. 321), lire 970,000.

Capitolo 432. Contributo eventuale dello Stato a favore della Congregazione di carità di Roma, in esecuzione dell'articolo 5 della legge 30 luglio 1896, n. 343, sulla beneficenza di Roma (*Spesa obbligatoria*), lire 300,000.

Capitolo 433. Corresponsione all'Istituto di Santo Spirito ed agli Ospedali riuniti di Roma a pareggio del fabbisogno annuale (legge 8 luglio 1903, n. 321, regolamento 5 marzo 1905, n. 186, articolo 8 della legge 18 giugno 1908, n. 286, articolo 2 del Regio decreto 18 aprile 1920, n. 481 e articolo 1 del Regio decreto 6 novembre 1924, n. 1961), lire 7,500,000.

Capitolo 434. Annualità da pagarsi alla Cassa dei depositi e prestiti, per l'ammortamento del mutuo concesso all'Istituto di Santo Spirito e Ospedali riuniti di Roma per effetto dell'articolo 1 della legge 18 giugno 1908, n. 286 (17ª delle 50 annualità), per effetto dell'articolo 1 del Regio decreto 18 aprile 1920, n. 481 (6ª delle 50 annualità), e per effetto del Regio decreto 11 marzo 1923, n. 584 (3ª delle 50 annualità), 1,987,693.54 lire.

Capitolo 435. Concorso dello Stato da corrispondersi al Pio Istituto di Santo Spirito e Ospedali riuniti di Roma in ragione dell'ottanta per cento della diaria determinata a norma dell'articolo 4 del Regio decreto 18 aprile 1920, n. 481, per ciascuna degenza in più verificatasi in confronto delle degenze del 1906 (articolo primo, comma secondo del Regio decreto 6 novembre 1924, n. 1961), lire 1,000,000.

Capitolo 436. Corresponsione all'amministrazione degli Ospedali riuniti di Roma delle quote di spedalità per degenti dei quali non fu possibile all'Amministrazione suddetta accertare il domicilio di origine ed

addebitarne il comune (articolo 9 della legge 18 giugno 1908, n. 286), lire 600,000.

Capitolo 437. Concorso straordinario dello Stato a pareggio di bilancio nella spesa dipendente da miglioramenti economici al personale del Pio Istituto di Santo Spirito ed Ospedali riuniti di Roma (articolo 3 del Regio decreto 18 aprile 1920, n. 481), lire 3,200,000.

Capitolo 438. Assegnazione a favore del comune di Roma ai sensi dell'articolo 6 del Regio decreto 6 novembre 1924, n. 1961 (Seconda delle quaranta annualità), lire 2,000,000.

*Servizi dipendenti dalla presidenza del Consiglio. — Spese di assistenza ai reduci della guerra ed alle famiglie dei caduti.* — Capitolo 439. Rimborso alle ferrovie ed alle linee di navigazione esercitate dallo Stato del prezzo dei viaggi gratuiti in terza classe a tariffa militare, concessi ai minorenni ed agli interdetti per infermità di mente, rimasti orfani a causa della guerra, ed alle persone che li accompagnano (decreto luogotenenziale 7 marzo 1918, n. 440), 200,000 lire.

Capitolo 440. Sussidi temporanei ai Comitati provinciali ed agli Istituti per la protezione degli orfani di guerra e spese varie per l'applicazione della legge 18 luglio 1917, n. 1143, lire 30,000,000.

Capitolo 441. Assegnazione a favore dell'Opera nazionale per la protezione ed assistenza degli invalidi di guerra per i fini di cui alla legge 25 marzo 1917, n. 481, lire 20,000,000.

Capitolo 442. Contributo a favore dell'Associazione nazionale dei mutilati e degli invalidi di guerra con sede in Milano per i servizi di assistenza e di avviamento alla rieducazione e di collocamento a favore dei mutilati e degli invalidi stessi (decreto luogotenenziale 19 dicembre 1918, n. 2055), lire 500,000.

Capitolo 443. Assegnazione straordinaria per contributi e sovvenzioni a enti, sussidi ed altre provvidenze a favore dei mutilati e invalidi di guerra, da attuarsi dalla Associazione nazionale mutilati ed invalidi di guerra, di cui al decreto luogotenenziale 19 dicembre 1918, n. 2055, lire 1,000,000.

Capitolo 444. Spesa relativa al servizio pel collocamento degli invalidi di guerra, ai termini della legge 25 agosto 1903, n. 1312 e del Regio decreto 22 gennaio 1922, n. 92, lire 300,000.

Capitolo 445. Somma da erogare a beneficio delle famiglie dei militari morti e dispersi in guerra e ad Enti e istituzioni aventi

per iscopo l'assistenza e la tutela delle famiglie stesse, lire 1,000,000.

*Spese per i risarcimenti dei danni di guerra e per le nuove provincie.* — Capitolo 446. Saldi in contanti delle indennità per risarcimento dei danni di guerra pagate in obbligazioni del debito pubblico al 3.50 per cento denominate « Obbligazioni delle Venezia » e spese di emissione delle obbligazioni medesime, lire 30,000,000.

*Spese per i servizi di stralcio del cessato Ministero delle Terre liberate, passati in parte al Ministero delle finanze.* — Capitolo 447. Personale straordinario e diurnista — Retribuzioni e mercedi, lire 56,000.

Capitolo 448. Indennità temporanea mensile al personale (decreto luogotenenziale 14 settembre 1918, n. 1314; e Regi decreti 20 luglio 1919, n. 1232, e 3 giugno 1920, n. 737, e 5 aprile 1923, n. 853), lire 65,000.

Capitolo 449. Spese per l'impianto ed il funzionamento delle Commissioni, dei reparti speciali presso le Intendenze e le direzioni di finanza, presso gli uffici tecnici di finanza, presso le agenzie ed i referati delle imposte e presso gli uffici del registro incaricati dall'accertamento dei danni di guerra e della liquidazione e pagamento delle relative indennità e per tutte le altre operazioni inerenti a tale servizio (articolo 26 del testo unico approvato con decreto luogotenenziale 27 marzo 1919, n. 426, articolo 1 del Regio decreto 24 luglio 1919, n. 1425, e Regi decreti 18 aprile 1920, nn. 579 e 578), lire 3,000,000.

Capitolo 450. Spese per somministrazioni in natura a privati e ad enti pubblici danneggiati per fatto di guerra e per eventuale trasporto e collocamento degli oggetti somministrati (articoli 6 e 26 del testo unico approvato con decreto luogotenenziale 27 marzo 1919, n. 426), *per memoria*.

Capitolo 451. Premi di operosità e di rendimento agli impiegati ed agenti meritevoli (articolo 63 del Regio decreto 30 settembre 1922, n. 1290), lire 50,000.

Capitolo 452. Premi di operosità e di rendimento ai sensi dell'articolo 63 del Regio decreto 30 settembre 1922, n. 1290, al personale addetto agli uffici provinciali ed alle Commissioni per lavori relativi all'accertamento ed alla liquidazione dei danni di guerra, ed ai funzionari di altre amministrazioni eventualmente incaricati di compiti inerenti al servizio medesimo, lire 400,000.

*Spese per i servizi delle liquidazioni di guerra.* — Capitolo 453. Spese di qualsiasi natura per le liquidazioni delle gestioni di guerra e per il funzionamento dei servizi



relativi alle liquidazioni medesime, lire 1,000,000.

Capitolo 454. Premi di operosità e rendimento al personale addetto ai servizi delle liquidazioni di guerra, lire 200,000.

Capitolo 455. Rimborsi di somme indebitamente riscosse per ricuperi deliberati dalle Commissioni parlamentari d'inchiesta per le spese di guerra e per le terre liberate e dal Comitato liquidatore per le gestioni di guerra e restituzioni di quote inesigibili (*Spesa obbligatoria*), per memoria.

*Spese generali di amministrazione. — Servizi diversi.* — Capitolo 456. Indennità temporanea mensile ai funzionari civili di ruolo, dipendenti dall'Amministrazione centrale e provinciale delle finanze (escluso quello delle Ragionerie centrali e delle Ragionerie delle Intendenze), della Corte dei conti e delle Avvocature erariali (decreto luogotenenziale 14 settembre 1918, n. 1314, e Regi decreti-legge 3 giugno 1920, n. 737, e 5 aprile 1923, n. 853), lire 48,000,000.

Capitolo 457. Indennità temporanea mensile al personale di ruolo delle Ragionerie centrali e delle Ragionerie delle intendenze di finanza (decreto luogotenenziale 14 settembre 1918, n. 1314, e Regi decreti 3 giugno 1920, n. 737, e 5 aprile 1923, n. 853), 3,800,000 lire.

Capitolo 458. Indennità temporanea mensile al personale straordinario, avventizio ed assimilato escluso quello delle Ragionerie centrali e delle Ragionerie delle intendenze di finanza (decreto luogotenenziale 14 settembre 1918, n. 1314, Regio decreto 20 luglio 1919, n. 1232, e Regi decreti-legge 3 giugno 1920, n. 737, e 5 aprile 1923, n. 853) 4,000,000 lire.

Capitolo 459. Indennità temporanea mensile al personale straordinario, avventizio ed assimilato delle Ragionerie centrali e delle Ragionerie delle intendenze di finanza, lire 379,720.

Capitolo 460. Indennità temporanea ai salariati dell'azienda delle privative, lire 35,000,000.

Capitolo 461. Indennità di licenziamento agli avventizi che cessino dal servizio per diminuite esigenze (Regio decreto 2 marzo 1924, n. 319), lire 100,000.

Capitolo 462. Assegno temporaneo mensile ai funzionari, militari, agenti ed operai già appartenenti all'Amministrazione dello Stato ed alle loro vedove, orfani e genitori, provvisti di pensione ordinaria sia o no privilegiata (decreto Reale 31 luglio 1919, n. 1304, legge 26 dicembre 1920, n. 1827,

e decreto Reale 29 dicembre 1921, n. 1964), lire 145,000,000.

Capitolo 463. Restituzione di quote presuntivamente indebite o inesigibili riscosse per conto del ramo dei danneggiati dalle truppe borboniche nel 1860, lire 1,000.

Capitolo 464. Personale fuori ruolo del Ministero e delle Intendenze (*Spese fisse*), lire 71,300.

*Spese per servizi speciali. — Amministrazione del catasto e dei servizi tecnici.* — Capitolo 465. Spese per l'acceleramento dei lavori catastali nelle provincie di Ferrara, Venezia e Novara (articolo 4 del decreto-legge 9 luglio 1916, n. 843 e decreto-legge 7 febbraio 1919, n. 352) per memoria.

Capitolo 466. Spese per la formazione delle mappe geometriche particellari nelle provincie che ne sono sprovviste, lire 5,000,000:

Capitolo 467. Spese per la formazione del nuovo catasto nelle provincie toscane, lire 3,000,000.

Capitolo 468. Spese per la formazione del nuovo catasto nelle provincie di Belluno e di Udine, lire 2,120,000.

*Amministrazione del demanio e delle tasse.* — Capitolo 469. Prezzo dei beni immobili espropriati ai debitori morosi di imposte e devoluti al demanio in forza dell'articolo 54 della legge 20 aprile 1871, n. 192 (*Spesa obbligatoria*), lire 600.

Capitolo 470. Assegni agli investiti di benefici di Regio patronato — Asse ecclesiastico (*Spese fisse*), lire 13,000.

*Provveditorato generale dello Stato.* Capitolo 471. Onere a carico del demanio per le eventuali deficienze della Cassa dei giubilati annessa al Regio Teatro San Carlo di Napoli, lire 28,800.

Capitolo 472. Spese inerenti alla vendita dei beni ed all'attuazione della legge sull'asse ecclesiastico, lire 6,600.

Capitolo 473. Spese di coazioni e di liti, risarcimenti di danni ed altri accessori, dipendenti dalla vendita dei beni — Asse ecclesiastico (*Spesa obbligatoria*), lire 25,000.

Capitolo 474. Restituzioni dipendenti dalla vendita dei beni — Asse ecclesiastico (*Spesa d'ordine*), lire 20,000.

*Amministrazione delle imposte dirette.* — Capitolo 475. Aggio sulle riscossioni delle soprattasse per omesse od inesatte dichiarazioni dei redditi soggetti alle imposte dirette e sulle riscossioni delle imposte del 1872 e retro; spese di stralcio e di liti pel servizio del macinato (*Spesa d'ordine*), lire 400.

*Corpo della Regia guardia di finanza.* — Capitolo 476. Indennità temporanea mensile agli ufficiali e soprassoldo caro-viveri alla truppa (decreti luogotenenziali 14 settembre 1918, n. 1314, 6 ottobre 1918, n. 1593, e Regio decreto-legge 3 giugno 1920, n. 737); indennità speciale ai sottufficiali e militari di truppa della Regia guardia di finanza ai sensi del Regio decreto 23 dicembre 1920, n. 1894, lire 25,500,000.

Capitolo 477. Costruzione di fabbricati lungo la nuova linea di confine della Venezia Tridentina per uffici di comando e caserme della guardia di finanza (Regio decreto-legge 15 luglio 1923, n. 1719) (3ª annualità), lire 1,000,000.

*Amministrazione delle dogane e delle imposte indirette.* — Capitolo 478. Quote di cambio sulle restituzioni di dazi d'importazione versati in biglietti di Stato e di Banca (*Spesa obbligatoria*), lire 1,000,000.

Capitolo 479. Costruzione di un edificio ad uso della dogana di Milano al nuovo scalo delle merci a piccola velocità in Via Farini (Regio decreto 11 marzo 1923, n. 582) (4ª delle cinque annualità), lire 1,000,000.

*Amministrazione delle private.* — Capitolo 480. Assegni e sussidi mensili di licenziamento agli operai delle manifatture dei tabacchi; lire 94,000.

Capitolo 481. Prorata al municipio di Pontecorvo per prezzo convenuto per la costruzione e la vendita all'Amministrazione finanziaria di locali ad uso dell'agenzia delle coltivazioni dei tabacchi — Legge 17 luglio 1898 n. 310 (*Spesa ripartita*) (27ª delle trenta annualità), lire 12,000.

Capitolo 482. Acquisto di fabbricati e terreni e spese per la esecuzione di opere murarie per gli edifici in uso dell'amministrazione dei monopoli industriali (Regio decreto-legge 16 dicembre 1923, n. 2875), lire 3,000,000.

Capitolo 483. Spese di funzionamento delle due fattorie per la coltivazione dei tabacchi nella provincia di Salerno in esercizio diretto del Ministero delle finanze, giusta la legge 14 luglio 1907, n. 524, articolo 2 del decreto luogotenenziale 22 febbraio 1917, n. 486, (9ª delle dieci annualità), lire 150,000.

Capitolo 484. Premi ai coltivatori della Sardegna che introdurranno nelle loro aziende la coltivazione del tabacco secondo le norme e le condizioni stabilite dagli articoli 100 a 110 del regolamento 8 novembre 1900 sulla coltivazione del tabacco (articolo 38 della legge 14 luglio 1907, n. 562) (18ª delle venti annualità), lire 10,000.

Capitolo 485. Premi ai coltivatori della Basilicata che introdurranno nelle loro aziende la coltivazione del tabacco secondo le norme e le condizioni stabilite dagli articoli 100 a 110 del regolamento 8 novembre 1900 sulla coltivazione indigena del tabacco (articolo 6 della legge 9 luglio 1908, n. 445) (18ª delle venti annualità), lire 10,000.

Capitolo 486. Spese per le agenzie all'estero incaricate della vendita dei tabacchi nazionali lavorati comprese le spese per imballaggio, trasporti, assicurazioni, dazi doganali, tasse interne di vendita ed altre accessorie da sostenersi nei vari Stati esteri (decreto luogotenenziale 12 settembre 1918, numero 2105), lire 1,500,000.

Capitolo 487. Spesa per la concessione d'indennizzi agli spacciatori all'ingrosso dei generi di privativa per la gestione degli spacci durante lo stato di guerra (decreto luogotenenziale 3 gennaio 1918, n. 59, e Regi decreti 1º febbraio 1920, n. 168, e 29 settembre 1921, n. 1398), lire 1,500,000.

*Amministrazione delle pensioni di guerra.* — Capitolo 488. Pensioni privilegiate di guerra ai militari del Regio esercito e assimilati e rispettive famiglie e soprassoldi di medaglie al valore militare loro dovuti in dipendenza della guerra fra varie Potenze e di quella italo-turca, lire 1,050,000,000.

Capitolo 489. Pensioni privilegiate di guerra ai militari della Regia marina e assimilati e rispettive famiglie e soprassoldi al valore militare loro dovuti in dipendenza della guerra fra varie Potenze e di quella italo-turca, lire 7,500,000.

Capitolo 490. Assegni per una sola volta ai militari colpiti da una delle infermità ascritte alla decima categoria, indicata nella tabella A, annessa al decreto luogotenenziale 20 maggio 1917, n. 876 (articolo 7), lire 10,000,000.

Capitolo 491. Pensioni a titolo di risarcimento dei danni di guerra ai sensi dell'articolo 4 del testo unico approvato col decreto luogotenenziale 27 marzo 1919, n. 426, e dell'articolo 69 del Regio decreto 12 luglio 1923, n. 1491, lire 1,000,000.

Capitolo 492. Assegni d'invalidità, assegni alimentari e sussidi provvisori ad ex-militari od a famiglie di caduti dell'esercito austro-ungarico, pertinenti alle nuove provincie, lire 32,000,000.

Capitolo 493. Sussidi giornalieri provvisori ai tubercolotici pensionati di guerra, lire 2,000,000.

Capitolo 494. Spese di manutenzione ordinaria e straordinaria del Palazzo Braschi

e del Palazzo degli Esami e paghe agli operai che vi sono addetti, lire 140,000.

Capitolo 495. Indennità di missione e spese di viaggio per servizi delle pensioni di guerra, lire 20,000.

Capitolo 496. Sussidi agli impiegati di ruolo e straordinari e al basso personale in attività di servizio, lire 50,000.

Capitolo 497. Spese di liti. (*Spesa obbligatoria*), lire 5,000.

Capitolo 498. Stipendi ed indennità agli ufficiali medici richiamati in servizio per far parte delle Commissioni di cui agli articoli 56 e 57 del Regio decreto 12 luglio 1923, numero 1491, lire 700,000.

Capitolo 499. Spese per il funzionamento del Comitato e delle Commissioni di cui agli articoli 51, 56 e 57 del Regio decreto 12 luglio 1923, n. 1491 — Competenze, indennità diarie e rimborso spese di viaggio per i membri — anche estranei all'Amministrazione — del Comitato e delle Commissioni predette e per le autorità sanitarie locali delegate ai sensi del penultimo comma del citato articolo 57 — Indennità e spese di viaggio ai richiedenti pensione di guerra chiamati a visita presso la Commissione medica superiore di cui al medesimo articolo 57 — Spese per visite mediche all'estero, lire 1,200,000.

Capitolo 500. Personale del ruolo transitorio di cui al Regio decreto 30 dicembre 1923, n. 2884, lire 3,000,000.

Capitolo 501. Retribuzione al personale avventizio, lire 1,400,000.

Capitolo 502. Indennità temporanea mensile al personale del ruolo transitorio di cui al Regio decreto 30 dicembre 1923, n. 2884, lire 800,000.

Capitolo 503. Indennità temporanea mensile al personale (decreto luogotenenziale 14 settembre 1918, n. 1314 e Regi decreti 20 luglio 1919, n. 1232, 3 giugno 1920, n. 737 e 5 aprile 1923, n. 853), lire 1,300,000.

Capitolo 504. Premi di operosità e rendimento agli impiegati ed agenti, 1,500,000 lire.

*Onere per la concessione delle polizze ai combattenti.* — Capitolo 505. Annualità da versare all'Istituto nazionale delle assicurazioni ad integrazione delle riserva matematica occorrente per il servizio delle polizze dei combattenti, lire 50,000,000.

Categorie III. *Movimento di capitali.* — *Estinzione di debiti.* — Capitolo 506. Debiti redimibili — Ammortamento (*Spesa obbligatoria*), lire 24,616,197.50.

Capitolo 507. Annualità di ammortamento delle obbligazioni del debito redimibile 4.75

per cento netto (Regio decreto 28 febbraio 1924, n. 210), lire 22,750,000.

Capitolo 508. Rimborsi di capitali dovuti dal Tesoro dello Stato (*Spesa obbligatoria*), lire 40,000.

Capitolo 509. Annualità spettante alla Cassa dei depositi e prestiti a norma dell'articolo 3 dell'allegato *M*, approvato coll'articolo 13 della legge 22 luglio 1894, n. 339 — Ammortamento (29ª delle 50 annualità), lire 2,155,649.48.

Capitolo 510. Quota d'ammortamento dei buoni del Tesoro a lunga scadenza (legge 7 luglio 1901, n. 323, e Regio decreto 28 ottobre 1901, n. 475), lire 2,410,000.

Capitolo 511. Rimborso di buoni del Tesoro triennali e quinquennali di cui al Regio decreto 5 maggio 1916, n. 505, e di buoni quinquennali 4 per cento, di cui al decreto luogotenenziale 19 settembre 1915, n. 1436, lire 777,814,000.

Capitolo 512. Certificati ferroviari di credito 3.65 per cento netto emessi ai termini della legge 25 giugno 1905, n. 261 — Ammortamento 1º gennaio e 1º luglio 1925 (*Spesa obbligatoria*), lire 5,983,216.23.

Capitolo 513. Rimborso del capitale vigente dei certificati di credito ferroviario 3.65 per cento (articolo 8, comma ultimo, legge 25 giugno 1905, n. 261, ed articoli 4 e 5 legge 24 dicembre 1908, n. 731), *per memoria*.

Capitolo 514. Certificati ferroviari di credito 3.50 per cento netto emessi ai termini delle leggi 25 giugno 1905, n. 261, e 23 dicembre 1906, n. 638, che approvano le spese straordinarie occorrenti per le ferrovie esercitate dallo Stato (ammortamento al 1º gennaio ed al 1º luglio 1925) (*Spesa obbligatoria*), lire 12,137,293.54.

Capitolo 515. Rimborso del capitale dei certificati ferroviari di credito 3.50 per cento (leggi 23 dicembre 1906, n. 638 e 24 dicembre 1908, n. 731 — articoli 4 e 5 — riguardanti provvedimenti per le spese ferroviarie e per i debiti redimibili) *per memoria*.

Capitolo 516. Annualità spettante al fondo pensioni e soccorsi degli agenti ferroviari dello Stato a saldo del debito della Società strade ferrate del Mediterraneo per disavanzo al 30 giugno 1905 nelle Casse pensioni e di soccorso della rete Mediterranea in conseguenza della cessione allo Stato delle ferrovie Roma-Albano-Anzio-Nettuno, Roma-Viterbo e Varese-Porto Ceresio, approvata con decreto luogotenenziale 13 settembre 1917, n. 1591 (scadenza 31 dicembre 1924 — 8ª delle 49 annualità), lire 383,696.20.

Capitolo 517. Mutui fatti dalla Cassa dei depositi e prestiti al tesoro dello Stato giusta l'articolo 9 della legge 22 aprile 1905, n. 137 — Ammortamento al 1º gennaio 1926 (*Spesa obbligatoria*), lire 1,821,639.70.

Capitolo 518. Quota d'ammortamento compresa nella annualità da pagarsi dal tesoro alla Cassa depositi e prestiti ad estinzione della somma mutuata per la concessione ai comuni di prestiti destinati all'opera di soccorso degli emigranti indigenti rimpatriati (Regio decreto 30 agosto 1914, n. 909, e legge 17 marzo 1915, n. 237) — 8ª annualità scadibile 31 ottobre 1925 (*Spesa obbligatoria*), lire 986,446.71.

Capitolo 519. Rimborso alla Cassa depositi e prestiti della anticipazione di lire 6,000,000 e relativi interessi, fatta al tesoro dello Stato per spese erogate dal Ministero dell'interno a favore delle provincie e dei comuni danneggiati dal terremoto del 28 dicembre 1908, ai sensi del testo unico 19 agosto 1917, n. 1399 (articolo 3 del Regio decreto 2 ottobre 1919, n. 1891, e articolo 1 — comma 1º — del Regio decreto 3 maggio 1920, n. 545) (6ª delle diciannove rate), lire 427,731.10.

Capitolo 520. Rimborso alla Cassa depositi e prestiti della anticipazione di lire 15,000,000 e relativi interessi, fatta al tesoro dello Stato per spese erogate dal Ministero dell'interno a favore delle provincie e dei comuni danneggiati dal terremoto del 28 dicembre 1908, ai sensi del testo unico 19 agosto 1917, n. 1399 (articolo 2 del Regio decreto 3 maggio 1920, n. 545) (4ª delle diciassette rate), lire 1,330,487.10.

Capitolo 521. Rimborso alla Cassa depositi e prestiti ed altri Istituti indicati nell'articolo 1 del Regio decreto-legge 24 febbraio 1924, n. 262, delle anticipazioni, e relativi interessi fatti al tesoro dello Stato per far fronte al pagamento degli impegni assunti dal Ministero dell'interno, anteriormente al 30 giugno 1923, per opere comunali e provinciali già autorizzate in dipendenza del terremoto del 28 dicembre 1908, *per memoria*.

Capitolo 522. Annualità di ammortamento del mutuo di lire 15 milioni concesso dalla Cassa depositi e prestiti agli ospizi civili di Parma (Regio decreto 27 novembre 1921, n. 2005) (4ª delle cinque annualità), lire 3,380,119.

Capitolo 523. Quota d'ammortamento compresa nell'annualità da pagarsi dal tesoro alla Cassa depositi e prestiti ad estinzione delle somme mutate per la concessione di prestiti ai comuni più gravemente danneggiati da operazioni guerresche per parte di forze

nemiche (decreto luogotenenziale 18 maggio 1919, n. 843) — Ammontare dell'annualità scadibile il 31 dicembre 1925 (*Spesa obbligatoria*), lire 4,361,546.66.

Capitolo 524. Quota di capitale compresa nella 5ª delle trentacinque annualità, di scadenza al 31 dicembre 1925, dovuta alla Cassa depositi e prestiti in rimborso della somma di lire 1,500,000 anticipata per lavori straordinari di pubblica utilità nella Colonia Eritrea (articolo 7 legge 1º aprile 1915, n. 448) e di cui la finanza si rivale per due quinti mediante riduzione del contributo dello Stato per la Colonia Eritrea, lire 23,825.31.

Capitolo 525. Quota di capitale compresa nella 2ª delle 35 annualità di scadenza al 31 dicembre 1925, dovuta alla Cassa depositi e prestiti in rimborso della somma di lire 2,000,000 anticipata per la sistemazione della ferrovia Massaua-Asmara (articolo 4 Regio decreto 6 gennaio 1918, n. 119) e di cui la finanza si rivale per due quinti mediante riduzione del contributo dello Stato per la Colonia Eritrea, lire 28,240.82.

Capitolo 526. Affrancazioni di annualità e restituzione di capitali passivi — Asse ecclesiastico (*Spesa obbligatoria*), lire 30,000.

Capitolo 527. Rimborsi di capitali ed affrancazioni di prestazioni perpetue dovuti dalle finanze dello Stato (*Spesa obbligatoria*), lire 90,000.

Capitolo 528. Restituzione alle provincie delle anticipazioni fatte allo Stato per l'accettazione dei lavori catastali, lire 2 milioni e 884,738 e centesimi 21.

Capitolo 529. Annualità da corrispondersi alla Massa del Corpo della Regia guardia di finanza ad estinzione della somma dalla medesima anticipata per la spesa di costruzione di una caserma per la guardia di finanza in Roma (articolo 3 della legge 33 giugno 1913, n. 644), *per memoria*.

Capitolo 530. Annualità spettante alla Cassa depositi e prestiti ad estinzione della somma anticipata per la costruzione dell'edificio a sede di esami nella capitale (legge 18 luglio 1911, n. 836) (5ª delle 35 annualità scadenti al 1º gennaio di ogni anno), lire 19,693.08.

Capitolo 531. Annualità di ammortamenti delle obbligazioni del debito pubblico al 3.50 per cento denominate « Obbligazioni delle Venezie » per il pagamento delle indennità dovute per il risarcimento dei danni di guerra, *per memoria*.

Capitolo 532. Annualità d'ammortamento dovuta alla Cassa depositi e prestiti per le anticipazioni fatte all'Azienda ter-

male di Salsomaggiore giusta le leggi 19 luglio 1914, n. 728 (articolo 3) e 7 aprile 1921, n. 450. (articolo 3 del Regio decreto 15 luglio 1923, n. 1752), lire 837,161.39.

*Accensione di crediti.* — Capitolo 533. Somma necessaria, per anticipi alle Commissioni internazionali, compresa quella di Wiesbaden, per i servizi di ricostituzioni e riparazioni in dipendenza dei trattati di pace, da reintegrarsi dalle Nazioni interessate, lire 1,000,000.

*Riscatti di ferrovie.* — Capitolo 534. Provvisori di riscatto delle linee ferroviarie di cui all'articolo 3 della legge 11 luglio 1909, n. 488, lire 1,376,294.89.

Capitolo 535. Annualità di riscatto delle ferrovie Reali sarde (legge 7 agosto 1919, n. 1443, e convenzione 10 giugno 1922, approvata col Regio decreto 11 gennaio 1923), lire 6,500,000.

*Anticipazioni all'Azienda delle ferrovie dello Stato.* — Capitolo 536. Somma da provvedersi all'Amministrazione delle ferrovie di Stato per lavori e provviste di materiale rotabile per sopperire alle deficienze al 1º luglio 1905 e per far fronte all'aumento del traffico (legge 23 dicembre 1906, n. 368 e 7 luglio 1907, n. 429, articolo 22, con l'aggiunta di cui all'articolo 1 della legge 25 giugno 1909, n. 372, decreti luogotenenziali 8 settembre 1918, n. 1343, 14 novembre 1918, n. 1791, e 9 marzo 1919, n. 361, in esecuzione del decreto luogotenenziale 17 novembre 1918, n. 1698, leggi 8 dicembre 1921, n. 1830 e 1831 e Regio decreto 3 febbraio 1924, n. 169), lire 190,000,000.

Capitolo 537. Somma da provvedersi all'Amministrazione delle ferrovie dello Stato per l'esecuzione di lavori occorrenti alla elettrificazione di linee ferroviarie esercitate dallo Stato o in corso di costruzione (decreti Reali 25 agosto 1919, n. 1582, e 2 maggio 1920, n. 597), lire 100,000,000.

*Anticipazioni a provincie, comuni, Opere pie ed enti morali.* — Capitolo 538. Somma da passarsi nel conto corrente speciale col municipio di Napoli, corrispondente alla metà della somma stabilita dall'articolo 3 della legge 15 gennaio 1885, n. 2892, e da procurarsi nei modi indicati all'articolo 1 della Convenzione 15 gennaio 1895, approvata con l'articolo 5 dell'allegato L alla legge 8 agosto 1895, n. 486, e ai termini della legge 17 luglio 1898, n. 318, e legge 5 luglio 1908, n. 351, *per memoria*.

Capitolo 539. Anticipazione alle amministrazioni degli ospedali riuniti di Roma delle quote di spedalità non versate dai comuni

debitori per degenti non romani (articolo 10 della legge 18 giugno 1908, n. 286), lire 12,000,000.

Capitolo 540. Somma da anticipare all'Istituto « Vittorio Emanuele III » per i danneggiati dai terremoti di Reggio Calabria, ai sensi dello articolo 13 del Regio decreto 3 maggio 1920, n. 545, e al Consorzio per la concessione di mutui ai danneggiati dal terremoto del 28 dicembre 1908, ai sensi dello articolo 32 del Regio decreto 16 novembre 1921, n. 1705, *per memoria*.

Capitolo 541. Anticipazione al Consorzio autonomo del porto di Genova delle somme occorrenti per l'esecuzione ed il completamento delle opere previste dall'articolo 1 del Regio decreto 15 settembre 1923, n. 1997, e da recuperarsi con gli interessi 4.50 per cento in trentasei esercizi fino al 1958-59, lire 33,000,000.

Capitolo 542. Contributo al Consorzio autonomo del porto di Genova nelle spese straordinarie per i servizi di vigilanza (articolo 4, lettera b, del Regio decreto 15 settembre 1923, n. 1997) da recuperarsi con proventi delle tasse di cui al decreto stesso, lire 2,400,000.

Capitolo 543. Restituzione al Consorzio del porto di Genova delle somme eccedenti il gettito di lire 10,000,000 annui sull'ammontare delle tasse di cui all'articolo 2 del Regio decreto-legge 15 settembre 1923, n. 1997, e da accantonarsi dal Consorzio stesso per nuove opere di ampliamento, sistemazione e miglioramento del porto (articolo 4 dell'indicato Regio decreto), *per memoria*.

Capitolo 544. Anticipazione di cui alle lettere b) e c) dell'articolo 3 del Regio decreto 9 dicembre 1923, n. 3233, per contributo degli Enti locali interessati alla sistemazione delle opere del porto di Venezia-Marghera, in relazione all'ammontare dei lavori eseguiti e per la esecuzione delle opere stesse e da recuperarsi rispettivamente mediante versamenti degli enti stessi e sul provento della maggior tassa di lire 0.50 per tonnellata metrica di merce sbarcata o imbarcata tanto nella stazione marittima quanto nel porto di Marghera, lire 9,000,000.

Capitolo 545. Anticipazioni di cui al n. 1 dell'articolo 4 del Regio decreto 16 dicembre 1923, n. 3249, corrispondente alle quote di contributo a carico degli enti locali interessati, dei lavori di sistemazione ed ampliamento del porto di Livorno recuperabili in 20 annualità posticipate senza interessi (terza rata), lire 3,335,000.

Capitolo 546. Anticipazioni di cui all'articolo 3 del Regio decreto 3 marzo 1924, n. 288, per contributo degli enti locali interessati alla esecuzione di opere straordinarie urgenti di sistemazione del porto di Venezia, lire 1,000,000.

*Partite che si compensano coll'entrata.* —

Capitolo 547. Quote dovute ai funzionari delle avvocature erariali sulle somme versate dalle controparti, per competenze di avvocati e procuratori, poste a loro carico nei giudizi sostenuti direttamente dalle avvocature erariali e pagamenti di spese gravanti le competenze medesime (*Spesa d'ordine*), lire 800,000.

Capitolo 548. Semestralità da pagare alla Cassa depositi e prestiti per la estinzione dell'anticipazione concessa all'Istituto « Vittorio Emanuele III » pei danneggiati dai terremoti di Reggio Calabria, per effetto dell'articolo 13 del Regio decreto 3 maggio 1920, n. 545, ed al Consorzio per la concessione di mutui ai danneggiati dal terremoto del 28 dicembre 1908, per effetto dell'articolo 32 del Regio decreto 16 novembre 1921, n. 1705, *per memoria*.

Capitolo 549. Annualità da corrispondersi dal tesoro alla Cassa dei depositi e prestiti per estinzione del mutuo di lire 200,000 contratto dalla Repubblica di San Marino in base all'articolo 2 della Convenzione addizionale 16 febbraio 1906 resa esecutoria con la legge 29 luglio 1906, n. 446 (19ª della cinquanta annualità), lire 9,310.04.

Capitolo 550. Restituzione di depositi per adire agli incanti, per spese d'asta, tasse, ecc., eseguiti negli uffici esecutivi demaniali (*Spesa d'ordine*), lire 680,000.

Capitolo 551. Prodotto netto dell'Amministrazione provvisoria dei beni ex-adempriabili dell'isola di Sardegna, da corrispondersi alla Cassa adempriabile istituita colla legge 2 agosto 1897, n. 382 (*Spesa d'ordine*), *per memoria*.

Capitolo 552. Spese proprie del Fondo di previdenza dei ricevitori del lotto (legge 22 luglio 1906, n. 623) (*Spesa d'ordine*), lire 997,300.

Capitolo 553. Contributo a carico del Demanio dello Stato da prelevarsi dagli utili ad esso spettanti nella gestione delle Regie terme di Montecatini per differenza di interessi sul mutuo di lire 125,000 e per quota di ammortamento del mutuo di lire 225,000 contratti con la Cassa depositi e prestiti dal comune di Bagni di Montecatini (articolo 4 della legge 13 luglio 1911, n. 738), lire 13,591.30.

*Reintegrazione alla Cassa in dipendenza di anticipazioni varie.* — Capitolo 554. Somme

da versarsi in tesoreria a reintegrazione dei prelevamenti eseguiti per provvedere al riscatto delle indennità cinesi e corrispondenti alle annualità riscosse in conto delle indennità riscattate ai sensi della legge 18 giugno 1911, n. 543 (*Spesa d'ordine*), *per memoria*.

Capitolo 555. Somma da ricavarsi con accensione di debiti e da versare in Tesoreria, a reintegrazione del prelevamento effettuato per la costruzione della ferrovia Roma-Ostia (Regio decreto 11 maggio 1924, n. 860) (prima rata), lire 10,000,000.

*Versamenti a costituzione di fondi speciali.*

— Capitolo 556. Versamento alla Cassa depositi e prestiti degli utili derivanti dalle operazioni di anticipazione di cui ai Regi decreti 18 agosto 1914, n. 827, e 23 maggio 1915, n. 711, da portarsi in aumento alla copertura dei biglietti di Stato, *per memoria*.

Categoria IV. *Partite di giro.* — *Servizi diversi.* — Capitolo 557. Rendita consolidata di proprietà dello Stato vincolata od in sospenso (*Spesa d'ordine*), lire 4,160.

Capitolo 558. Rendita di proprietà dello Stato libera da qualsiasi vincolo (*Spesa di ordine*), lire 50,770.50.

*Dazio di consumo.* — *Comune di Napoli.*

— Capitolo 559. Personale civile per la riscossione del dazio, lire 1,174,150.

Capitolo 560. Rimborso allo Stato della spesa per premi di operosità e di rendimento al personale, lire 20,000.

Capitolo 561. Assegni ed indennità al personale civile per maneggio di denaro, di giro, di disagiata residenza, di servizio notturno e per prolungamento d'orario — Spese d'ufficio, fornitura e manutenzione di mobili e suppellettili, lire 150,000.

Capitolo 562. Personale della guardia di finanza per il servizio di vigilanza daziaria, stipendi, paghe, indennità fisse ed eventuali, assegni di primo corredo, contributo alla spesa vestiario e indennità caro-viveri per gli ufficiali e per la truppa, lire 3,192,500.

Capitolo 563. Casermaggio, fornitura di acqua potabile, illuminazione e riscaldamento dei locali ed altre spese per la guardia di finanza, lire 35,000.

Capitolo 564. Spese di manutenzione della cinta daziaria, illuminazione della cinta stessa e degli uffici, canoni per occupazione di terreni, spese di riparazione e manutenzione dei locali e di servizio sanitario ed altre spese inerenti alla gestione, lire 350,000.

Capitolo 565. Costruzione di casotti, lavori di manutenzione e di sistemazione dei fabbricati ad uso di caserme della guardia di

finanza addetta al servizio daziario, lire ventimila.

Capitolo 566. Restituzione di diritti indebitamente esatti e rimborso al comune di somme eventualmente introitate in eccedenza dell'ammontare delle spese effettuate (*Spesa d'ordine*), lire 27,000.

Capitolo 567. Fitto di locali per gli uffici (*Spese fisse*), lire 20,000.

Capitolo 568. Fitto di locali in servizio della guardia di finanza (*Spese fisse*), lire centoventicinquemila.

*Comune di Roma.* — Capitolo 569. Personale civile per la riscossione del dazio lire 1,348,100.

Capitolo 570. Rimborso allo Stato della spesa per premi di operosità e di rendimento al personale, lire 20,000.

Capitolo 571. Assegni e indennità al personale civile, per maneggio di denaro, di giro, di disagiata residenza, di servizio notturno e per prolungamento d'orario — Spese d'ufficio, fornitura e manutenzione di mobili e suppellettili, lire 200,000.

Capitolo 572. Personale della guardia di finanza per il servizio di vigilanza daziaria; stipendi, paghe, indennità fisse ed eventuali ed assegni di primo corredo, contributi alla spesa vestiario e premi speciali e indennità caro-viveri per gli ufficiali e per la truppa, lire 2,462,500.

Capitolo 573. Casermaggio, fornitura di acqua potabile, illuminazione e riscaldamento dei locali ed altre spese per la guardia di finanza, lire 35,000.

Capitolo 574. Spese di manutenzione della cinta daziaria, illuminazione della cinta stessa e degli uffici, canoni per occupazione di terreni, spese di riparazioni e manutenzione dei locali e di servizio sanitario ed altre spese inerenti alla gestione, lire 400,000.

Capitolo 575. Costruzione di casotti, lavori di manutenzione e sistemazione dei fabbricati ad uso di caserme della guardia di finanza addetta al servizio daziario, lire 20,000.

Capitolo 576. Restituzione di diritti indebitamente esatti e rimborso al comune di somme eventualmente introitate in eccedenza dell'ammontare delle spese effettuate (*Spesa d'ordine*), lire 150,000.

Capitolo 577. Fitto di locali per gli uffici (*Spese fisse*), lire 15,000.

Capitolo 578. Fitto di locali in servizio della guardia di finanza (*Spese fisse*), lire trecentomila.

*Comune di Palermo.* — Capitolo 579. Personale civile per la riscossione del dazio, lire 931,555.

Capitolo 580. Rimborso allo Stato della spesa per premi di operosità e di rendimento al personale, lire 20,000.

Capitolo 581. Assegni ed indennità al personale civile per maneggio di denaro, di giro, di disagiata località, di servizio notturno e per prolungamento d'orario — Spese d'ufficio, fornitura e manutenzione di mobili e suppellettili, lire 150,000.

Capitolo 582. Personale della guardia di finanza per il servizio di vigilanza daziaria; stipendi, paghe, indennità fisse ed eventuali, assegni di primo corredo, contributo alla spesa vestiario e premi speciali e indennità caro-viveri per gli ufficiali e per la truppa, lire 2,092,500.

Capitolo 583. Casermaggio, fornitura di acqua potabile, riscaldamento ed illuminazione dei locali ed altre spese per la guardia di finanza, lire 35,000.

Capitolo 584. Spese di manutenzione della cinta daziaria, illuminazione della cinta stessa e degli uffici, canoni per occupazioni di terreni, spese di riparazione e manutenzione dei locali, spese per servizio sanitario; ed altre spese inerenti alla gestione, compreso il canone dovuto al comune di Monreale per l'articolo 10 del decreto luogotenenziale 25 febbraio 1917, n. 40, 500,000 lire.

Capitolo 585. Costruzione di casotti, lavori di manutenzione e di sistemazione dei fabbricati ad uso di caserme della guardia di finanza addetta al servizio daziario, lire 12,500.

Capitolo 586. Restituzione di diritti indebitamente esatti e rimborso al comune di somme eventualmente introitate in eccedenza dell'ammontare delle spese effettuate (*Spesa d'ordine*), lire 10,000.

Capitolo 587. Fitto di locali per uffici (*Spese fisse*), lire 7,000.

Capitolo 588. Fitto di locali della guardia di finanza (*Spese fisse*), lire 60,000.

*Riassunto per titoli.* — Titolo I. *Spesa ordinaria.* — Categoria I. *Spese effettive.* — *Oneri dello Stato.* — Debiti perpetui, lire 2,086,062,669.73.

Debiti redimibili, lire 229,241,115.40.

Debiti variabili, lire 2,755,107,556.35.

Annualità fisse, sovvenzioni e sussidi lire 65,948,456.23.

Debito vitalizio:

Pensioni ordinarie, indennità ed assegni, lire 70,992,460.

Pensioni straordinarie, lire 20,000,000.

Dotazioni, lire 13,050,000.

Spese per le Camere legislative, lire 25,334,733.05

Spese derivanti da assegnazioni o convenzioni speciali, lire 6,279,565.

*Spese generali di Amministrazione.* — Presidenza del Consiglio dei ministri, lire 819,000.

Servizi dipendenti dalla Presidenza del Consiglio, lire 2,400,920.

Spese per la milizia volontaria per la sicurezza nazionale, lire 25,000,000.

Corte dei conti, lire 8,035,000.

Ministero e Intendenze di finanza, lire 37,563,100.

Ragionerie delle Amministrazioni centrali e delle intendenze di finanza, 22,517,890 lire.

Avvocature erariali, lire 5,885,000.

Intendenze di finanza, lire 1,292,000.

Servizi del tesoro, lire 15,908,210.

Spese diverse, lire 11,683,400.

*Spese per servizi speciali.* — Regia zecca e scuola dell'arte della medaglia, 2,876,000 lire.

Amministrazione del catasto e dei servizi tecnici, lire 42,285,500.

Amministrazione del demanio e delle tasse:

Servizi diversi del demanio e delle tasse, lire 93,557,700.

Amministrazione dei canali riscattati (Canali Cavour), lire 1,748,000.

Provveditorato generale dello Stato:

Amministrazione dei beni dell'antico demanio, lire 15,368,530.

Asse ecclesiastico, lire 445,000.

Servizi del provveditorato per tutte le Amministrazioni, lire 73,954,440.

Officina per la fabbricazione delle cartevalori, lire 20,257,000.

Amministrazione delle imposte dirette, lire 131,916,500.

Corpo della Regia guardia di finanza, lire 188,469,340.

Amministrazione delle dogane e delle imposte indirette:

Spese generali, lire 1,994,600;

Imposte di fabbricazione, 20,444,000 lire;

Dogane, lire 54,478,690;

Dazio di consumo, lire 55,000.

Amministrazione delle privative:

Spese generali, lire 23,543,400;

Tabacchi, lire 658,441,000;

Sali, lire 73,935,000;

Tabacchi e sali (*Spese promiscue*), lire 8,238,715;

Fiammiferi ed apparecchi di accensione, lire 800,000;

Chinino di Stato, lire 12,073,000;

Lotto, lire 203,503,700.

Fondi di riserva, lire 55,000,000.

Totale della categoria prima della parte ordinaria, lire 7,086,506,190.76.

*Titolo II. Spesa straordinaria.* — Categoria I. *Spese effettive.* — Contributi, concorsi, rimborsi e sussidi vari, lire 78,942,411.95.

Spese diverse, lire 127,076,749.22.

Contributi e concorsi in dipendenza di pubbliche calamità, lire 132,367,437.57.

Spese per la beneficenza romana, lire 17,787,693.54.

Servizi dipendenti dalla presidenza del Consiglio:

Spese di assistenza ai reduci della guerra ed alle famiglie dei caduti lire 53 milioni.

Spese per i risarcimenti dei danni di guerra e per le nuove provincie, lire 30 milioni;

Spese per i servizi di stralcio dei servizi del cessato Ministero per le terre liberate, passati in parte al Ministero delle finanze, lire 3,571,000.

Spese per i servizi delle liquidazioni di guerra, lire 1,200,000.

*Spese generali di amministrazione* — Servizi diversi, lire 236,352.020.

*Spese per servizi speciali.* — Amministrazione del catasto e dei servizi tecnici, lire 10,120,000.

Amministrazione del demanio e delle tasse, lire 13,600.

Provveditorato generale dello Stato, lire 80,400.

Amministrazione delle imposte dirette, lire 400.

Corpo della Regia guardia di finanza, lire 26,500,000.

Amministrazione delle dogane e delle imposte indirette, lire 2,000,000.

Amministrazione delle privative, lire 6,276,000.

Amministrazione delle pensioni di guerra, lire 1,112,615,000.

Onere per la concessione delle polizze ai combattenti, lire 50,000,000.

Totale della categoria prima della parte straordinaria, lire 1,887,902,712.28.

*Categoria III. Movimento di capitali.* — Estinzione di debiti, lire 864,511,682.03.

Accensione di crediti, lire 1,000,000.

Riscatti di ferrovie, lire 7,876,294.89.

Anticipazioni all'azienda delle ferrovie dello Stato, lire 290,000,000.



Anticipazioni a provincie, comuni, opere pie ed enti morali, lire 60,735,000.

Partite che si compensano coll'entrata, lire 2,500,201.34.

Reintegrazioni alla Cassa in dipendenza di anticipazioni varie, lire 10,000,000.

Versamenti a costituzione di fondi speciali, *per memoria*.

Totale della categoria terza della parte straordinaria, lire 1,236,623,178.26.

Totale del titolo II. Spesa straordinaria, lire 3,124,525,890.54.

Totale delle spese reali (ordinarie e straordinarie), lire 10,211,032,081.30.

Categoria IV. *Partite di giro*. — Servizi diversi, lire 54,930.50.

Dazio di consumo:

Comune di Napoli, lire 5,113,650.

Comune di Roma, lire 4,950,600.

Comune di Palermo, lire 3,818,555.

Totale della categoria quarta. Partite di giro, lire 13,937,735.50.

*Riassunto per categorie*. — Categoria I. Spese effettive (*Parte ordinaria e straordinaria*), lire 8,974,408,903.04.

Categoria III. Movimento di capitali (*Parte straordinaria*), lire 1,236,623,178.26.

Totale spese reali, lire 10,211,032,081.30.

Categoria IV. Partite di giro, lire 13 milioni e 937,735 e centesimi 50.

Totale generale, lire 10,224,969,816.80.

Lo pongo a partito.

(È approvato).

Passiamo agli elenchi annessi.

#### ELENCO N. 1.

*Spese obbligatorie e d'ordine iscritte nello stato di previsione per l'esercizio finanziario dal 1º luglio 1925 al 30 giugno 1926, ai termini dell'articolo 40 del Regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440.*

#### MINISTERO DELLE FINANZE.

Capitolo 1. Rendita consolidata 3, 3.50, 4.50 e 5 per cento.

Capitolo 3. Debiti perpetui diversi - Interessi.

Capitolo 4. Debiti redimibili diversi - Interessi e premi.

Capitolo 5. Interessi e premi sulle obbligazioni del debito pubblico 3.50 per cento denominate « Obbligazioni delle Venezie » per il pagamento delle indennità di risarcimento dei danni di guerra. (Regio decreto 10 maggio 1923, n. 968).

Capitolo 6. Interessi sulle obbligazioni del debito redimibile 4.75 per cento netto (Regio decreto 28 febbraio 1924, n. 210).

Capitolo 8. Interessi di buoni del Tesoro ordinari e spese di negoziazione.

Capitolo 9. Interessi di buoni del Tesoro a lunga scadenza creati con la legge 7 luglio 1901, n. 323.

Capitolo 10. Interessi o sconto dei buoni speciali del Tesoro di cui ai decreti legislativi 13 giugno e 19 settembre 1915, nn. 865 e 1394, ed al Regio decreto 11 gennaio 1920, n. 5, nonchè interessi su aperture di credito concessi dal Governo degli Stati Uniti d'America, e spese di allestimento, di negoziazione ed altre accessorie.

Capitolo 11. Interessi di buoni del Tesoro triennali e quinquennali di cui al Regio decreto 5 maggio 1916, n. 505, interessi di buoni del Tesoro settennali di cui ai Regi decreti 30 dicembre 1920, n. 1723, 8 settembre 1921, n. 1250, e 19 febbraio 1922, n. 560, interessi di buoni del Tesoro novennali di cui alla legge 6 luglio 1922, n. 915; premi sorteggiati e spese per provvigione, collocamento e distribuzione di buoni ed altre accessorie.

Capitolo 12. Interessi di somme versate in conto corrente col Tesoro dello Stato.

Capitolo 13. Interessi dell'1.50 per cento al netto sopra anticipazioni ordinarie degli Istituti di emissione ed interessi di lire 0.25 per cento al netto sopra anticipazioni straordinarie degli Istituti stessi.

Capitolo 14. Certificati ferroviari di credito 3.50 e 3.65 per cento netto - Interessi.

Capitolo 16. Mutui fatti dalla Cassa dei depositi e prestiti al Tesoro dello Stato, giusta l'articolo 9 della legge 22 aprile 1905, n. 137 - Interessi 3.75 per cento netto.

Capitolo 18. Garanzie e sussidi a Società per concessioni di strade ferrate anteriori alla legge 30 aprile 1899, n. 168.

Capitolo 22. Annualità al comune di Napoli per l'assegno agli Istituti di beneficenza di detta città (legge 12 maggio 1901, n. 164).

Capitolo 25. Annualità e prestazioni diverse.

Capitolo 26. Oneri e debiti ipotecari afferenti i beni provenienti dall'Asse ecclesiastico.

Capitolo 29. Indennità per una sola volta, invece di pensioni, ai termini degli articoli 3, 4 e 10 del Regio decreto 23 ottobre 1919, n. 1970, modificati dall'articolo 11 del Regio decreto 21 novembre 1923, n. 2480, sulle pensioni civili, ed assegni congeneri legalmente dovuti.

Capitolo 33. Pensioni e indennità agli operai delle manifatture dei tabacchi e dei magazzini di deposito dei tabacchi greggi esteri e complemento delle pensioni e indennità suddette per quelli iscritti alla Cassa nazionale di previdenza, giusta la legge 9 luglio 1905, n. 397.

Capitolo 34. Pensioni e indennità agli operai delle saline e complemento delle pensioni e indennità suddette per quelli iscritti alla Cassa nazionale di previdenza, giusta la legge 9 luglio 1905, n. 397.

Capitolo 36. Interessi dovuti alla Cassa depositi e prestiti sulle anticipazioni da essa fatte a termini delle leggi 14 luglio 1907, n. 537, e 4 giugno 1911, n. 486, e del Regio decreto 9 novembre 1921, n. 1591, riguardanti le pensioni ai veterani delle campagne di guerra per l'indipendenza nazionale.

Capitolo 43. Rimborso all'Amministrazione delle ferrovie dello Stato ed a Società di ferrovie private e di navigazione dell'importo dei viaggi dei membri del Parlamento.

Capitolo 44. Quota del prodotto della tassa di bollo applicata agli stipendi degli impiegati civili e militari da destinarsi a favore delle istituzioni per gli orfani degli impiegati stessi (leggi 3 marzo 1904, n. 67, e 19 giugno 1913, n. 641).

Capitolo 48. Somma da pagarsi all'Amministrazione della Real Casa per la estensione al personale dell'Amministrazione stessa dei miglioramenti economici concessi agli impiegati ed agenti governativi, e per stipendi assegni e retribuzioni a favore del personale amministrativo, tecnico, d'ordine e subalterno addetto alla gestione dei beni retrocessi dalla Corona al demanio dello Stato (Regi decreti 3 ottobre e 31 dicembre 1919, nn. 1792 e 2578).

Capitolo 97. Spese di liti nell'interesse della Amministrazione del Tesoro e dell'Azienda dei danneggiati dalle truppe borboniche in Sicilia e degli altri uffici centrali non aventi capitolo proprio e spese accessorie.

Capitolo 99. Spese di commissione, di cambio ed altre relative ai pagamenti, al movimento di fondi e di effetti ed alla negoziazione di titoli all'estero.

Capitolo 100. Spese di commissione ed altre inerenti alla riscossione ed al versamento dell'indennità dovuta dal Governo cinese.

Capitolo 105. Restituzione di somme indebitamente versate nelle Tesorerie dello Stato.

Capitolo 107. Rimborso di somme riscosse in eccedenza da comuni, provincie od enti

morali in confronto del contributo complessivo fissato per il mantenimento di scuole medie di Regia istituzione o convertite in Regie (articolo 17 del regolamento approvato con Regio decreto 15 settembre 1907, n. 652).

Capitolo 108. Spese di bollo sui titoli del Debito pubblico, le quali debbono stare a carico dello Stato.

Capitolo 116. Telegrammi di Stato e telegrammi da spedirsi all'estero.

Capitolo 117. Spesa da rimborsare ai Sindacati degli agenti di cambio del Regno per le comunicazioni giornaliere telegrafiche e telefoniche dei corsi dei cambi e delle rendite da servire al Ministero delle finanze per la fissazione delle quotazioni medie ufficiali.

Capitolo 118. Residui passivi eliminati a senso dell'articolo 36 del Regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, sulla contabilità generale e reclamati dai creditori.

Capitolo 124. Contributo dello Stato per l'iscrizione alla Cassa nazionale per le assicurazioni sociali del personale subalterno e di servizio delle Amministrazioni centrali dello Stato e per la costituzione di un fondo di reversibilità a favore delle vedove e degli orfani degli agenti del personale stesso. (articolo 3 della legge 8 luglio 1912, n. 750, e regolamento 1º agosto 1913, n. 1543, articoli 17 e 18).

Capitolo 134. Contributo dello Stato alla Cassa di previdenza per il personale tecnico, d'ordine e di servizio, del catasto e dei servizi tecnici di finanza.

Capitolo 135. Indennità agli impiegati dei ruoli del già personale aggiunto, tecnico, d'ordine e di servizio in caso di cessazione dal servizio, o in caso di morte, alle loro vedove ed ai loro figli.

Capitolo 143. Aggi ai distributori secondari dei valori di bollo, escluso quello per la tassa di bollo sugli scambi; quota parte ai funzionari delle cancellerie ed agli ufficiali giudiziari sulle somme recuperate dall'erario sui crediti iscritti nei campioni civili e penali delle cancellerie; rimborso al Ministero delle comunicazioni della spesa per vaglia di servizio per il versamento dei proventi, indennità di cassa e per maneggio di valori; spese per visite medico-fiscali e spese di assicurazione.

Capitolo 144. Concorso dello Stato per la iscrizione degli applicati degli Uffici del registro e di quelli delle ipoteche alla Cassa nazionale per le assicurazioni sociali e per la costituzione di un fondo di invalidità e di vedovanza a favore del personale mede-

simo (legge 17 luglio 1910, n. 518 e 20 dicembre 1914, n. 1383).

Capitolo 152. Spese di coazione e di liti; risarcimenti ed altri accessori.

Capitolo 153. Restituzioni e rimborsi.

Capitolo 156. Diritto addizionale spettante all'ente autonomo del teatro alla Scala in Milano (articolo 18 del decreto-legge 24 maggio 1920, n. 567; decreto ministeriale 29 dicembre 1920, n. 87888; legge 29 agosto 1922, n. 1254).

Capitolo 157. Quote spettanti ai comuni sul provento della tassa sugli automobili, sui motocicli e sugli autoscafi ed alle provincie sul prodotto della tassa sulle autovetture ed autocarri. Quota spettante ai comuni sul provento della tassa di bollo sui biglietti di ingresso ai teatri, ai cinematografi, agli spettacoli di varietà, caffè concerti, ecc. (legge 29 agosto 1922, n. 1254).

Capitolo 158. Restituzioni di tasse sul pubblico insegnamento.

Capitolo 159. Spese per l'accertamento, la riscossione, l'amministrazione ed il riscontro delle tasse di bollo sui biglietti d'ingresso ai cinematografi, sugli spettacoli e trattenimenti pubblici, sui conti dei caffè ed osterie; per la formazione degli elenchi degli esercenti per la riscossione della tassa sui conti dei caffè ed osterie; per la bollatura delle carte da giuoco; premi per la scoperta delle contravvenzioni relative alle tasse anzidette e spese per la tassa sulla circolazione dei velocipedi.

Capitolo 160. Spese per l'accertamento, la riscossione, l'amministrazione ed il riscontro della tassa di bollo sugli scambi, compreso l'aggio agli industriali, commercianti ed esercenti e premi per la scoperta delle contravvenzioni relative e spese per la vigilanza fiduciaria permanente.

Capitolo 172. Restituzioni di somme indebitamente percepite e rimborsi per risarcimenti di danni.

Capitolo 174. Canoni ed annualità passive.

Capitolo 176. Spese per imposte e sovrimposte.

Capitolo 177. Spese di coazioni e di liti.

Capitolo 178. Aggio agli esattori delle imposte dirette sulla riscossione delle entrate.

Capitolo 181. Spese di coazioni e di liti; risarcimenti ed altri accessori.

Capitolo 182. Restituzioni e rimborsi.

Capitolo 183. Contribuzioni fondiari sui beni dell'antico demanio — Imposta erariale, sovrimposta provinciale e comunale — Imposte consorziali — Contributo per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro in agricoltura.

Capitolo 188. Restituzione di indebiti dipendenti dall'amministrazione dei beni dell'Asse ecclesiastico.

Capitolo 189. Contribuzioni fondiari — Imposta erariale e sovrimposta provinciale e comunale.

Capitolo 190. Spese di coazione e di liti; risarcimento di danni ed altri accessori dipendenti dall'amministrazione dei beni dell'Asse ecclesiastico.

Capitolo 194. Spese riguardanti la gestione del deposito generale del bollo, del deposito sussidiario e dei magazzini compartimentali. Trasporti e bollatura dei valori di bollo.

Capitolo 200. Spese per l'amministrazione, stampa e pubblicazione della *Gazzetta Ufficiale*.

Capitolo 201. Provvigione ai depositari per la vendita di pubblicazioni ufficiali, e spese varie per posta, vetture e spedizione.

Capitolo 216. Spese per la gestione e le verifiche delle esattorie comunali e delle ricevitorie provinciali.

Capitolo 217. Prezzo di beni immobili espropriati ai debitori morosi d'imposte e devoluti allo Stato in forza dell'articolo 54 del testo unico delle leggi sulla riscossione delle imposte dirette 29 giugno 1902, n. 281.

Capitolo 218. Spese di coazione e di liti.

Capitolo 219. Spese pel funzionamento delle Commissioni di prima e seconda istanza per la risoluzione dei reclami inerenti all'applicazione delle imposte dirette e delle Commissioni istituite dall'articolo 27 della legge 15 luglio 1906, n. 383, per gli accertamenti di cui all'articolo 2 delle legge 9 luglio 1908, n. 434.

Capitolo 221. Restituzioni e rimborsi.

Capitolo 235. Pagamento delle rette di ospedalità per sottufficiali e militari di truppa ricoverati in luoghi di cura (art. 25 del Regio decreto 14 giugno 1923, n. 1281).

Capitolo 247. Spese per liti civili, compresi interessi giudiziari, risarcimenti ed altri accessori; spese di giustizia penale comprese quelle di trasporto di generi e oggetti confiscati, nonché le altre processuali da anticiparsi dall'erario e le indennità a testimoni, a periti, e per la rappresentanza dell'amministrazione nei procedimenti penali.

Capitolo 251. Aggio agli esattori, ed ai ricevitori provinciali e indennità per il rilascio delle bollette di legittimazione per le imposte di fabbricazione.

Capitolo 252. Restituzione di imposte di fabbricazione sullo spirito, sullo zucchero e sul glucosio impiegati nella preparazione dei vini tipici e dei liquori, dei vini liquorosi,

dell'aceto, dell'alcool, delle profumerie e di altri prodotti alcoolici e zuccherini esportati, sulla birra, sulle acque gassose esportate, restituzione dell'imposta sull'acido acetico adoperato nelle industrie.

Capitolo 253. Restituzione di imposte di fabbricazione indebitamente percepite.

Capitolo 266. Tasse postali per versamenti, spese per trasporto di fondi e indennità ai proprietari di merci avariate nei depositi doganali.

Capitolo 273. Restituzione di diritti all'esportazione.

Capitolo 274. Restituzione di diritti indebitamente riscossi, restituzione di depositi per bollette di temporanea importazione ed esportazione e per bollette a cauzione di merci in transito, e pagamento al comune di Savona delle somme riscosse per tassa supplementare d'ancoraggio per gli approdi nel porto di Savona.

Capitolo 285. Spese per liti civili, compresi interessi giudiziari, risarcimenti ed altri accessori; spese di giustizia penale comprese quelle di trasporto dei generi e oggetti confiscati come pure le altre processuali da anticiparsi dall'erario e le indennità a testimoni, a periti e per la rappresentanza dell'amministrazione nei procedimenti penali.

Capitolo 287. Paghe e soprassoldi per incarichi e servizi speciali agli operai delle manifatture e dei magazzini dei tabacchi greggi, soprassoldi agli operai per prolungamento dell'orario normale di lavoro nell'interesse degli stabilimenti suddetti — Indennità di licenziamento — Gratificazioni alle vedove ed agli orfani di operai decessi in attività di servizio — Mercedi e sussidi di assistenza medica e farmaceutica agli operai ammalati, ai richiamati sotto le armi, e per congedi indennizzati; indennizzi per infortuni sul lavoro e contributi dello Stato per il personale a mercede giornaliera iscritto alla Cassa nazionale per le assicurazioni sociali, alla Cassa di maternità e alla Cassa di assicurazione contro la disoccupazione involontaria.

Capitolo 288. Paghe e soprassoldi per incarichi e servizi speciali ai salariati delle coltivazioni dei tabacchi; soprassoldi ai salariati per prolungamento dell'orario normale di lavoro nell'interesse delle coltivazioni suddette; compenso di definitivo licenziamento ai verificatori subalterni ed ai salariati; temporanei assegni d'infermità e sussidi per infortuni sul lavoro ai salariati; premi di assicurazione alla Cassa nazionale per infortuni sul lavoro dei salariati; contributo dello Stato per i salariati iscritti alla Cassa nazionale per

le assicurazioni sociali, alla Cassa di mutuo soccorso per le malattie, alla Cassa nazionale di maternità ed alla Cassa di assicurazione contro la disoccupazione involontaria.

Capitolo 290. Compra di tabacchi e relative spese accessorie; premi e concorsi di Stato per la coltivazione indigena del tabacco, lavori di bottaio e facchinaggi, indennità, spese per informazioni e missioni all'estero, spese di ricevimento per campionamento e perizia dei tabacchi e per il funzionamento delle agenzie governative e loro succursali all'estero incaricate del servizio d'informazioni sulla coltura e sul commercio del tabacco per gli eventuali acquisti diretti da farsi a norma dell'articolo 10 del Regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440.

Capitolo 291. Trasporto di tabacchi e di materiali diversi; indennità di missione e spese nell'interesse per l'esecuzione di tali trasporti.

Capitolo 298. Indennità ai magazzinieri di vendita ed agli spacciatori all'ingrosso a titolo di spesa di esercizio e di trasporto dei tabacchi, premi alle Società per l'assicurazione globale dei generi di monopolio contro i danni dell'incendio e del furto e spese per operazioni speciali inerenti alla vendita dei tabacchi stessi nei magazzini di deposito incaricati dello smercio diretto dei detti generi alle rivendite.

Capitolo 299. Spese e premi di gestione e di controllo per l'esercizio diretto delle rivendite di Stato di tabacchi nazionali ed esteri.

Capitolo 300. Restituzione di canoni di rivendite indebitamente percetti.

Capitolo 301. Paghe e soprassoldi per incarichi e servizi speciali agli operai delle saline, ed ai salinari di Cervia e di Pirano, mano d'opera per adulterare i sali che si vendono a prezzo di eccezione, soprassoldi agli operai per prolungamento dell'orario normale di lavoro nell'interesse degli stabilimenti suddetti — Indennità di licenziamento — Mercedi agli operai ammalati ed ai richiamati sotto le armi e indennizzi per infortuni sul lavoro, e contributo dello Stato per il personale a mercede giornaliera iscritto alla Cassa nazionale per le assicurazioni sociali, alla Cassa nazionale di maternità ed alla Cassa sociale di risparmio fra gli operai della Salina di Lungro e alla Cassa di assicurazione contro la disoccupazione involontaria.

Capitolo 302. Indennità ai rivenditori di generi di privativa pel trasporto dei sali.

Capitolo 306. Compra dei sali.

Capitolo 307. Trasporto di sali e di materiali diversi; acquisto, nolo e riparazioni

di materiale fisso e mobile, indennità di missione, e spese nell'interesse e per l'esecuzione di tali trasporti.

Capitolo 308. Restituzione della tassa sul sale impiegato nella salagione delle carni, del burro e dei formaggi che si esportano all'estero (Articolo 15 della legge 6 luglio 1883, n. 1445 e articolo 22 della legge 2 aprile 1886, n. 3754).

Capitolo 309. Indennità ai magazzinieri di vendita ed agli spacciatori all'ingrosso a titolo di spesa di esercizio e di trasporto dei sali, premio alle società per l'assicurazione globale dei generi di monopolio contro i danni dell'incendio e del furto e spese per operazioni speciali inerenti alla vendita dei sali stessi nei magazzini di deposito incaricati dello smercio diretto dei detti generi alle rivendite.

Capitolo 310. Spese per il servizio di somministrazione gratuita del sale ai pellagrosi; costo del sale così somministrato ed indennità proporzionali spettanti ai rivenditori di generi di privativa, che hanno eseguito la suddetta somministrazione.

Capitolo 311. Aggio a titolo di stipendi ai magazzinieri di vendita dei sali e tabacchi e assegni speciali ai reggenti provvisori degli uffici di vendita.

Capitolo 315. Paghe e soprassoldi per incarichi e servizi speciali agli operai in servizio dei magazzini di deposito dei prodotti dei monopoli industriali (tabacchi e sali); soprassoldi agli operai, per prolungamento di orario normale di lavoro nell'interesse dei magazzini suddetti - Contributo dello Stato per il personale avventizio dei detti magazzini iscritto alla Cassa nazionale per le assicurazioni sociali, per assicurazione contro la invalidità e la vecchiaia degli operai ed alla Cassa di mutuo soccorso per le malattie e contro la disoccupazione involontaria. Indennizzi per infortuni sul lavoro e indennità di licenziamento.

Capitolo 318. Acquisto, perizia, condizionatura e trasporto delle pietrine focaie; paghe agli operai per il condizionamento dei pacchi postali delle pietrine focaie e per il collaudo dei fiammiferi; spese per materiali e trasporti diversi; canone per vaglia postali di servizio.

Capitolo 320. Compra dei sali di chinino da lavorare o trasformare compresi i sali di chinino nelle cortecce di china e spese occorrenti per la lavorazione, trasformazione e condizionatura dei detti sali. Spese di costruzione e adattamento dei laboratori e magazzini ad uso dell'azienda medesima. Paghe e soprassoldi per incarichi e servizi speciali

agli operai addetti all'azienda del Chinino. Soprassoldi agli operai per prolungamento dell'orario normale di lavoro nell'interesse dell'azienda; mercedi e sussidi agli operai ammalati. Indennità di licenziamento ed indennizzi per infortuni sul lavoro. Contributo dello Stato per il personale a mercede giornaliera iscritto alla Cassa nazionale per le assicurazioni sociali ed alla Cassa di assistenza contro la disoccupazione involontaria.

Capitolo 325. Aggio di rivendita dei preparati chinacei ai magazzinieri di vendita e spacciatori all'ingrosso delle private e ai farmacisti, medici e rivenditori.

Capitolo 330. Aggio di esazione e completamento di aggio per la gestione delle collettorie.

Capitolo 332. Vincite al lotto.

Capitolo 338. Annualità da pagarsi alla Cassa depositi e prestiti per la parziale estinzione del prestito di 150 milioni di lire contratto dal comune di Roma per la esecuzione del piano regolatore, e assunta a carico dello Stato ai sensi dell'articolo 2 della legge 15 luglio 1911, n. 755, e quote a carico dello Stato della annualità per mutui successivi e per spese accessorie ai detti mutui contratti dal comune di Roma con la Cassa depositi e prestiti a forma della stessa legge (15ª rata) e quote riferentisi ai suddetti mutui passati a carico dello Stato per effetto del Regio decreto 23 maggio 1924, n. 906.

Capitolo 346. Somme dovute alla Cassa depositi e prestiti per differenze nel saggio d'interessi sui mutui concessi ai comuni e per contributo nel pagamento delle annualità.

Capitolo 350. Rimborso alla provincia ed ai comuni della Basilicata delle rispettive sovrimposte sui fabbricati in corrispondenza alla esenzione d'imposta concessa con l'articolo 69 della legge 31 marzo 1904, n. 140.

Capitolo 351. Imposta sui terreni corrispondente alla riduzione non accordata ai proprietari in provincia di Potenza aventi un reddito imponibile superiore a lire 8,000 e da versarsi alla Cassa provinciale del credito agrario della stessa provincia - (articolo 66 della legge 31 marzo 1904, n. 140).

Capitolo 361. Ammontare del 30 per cento del tributo fondiario erariale sui terreni, riscosso nelle provincie di Cosenza, Catanzaro e Reggio Calabria sulle rendite imponibili superiori a lire 6,000 destinato alla estinzione delle anticipazioni e al pagamento degli interessi dovuti alla Cassa dei depositi e prestiti sulle anticipazioni con interesse

4 per cento da estinguersi in 25 anni autorizzate con gli articoli 46 e 47 della legge 25 giugno 1906, n. 255.

Capitolo 362. Ammontare del 30 per cento del tributo fondiario erariale sui terreni, riscosso nei compartimenti catastali napoletano, siciliano e sardo escluse le provincie di Napoli (legge 15 luglio 1906, numero 383, articoli 6 e 7) e di Potenza (legge 31 marzo 1904, n. 140, titolo I) ed in quelli calabresi (legge 25 giugno 1906, n. 255, articoli 46 e 47) sulle rendite imponibili superiori a lire 6,000 destinato alla estinzione delle anticipazioni e al pagamento degli interessi dovuti alla Cassa dei depositi e prestiti sulle anticipazioni con interesse 4 per cento da estinguersi in 25 anni.

Capitolo 363. Pensioni da pagarsi per conto della Monarchia Austro-Ungarica a termine dell'articolo 8 della convenzione A approvata colla legge 23 marzo 1871, n. 137.

Capitolo 364. Spesa per indennità dovuta ai termini dell'articolo 149 della legge sul riordinamento del notariato 25 maggio 1879, n. 4900 (testo unico), ad esercenti di uffici notarili di proprietà privata in Roma stati aboliti col precedente articolo n. 148.

Capitolo 365. Restituzione eventuale di rendite e capitali già appartenenti alle Confraternite romane indemaniate, in conseguenza di dismissioni di beni ordinate e da ordinarsi in conformità dell'articolo 1 della legge 30 luglio 1896, n. 343, e restituzione al Demanio di somme versate al tesoro in più delle dovute in conseguenza dell'amministrazione dei beni già appartenenti a dette confraternite, tenuta dal Demanio prima della applicazione di detta legge.

Capitolo 366. Spese di indemaniamiento e di amministrazione dei beni delle confraternite romane, di cui all'articolo 11 della legge 20 luglio 1890, n. 6980, e spese per imposte ed oneri sui beni indemanati.

Capitolo 367. Somme riscosse al netto dei pagamenti per la gestione dal 1° settembre 1896, dei beni appresi alle confraternite romane, da pagarsi dal Demanio alla Congregazione di carità di Roma, in esecuzione della legge 30 luglio 1896, n. 343.

Capitolo 369. Interessi passivi nella misura dell'1.50 per cento da corrispondersi alla Banca d'Italia sul conto corrente pel servizio di tesoreria provinciale ai sensi dell'articolo 12 della Convenzione 30 ottobre 1894 approvata col Regio decreto 10 dicembre 1894, n. 533, convertito nella legge 8 agosto 1895, n. 486.

Capitolo 375. Interessi da corrispondere alla Cassa depositi e prestiti sulle somministrazioni di fondi per anticipazione alle Casse provinciali di credito agrario di Cagliari e di Sassari ai sensi dell'articolo 1 del Regio decreto 28 dicembre 1922, numero 1824.

Capitolo 383. Quota assunta a carico dello Stato per conto del comune di Livorno e quota parte a carico dello Stato nelle opere di sistemazione e di ampliamento del nuovo porto industriale di Livorno e interessi 6 per cento sulle somme contabilizzate e non pagate durante ed al termine dell'esecuzione dei lavori (art. 4 del Regio decreto 16 dicembre 1923, n. 3249).

Capitolo 395. Metà a carico dello Stato delle annualità d'interessi e d'ammortamento relative ai mutui ammortizzabili in 50 anni concessi dalla Cassa depositi e prestiti a provincie e comuni, anche nell'interesse degli istituti di beneficenza o di altri enti morali, allo scopo esclusivo di procurar loro i mezzi per riparare i danni causati dal terremoto (art. 13 legge 25 giugno 1906, n. 255).

Capitolo 396. Metà a carico dello Stato delle annualità di interesse e d'ammortamento relative ai mutui estinguibili in 50 anni concessi dalla Cassa depositi e prestiti a provincie e comuni danneggiati da alluvioni nel Friuli nella provincia di Roma e nel circondario di Rieti. Articolo 2 ultimo comma del Regio decreto-legge 3 marzo 1924, n. 289.

Capitolo 397. Rimborso alle provincie ed ai comuni della Calabria delle sovrimposte comunali e provinciali sull'imponibile dei fabbricati sgravati in causa del terremoto e non compensato con imponibile nuovo comunque derivante (art. 3 della legge 14 luglio 1907, n. 538 e art. 2 della legge 25 giugno 1908, n. 355).

Capitolo 398. Contributo dello Stato nel pagamento delle semestralità dei mutui contratti da privati e da istituti di beneficenza, di istruzione e di educazione per nuove costruzioni, ricostruzioni e riparazioni di fabbricati nelle località danneggiate dal terremoto del 28 dicembre 1908 (art. 265 del testo unico approvato con decreto luogotenenziale 19 agosto 1917, n. 1399, e decreto luogotenenziale 8 maggio 1919, n. 836 e Regio decreto 3 maggio 1920, n. 545).

Capitolo 399. Metà a carico dello Stato nelle spese di ammortizzazione di mutui concessi dalla Cassa depositi e prestiti ai comuni di cui all'articolo 1 della legge 12 gennaio 1909, n. 12, portante provvedimenti in

dipendenza del terremoto calabro-siculo del 28 dicembre 1908 per l'esecuzione di piani regolatori e di ampliamenti dei centri urbani e rispettive frazioni (art. 118 del testo unico approvato con decreto luogotenenziale 19 agosto 1917, n. 1399).

Capitolo 400. Contributo diretto dello Stato a favore dei proprietari che abbiano costruito, ricostruito e riparato a proprie spese gli edifici distrutti o danneggiati dal terremoto del 28 dicembre 1908 (articoli 331 e 335 del testo unico approvato con decreto luogotenenziale 19 agosto 1917, n. 1399 e Regio decreto 3 maggio 1920, numero 545).

Capitolo 401. Contributo diretto dello Stato nella misura del 50 per cento a favore dell'Unione edilizia nazionale per le riparazioni, ricostruzioni e nuove costruzioni degli edifici passati in sua proprietà ai sensi degli articoli 351, n. 2, 355 e seguenti del testo unico approvato con decreto luogotenenziale 19 agosto 1917, n. 1399 e Regio decreto 3 maggio 1920, n. 545.

Capitolo 402. Concorso dello Stato sui mutui ipotecari a favore dei danneggiati dall'eruzione dell'Etna del 1910 (art. 1 della legge 21 luglio 1911, n. 841 e 15 della legge 12 luglio 1912, n. 772).

Capitolo 403. Contributo dello Stato nella spesa di ammortamento dei mutui contratti dai danneggiati dai terremoti del 25 agosto 1909 nelle provincie di Siena e Grosseto e 7 giugno 1910 nelle provincie di Avellino, Potenza e nei comuni di Baronissi, Calvanico e Laviano in provincia di Salerno per la riparazione dei fabbricati danneggiati o distrutti (articoli 2 e 8, comma 2, della legge 13 luglio 1910, n. 467).

Capitolo 404. Somma da versare alla Cassa depositi e prestiti e corrispondente alla metà degli interessi sui mutui contratti dai comuni danneggiati dai terremoti del 25 agosto 1909 nelle provincie di Siena e Grosseto e 7 giugno 1910 nelle provincie di Avellino e Potenza e nei comuni di Baronissi, Calvanico e Laviano in provincia di Salerno per riparare i danni cagionati dai terremoti medesimi (articolo 6 della legge 13 luglio 1910, n. 467).

Capitolo 405. Contributo dello Stato nelle spese per il pagamento degli interessi sui mutui contratti con la Cassa depositi e prestiti dalle Amministrazioni provinciali e comunali danneggiate dalle alluvioni, dai nubifragi e dalle mareggiate dell'ultimo quadrimestre 1910 per le opere di cui all'articolo 4 della legge 13 aprile 1911, n. 311 e

dalle alluvioni, piene e frane nelle provincie di Aquila, Avellino, Benevento, Campobasso, Chieti e Teramo, di cui al decreto luogotenenziale 4 ottobre 1917, n. 1679.

Capitolo 406. Contributo dello Stato nelle spese di ammortamento dei mutui contratti dai privati e dagli istituti di beneficenza per la riparazione, ricostruzione e nuova costruzione dei fabbricati urbani e rustici, degli opifici e degli stabilimenti termali, nonchè pel ripristino della coltura nei fondi danneggiati o distrutti dai nubifragi e dalle mareggiate dell'ultimo quadrimestre 1910 nelle provincie di Napoli, Salerno e Porto Maurizio (art. 5 della legge 13 aprile 1911, n. 311).

Capitolo 407. Contributo diretto dello Stato non superiore a lire 1,000 per le opere eseguite o da eseguirsi di cui all'articolo 5 della legge 13 aprile 1911, n. 311, e all'articolo 1 della legge 21 luglio 1911, n. 841 (articolo 8 della legge 19 luglio 1914, n. 761).

Capitolo 408. Concorso dello Stato nel pagamento degli interessi e della quota di ammortamento di un mutuo fino al massimo di lire 20 mila che il comune di Castiglione di Sicilia è autorizzato a contrarre con la Cassa depositi e prestiti (art. 9 della legge 12 luglio 1912, n. 772).

Capitolo 409. Contributo dello Stato nelle spese di ammortamento dei mutui contratti con la Cassa dei depositi e prestiti dalle Amministrazioni provinciali e comunali per le opere di cui agli articoli 1 e 5 del Regio decreto 21 dicembre 1911, n. 1471, convertito nella legge 12 luglio 1912, n. 772.

Capitolo 410. Contributo dello Stato nella spesa d'ammortamento di mutui contratti dai privati e da istituti pubblici di beneficenza per le riparazioni, ricostruzioni e nuova costruzione dei fabbricati urbani e rustici e degli opifici danneggiati o distrutti dalle alluvioni, dalle mareggiate, dal terremoto o dall'eruzione di cui all'articolo 1, lettere *b*) e *d*) del Regio decreto 21 dicembre 1911, n. 1471, nonchè pel ripristino della coltura dei fondi danneggiati o per la ricostruzione in altre terre della proprietà distrutta (art. 6 del Regio decreto 21 dicembre 1911, n. 1471, e 12 della legge 12 luglio 1912, n. 772).

Capitolo 411. Contributo dello Stato a favore dei privati e degli Istituti pubblici di beneficenza per le opere eseguite e da eseguire di cui all'articolo 6 del Regio decreto 21 dicembre 1911, numero 1471 (art. 12 della legge 12 luglio 1912, n. 772 e 8 della legge 19 luglio 1914, n. 761).

Capitolo 412. Contributi e concorsi dello Stato in dipendenza del terremoto 8 maggio 1914 (articoli 5, 6, 7 e 8 della legge 19 luglio 1914, n. 761).

Capitolo 413. Contributo dello Stato nel pagamento del 50 per cento delle semestralità comprensive degli interessi al 4,50 per cento e dell'ammortamento o contributo dello Stato nel pagamento della metà dell'ammontare complessivo degli interessi al 4,50 per cento sui mutui di favore concessi per lavori eseguiti o da eseguire dai danneggiati dal terremoto del 13 gennaio 1915 a seconda che siano provvisti di un imponibile complessivo inferiore o superiore alle lire 5,000 (art. 1, n. 1, lett. a, e n. 2, lett. a, del Regio decreto 13 maggio 1915, n. 775).

Capitolo 414. Contributo diretto dello Stato per le riparazioni, ricostruzioni e nuove costruzioni eseguite o da eseguire dai danneggiati dal terremoto del 13 gennaio 1915 — Corresponsione del decimo sui contributi stessi nel caso di cessioni a Società anonime o cooperative di lavoro o all'Unione edilizia nazionale, che assumano i lavori suddetti (art. 1, 31, 32, 33, 34 e 35 del Regio decreto 13 maggio 1915, n. 775, e articolo 1 del decreto luogotenenziale 4 febbraio 1917, n. 151; Regio decreto 3 maggio 1920, n. 545, e Regio decreto 16 novembre 1921, numero 1705).

Capitolo 415. Concorso dello Stato nel pagamento degli interessi sui mutui contratti con la Cassa depositi e prestiti da provincie e da comuni (questi ultimi anche nell'interesse degli Istituti di beneficenza o di altri enti morali) allo scopo di procurarsi i mezzi per le spese a loro carico occorrenti per le riparazioni o le ricostruzioni degli edifici pubblici o di uso pubblico danneggiati o distrutti dal terremoto del 13 gennaio 1915 (art. 2 del decreto-legge 21 gennaio 1915, n. 27).

Capitolo 416. Metà a carico dello Stato nelle spese di ammortamento di mutui della Cassa depositi e prestiti ai comuni danneggiati dal terremoto del 13 gennaio 1915 per l'esecuzione dei piani regolatori e di ampliamento del loro centro urbano e rispettive frazioni (art. 6 del decreto luogotenenziale 29 aprile 1915, n. 582).

Capitolo 417. Assegnazione occorrente per corrispondere ai comuni e alle provincie danneggiate dal terremoto del 13 gennaio 1915 e compresi nell'elenco approvato con Regio decreto 7 febbraio 1915, n. 72, la differenza fra l'ammontare della sovrimposta sui terreni e sui fabbricati riscossa nel 1914 e quella

che sarà applicata per i successivi anni fino al 1923, ed ai comuni di cui all'articolo 1 del Regio decreto 5 febbraio 1915, n. 62, la differenza di cui trattasi limitatamente alla sovrimposta sui fabbricati per il periodo predetto (art. 6 del Regio decreto 21 gennaio 1915, n. 27, e decreto luogotenenziale 3 febbraio 1918, n. 347, e articolo 3 del Regio decreto 16 novembre 1921, n. 1705 e Regio decreto 3 giugno 1924, n. 938).

Capitolo 418. Contributo diretto dello Stato per le riparazioni, ricostruzioni e nuove costruzioni eseguite e da eseguire dai danneggiati dai terremoti delle provincie di Pesaro e Forlì — Corresponsione del decimo sui contributi nel caso di cessione a Società anonime o cooperative di lavoro che assumano i lavori di cui sopra (articoli 1, 31, 32, 34 e 35 del decreto luogotenenziale 5 novembre 1916, n. 1518, e art. 4 del Regio decreto 16 novembre 1921, n. 1705).

Capitolo 419. Concorso dello Stato nel pagamento degli interessi sui mutui contratti dalla Cassa depositi e prestiti da provincie e da comuni (questi ultimi anche nell'interesse degli Istituti di beneficenza e di altri enti morali) allo scopo di procurarsi i mezzi per le spese a loro carico occorrenti per le riparazioni o le ricostruzioni degli edifici pubblici o di uso pubblico danneggiati dai terremoti nelle provincie di Pesaro e di Forlì (art. 1, lett. d, del decreto luogotenenziale 27 agosto 1916, n. 1056).

Capitolo 420. Contributo dello Stato nel pagamento del 50 per cento delle semestralità comprensive degli interessi al 4,50 per cento e dell'ammortamento o contributo diretto dello Stato nel pagamento della metà dell'ammontare complessivo degli interessi al 4,50 per cento sui mutui di favore concessi per lavori eseguiti o da eseguire dai danneggiati dal terremoto nelle provincie di Arezzo, Perugia, Firenze e Roma, a seconda che siano provvisti di un imponibile inferiore o superiore alle lire 5,000 (art. 1, n. 1, lett. A e n. 2, lett. A, del decreto luogotenenziale 5 novembre 1916, n. 1518, articolo 2 del decreto luogotenenziale 29 aprile 1917, n. 697, decreto luogotenenziale 22 dicembre 1918, n. 2080, Regio decreto 8 luglio 1919, n. 1384, e Regio decreto 12 marzo 1920, n. 503).

Capitolo 421. Contributo diretto dello Stato per le riparazioni, ricostruzioni e nuove costruzioni, eseguite e da eseguire dai danneggiati dai terremoti nelle provincie di Arezzo, Perugia e Firenze. Corresponsione del decimo sui contributi nel caso di cessione a



Società anonime o cooperative di lavoro che assumano i lavori di cui sopra (art. 1, 31, 32, 33, 34 e 35 del decreto luogotenenziale 5 novembre 1916, n. 1518, richiamato dall'articolo 2 del decreto luogotenenziale 29 aprile 1917, n. 697; art. 1 del decreto luogotenenziale 22 dicembre 1918, n. 2080; articolo 1 del Regio decreto 8 luglio 1919, n. 1384; Regio decreto 12 marzo 1920, n. 503, e Regio decreto 16 novembre 1921, n. 1705).

Capitolo 422. Interessi dovuti alla Cassa depositi e prestiti sulle anticipazioni da essa fatte agli enti danneggiati dal terremoto 6-7 settembre 1920 e corrispondenti alla sovrimposta della quale rimane sospesa la riscossione (art. 14 del Regio decreto 10 marzo 1921, n. 227).

Capitolo 423. Concorso dello Stato nel pagamento degli interessi sui mutui contratti con la Cassa depositi e prestiti da provincie e comuni (questi ultimi anche nell'interesse degli istituti di beneficenza e di altri enti morali) allo scopo di procurarsi i mezzi a loro carico occorrenti per le riparazioni e le ricostruzioni degli edifici pubblici o di uso pubblico danneggiati dai terremoti nelle provincie di Arezzo e di Perugia (articolo 1, lettera *d*, decreto luogotenenziale 27 agosto 1916, n. 1056, articolo 1 decreto luogotenenziale 29 aprile 1917, n. 697, articolo 3 del decreto luogotenenziale 7 ottobre 1917, n. 1807; decreto luogotenenziale 22 dicembre 1918, n. 2080, Regio decreto 8 luglio 1919, n. 1384 e Regio decreto 12 marzo 1920, n. 503).

Capitolo 424. Contributo dello Stato per le riparazioni, ricostruzioni e nuove costruzioni eseguite e da eseguire dai danneggiati dal terremoto del 6-7 settembre 1920 nella Lunigiana e nella Garfagnana — Corrispondenza del decimo sui contributi nel caso di cessione a società anonime e cooperative di lavoro che assumano i lavori predetti (articoli 1, 31, 32, 33, 34 e 35 del decreto luogotenenziale 5 novembre 1916, n. 1518; Regio decreto 3 maggio 1920, n. 545 e Regio decreto 23 settembre 1920, n. 1315).

Capitolo 425. Concorso dello Stato nel pagamento degli interessi sui mutui contratti con la Cassa depositi e prestiti da provincie e comuni (questi ultimi anche nell'interesse degli istituti di beneficenza e di altri enti morali) allo scopo di procurarsi i mezzi occorrenti per le riparazioni e ricostruzioni degli edifici pubblici o di uso pubblico danneggiati dal terremoto del 6-7 settembre 1920 (articoli 2, 3 e 4 del decreto luogotenenziale 27 agosto 1916, n. 1056,

e 22 del Regio decreto 23 settembre 1920, n. 1315).

Capitolo 426. Concorso dello Stato nel pagamento degli interessi, nella misura della metà, per i mutui contratti con la Cassa depositi e prestiti dalle Amministrazioni provinciali e comunali del Friuli e del Lazio per far fronte alle spese a proprio carico per lavori di consolidamento di opere stradali ed idrauliche danneggiate da alluvioni (articolo 2 del Regio decreto-legge 3 marzo 1924, n. 289).

Capitolo 432. Contributo eventuale dello Stato a favore della Congregazione di carità di Roma, in esecuzione dell'articolo 5 della legge 30 luglio 1896, n. 343, sulla beneficenza di Roma.

Capitolo 455. Rimborsi di somme indebitamente riscosse per recuperi deliberati dalle Commissioni parlamentari d'inchiesta per le spese di guerra e per le terre liberate e dal Comitato liquidatore per le gestioni di guerra e restituzioni di quote inesigibili.

Capitolo 469. Prezzo dei beni immobili espropriati ai debitori morosi di imposte e devoluti al Demanio in forza dell'articolo 54 della legge 20 aprile 1871, n. 192.

Capitolo 473. Spese di coazioni e di liti, risarcimenti di danni ed altri accessori, dipendenti dalla vendita dei beni — Asse ecclesiastico.

Capitolo 474. Restituzioni dipendenti dalla vendita dei beni — Asse ecclesiastico.

Capitolo 475. Aggi sulle riscossioni delle soprattasse per omesse od inesatte dichiarazioni dei redditi soggetti alle imposte dirette e sulle riscossioni delle imposte del 1872 e retro; spese di stralcio e di liti pel servizio del macinato.

Capitolo 478. Quote di cambio sulle restituzioni di dazi d'importazione versati in biglietti di Stato e di Banca.

Capitolo 497. Spese di liti.

Capitolo 506. Debiti redimibili — Ammortamento.

Capitolo 508. Rimborsi di capitali dovuti dal tesoro dello Stato.

Capitolo 512. Certificati ferroviari di credito 3.65 per cento netto emessi ai termini della legge 25 giugno 1905, n. 261 — Ammortamento 1° gennaio e 1° luglio 1925.

Capitolo 514. Certificati ferroviari di credito 3.50 per cento netto emessi ai termini delle leggi 25 giugno 1905, n. 261 e 23 dicembre 1906, n. 638, che approvano le spese straordinarie occorrenti per le ferrovie esercitate dallo Stato (Ammortamento al 1° gennaio ed al 1° luglio 1925).

Capitolo 517. Mutui fatti dalla Cassa dei depositi e prestiti al Tesoro dello Stato, giusta l'articolo 9 della legge 22 aprile 1905, n. 137 — Ammortamento al 1° gennaio 1926.

Capitolo 518. Quota d'ammortamento compresa nell'annualità da pagarsi dal Tesoro alla Cassa depositi e prestiti ad estinzione della somma mutuata per la concessione ai comuni di prestiti destinati all'opera di soccorso degli emigrati indigenti rimpatriati (Regio decreto 30 agosto 1914, n. 909, e legge 17 marzo 1915, n. 237). Ottava annualità scadibile il 31 ottobre 1925.

Capitolo 523. Quota d'ammortamento compresa nell'annualità da pagarsi dal Tesoro alla Cassa depositi e prestiti ad estinzione delle somme mutate per la concessione di prestiti ai comuni più gravemente danneggiati da operazioni guerresche per parte di forze nemiche (decreto luogotenenziale 18 maggio 1919, n. 843) — Ammontare dell'annualità scadibile il 31 dicembre 1925.

Capitolo 526. Affrancazioni di annualità e restituzione di capitali passivi — Asse ecclesiastico.

Capitolo 527. Rimborsi di capitali ed affrancazioni di prestazioni perpetue dovute dalle finanze dello Stato.

Capitolo 547. Quote dovute ai funzionari delle Avvocature erariali sulle somme versate dalle controparti per competenze di avvocati e procuratori, poste a loro carico nei giudizi sostenuti direttamente dalle Avvocature erariali e pagamenti di spese gravanti le competenze medesime.

Capitolo 550. Restituzione di depositi per adire agli incanti, per spese d'asta, tasse, ecc., eseguiti negli uffici esecutivi demaniali.

Capitolo 551. Prodotto netto dell'amministrazione provvisoria dei beni ex-ademprivili dell'isola di Sardegna, da corrispondersi alla Cassa ademprivile istituita colla legge 2 agosto 1897, n. 382.

Capitolo 552. Spese proprie del Fondo di previdenza dei ricevitori del lotto (legge 22 luglio 1906, n. 623).

Capitolo 554. Somme da versarsi in Tesoreria a reintegrazione dei prelevamenti eseguiti per provvedere al riscatto delle indennità cinesi e corrispondenti alle annualità riscalte in conto delle indennità riscalte ai sensi della legge 18 giugno 1911, n. 543.

Capitolo 557. Rendita consolidata di proprietà dello Stato vincolata od in sospenso.

Capitolo 558. Rendita di proprietà dello Stato libera da qualsiasi vincolo.

Capitolo 566. Restituzione di diritti indebitamente esatti e rimborso al comune di somme eventualmente introitate in eccedenza dell'ammontare delle spese effettuate (comune di Napoli).

Capitolo 576. Restituzione di diritti indebitamente esatti e rimborso al comune di somme eventualmente introitate in eccedenza dell'ammontare delle spese effettuate (comune di Roma).

Capitolo 586. Restituzione di diritti indebitamente esatti e rimborso al comune di somme eventualmente introitate in eccedenza dell'ammontare delle spese effettuate (comune di Palermo).

#### MINISTERO DELLA GIUSTIZIA E DEGLI AFFARI DI CULTO.

Capitolo 13. Spese di liti.

Capitolo 14. Residui passivi eliminati a senso dell'articolo 36 del Regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, sulla contabilità generale dello Stato e reclamati dai creditori.

Capitolo 16. Indennità per una sola volta, invece di pensioni, ai termini degli articoli 3, 4 e 10 del Regio decreto 23 ottobre 1919, n. 1970, modificati dall'articolo 11 del Regio decreto 21 novembre 1923, n. 2480, sulle pensioni civili, ed assegni congeneri legalmente dovuti.

Capitolo 26. Restituzione di depositi giudiziari.

Capitolo 28. Assegni vitalizi diretti e assegni integrativi agli ufficiali giudiziari (legge 24 marzo 1921, n. 298 e Regio decreto 1° maggio 1924, n. 652).

Capitolo 29. Concorso dello Stato nel versamento alla speciale Cassa di previdenza per le pensioni degli ufficiali giudiziari (legge 12 dicembre 1907, n. 754).

Capitolo 30. Spese per indennità e trasferte a funzionari, giurati, testimoni, periti, custodi, chiamati ai giudizi penali o in quelli civili con gratuito patrocinio e spesa per intimazione degli affari civili nelle nuove provincie.

#### MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI.

Capitolo 7. Spesa per la corrispondenza postale e telegrafica diretta all'estero.

Capitolo 9. Residui passivi eliminati a senso dell'articolo 36 del Regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, sulla contabilità generale e reclamati dai creditori.

Capitolo 17. Indennità per una sola volta, invece di pensioni, ai termini degli articoli 3, 4 e 10 del Regio decreto 23 ottobre 1919, n. 1970, sulle pensioni civili, modificati dall'articolo 11 del Regio decreto 21 novembre 1923, n. 2480, ed altri assegni congeneri legalmente dovuti.

Capitolo 32. Rimborso al tesoro della spesa di cambio dei pagamenti in oro disposti sulle Tesorerie del Regno; aggio, sconto e commissione inerenti alla rimessa di fondi all'estero (escluso il servizio delle scuole all'estero).

Capitolo 43. Rimborso al Tesoro della spesa di cambio dei pagamenti in oro disposti sulle Tesorerie del Regno; aggio, sconto e commissione inerenti alla rimessa di fondi all'estero per il servizio delle scuole all'estero.

Capitolo 10-A. Spese di telegrammi.

Capitolo 11-A. Spese di liti e di arbitramenti.

Capitolo 16-A. Residui passivi eliminati a senso dell'articolo 36 del Regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, sulla contabilità generale, e reclamati dai creditori.

Capitolo 26-A. Indennità per una sola volta, invece di pensioni, ai termini degli articoli 3, 4 e 10 del Regio decreto 23 ottobre 1919, n. 1970, modificati dall'articolo 11 del Regio decreto 21 novembre 1923, n. 2480, ed altri assegni congeneri legalmente dovuti.

#### MINISTERO DELLE COLONIE.

Capitolo 10. Spese di liti.

Capitolo 14. Spese per i telegrammi di Stato.

Capitolo 15. Rimborso al Tesoro della spesa di cambio per l'acquisto di oro, aggio, sconto e commissioni su divise estere.

Capitolo 17. Residui passivi eliminati a senso dell'articolo 36 del Regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, sulla contabilità generale dello Stato e reclamati dai creditori.

Capitolo 27. Indennità per una sola volta, invece di pensione, a termini degli articoli 3, 4 e 10 del Regio decreto 23 ottobre 1919, n. 1970, modificati dall'articolo 11 del Regio decreto 21 novembre 1923, n. 2480, ed altri assegni congeneri legalmente dovuti.

#### MINISTERO DELL'ISTRUZIONE PUBBLICA.

Capitolo 12. Assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e contro l'inabilità e la vecchiaia e contro la disoccupazione involontaria.

Capitolo 13. Spese di liti.

Capitolo 16. Residui passivi eliminati a senso dell'articolo 36 del Regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, sulla contabilità generale e reclamati dai creditori.

Capitolo 19. Indennità per una sola volta, invece di pensioni, ai termini degli articoli 3, 4 e 10 del Regio decreto 23 ottobre 1919, n. 1970, modificati dall'articolo 11 del Regio decreto 21 novembre 1923, n. 2480, ed altri assegni congeneri legalmente dovuti.

Capitolo 30. Spese occorrenti per corrispondere all'Amministrazione delle comunicazioni il valore facciale dei francobolli speciali usati dagli enti ammessi al beneficio della esenzione dalle tasse postali.

#### MINISTERO DELL'INTERNO.

Capitolo 8. Telegrammi da spedirsi all'estero e all'interno - Comunicazioni telefoniche interurbane - Contributo da versarsi al Ministero delle poste e dei telegrafi in corrispettivo dell'esonero da canoni concesso all'« Agenzia Stefani ».

Capitolo 9. Residui passivi eliminati per perenzione biennale e reclamati dai creditori.

Capitolo 12. Spese di liti.

Capitolo 16. Contributo alla Cassa di previdenza dei segretari e altri impiegati degli enti locali, equivalente al valore capitale dell'aumento di pensione dipendente dal riconoscimento delle campagne di guerra (articolo 8 del Regio decreto 7 ottobre 1923, n. 2349).

Capitolo 17. Indennità per una sola volta, invece di pensioni, ai termini degli articoli 3, 4 e 10 del Regio decreto 23 ottobre 1919, n. 1970, modificati dall'articolo 11 del Regio decreto 21 novembre 1923, n. 2480, ed altri assegni congeneri legalmente dovuti.

Capitolo 33. Foglio degli annunci nelle provincie - Spese di stampa, distribuzione e spedizione.

Capitolo 34. Retribuzione agli amministratori del foglio degli annunci nelle provincie (decreto ministeriale 30 dicembre 1886, n. 18647).

Capitolo 38. Spese di cura e mantenimento di ammalati esteri miserabili negli ospedali e nei manicomi del Regno. Trasporto ed accompagnamento di mentecatti esteri miserabili sino alla frontiera. Spese di cura e di ricovero di italiani all'estero ed altre spedalità nei casi eccezionali in cui non sia possibile provvedere altrimenti e spese di trasporto ed accompagnamento, in caso di rimpatrio, dalla frontiera al luogo di destinazione.

Capitolo 39. Fondo a calcolo per le anticipazioni della spesa occorrente al mantenimento degli inabili al lavoro fatti ricoverare negli appositi stabilimenti (legge sulla sicurezza pubblica del 30 giugno 1889, n. 6144, serie 3ª, articolo 81, e Regio decreto del 19 novembre 1889, n. 6535, articolo 24).

Capitolo 52. Aggio ai percettori dei proventi di cui all'articolo 73 del regolamento approvato con Regio decreto 13 luglio 1914, n. 829.

Capitolo 65. Rimborso al Ministero della marina, delle spese sostenute per provvista di acqua ai comuni isolani, nei periodi di siccità.

Capitolo 106. Somme da erogare a favore delle provincie e dei comuni danneggiati dal terremoto 28 dicembre 1908 e delle rispettive istituzioni pubbliche di beneficenza, e per la ricostruzione delle cattedrali, degli episcopî e dei seminari di Messina e Reggio Calabria, giusta il disposto del testo unico 19 agosto 1917, n. 1399; dell'articolo 7 del decreto luogotenenziale 17 novembre 1918, n. 1922; del Regio decreto 2 ottobre 1919, n. 1891; del Regio decreto 3 maggio 1920, n. 545, e dell'articolo 5 della legge 20 agosto 1921, n. 1178 e del Regio decreto-legge 10 settembre 1923, n. 2220.

Capitolo 112. Maggiore interesse da pagarsi alla Cassa depositi e prestiti, sui mutui all'interesse del 2 per cento concessi per provvedere alla costruzione o sistemazione di ospedali comunali e consorziali giusta gli articoli 8 e 9 della legge 25 giugno 1911, numero 586, e l'articolo 2 comma 4 del Regio decreto 30 dicembre 1923, n. 3132.

Capitolo 113. Maggiore interesse da pagarsi alla Cassa depositi e prestiti sui mutui ai comuni danneggiati da operazioni guerresche, per provvedere alle spese di riparazioni ai beni comunali, per sopperire a deficienze di entrate e per integrare i soccorsi ai disoccupati bisognosi (decreti luogotenenziali 27 giugno 1915, n. 988; 18 maggio 1916, n. 743; 5 luglio 1917, n. 1162; 9 dicembre 1917, n. 1969; 14 luglio 1918, n. 954; 17 novembre 1918, n. 1740; 12 febbraio 1919, n. 218, e 18 maggio 1919, n. 843).

Capitolo 117. Maggiore interesse da pagarsi alla Cassa depositi e prestiti ad altri Istituti: a) sui mutui all'interesse del 2 e del 3 per cento concessi ai comuni per provvedere alle spese riguardanti la pubblica igiene, giusta gli articoli 114, 115, 118, 120 e 122 del testo unico di legge approvato con Regio decreto 2 gennaio 1913, n. 453, e articolo 3 del decreto luogotenenziale 28 gennaio 1917,

n. 190; b) sui mutui all'interesse dell'1, 1 e mezzo per cento concessi ai comuni pugliesi per opere di fognatura, giusta la legge 23 settembre 1920, numero 1365; c) sui mutui all'interesse del 2 per cento concessi ai comuni, per la costruzione di opere igieniche in base al Regio decreto-legge 19 novembre 1921, n. 1704, e in dipendenza degli articoli 1, 2 e 4 (comma 4º) del Regio decreto 30 dicembre 1923, n. 3132 e del Regio decreto 30 dicembre 1923, n. 3134; d) sui mutui all'interesse del 3 per cento, concessi al comune di Napoli, ai sensi dell'articolo 9 del decreto luogotenenziale 27 febbraio 1919, n. 219, modificato e convertito in legge dalla legge 24 agosto 1921, n. 1290.

Capitolo 120. Concorso dello Stato nel pagamento totale o parziale degli interessi sui mutui contratti dai comuni e consorzi per l'esecuzione di opere e per le spese occorrenti per la provvista di acqua potabile, giusta gli articoli 116, 119 e 120 nn. 2 e 4, 138 e 139, del testo unico di legge 2 gennaio 1913, n. 453.

Capitolo 121. Concorso dello Stato nel pagamento totale o parziale degli interessi sui mutui contratti dai comuni o consorzi per l'esecuzione di opere, e per le spese occorrenti per la provvista di acque potabili, giusta gli articoli 124, 126 e 129, nn. 1 e 3 del testo unico di legge 2 gennaio 1913, n. 453, e giusta il Regio decreto-legge 19 novembre 1921, n. 1704; nonchè in dipendenza degli articoli 1 e 2 (comma 2º) del Regio decreto 30 dicembre 1923, n. 3132 e del Regio decreto 30 dicembre 1923, n. 3134.

Capitolo 123. Concorso dello Stato nelle annualità dei mutui contratti per l'esecuzione delle opere e per le spese occorrenti per la provvista di acqua potabile, dai comuni della Basilicata, Calabria e Sardegna e dai comuni di Ottaviano, San Giuseppe Vesuviano, Roscotrecese, Somma Vesuviana e San Gennaro di Palma giusta gli articoli 132, 133, 136 e 137 del testo unico di legge 2 gennaio 1913, n. 453, e gli articoli 20 e seguenti della legge 16 luglio 1914, n. 665, e concorso nel pagamento della rata annua dovuta alla Cassa depositi e prestiti per interessi ed ammortamento dei mutui concessi ai comuni di Grosseto, Scansano, Comacchio, giusta gli articoli 131, 195 e 196 del testo unico suddetto, nonchè maggiore interesse da pagarsi alla Cassa depositi e prestiti sui mutui ai comuni pugliesi per costruzione di condutture interne che non siano a carico dello Stato giusta la legge 23 settembre 1920, n. 1365, e sui mutui ai comuni di Napoli e di Torino per

la provvista di acqua potabile, giusta le legge 24 agosto 1921, n. 1290, il Regio decreto 24 agosto 1919, n. 2001 ed il Regio decreto-legge 19 novembre 1921, n. 1704, nonchè in dipendenza del Regio decreto 21 ottobre 1923, n. 2528 (costruzione acquedotti ad uso promiscuo per le ferrovie dello Stato e per i comuni della Sicilia), dell'articolo 1 del Regio decreto 30 dicembre 1923, n. 3132 e del Regio decreto 30 dicembre 1923, n. 3134.

Capitolo 126. Concorso dello Stato nel pagamento degli interessi sui mutui concessi al comune di Castellammare di Stabia per le spese occorrenti per la costruzione di una zona di protezione delle acque minerali site nello stabilimento di proprietà di detto comune denominato « Terme Stabiane » (Regio decreto-legge 29 febbraio 1924, n. 358).

Capitolo 127. Concorso dello Stato nel pagamento degli interessi sui mutui contratti da comuni, provincie, istituzioni di beneficenza ed altri enti al fine di provvedere alle opere per la costruzione o l'adattamento di speciali luoghi di cura destinati al ricovero di infermi di tubercolosi polmonare, giusta gli articoli 1 e 2 del decreto luogotenenziale 26 luglio 1917, n. 1231.

Capitolo 128. Concorso dello Stato per il pagamento degli interessi sui mutui contratti da comuni, provincie o loro consorzi, istituzioni di beneficenza o da altri enti morali al fine di provvedere alla costruzione, sistemazione ed arredamento di ambulatori anti-tracomatosi e di speciali luoghi di cura destinati al ricovero degli infermi di tracoma (articoli 1 e 2 del Regio decreto-legge 23 ottobre 1919, n. 2292).

#### MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI.

Capitolo 21. Spese per l'acquisto delle marche di contributo per l'assicurazione obbligatoria contro l'invalidità e la vecchiaia degli stipendiati e salariati dipendenti dalla Amministrazione dei lavori pubblici.

Capitolo 22. Premi da corrispondersi alla Cassa nazionale di assicurazione contro gli infortuni, per gli operai che prestano l'opera propria alle dipendenze dell'Amministrazione dei lavori pubblici, in lavori soggetti all'obbligo dell'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (Regio decreto 8 marzo 1923, n. 633).

Capitolo 30. Spese di liti e per arbitraggi.

Capitolo 33. Residui passivi eliminati a senso dell'articolo 36 del Regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, sulla contabilità generale e reclamati dai creditori.

Capitolo 35. Indennità per una sola volta, invece di pensione, ai termini degli articoli 3, 4 e 10 del Regio decreto 23 ottobre 1919, n. 1970, sulle pensioni civili, modificati dall'articolo 11 del Regio decreto 21 novembre 1923, n. 2480, ed altri assegni congeneri legalmente dovuti.

Capitolo 38. Lavori eventuali in conseguenza di contravvenzione alla polizia delle strade dell'Italia settentrionale.

Capitolo 49. Spese eventuali in conseguenza di contravvenzione alle disposizioni di polizia idraulica nell'Italia settentrionale.

Capitolo 55. Lavori eventuali in conseguenza di contravvenzione alla polizia dei porti dell'Italia settentrionale.

Capitolo 56. Contributo annuo dello Stato a favore del Consorzio autonomo per l'esecuzione delle opere e per l'esercizio del porto di Genova.

Capitolo 59. Lavori eventuali in conseguenza di contravvenzioni alla polizia delle strade dell'Italia centrale.

Capitolo 65. Spese eventuali in conseguenza di contravvenzioni alle disposizioni di polizia idraulica nell'Italia centrale.

Capitolo 69. Lavori eventuali in conseguenza di contravvenzioni alla polizia dei porti dell'Italia centrale.

Capitolo 72. Lavori eventuali in conseguenza di contravvenzioni alla polizia delle strade nell'Italia meridionale ed insulare.

Capitolo 76. Spese eventuali in conseguenza di contravvenzioni alle disposizioni di polizia idraulica nell'Italia meridionale ed insulare.

Capitolo 80. Lavori eventuali in conseguenza di contravvenzione alla polizia dei porti dell'Italia meridionale ed insulare.

Capitolo 83. Quota a carico dello Stato italiano nella spesa riguardante la Delegazione italo-svizzera per il Sempione (legge 21 gennaio 1904, n. 15).

Capitolo 85. Sovvenzioni chilometriche per la costruzione e per l'esercizio di ferrovie concesse alla industria privata posteriormente alla legge 30 aprile 1899, n. 168 (articoli 7, 27, 32 e 220 del testo unico di legge approvato con Regio decreto 9 maggio 1912, n. 1447, e decreto luogotenenziale 23 febbraio 1919, n. 303).

Capitolo 86. Sovvenzioni per concessioni di sola costruzione di ferrovie (articolo 235 del testo unico di legge approvato con Regio decreto 9 maggio 1912, n. 1447)

Capitolo 87. Sovvenzioni per pubblici servizi di navigazione lacuale (leggi 5 marzo 1893, n. 125; 21 luglio 1911, n. 852; 23 giugno 1912, n. 659, e 8 giugno 1913, n. 631).

## MINISTERO DELLE COMUNICAZIONI.

Capitolo 6. Indennità per infortuni sul lavoro agli agenti, operai ed avventizi cui non compete pensione, ai termini del Regio decreto 6 giugno 1907, n. 716 — Indennizzi per infortuni e danni.

Capitolo 12. Spesa per la corresponsione delle somme assicurate a favore delle telefoniste ausiliarie, in caso di morte, di abbandono del servizio e di compiuti periodi decennali e quinquennali e per risoluzione di contratto, a norma del decreto luogotenenziale n. 720 del 27 aprile 1919.

Capitolo 13. Spesa per il servizio di recapito dei telegrammi, degli espressi postali e degli avvisi telefonici — Spese per la stampa di avvisi d'asta andate deserte od annullate.

Capitolo 20. Indennità per una sola volta invece di pensione, a termini degli articoli 3, 4 e 10 del Regio decreto 23 ottobre 1919, n. 1970, sulle pensioni civili, modificati dall'articolo 11 del Regio decreto 21 novembre 1923, n. 2480, ed assegni congeneri legalmente dovuti.

Capitolo 22. Spese di liti.

Capitolo 30. Spese di trasporto delle corrispondenze, dei pacchi ed a vuoto delle carrozze postali, sulle ferrovie e tramvie, sui laghi, sui fiumi, attraverso lo stretto di Messina, su bastimenti mercantili che non fanno servizio per conto dello Stato. Trasporto delle valigie australiana e indiana, nolo dei veicoli, scorta armata dei dispacci relativi al movimento dei fondi — Spese per prestazioni ferroviarie diverse — Spese per la stampa di avvisi d'aste andate deserte od annullate.

Capitolo 32. Spese per la vigilanza alle casse ed agli uffici principali provinciali.

Capitolo 35. Premio per la vendita di carte-valori postali esclusi i segnatasse.

Capitolo 36. Rimborsi eventuali cui può essere tenuta l'Amministrazione per la perdita di corrispondenze raccomandate o di lettere assicurate; per le perdite derivanti dal servizio dei pacchi, nonchè in dipendenza di frodi o danni subiti da privati o dalla stessa Amministrazione per i servizi dei vaglia e delle riscossioni per conto di terzi.

Capitolo 37. Spesa per il cambio della moneta aurea.

Capitolo 39. Rimborsi dovuti per lo scambio con l'estero delle corrispondenze postali, dei pacchi e dei vaglia postali — Spese di cambio — Assicurazione per trasporto gruppi — Perdite derivanti dal cambio della moneta sulle somme dovute da Amministrazioni estere.

Capitolo 40. Abbuoni e rimborsi diversi.

Capitolo 43. Rimborsi eventuali cui può essere tenuta l'Amministrazione in dipendenza di frodi e di danni di altra natura, inerenti al servizio delle Casse di risparmio postali e gestioni annesse.

Capitolo 48. Rimborsi eventuali cui può essere tenuta l'Amministrazione in dipendenza di frodi, perdite o danni di altra natura subiti da privati o dalla stessa Amministrazione per il servizio dei conti correnti ed assegni postali.

Capitolo 50. Spese di liti.

Capitolo 54. Retribuzioni in genere ai titolari degli uffici di 2<sup>a</sup> classe e dei posti telefonici pubblici ed ai concessionari di linee e di reti telefoniche incaricati del servizio interurbano per conto dello Stato.

Capitolo 55. Rimborso per lo scambio con l'estero della corrispondenza telegrafica, telefonica e radiotelegrafica — Rimborso ai concessionari di linee e di reti telefoniche in dipendenza della liquidazione dei conti per lo scambio della corrispondenza telefonica e spese inerenti — Spese di cambio.

Capitolo 56. Abbuoni e rimborsi diversi.

Capitolo 68. Residui passivi eliminati a sensi dell'articolo 36 del Regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440 sulla contabilità generale e reclamati dai creditori.

Capitolo 69. Spese per bollo straordinario di cambiali e per tasse di registro.

Capitolo 74. Concorso dell'Amministrazione nella spesa degli uffici internazionali, postale e telegrafico, a Berna — Acquisto di pubblicazioni degli uffici medesimi — Acquisto di buoni risposta.

Capitolo 76. Contributo a carico dell'Amministrazione quale datrice di lavoro per l'assicurazione obbligatoria contro la invalidità e la vacchiaia (Regio decreto 30 dicembre 1923, n. 3184) e per quella contro la disoccupazione involontaria dei prestatori di opera postali, telegrafici e telefonici nei casi in cui è prescritta (Regio decreto 30 dicembre 1923, n. 3158).

Capitolo 88. Spese di telegrammi.

Capitolo 89. Spese di liti, coazioni ed arbitrati ed altre accessorie relative al demanio pubblico marittimo.

Capitolo 92. Residui passivi eliminati a senso dell'articolo 36 del Regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440 sulla contabilità generale e reclamati dai creditori.

Capitolo 94. Indennità per una sola volta invece di pensioni ai termini degli articoli 3, 4 e 10 della legge 23 ottobre 1919, n. 1970, modificati dall'articolo 11 del Regio

decreto 21 novembre 1923, n. 2480, ed altri assegni congeneri legalmente dovuti.

Capitolo 95. Spese per l'estrazione dei galleggianti sommersi.

Capitolo 100. Spese eventuali per mantenimento, alloggio e rimpatrio di equipaggi naufraghi nazionali e di marinai esteri indigenti (legge 24 maggio 1877, n. 3919, e accordo internazionale 8 giugno 1880).

Capitolo 101. Quota di concorso nella spesa di vigilanza dei ghiacci nel Nord Atlantico (Convenzione di Londra 20 gennaio 1915).

Capitolo 126. Compensi a Società di navigazione per speciali trasporti con carattere postale e commerciale.

Capitolo 136. Lavori da eseguirsi a richiesta di comuni e di altri enti interessati per metà a carico dello Stato e per metà a carico dei richiedenti: 1º) costruzione di linee telefoniche interurbane ed impianti di relativi uffici; 2º) impianto di reti telefoniche urbane con non meno di 25 abbonati, da collegare subito; 3º) estensione delle reti telefoniche urbane governative oltre i dieci chilometri, entro il raggio di 25 chilometri mediante il collegamento diretto di abbonati o l'apertura di posti pubblici. — Spese per la provvista di materiale ed apparecchi, per missioni e per indennità di viaggio-soggiorno (leggi 9 luglio 1908, n. 420 e 20 marzo 1913, n. 255).

Capitolo 137. Collegamenti telefonici previsti dall'articolo 1 della legge 9 luglio 1908, n. 420, da eseguirsi a richiesta di comuni e di altri enti, i quali per la sollecita esecuzione dei lavori anticipano per intero la spesa relativa (legge 20 marzo 1913, n. 255).

Capitolo 139. Corresponsione alla Cassa depositi e prestiti degli interessi sulle somme somministrate nell'esercizio all'Amministrazione dei servizi elettrici, in applicazione delle leggi 20 marzo 1913, n. 253 e 254, e 20 agosto 1921, n. 1132.

Capitolo 153. Rimborso corrispondente agli utili netti derivanti dalla gestione di ciascuna linea o rete telefonica costruite con fondi anticipati (articolo 29 del testo unico di legge sui telefoni, modificato con la legge 1º luglio 1906, n. 302).

Capitolo 163. Rimborso del valore dei francobolli accettati come deposito di risparmio dagli uffici postali ed altri Istituti (Reali decreti 18 febbraio 1883, n. 1216 e 25 novembre stesso anno, n. 1698) — Valore dei francobolli applicati dagli operai sui cartellini per contributo minimo per l'iscrizione

alla Cassa nazionale delle Assicurazioni sociali e ad uso di concessionari di servizi postelegrafonici.

Capitolo 164. Rimborso del valore dei francobolli adoperati per rappresentare le tasse di conversazione telefoniche liquidate negli uffici telefonici collegati alla rete telegrafica e negli uffici telegrafici di collegamento.

#### MINISTERO DELLA GUERRA.

Capitolo 8. Residui passivi eliminati a senso dell'articolo 36 del Regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440 sulla contabilità generale e reclamati dai creditori.

Capitolo 13. Spese di liti e di arbitramenti.

Capitolo 15. Indennità per una sola volta, invece di pensioni, ai termini degli articoli 3, 83 e 109 del testo unico delle leggi sulle pensioni civili e militari, approvato con Regio decreto 21 febbraio 1895, n. 70, ed altri assegni congeneri legalmente dovuti, tenuto conto delle modificazioni apportate coi Regi decreti n. 1970 del 23 ottobre 1919, n. 453 del 20 aprile 1920, e n. 2480 del 21 novembre 1923.

Capitolo 46. Spese di giustizia penale militare.

Capitolo 50. Spese per risarcimento di danni alle persone e alle proprietà mobiliari cagionati in servizio per circostanze di forza maggiore; di spese di giustizia agli agenti dell'Amministrazione per fatti di servizio; sussidi in luogo dei titoli anzidetti.

Capitolo 51. Spese per risarcimento di danni a proprietà immobiliari causati in servizio per circostanze di forza maggiore e in dipendenza di esercitazioni militari.

#### MINISTERO DELLA MARINA.

Capitolo 4. Spese di telegrammi.

Capitolo 5. Residui passivi eliminati a senso dell'articolo 36 del Regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440 sulla contabilità generale e reclamati dai creditori.

Capitolo 6. Spese di liti e di arbitramenti

Capitolo 7. Spese per indennità di infortuni e risarcimento di danni.

Capitolo 22. Indennità per una sola volta, invece di pensioni, ai termini degli articoli 3, 4 e 10 del Regio decreto 23 ottobre 1919, n. 1970, modificati dall'articolo 11 del Regio

decreto 21 novembre 1923, n. 2480 ed altri assegni congeneri legalmente dovuti.

Capitolo 51. Spese di giustizia.

MINISTERO DELL'ECONOMIA NAZIONALE.

Capitolo 14. Spese per telegrammi.

Capitolo 15. Spese di liti.

Capitolo 16. Residui passivi eliminati a senso dell'articolo 36 del Regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, sulla contabilità generale e reclamati dai creditori.

Capitolo 19. Indennità per una sola volta, invece di pensioni, ai termini degli articoli 3, 4 e 10 del Regio decreto 23 ottobre 1919, n. 1970, sulle pensioni, modificati dall'articolo 11 del Regio decreto 21 novembre 1923, n. 2480, ed assegni congeneri legalmente dovuti.

Capitolo 20. Contributo alla Cassa nazionale di previdenza per la invalidità e la vecchiaia degli operai e assicurazioni presso la Cassa nazionale degli infortuni a favore dei personali vari.

Capitolo 34. Entomologia e crittogamia. Spese per i trattamenti anticrittogamici e per gli insetticidi e loro applicazione. Spese per la distruzione dei parassiti e degli altri nemici delle piante. Concorso nelle spese di lotta contro i nemici delle piante, sostenute da appositi Consorzi di agricoltori (articolo 7 della legge 26 giugno 1913, n. 888).

Capitolo 38. Spese per l'applicazione di provvedimenti contro la fillossera (testo unico di legge 23 agosto 1917, n. 1474).

Capitolo 93. Inchieste di cui agli articoli 79 e seguenti del regolamento approvato col Regio decreto 13 marzo 1904, n. 141, sugli infortuni degli operai sul lavoro e 73 e seguenti del regolamento approvato con decreto luogotenenziale 21 novembre 1918, n. 1889 sugli infortuni agricoli.

Capitolo 101. Rimborso alla Cassa di maternità della quota a carico dello Stato pel sussidio di puerperio stabilito dalle legge 17 luglio 1910, n. 520, modificata dal decreto luogotenenziale 17 febbraio 1917, numero 322.

Capitolo 121. Indennità ai verificatori metrici per il giro di verifica periodica stabilita dal regolamento per il servizio metrico, approvato col Regio decreto 31 gennaio 1909, n. 242, modificato col Regio decreto 10 dicembre 1914, n. 1385, e coi decreti luogotenenziali 10 gennaio 1918, n. 80, e 24 aprile 1919, n. 733, e coi Regi decreti 9 ottobre 1921, n. 1473, 11 gennaio 1923, n. 221, e 30 dicembre 1923, n. 3119.

Capitolo 125. Restituzioni e rimborsi di diritti di verificaione.

Capitolo 155. Interessi a carico dello Stato sui mutui concessi ai Consorzi antifillosserici in forza della legge 26 giugno 1913, n. 786.

Capitolo 164. Interessi a carico dello Stato in misura non superiore al 2 per cento sui mutui concessi agli Enti agrari del Lazio, ai sensi dell'articolo 6 del decreto luogotenenziale 14 luglio 1918, n. 1142, e alle Associazioni agrarie ed Enti di cui al Regio decreto 2 settembre 1919, n. 1633.

Capitolo 174. Rimborso alla Cassa dei depositi e prestiti delle anticipazioni fatte per le espropriazioni, di cui all'articolo 10 del testo unico delle leggi sull'Agro romano, approvato con Regio decreto 10 novembre 1905, n. 647, e del decreto luogotenenziale 24 aprile 1919, n. 662, e spese per l'amministrazione temporanea dei fondi espropriati.

Capitolo 175. Quota d'interessi a carico del Ministero dell'economia nazionale sui mutui concessi a proprietari e ad acquirenti di terreni dell'Agro romano (articolo 31 del testo unico di legge approvato con Regio decreto 10 novembre 1905, n. 647, e decreto luogotenenziale 24 aprile 1919, n. 662).

Capitolo 188. Quota d'interesse a carico dello Stato sui mutui concessi ai proprietari ed agli enfiteuti della Sardegna.

Capitolo 193. Prezzo dei terreni espropriati in forza dell'articolo 10 del testo unico delle leggi sull'Agro romano, approvato con Regio decreto 10 novembre 1905, n. 647, e degli articoli 3 e 4, della legge 17 luglio 1910, n. 491, e del decreto luogotenenziale 24 aprile 1919, n. 662.

Capitolo 199. Somme dovute alla Cassa depositi e prestiti in conto dei mutui concessi ai Consorzi antifillosserici in base alla legge 26 giugno 1913, n. 86.

Capitolo 201. Somme dovute alla Cassa depositi e prestiti in dipendenza dei versamenti fatti dai proprietari dell'Agro romano in conto dei mutui loro concessi secondo le disposizioni del testo unico di legge sul bonificamento dell'Agro romano, approvato con Regio decreto 10 novembre 1905, n. 647, e del decreto luogotenenziale 24 aprile 1919, n. 662.

Capitolo 202. Somma dovuta alla Cassa depositi e prestiti in dipendenza dei versamenti fatti dai proprietari e dagli enfiteuti della Sardegna, in conto dei mutui loro concessi secondo le disposizioni della legge 16 luglio 1914, n. 665.



## ELENCO N. 2.

*Spese di riscossione delle entrate, per le quali possono essere autorizzate aperture di credito a favore di funzionari governativi, a termini dell'articolo 56 del R. gio decreto 17 novembre 1923, n. 2440.*

## MINISTERO DELLE FINANZE.

Capitolo 95. Spese pei servizi del tesoro.

Capitolo 97. Spese di liti nell'interesse delle Amministrazioni del tesoro e dell'azienda dei danneggiati dalle truppe borboniche in Sicilia e altre spese accessorie.

Capitolo 105. Restituzione di somme indebitamente versate nelle tesorerie dello Stato.

Capitolo 143. Aggio ai distributori secondari dei valori di bollo, escluso quello per la tassa di bollo sugli scambi; quota parte ai funzionari delle cancellerie ed agli ufficiali giudiziari sulle somme recuperate dall'erario sui crediti iscritti nei campioni civili e penali delle cancellerie; rimborso al Ministero delle comunicazioni della spesa per vaglia di servizio per il versamento dei proventi; indennità di Cassa e per maneggio di valori; spese per visite medico-fiscali e spese di assicurazione.

Capitolo 152. Spese di coazioni e di liti; risarcimenti ed altri accessori.

Capitolo 153. Restituzioni e rimborsi.

Capitolo 158. Restituzioni di tasse sul pubblico insegnamento.

Capitolo 159. Spese per l'accertamento, la riscossione, l'amministrazione ed il riscontro delle tasse di bollo sui biglietti d'ingresso ai cinematografi, sugli spettacoli e trattenimenti pubblici, sui conti dei caffè ed osterie; per la formazione degli elenchi degli esercenti per la riscossione della tassa sui conti dei caffè ed osterie; per la bollatura delle carte da giuoco; premi per la scoperta delle contravvenzioni relative alle tasse anzidette e spese per la tassa sulla circolazione dei velocipedi.

Capitolo 160. Spese per l'accertamento, la riscossione, l'amministrazione e il riscontro delle tasse di bollo sugli scambi, compreso l'aggio agl'industriali, commercianti ed esercenti, e premi per la scoperta delle contravvenzioni relative e spese per la vigilanza fiduciaria permanente.

Capitolo 168. Spese e passività relative ai beni provenienti da eredità vacanti devolute allo Stato ai sensi del decreto luogotenenziale 16 novembre 1916, n. 1686.

Capitolo 172. Restituzioni di somme indebitamente perceute e rimborsi per risarcimenti di danni.

Capitolo 177. Spese di coazioni e di liti (Canali Cavour).

Capitolo 178. Aggio agli esattori delle imposte dirette sulla riscossione delle entrate.

Capitolo 188. Restituzione di indebiti dipendenti dall'Amministrazione dei beni dell'Asse ecclesiastico.

Capitolo 190. Spese di coazioni e di liti; risarcimento di danni ed altri accessori dipendenti dall'Amministrazione dei beni dell'Asse ecclesiastico.

Capitolo 214. Spese e premi pel servizio di accertamento e per la ricerca di materia imponibile, nell'applicazione delle diverse imposte ordinarie e straordinarie.

Capitolo 216. Spese per la gestione, le verifiche delle esattorie comunali e delle ricevitorie provinciali.

Capitolo 217. Prezzo di beni immobili espropriati ai debitori morosi d'imposte e devoluti allo Stato in forza dell'articolo 54 del testo unico delle leggi sulla riscossione delle imposte dirette 29 giugno 1902, n. 281.

Capitolo 218. Spese di coazioni e di liti (Imposte dirette).

Capitolo 221. Restituzioni e rimborsi (Imposte dirette).

Capitolo 247. Spese per liti civili, compresi interessi giudiziari, risarcimenti ed altri accessori; spese di giustizia penale comprese quelle di trasporto dei generi e oggetti confiscati, nonchè le altre processuali, da anticiparsi dall'erario e le indennità a testimoni, a periti e per la rappresentanza della Amministrazione nei procedimenti penali.

Capitolo 250. Indennità di viaggio e di soggiorno al personale in servizio per le imposte di fabbricazione e alla guardia di finanza; indennità di viaggio e di soggiorno per missioni nell'interesse del servizio medesimo e competenze ai membri delle Commissioni.

Capitolo 251. Aggio agli esattori, ed ai ricevitori provinciali e indennità per il rilascio delle bollette di legittimazione per le imposte di fabbricazione.

Capitolo 252. Restituzione di imposte di fabbricazione sullo spirito, sullo zucchero e sul glucosio impiegati nella preparazione dei vini tipici e dei liquori, dei vini liquorosi, dell'aceto, dell'alcool, delle profumerie e di altri prodotti alcoolici e zuccherini esportati, sulla birra, sulle acque gassose espor-

tate, restituzione della imposta sull'acido acetico adoperato nelle industrie.

Capitolo 253. Restituzione di imposte di fabbricazione indebitamente percepite.

Capitolo 266. Tasse postali per versamenti, spese per trasporto di fondi e indennità ai proprietari di merci avariate nei depositi doganali.

Capitolo 273. Restituzione di diritti all'esportazione.

Capitolo 274. Restituzione di diritti indebitamente ricossi, restituzione di depositi per bollette di temporanea importazione ed esportazione e per bollette a cauzione di merci in transito, e pagamento al comune di Savona delle somme riscosse per tassa supplementare di ancoraggio per gli approdi nel porto di Savona.

Capitolo 284. Premi per i servizi inerenti alla scoperta e repressione del contrabbando ed alla esecuzione della polizia fiscale nell'interesse dei monopoli industriali; spese per otturazione delle sorgenti salse e di vigilanza sugli stabilimenti che producono sale o lo impiegano a prezzo di costo ed altre per impedire la produzione naturale o clandestina del sale.

Capitolo 285. Spese per liti civili, compresi interessi giudiziari, risarcimenti ed altri accessori; spese di giustizia penale compresa quella di trasporto dei generi e oggetti confiscati, come pure le altre processuali da anticiparsi dall'erario e le indennità a testimoni, a periti e per la rappresentanza della Amministrazione nei procedimenti penali.

Capitolo 287. Paghe e soprassoldi per incarichi e servizi speciali agli operai delle manifatture e dei magazzini dei tabacchi greggi, soprassoldi agli operai, per prolungamento dell'orario normale di lavoro nell'interesse degli stabilimenti suddetti. Gratificazioni alle vedove ed agli orfani di operai decessi in attività di servizio — Mercedi e sussidi di assistenza medica e farmaceutica agli operai ammalati, ai richiamati sotto le armi e per congedi indennizzati; indennizzi per infortuni sul lavoro e contributi dello Stato per il personale a mercede giornaliera iscritto alla Cassa nazionale per le assicurazioni sociali, alla Cassa di maternità, e alla Cassa di assicurazione contro la disoccupazione involontaria.

Capitolo 288. Paghe e soprassoldi per incarichi e servizi speciali ai salariati delle coltivazioni dei tabacchi; soprassoldi ai salariati per prolungamento dell'orario normale di lavoro nell'interesse delle coltivazioni sud-

dette, compenso di definitivo licenziamento ai verificatori subalterni ed ai salariati; temporanei assegni di infermità e sussidi per infortuni sul lavoro ai salariati; premi di assicurazione alla Cassa nazionale per infortuni sul lavoro dei salariati; contributo dello Stato per i salariati iscritti alla Cassa nazionale per le assicurazioni sociali, alla Cassa di mutuo soccorso per le malattie ed alla Cassa nazionale di maternità e alla Cassa di assicurazione contro la disoccupazione involontaria.

Capitolo 290. Compra di tabacchi e relative spese accessorie, premi e concorsi di Stato per la coltivazione indigena del tabacco; lavori di bottaio e facchinaggi; indennità, spese per informazioni e missioni all'estero; spese di ricevimento per campionamento e perizia dei tabacchi e per il funzionamento delle agenzie governative e loro succursali all'estero incaricate del servizio d'informazioni sulla coltura e sul commercio del tabacco per gli eventuali acquisti diretti da farsi a norma dell'articolo 10 del Regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440.

Capitolo 292. Acquisto, nolo e riparazione di macchine, strumenti e materiali diversi e recipienti; provvista di combustibili e di altri articoli; di vestiario al personale subalterno; fornitura d'acqua, di energia elettrica e di gas per le agenzie e gli uffici delle coltivazioni di tabacco — Spese di assistenza medica, di medicinali, di visite medico-collegiali e altre di varia indole occorrenti alle agenzie ed uffici suddetti comprese quelle per indennità d'ufficio al personale preposto a riparti e zone di vigilanza.

Capitolo 294. Acquisto, nolo e riparazione di macchine, strumenti, materiali diversi e recipienti, provvista di ingredienti, combustibili, articoli per la fabbricazione e condizionatura dei prodotti e per usi vari; fornitura di acqua, di energia elettrica e di gas per i magazzini dei tabacchi greggi e le manifatture — Spese di assistenza medica, di medicinali, di visite medico-collegiali ed altre di varia indole occorrenti ai magazzini ed opifici suddetti, comprese quelle pel mantenimento delle sale di allattamento e custodia dei bambini delle operaie e per gli asili infantili.

Capitolo 298. Indennità ai magazzinieri di vendita ed agli spacciatori all'ingrosso a titolo di spesa di esercizio e di trasporto dei tabacchi, premi alle Società per l'assicurazione globale dei generi di monopolio contro i danni dell'incendio e del furto e

spese per operazioni speciali inerenti alla vendita dei tabacchi stessi nei magazzini di deposito incaricati dello smercio diretto dei detti generi alle rivendite.

Capitolo 300. Restituzione di canoni di rivendite indebitamente percetti.

Capitolo 302. Indennità ai rivenditori di generi di privativa per il trasporto dei sali.

Capitolo 307. Trasporto di sali e di materiali diversi, acquisto, nolo e riparazione di materiale fisso e mobile, indennità di missione e spese nell'interesse e per l'esecuzione di tali trasporti.

Capitolo 308. Restituzione della tassa sul sale impiegato nella salagione delle carni, del burro e dei formaggi che si esportano all'estero (articolo 15 della legge 6 luglio 1883, n. 1445, e articolo 22 della legge 2 aprile 1886, n. 3754).

Capitolo 309. Indennità ai magazzinieri di vendita ed agli spacciatori all'ingrosso a titolo di spesa di esercizio e di trasporto dei sali, premio alle Società per l'assicurazione globale dei generi di monopolio contro i danni dell'incendio e del furto e spese per operazioni speciali inerenti alla vendita dei sali stessi nei magazzini di deposito incaricati dello smercio diretto dei detti generi alle rivendite.

Capitolo 311. Aggio a titolo di stipendi ai magazzinieri di vendita dei sali e tabacchi e assegni speciali ai reggenti provvisori degli uffici di vendita.

Capitolo 318. Acquisto, perizia, condizionatura e trasporto delle pietrine focaie; paghe agli operai per il condizionamento dei pacchi postali delle pietrine focaie e per il collaudo dei fiammiferi; spese per materiali e trasporti diversi; canone per vaglia postali di servizio.

Capitolo 319. Indennità di missione per la vigilanza alle fabbriche di apparecchi di accensione, pietrine focaie e di fiammiferi ed altre indennità di missione riguardanti tale ramo di servizio dei monopoli industriali.

Capitolo 325. Aggio di rivendita dei preparati chinacei ai magazzinieri di vendita e spacciatori all'ingrosso delle private e ai farmacisti, medici e rivenditori.

Capitolo 463. Restituzione di quote presuntivamente indebite o inesigibili riscosse per conto del ramo dei danneggiati dalle truppe borboniche nel 1860.

Capitolo 469. Prezzo dei beni immobili espropriati ai debitori morosi di imposte e devoluti al Demanio in forza dell'articolo 45 della legge 20 aprile 1871, n. 192.

Capitolo 473. Spese di coazioni e di liti, risarcimenti di danni ed altri accessori, dipendenti dalla vendita dei beni — Asse ecclesiastico.

Capitolo 474. Restituzioni dipendenti dalla vendita dei beni — Asse ecclesiastico.

Capitolo 475. Aggio sulle riscossioni delle soprattasse per omesse od inesatte dichiarazioni di redditi soggetti alle imposte dirette e sulle riscossioni delle imposte del 1872 e retro; spese di stralcio e di liti pel servizio del macinato.

Capitolo 550. Restituzione di depositi per adire agli incanti, per spese di asta, tasse, ecc., eseguiti negli uffici esecutivi demaniali.

Capitolo 561. Assegni ed indennità al personale civile per maneggio di denaro, di giro, di disagiata residenza, di servizio notturno e per prolungamento d'orario — Spese d'ufficio, fornitura e manutenzione di mobili e suppellettili.

Capitolo 566. Restituzione di diritti indebitamente esatti e rimborso al comune di somme eventualmente introitate in eccedenza dell'ammontare delle spese effettuate.

Capitolo 571. Assegni ed indennità al personale civile per maneggio di denaro, di giro, di disagiata residenza, di servizio notturno e per prolungamento di orario — Spese d'ufficio, fornitura e manutenzione di mobili e suppellettili.

Capitolo 576. Restituzione di diritti indebitamente esatti e rimborso al comune di somme eventualmente introitate in eccedenza dell'ammontare delle spese effettuate.

Capitolo 581. Assegni ed indennità al personale civile per maneggio di denaro, di giro, di disagiata località, di servizio notturno, e per prolungamento di orario — Spese d'ufficio, fornitura e manutenzione di mobili e suppellettili.

Capitolo 586. Restituzione di diritti indebitamente esatti e rimborso al comune di somme eventualmente introitate in eccedenza dell'ammontare delle spese effettuate.

#### ELENCO N. 3.

*Elenco dei capitoli nei quali è concessa al Governo la facoltà di cui all'articolo 41, primo comma, del Regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440.*

#### MINISTERO DELLE FINANZE.

Capitolo 27. Pensioni ordinarie (*Spese fisse*).

Capitolo 28. Pensioni ordinarie al personale del cessato regime.

Capitolo 29. Indennità per una sola volta, invece di pensioni, ai termini degli articoli 3, 4 e 10 del Regio decreto 23 ottobre 1919, n. 1970, modificati dall'articolo 11 del Regio decreto 21 novembre 1923, n. 2480, ed assegni congeneri legalmente dovuti (*Spesa obbligatoria*).

Capitolo 30. Pensioni e indennità per una sola volta in luogo di pensione agli operai di ambo i sessi della officina governativa carte valori.

Capitolo 31. Assegni vitalizi in dipendenza della cessata liquidazione della gestione dell'antico Monte di Pietà di Roma.

Capitolo 32. Assegni di medaglia al valore a favore dei pensionati, degli impiegati civili in attività di servizio, degli ex-militari provvisti di pensione dipendente da fatti anteriori alle guerre italo-turca e europea, e dei loro aventi diritto.

Capitolo 33. Pensioni e indennità agli operai delle manifatture dei tabacchi e dei magazzini di deposito dei tabacchi greggi esteri e complemento delle pensioni e indennità suddette per quelli iscritti alla Cassa nazionale di previdenza giusta la legge 16 giugno 1904, n. 259 (*Spesa obbligatoria*).

Capitolo 34. Pensioni e indennità agli operai delle saline e complemento delle pensioni e indennità suddette per quelli iscritti alla Cassa nazionale di previdenza, giusta la legge 9 luglio 1905, n. 397 (*Spesa obbligatoria*).

Capitolo 35. Pensioni ed assegni ai Mille di Marsala e loro vedove ed orfani, ai veterani delle campagne di guerra per l'indipendenza nazionale e pensioni diverse.

Capitolo 50. Personale di ruolo dell'Ufficio di presidenza del Consiglio dei ministri (*Spese fisse*).

Capitolo 56. Personale della Consulta Araldica.

Capitolo 72. Personale di ruolo (*Spese fisse*) (Corte dei conti).

Capitolo 77. Personale di ruolo amministrativo, d'ordine e di servizio del Ministero e delle Intendenze (*Spese fisse*).

Capitolo 78. Personale di ruolo del cessato regime.

Capitolo 80. Personale di concetto e d'ordine delle ragionerie delle Amministrazioni centrali (*Spese fisse*).

Capitolo 81. Personale di ragioneria e d'ordine delle ragionerie delle Intendenze di finanza (*Spese fisse*).

Capitolo 86. Personale di ruolo (*Spese fisse*) (Avvocature erariali).

Capitolo 91. Personale delle Delegazioni del Tesoro e degli uffici di gestione e di controllo (*Spese fisse*).

Capitolo 105. Restituzione di somme indebitamente versate nelle tesorerie dello Stato (*Spese d'ordine*).

Capitolo 125. Personale di ruolo della Regia Zecca e della Scuola dell'arte della medaglia (*Spese fisse*).

Capitolo 131. Personale tecnico, d'ordine e di servizio di ruolo dell'Amministrazione del catasto e dei servizi tecnici (*Spese fisse*).

Capitolo 142. Personale di ruolo (ispettori e conservatori delle ipoteche, ricevitori del registro, applicati delle ipoteche ed aiuti conservatori, applicati del registro ed aiuti ricevitori, bollatori ed indicatori del registro).

Capitolo 153. Restituzioni e rimborsi (*Spesa d'ordine*) (Tasse).

Capitolo 158. Restituzione di tasse sul pubblico insegnamento (*Spesa d'ordine*).

Capitolo 161. Personale di ruolo dei canali demaniali d'irrigazione (Canali Cavour) e dei canali patrimoniali dell'antico demanio (*Spese fisse*).

Capitolo 162. Spese di personale per speciali gestioni patrimoniali (*Spese fisse*).

Capitolo 172. Restituzioni di somme indebitamente perceute e rimborsi per risarcimenti di danni (*Spesa d'ordine*).

Capitolo 179. Stipendi ed assegni al personale addetto alle proprietà immobiliari del demanio (*Spese fisse*).

Capitolo 182. Restituzioni e rimborsi (*Spesa d'ordine*). (Demanio).

Capitolo 186. Stipendi ed assegni al personale assunto per la sorveglianza dei beni (*Spese fisse*). (Asse ecclesiastico).

Capitolo 191. Personale del ruolo tecnico speciale e cariche speciali. (Provveditorato generale) (*Spese fisse*).

Capitolo 203. Personale di ruolo (*Spese fisse*) (Officina per la fabbricazione delle carte-valori).

Capitolo 208. Personale di ruolo degli ispettori e degli uffici distrettuali delle imposte dirette e del catasto (*Spese fisse*).

Capitolo 221. Restituzioni e rimborsi (*Spesa d'ordine*). (Imposte dirette).

Capitolo 223. Stipendi, paghe, razioni viveri agli allievi, indennità fisse ed eventuali, assegni di primo corredo, contributo alla spesa vestiario e premi speciali (Corpo della Regia guardia di finanza).

Capitolo 241. Personale degli ispettori superiori delle dogane e delle imposte indi-

rette e direttore dell'ufficio tecnico delle dogane (*Spese fisse*).

Capitolo 242. Personale di ruolo dei laboratori chimici delle dogane e delle imposte indirette (*Spese fisse*).

Capitolo 249. Personale tecnico di ruolo delle imposte di fabbricazione (*Spese fisse*).

Capitolo 252. Restituzione di imposte di fabbricazione sullo spirito, sullo zucchero e sul glucosio impiegati nella preparazione dei vini tipici, e dei liquori, dei vini liquorosi, dell'aceto, dell'alcool, delle profumerie e di altri prodotti alcoolici e zuccherini esportati, sulla birra, sulle acque gassose esportate, restituzione dell'imposta sull'acido acetico adoperato nelle industrie (*Spesa obbligatoria*).

Capitolo 253. Restituzione di imposte di fabbricazione indebitamente percepite (*Spesa d'ordine*).

Capitolo 259. Personale di ruolo delle dogane (*Spese fisse*).

Capitolo 273. Restituzione di diritti all'esportazione (*Spesa obbligatoria*). (Dogane).

Capitolo 274. Restituzione di diritti indebitamente riscossi, restituzione di depositi per bollette di temporanea importazione ed esportazione e per bollette a cauzione di merci in transito, e pagamento al comune di Savona delle somme riscosse per tassa supplementare di ancoraggio per gli approdi nel porto di Savona (*Spesa d'ordine*). (Dogane).

Capitolo 277. Personale del ruolo tecnico e di servizi speciali per le private (tabacchi e sali).

Capitolo 308. Restituzione della tassa sul sale impiegato nella salagione delle carni, del burro e dei formaggi che si esportano all'estero — Articolo 15 della legge 6 luglio 1883, n. 1445, e articolo 22 della legge 2 aprile 1886, n. 3754 (*Spesa d'ordine*).

Capitolo 332. Vincite al lotto (*Spesa obbligatoria*).

Capitolo 456. Indennità temporanea mensile ai funzionari civili di ruolo, dipendenti dall'Amministrazione centrale e provinciale delle finanze (escluso quello delle Ragionerie centrali e delle Ragionerie delle intendenze) della Corte dei conti e delle avvocature erariali (decreto luogotenenziale 14 settembre 1918, n. 1314, e Regi decreti-legge 3 giugno 1920, n. 737, e 5 aprile 1923, n. 853).

Capitolo 457. Indennità temporanea mensile al personale di ruolo delle Ragionerie centrali, delle intendenze di finanza (decreto luogotenenziale 14 settembre 1918, n. 1314, e Regi decreti 3 giugno 1920, n. 737, e 5 aprile 1923, n. 853).

Capitolo 458. Indennità temporanea mensile al personale straordinario, avventizio ed assimilato escluso quello delle Ragionerie centrali e delle Ragionerie delle Intendenze di finanza (decreto luogotenenziale 14 settembre 1918, n. 1314, Regio decreto 20 luglio 1919, n. 1232, e Regi decreti-legge 3 giugno 1920, n. 737, e 5 aprile 1923, n. 853).

Capitolo 459. Indennità temporanea mensile al personale straordinario, avventizio ed assimilato delle Ragionerie centrali e delle Ragionerie delle Intendenze di finanza.

Capitolo 460. Indennità temporanea ai salariati dell'azienda delle private.

Capitolo 462. Assegno temporaneo mensile ai funzionari, militari, agenti ed operai già appartenenti all'Amministrazione dello Stato ed alle loro vedove, orfani e genitori, provvisti di pensione ordinaria sia o no privilegiata (decreto Reale 31 luglio 1919, n. 1304, legge 26 dicembre 1920, n. 1827, e decreto Reale 29 dicembre 1921, numero 1964).

Capitolo 478. Quote di cambio sulle restituzioni di dazi d'importazione versati in biglietti di Stato e di Banca (*Spesa obbligatoria*).

Capitolo 488. Pensioni privilegiate di guerra ai militari del Regio esercito e assimilati e rispettive famiglie e soprassoldi di medaglie al valore militare loro dovuti in dipendenza della guerra fra varie Potenze e di quella Italo-Turca.

Capitolo 489. Pensioni privilegiate di guerra ai militari della Regia marina e assimilati e rispettive famiglie e soprassoldi al valore militare loro dovuti in dipendenza della guerra fra varie potenze e di quella Italo-Turca.

Capitolo 490. Assegni per una sola volta ai militari colpiti da una delle infermità ascritte alla decima categoria, indicata nella tabella A annessa al decreto luogotenenziale 20 maggio 1917, n. 876 (articolo 7).

Capitolo 491. Pensioni a titolo di risarcimento dei danni di guerra ai sensi dell'articolo 4 del testo unico approvato col decreto luogotenenziale 27 marzo 1919, n. 426 e dall'articolo 69 del Regio decreto 12 luglio 1923, n. 1491.

Capitolo 492. Assegni d'invalidità, assegni alimentari e sussidi provvisori ad ex militari od a famiglie di caduti dell'esercito Austro-Ungarico, pertinenti alle nuove provincie.

Capitolo 498. Stipendi ed indennità agli ufficiali medii richiamati in servizio per far

parte delle Commissioni di cui agli articoli 56 e 57 del Regio decreto 12 luglio 1923, numero 1491.

Capitolo 500. Personale del ruolo transitorio di cui al Regio decreto 30 dicembre 1923, n. 2884.

Capitolo 502. Indennità temporanea mensile al personale del ruolo transitorio di cui al Regio decreto 30 dicembre 1923, numero 2884.

Capitolo 503. Indennità temporanea mensile al personale (decreto luogotenenziale 14 settembre 1918, n. 1314 e Regi decreti 20 luglio 1919, n. 1232, 3 giugno 1920, n. 737 e 5 aprile 1923, n. 853).

MINISTERO DELLA GIUSTIZIA  
E AFFARI DI CULTO.

Capitolo 1. Ministero - Personale di ruolo - Stipendi e supplementi di servizio attivo (*Spese fisse*).

Capitolo 15. Pensioni ordinarie (*Spese fisse*).

Capitolo 16. Indennità per una sola volta, invece di pensioni, ai termini degli articoli 3, 4 e 10 del Regio decreto 23 ottobre 1919, n. 1970, modificati dall'articolo 11 del Regio decreto 21 novembre 1923, n. 2480, sulle pensioni civili, assegni congeneri legalmente dovuti (*Spesa obbligatoria*).

Capitolo 17. Magistrature giudiziarie - Personale - Stipendi, supplementi, di servizio attivo e assegni per spese di rappresentanza (*Spese fisse*).

Capitolo 18. Cancellerie e segreterie giudiziarie - Personale - Stipendi e supplementi di servizio attivo (*Spese fisse*).

Capitolo 19. Uscieri giudiziari - Stipendi supplementi di servizio attivo e spese per la iscrizione alla Cassa nazionale per le assicurazioni sociali. (*Spese fisse*).

Capitolo 31. Ufficio di pubblicazione delle leggi - Personale - Stipendi e supplemento di servizio attivo (*Spese fisse*).

Capitolo 32. Assegni fissi per i magistrati addetti all'Ufficio di pubblica clientela in Alessandria (*Spese fisse*).

Capitolo 36. Spese per l'impianto dei libri fondiari della Venezia Tridentina - Stipendi e assegni temporanei (*Spese fisse*).

Capitolo 39. Personale civile di ruolo delle carceri e di sorveglianza dei riformatori governativi - Stipendi, supplementi di servizio attivo e indennità varie (*Spese fisse*).

Capitolo 40. Corpo degli agenti di custodia - Stipendi, supplementi di servizio attivo, paghe, premi di ingaggio, rafferma e varie.

Capitolo 43. Indennità ai componenti i Consigli di sorveglianza per incarichi eventuali di direzione di carceri giudiziarie, di insegnamento e per qualsiasi altra temporanea prestazione.

Capitolo 51. Assegni ai già bassi agenti dell'Amministrazione della giustizia (*Spese fisse*).

Capitolo 52. Assegno personale a titolo di differenza fra pensione e stipendio ed annuale indennità di carica stabilita dalla legge 7 aprile 1921, n. 355, ai magistrati collocati a riposo prima di aver compiuto il 75° anno di età (articoli 17 e 136 del Regio decreto 14 dicembre 1921, n. 1978 (*Spese fisse*)).

Capitolo 54. Indennità temporanea al personale di ruolo (decreto luogotenenziale 14 settembre 1918, n. 1314, e Regio decreto 7 giugno 1920, n. 737).

Capitolo 55. Indennità temporanea mensile al personale avventizio addetto al Ministero.

Capitolo 56. Indennità temporanea mensile al personale avventizio addetto alla manutenzione del Palazzo di Giustizia in Roma.

Capitolo 58. Indennità temporanea mensile al personale avventizio, straordinario e assimilato del cessato regime nelle nuove provincie addetto ai servizi giudiziari.

Capitolo 62. Soprassoldo mensile e indennità caro-viveri agli agenti di custodia (decreto luogotenenziale 6 ottobre 1918 n. 1593, e Regi decreti 3 giugno e 23 dicembre 1920, nn. 737 e 1894).

Capitolo 63. Indennità temporanea mensile al personale straordinario, aggregato e salariato (inservienti e guardiane) addetto ai servizi delle carceri e dei riformatori.

MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI.

Capitolo 1. Ministero - Personale di ruolo - Stipendi e supplementi di servizio attivo (*Spese fisse*).

Capitolo 2. Indennità a funzionari diplomatici e consolari preposti alla direzione di uffici al Ministero.

Capitolo 16. Pensioni ordinarie (*Spese fisse*).

Capitolo 17. Indennità per una sola volta, invece di pensioni, ai termini degli articoli 3, 4 e 10 del Regio decreto-legge 23 ottobre 1919, n. 1970, sulle pensioni civili, modificati dall'articolo 11 del Regio decreto 21 novembre 1923, n. 2480 ed altri assegni congeneri legalmente dovuti (*Spesa obbligatoria*).

Capitolo 18. Stipendi e supplementi di servizio attivo al personale delle legazioni dei consolati e degli interpreti (*Spese fisse*).

Capitolo 19. Stipendi ed indennità varie a funzionari civili e militari, ed assimilati a disposizione del Ministero degli affari esteri per i servizi diplomatico e consolare.

Capitolo 20. Assegni ed indennità straordinarie di rappresentanza al personale di ruolo all'estero, agli addetti militari, navali ed aeronautici (*Spese fisse*).

Capitolo 30. Indennità agli ufficiali consolari di seconda categoria per concorso alle spese di cancelleria.

Capitolo 34. Competenze al personale delle scuole all'estero.

Capitolo 1-A. Stipendio ed altri assegni del vice-commissario.

Capitolo 3-A. Ufficiali della Regia aeronautica (stipendi, supplementi di servizio attivo e assegni fissi) (*Spese fisse*).

Capitolo 4-A. Ufficiali in posizione ausiliaria.

Capitolo 6-A. Personali civili della Regia aeronautica (stipendi, supplementi di servizio attivo e assegni fissi) (*Spese fisse*).

Capitolo 24-A. Pensioni ordinarie (personali civili e militari) (*Spese fisse*).

Capitolo 25-A. Pensioni ordinarie (personale lavorante) (*Spese fisse*).

Capitolo 26-A. Indennità per una sola volta, invece di pensioni, ai termini degli articoli 3, 4 e 10 del Regio decreto 23 ottobre 1919, n. 1970, modificati dall'articolo 11 del Regio decreto 21 novembre 1923, n. 2480, ed altri assegni congeneri legalmente dovuti (*Spesa obbligatoria*).

Capitolo 46. Indennità temporanea mensile ai funzionari civili di ruolo (decreto luogotenenziale 14 settembre 1918, n. 1314, e Regi decreti 3 giugno 1920, n. 737, e 5 aprile 1923, n. 853).

Capitolo 48. Indennità temporanea mensile al personale avventizio, straordinario od assimilato (decreto luogotenenziale 14 settembre 1918, n. 1314, e Regi decreti 20 luglio 1919, n. 1232, e 3 giugno 1920, n. 737 e 5 aprile 1923, n. 853).

Capitolo 59. Indennità temporanea mensile al personale di ruolo ed ai supplenti ed incaricati, al personale salariato (capi d'arte) e subalterno delle Regie scuole all'estero (decreto luogotenenziale 14 settembre 1918, n. 1314, e Regi decreti 3 giugno 1920, n. 737, e 5 aprile 1923, n. 853).

Capitolo 36-A. Indennità caro-viveri al personale militare e civile.

#### MINISTERO DELLE COLONIE.

Capitolo 1. Personale di ruolo dell'Amministrazione coloniale in servizio presso l'Amministrazione centrale - Stipendi e supplementi di servizio attivo (*Spese fisse*).

Capitolo 2. Personale civile e militare appartenente o già appartenente ad altre Amministrazioni dello Stato temporaneamente assunto presso l'Amministrazione centrale - Stipendi, indennità e supplemento di servizio attivo (*Spese fisse*).

Capitolo 26. Pensioni ordinarie. (*Spese fisse*).

Capitolo 27. Indennità per una sola volta invece di pensioni, a termini degli articoli 3, 4 e 10 del Regio decreto 23 ottobre 1919, n. 1970, modificati dall'articolo 11 del Regio decreto 21 novembre 1923, n. 2480, ed altri assegni congeneri legalmente dovuti (*Spesa obbligatoria*).

Capitolo 33. Indennità di caro-viveri al personale in servizio presso l'Amministrazione centrale (Regio decreto 5 aprile 1923, n. 853 e articolo 188 del Regio decreto 11 novembre 1923, n. 2395).

#### MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE.

Capitolo 1. Ministero - Personale di ruolo - Stipendi e supplemento di servizio attivo (*Spese fisse*).

Capitolo 18. Pensioni ordinarie (*Spese fisse*).

Capitolo 19. Indennità per una sola volta, invece di pensioni, ai termini degli articoli 3, 4 e 10 della legge 23 ottobre 1919, n. 1970, sulle pensioni civili, modificati dall'articolo 11 del Regio decreto 21 novembre 1923, numero 2480, ed altri assegni congeneri legalmente dovuti (*Spesa obbligatoria*).

Capitolo 20. Amministrazione regionale scolastica - Personale di ruolo - Stipendi ed altri assegni contemplati dalle leggi organiche (*Spese fisse*).

Capitolo 24. Primi ispettori e ispettori scolastici - Personale di ruolo - Stipendi ed altri assegni contemplati dalle leggi organiche (*Spese fisse*).

Capitolo 25. Direttori didattici governativi - Personale di ruolo - Stipendi ed altri assegni contemplati dalle leggi organiche (*Spese fisse*).

Capitolo 28. Concorsi e rimborsi dello Stato nelle spese che le Amministrazioni regionali scolastiche e i comuni sostengono per

g i stipendi ed assegni dei maestri delle scuole elementari e per le scuole reggimentali.

Capitolo 52. Ispettorato delle scuole medie — Personale di ruolo — Stipendi ed altri assegni contemplati dalle leggi organiche (*Spese fisse*).

Capitolo 53. Scuole medie governative — Stipendi ed altri assegni contemplati dalle leggi organiche al personale di ruolo — Retribuzioni per classi aggiunte (*Spese fisse*).

Capitolo 67. Convitti nazionali — Convitto « Principe di Napoli » in Assisi e Collegio-Convitto « Regina Margherita » in Anagni — Personale di ruolo — Stipendi ed altri assegni contemplati dalle leggi organiche (*Spese fisse*).

Capitolo 71. Educatori femminili — Personale di ruolo — Stipendi ed altri assegni contemplati dalle leggi organiche (*Spese fisse*).

Capitolo 75. Regi Istituti dei sordo-muti e Regi Istituti dei ciechi — Regia scuola magistrale di metodo « G. Cardano » per i maestri dei sordo-muti — Regia scuola magistrale per l'educazione dei ciechi — Personale di ruolo — Stipendi ed altri assegni contemplati dalle leggi organiche — Personale di ruolo.

Capitolo 78. Regie Università ed altri Istituti superiori — Stabilimenti scientifici universitari — Segreterie universitarie — Personale di ruolo — Assegni, indennità, retribuzioni e compensi contemplati dalle leggi organiche (*Spese fisse*).

Capitolo 85. Istituti di Magistero superiore di Firenze, Messina e Roma — Personale di ruolo — Stipendi ed altri assegni contemplati dalle leggi organiche (*Spese fisse*).

Capitolo 87. Biblioteche governative e Soprintendenze bibliografiche — Personale di ruolo — Stipendi ed altri assegni contemplati dalle leggi organiche (*Spese fisse*).

Capitolo 90. Istituti e Corpi scientifici e letterari — Personale di ruolo — Stipendi, pensioni accademiche ed altri assegni contemplati dalle leggi organiche (*Spese fisse*).

Capitolo 93. Accademie di belle arti e licei artistici — Conservatori musicali — Scuole di recitazione — Personale di ruolo — Stipendi ed altri assegni contemplati dalle leggi organiche — Retribuzioni per le classi aggiunte e compensi ed indennità a liberi docenti ed a maestri straordinari di insegnamenti speciali (*Spese fisse*).

Capitolo 102. Musei, gallerie, scavi di antichità e monumenti — Uffici delle licenze per l'esportazione degli oggetti di antichità e d'arte — Personale di ruolo — Stipendi ed altri assegni contemplati dalle leggi organiche (*Spese fisse*).

Capitolo 111. Regio opificio delle pietre dure in Firenze — Regia calcografia in Roma — Personale di ruolo — Stipendi ed altri assegni contemplati dalle leggi organiche (*Spese fisse*).

Capitolo 128. Assegni di disponibilità (*Spese fisse*).

Capitolo 133. Indennità mensile dovuta ai funzionari civili di ruolo e al personale straordinario, avventizio od assimilato, giusta le disposizioni del decreto luogotenenziale 14 settembre 1918, n. 1314, e dei decreti Reali 20 luglio 1919, n. 1232, 3 giugno 1920, n. 737, 5 aprile 1923, n. 853 e del Regio decreto 11 novembre 1923, n. 2395 (*Spese fisse*).

Capitolo 134. Indennità mensile a favore dei salariati dello Stato (decreti Reali 4 settembre 1919, n. 1738, 27 novembre 1919, numero 2335, 28 dicembre 1919, n. 2485, 3 giugno 1920, n. 737, e 5 aprile 1923, n. 853).

Capitolo 140. Indennità mensile dovuta agli insegnanti elementari iscritti nei ruoli provinciali di cui all'articolo 43 della legge 4 giugno 1911, n. 487, giusta le disposizioni del decreto luogotenenziale 14 settembre 1918, n. 1314, e dei Regi decreti 3 giugno 1920, n. 737, 5 aprile 1923, n. 853 e 31 dicembre 1923, n. 2996.

Capitolo 163. Spesa per il pagamento degli stipendi e delle retribuzioni dovute al personale delle Amministrazioni della Real Casa, passato in servizio dello Stato e collocato nei ruoli transitori speciali, istituiti nell'Amministrazione della istruzione pubblica con l'articolo 3 del Regio decreto 16 maggio 1920, n. 641 (*Spese fisse*).

#### MINISTERO DELL'INTERNO.

Capitolo 15. Pensioni ordinarie (*Spese fisse*).

Capitolo 17. Indennità per una sola volta invece di pensioni, ai termini degli articoli 3, 4 e 10 del Regio decreto 23 ottobre 1919, n. 1970, modificati dall'articolo 11 del Regio decreto 21 novembre 1923, n. 2480, ed altri assegni congeneri legalmente dovuti (*Spesa obbligatoria*).

Capitolo 18. Consiglio di Stato — Personale — Stipendi e supplementi di servizio attivo (*Spese fisse*).

Capitolo 21. Archivi di Stato — Personale — Stipendi e supplementi di servizio attivo (*Spese fisse*).

Capitolo 26. Personale dell'Amministrazione civile dell'interno — Stipendi e supplementi di servizio attivo (*Spese fisse*).



Capitolo 29. Assegni per spese di rappresentanza ai prefetti che ricoprono effettivamente la carica; al capo della polizia ed ai prefetti a disposizione cui sieno affidati incarichi speciali (articolo 184 del Regio decreto 11 novembre 1923, n. 2395, e Regio decreto 20 dicembre 1923, n. 2908).

Capitolo 41. Personale dell'Amministrazione della sanità pubblica e personale tecnico sanitario — Stipendi e supplementi di servizio attivo (*Spese fisse*).

Capitolo 68. Funzionari ed impiegati di pubblica sicurezza ed uscieri di questura — Stipendi — Supplementi di servizio attivo e indennità di servizio speciale (*Spese fisse*).

Capitolo 100. Indennità temporanea mensile ai funzionari civili di ruolo, ed agli uscieri di questura in base al decreto luogotenenziale 14 settembre 1918, n. 1314, ed ai Regi decreti 3 giugno 1920, n. 737, e 5 aprile 1923, n. 853, e 11 novembre 1923, n. 2395, e 30 dicembre 1923, n. 3084.

Capitolo 101. Indennità temporanea mensile al personale straordinario avventizio ed assimilato ai termini del decreto luogotenenziale 14 settembre 1918, n. 1314, e dei Regi decreti 20 luglio 1919, n. 1232, e 3 giugno 1920, n. 737, e 5 aprile 1923, n. 853.

#### MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI.

Capitolo 1. Amministrazione centrale — Personale di ruolo — Stipendi e supplementi di servizio attivo (*Spese fisse*).

Capitolo 4. Genio civile — Personale di ruolo — Stipendi e supplementi di servizio attivo (*Spese fisse*).

Capitolo 9. Salario ai capi cantonieri e cantonieri delle strade nazionali — Indennità di percorrenza, di malaria e di alloggio (articoli 2 e 3 del decreto Reale 21 dicembre 1919, n. 2662; e decreto Reale 28 maggio 1922, n. 1189) (*Spese fisse*).

Capitolo 12. Assegni al personale idraulico subalterno addetto al servizio delle vie navigabili e delle opere idrauliche di 1ª e 2ª categoria e dei bacini montani. (*Spese fisse*).

Capitolo 14. Personale addetto alla custodia, alla sorveglianza dei lavori di manutenzione delle bonifiche — Stipendi, indennità di alloggio, di custodia dei magazzini, di foraggio e di malaria (*Spese fisse*).

Capitolo 16. Personale subalterno ordinario pel servizio dei porti — Stipendi ed indennità fisse — Assegni, competenze e indennità per i servizi di manutenzione, escavazione ed illuminazione.

Capitolo 34. Pensioni ordinarie (*Spese fisse*).

Capitolo 35. Indennità per una sola volta invece di pensioni ai termini degli articoli 3, 4 e 10 del Regio decreto-legge 23 ottobre 1919, n. 1970, sulle pensioni civili, modificati dall'articolo 11 del Regio decreto 21 novembre 1923, n. 2480, ed altri assegni congeneri legalmente dovuti (*Spesa obbligatoria*).

Capitolo 92. Indennità temporanea mensile ai funzionari civili di ruolo (decreto luogotenenziale 14 settembre 1918, n. 1314 e Regio decreto 3 giugno 1920, n. 737).

Capitolo 95. Indennità temporanea al personale salariato delle Amministrazioni dello Stato, indicato nella tabella annessa al decreto luogotenenziale 7 aprile 1918, numero 444 (Regi decreti 4 settembre 1919, n. 1738, 27 novembre 1919, n. 2335, 28 dicembre 1919, n. 2485, e 3 giugno 1920, numero 737).

Capitolo 96. Stipendi ed altri assegni fissi al personale di ruolo in servizio nelle nuove provincie e proveniente dal cessato regime.

Capitolo 97. Indennità temporanea mensile al personale in servizio nelle nuove provincie e proveniente dal cessato regime.

#### MINISTERO DELLE COMUNICAZIONI.

Capitolo 1. Personale di ruolo — Stipendi e supplementi di servizio attivo (*Spese fisse*).

Capitolo 19. Pensioni ordinarie (*Spese fisse*).

Capitolo 20. Indennità per una sola volta invece di pensione, a termini degli articoli 3, 4 e 10 del Regio decreto 23 ottobre 1919, n. 1970, sulle pensioni civili, modificati dall'articolo 11 del Regio decreto 21 novembre 1923, n. 2480, ed assegni congeneri legalmente dovuti (*Spesa obbligatoria*).

Capitolo 24. Retribuzioni ordinarie per i servizi rurali (*Spese fisse*).

Capitolo 28. Retribuzioni agli accollatori dei servizi di trasporto delle corrispondenze e dei pacchi — Retribuzioni per servizi di trasporto provvisori o complementari a incaricati provvisori oltre le retribuzioni normali — Retribuzioni straordinarie (*Spese fisse*).

Capitolo 71. Retribuzioni al personale delle ricevitorie, degli uffici secondari e delle agenzie (*Spese fisse*).

Capitolo 82. Personale di ruolo dell'Amministrazione centrale — Stipendi, supplementi di servizio attivo e assegni (*Spese fisse*).

Capitolo 93. Pensioni ordinarie (*Spese fisse*).

Capitolo 94. Indennità per una sola volta, invece di pensioni, ai termini degli articoli 3, 4 e 10 della legge 23 ottobre 1919, n. 1970, modificati dall'articolo 11 del Regio decreto 21 novembre 1923, n. 2480, ed altri assegni congeneri legalmente dovuti.

Capitolo 108. Ufficiali delle capitanerie di porto — Stipendi, supplementi di servizio attivo ed assegni fissi.

Capitolo 109. Sottufficiali delle capitanerie di porto — Stipendi, supplementi di servizio attivo, paghe e assegni.

Capitolo 110. Indennità militare agli ufficiali e sottufficiali delle capitanerie di porto ai sensi del Regio decreto 11 novembre 1923, n. 2395.

Capitolo 111. Personale d'ordine delle capitanerie di porto — Stipendi, supplementi di servizio attivo (Regio decreto 18 agosto 1920, n. 1258) (*Spese fisse*).

Capitolo 119. Ufficiali delle capitanerie di porto in posizione ausiliaria — Assegni (*Spese fisse*).

Capitolo 121. Personale di ruolo già in servizio delle nuove provincie (Trieste, Pola e Zara) — Stipendi, supplementi di servizio attivo ed assegni (*Spese fisse*).

Capitolo 130. Indennità temporanea mensile al personale di ruolo (*Spese fisse*).

Capitolo 131. Indennità temporanea mensile al personale straordinario, avventizio ed assimilato, compresi i supplenti e gli avventizi dei conti correnti ed assegni postali — Indennità temporanea ai fattorini telegrafici, in sostituzione di agenti subalterni effettivi.

Capitolo 134. Indennità straordinaria agli agenti rurali (*Spese fisse*).

Capitolo 135. Indennità temporanea mensile ai fattorini telegrafici effettivi, non contemplati dalla lettera e) dell'articolo 1 del decreto luogotenenziale 4 ottobre 1917, n. 1673, ai fattorini telegrafici avventizi e ai guardapprodi.

Capitolo 144. Indennità temporanea mensile al personale di ruolo.

Capitolo 145. Assegni di aspettativa, di disponibilità e di congedo provvisorio agli ufficiali delle Capitanerie di porto (*Spese fisse*).

Capitolo 146. Indennità temporanea mensile al personale salariato (inservienti locali di porto) ed al personale degli incaricati e delegati di porto.

Capitolo 148. Indennità temporanea mensile al personale avventizio già in servizio delle nuove provincie (Trieste, Pola e Zara).

Capitolo 149. Ufficiali delle Capitanerie di porto in posizione ausiliaria speciale — Pensione provvisoria (Regi decreti 3 giu-

gno 1920, n. 710, e 9 e 15 luglio 1923, nn. 1561 e 1779).

Capitolo 150. Ufficiali del Corpo delle Capitanerie di porto in posizione ausiliaria speciale — Indennità speciale (lettera e) del Regio decreto 9 luglio 1923, n. 1561, e Regio decreto 15 luglio 1923, n. 1779).

Capitolo 151. Stipendi, assegni ed indennità militare ad ufficiali della Regia marina (esclusi quelli delle Capitanerie di porto) addetti all'Amministrazione centrale della marina mercantile.

#### MINISTERO DELLA GUERRA.

Capitolo 1. Ministero — Personale civile di ruolo — Stipendi ed assegni fissi.

Capitolo 2. Ministero e Stato maggiore centrale — Personale militare — Stipendi ed assegni fissi.

Capitolo 14. Pensioni ordinarie (*Spese fisse*).

Capitolo 15. Indennità per una sola volta, invece di pensioni, ai termini degli articoli 3, 83 e 109 del testo unico delle leggi sulle pensioni civili e militari, approvato col Regio decreto 21 febbraio 1895, n. 70, ed altri assegni congeneri legalmente dovuti, tenuto conto delle modificazioni apportate con Regi decreti n. 1970 del 23 ottobre 1919, n. 453 del 20 aprile 1920 e n. 248 del 21 novembre 1923 (*Spesa obbligatoria*).

Capitolo 17. Ufficiali del Regio esercito — Stipendi ed assegni fissi.

Capitolo 18. Sottufficiali, caporali e soldati — Stipendi ed assegni fissi ai marescialli, assegni fissi ai sergenti maggiori, sergenti, caporali e soldati; indennità di ferma e di rafferma e di riassoldamento, razioni pane e viveri in contanti.

Capitolo 19. Indennità militare agli ufficiali ed ai sottufficiali del Regio esercito.

Capitolo 21. Ufficiali in aspettativa, in disponibilità, in congedo provvisorio — Assegni fissi — Indennità agli ufficiali in posizione di servizio ausiliario.

Capitolo 47. Pensione dell'ordine militare di Savoia — Soprassoldi di medaglia al valor militare, ad enti che non fanno parte dell'esercito — Spese d'ufficio del Consiglio dell'Ordine — Acquisto di decorazioni (*Spese fisse*).

Capitolo 57. Carabinieri Reali — Ufficiali — Stipendi ed assegni fissi.

Capitolo 58. Impiegati civili addetti alle Legioni dei Reali carabinieri — Stipendi ed assegni fissi.

Capitolo 59. Carabinieri Reali — Sottufficiali, appuntati, carabinieri ed allievi cara-

binieri — Assegni fissi, premi di arruolamento, indennità di rafferma.

Capitolo 60. Indennità militare agli ufficiali ed ai sottufficiali dei Reali carabinieri.

Capitolo 67. Indennità temporanea al personale civile di ruolo, agli ufficiali ed ai sottufficiali (decreti luogotenenziali 14 settembre 1918, n. 1314; 6 ottobre 1918, n. 1593; 5 gennaio 1919, n. 18, e Regi decreti n. 737 del 3 giugno 1920, n. 853 del 5 aprile 1923 e n. 2395 dell'11 novembre 1923) esclusi gli ufficiali e militari dei carabinieri Reali ed i personali in servizio presso le legioni dei carabinieri Reali.

Capitolo 68. Indennità temporanea agli ufficiali, sottufficiali e militari dell'arma dei carabinieri Reali ed ai personali in servizio presso le legioni dei carabinieri Reali (decreti luogotenenziali 14 settembre 1918, n. 1314; 6 ottobre 1918, n. 1593, e 5 gennaio 1919, n. 18, e Regi decreti n. 737 del 3 giugno 1920, n. 853 del 5 aprile 1923 e n. 2395 del 10 novembre 1923).

#### MINISTERO DELLA MARINA.

Capitolo 1. Ministero — Personale — Stipendi, supplementi di servizio attivo ed assegni (*Spese fisse*).

Capitolo 20. Pensioni ordinarie (Personali militari e civili) (*Spese fisse*).

Capitolo 21. Pensioni ordinarie (Personale lavorante) (*Spese fisse*).

Capitolo 22. Indennità per una sola volta, invece di pensioni, ai termini degli articoli 3, 4 e 10 della legge 23 ottobre 1919, n. 1970, modificati dall'articolo 11 del Regio decreto 21 novembre 1923, n. 2480, ed altri assegni congeneri legalmente dovuti (*Spesa obbligatoria*).

Capitolo 23. Personale degli istituti di istruzione nautica — Stipendi, supplementi di servizio attivo, ed altri assegni fissi (*Spese fisse*).

Capitolo 27. Personale subalterno ordinario e salariato pel servizio dei fari e del segnalamento marittimo — Stipendi, supplementi di servizio attivo, paghe ed altri assegni fissi (*Spese fisse*).

Capitolo 32. Ufficiali della Regia marina — Stipendi, supplementi di servizio attivo ed assegni fissi.

Capitolo 33. Ufficiali in posizione ausiliaria — Assegni (*Spese fisse*).

Capitolo 35. Corpo Reale equipaggi — Stipendi, supplemento di servizio attivo, paghe e rafferme.

Capitolo 36. Indennità militare ad ufficiali della Regia marina e del Regio esercito

a disposizione della Regia marina ed ai sottufficiali del Corpo Reale equipaggi ai sensi del Regio decreto 27 ottobre 1922, n. 1462.

Capitolo 42. Carabinieri Reali in servizio dei Regi arsenali — Stipendi — Supplementi di servizio attivo — Paghe, indennità e soprassoldi.

Capitolo 50. Istituti di marina — Stipendi e supplementi di servizio attivo ai professori civili (*Spese fisse*).

Capitolo 52. Servizio idrografico — Stipendi e supplementi di servizio attivo al personale civile dell'Istituto idrografico di Genova. (*Spese fisse*).

Capitolo 57. Personale pel servizio dei fabbricati e delle fortificazioni della Regia marina (*Spese fisse*).

Capitolo 61. Personali civili dipartimentali (di ragioneria, di gestione, d'ordine, ingegneri chimici ed elettricisti, tecnici, disegnatori e assistenti dei Regi arsenali militari marittimi) stipendi e supplementi di servizio attivo (*Spese fisse*).

Capitolo 80. Personale transitorio ed in via di eliminazione (*Spese fisse*).

Capitolo 81. Assegni di aspettativa, di disponibilità e di congedo provvisorio (*Spese fisse*).

Capitolo 82. Indennità temporanea mensile ai personali civili e militari di ruolo della Regia marina.

Capitolo 84. Contributo straordinario al Regio Comitato Talassografico per corrispondere al personale civile di ruolo, assistente, la indennità temporanea mensile di cui al Regio decreto 14 settembre 1918, n. 1314, e Regi decreti 20 luglio 1919, n. 1232, e 3 giugno 1920, n. 737.

Capitolo 85. Indennità temporanea mensile ai sottufficiali del Corpo Reale Equipaggi.

Capitolo 86. Indennità di caro viveri al personale salariato dipendente dall'Amministrazione militare marittima.

Capitolo 88. Ufficiali della Regia marina in posizione ausiliaria speciale — Pensione provvisoria (Regio decreto-legge 3 giugno 1920, n. 710).

Capitolo 89. Ufficiali della Regia marina in posizione ausiliaria speciale — Indennità speciale (lettera c) dell'articolo 4 del Regio decreto 3 giugno 1920, n. 710).

#### MINISTERO DELL'ECONOMIA NAZIONALE.

Capitolo 1. Stipendi ed assegni al personale di ruolo dell'Amministrazione centrale (*Spese fisse*).

Capitolo 18. Pensioni ordinarie (*Spese fisse*).

Capitolo 19. Indennità per una sola volta, invece di pensioni, ai termini degli articoli 3, 4 e 10 del Regio decreto-legge 23 ottobre 1919, n. 1970, sulle pensioni, modificati dall'articolo 11 del Regio decreto 20 novembre 1923, n. 2480 ed assegni congeneri legalmente dovuti (*Spesa obbligatoria*).

Capitolo 25. Stipendi agli ispettori delle malattie delle piante (*Spese fisse*).

Capitolo 36. Stipendi a direttori ed assistenti di vivai di viti americane, a enotecnici all'interno ed all'estero, a direttori ed assistenti delle cantine sperimentali e a direttori degli oleifici sperimentali (*Spese fisse*).

Capitolo 37. Stipendi ai delegati tecnici addetti ai Consorzi antifillosserici (decreto luogotenenziale 20 giugno 1918, n. 879) (*Spese fisse*).

Capitolo 43. Stipendi ed assegni al personale dirigente, insegnante, assistente e di segreteria delle scuole superiori di agricoltura, di agraria e di medicina veterinaria delle Stazioni agrarie e delle scuole pratiche e speciali di agricoltura (*Spese fisse*).

Capitolo 44. Stipendi e supplementi di servizio attivo al personale di ruolo amministrativo e tecnico delle scuole superiori di agricoltura, di agraria e di medicina veterinaria delle stazioni agrarie e delle scuole pratiche e speciali di agricoltura; stipendi e supplemento di servizio attivo al personale inferiore di ruolo delle scuole superiori di agricoltura e delle stazioni agrarie; assegni al personale inferiore non di ruolo delle scuole pratiche e speciali di agricoltura (*Spese fisse*).

Capitolo 59. Stipendi ed assegni al personale addetto ai servizi meteorologico e geofisico (*Spese fisse*).

Capitolo 67. Stipendi ed assegni al personale dei Regi stabilimenti ittogenici e del laboratorio centrale di idrobiologia applicati alla pesca — Stipendi ai capi guarda pesca e agli agenti investigativi (*Spese fisse*).

Capitolo 78. Stipendi ed assegni al personale forestale (Regio decreto 7 giugno 1920, nn. 777 e 922 e 11 novembre 1923, n. 2395) (*Spese fisse*).

Capitolo 82. Stipendi ed assegni al personale addetto all'istruzione forestale (*Spese fisse*).

Capitolo 84. Personale dell'Ispettorato dell'industria e del lavoro, stipendi e assegni (*Spese fisse*).

Capitolo 118. Personale metrico — Stipendi ed assegni (*Spese fisse*).

Capitolo 133. Assegni ed indennità agli aiutanti tecnici addetti alla sorveglianza del bonificamento dell'Agro romano (Regio decreto 13 giugno 1912, n. 607)

Capitolo 135. Stipendi ed assegni al personale del Regio Corpo delle miniere (*Spese fisse*).

Capitolo 137. Stipendi ed assegni al personale dirigente ed insegnante della Scuola mineraria di Caltanissetta, spese per il Gabinetto di elettrotecnica ed assegno alla Giunta di vigilanza per le spese di ufficio (*Spese fisse*).

Capitolo 142. Stipendi ed assegni al personale addetto all'Ufficio geologico (*Spese fisse*).

Capitolo 147. Stipendi ed altri assegni al personale delle sezioni industriali degli Istituti tecnici.

Capitolo 152. Indennità temporanea mensile al personale di ruolo (decreto luogotenenziale 14 settembre 1918, n. 1314, e Regi decreti 3 giugno 1920, n. 737, e 5 aprile 1923, n. 853).

Capitolo 153. Indennità temporanea mensile al personale delle scuole industriali e commerciali (decreto luogotenenziale 14 settembre 1918, n. 1314, e Regio decreto 3 giugno 1920, n. 737).

Capitolo 154. Indennità temporanea mensile al personale straordinario avventizio ed assimilato, compreso il personale amministrativo, tecnico ed inferiore non di ruolo dell'insegnamento agrario, ai sensi del decreto luogotenenziale 14 settembre 1918, n. 1314, e dei Regi decreti 20 luglio 1919, n. 1232, 3 giugno 1920, n. 737 e 5 aprile 1923, n. 853.

#### ELENCO N. 4.

*Elenco dei capitoli pei quali è concessa al ministro delle finanze la facoltà di cui all'articolo 41, secondo comma, del Regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440.*

#### MINISTERO DELLE FINANZE.

Capitolo 44. Quota del prodotto della tassa di bollo applicata agli stipendi degli impiegati civili e militari da destinarsi a favore delle istituzioni per gli orfani degli impiegati stessi (leggi 3 marzo 1904, n. 67, e 19 giugno 1913, n. 641) (*Spesa d'ordine*).

Capitolo 47. Prodotto della tassa supplementare di bollo applicata agli stipendi degli insegnanti elementari ai termini dell'articolo 14 della legge 5 luglio 1908, n. 391, e da versarsi a fondo unico per l'educazione ed istruzione degli orfani degli insegnanti elementari presso la Cassa depositi e prestiti giusta il disposto degli articoli 27 e 31 del regolamento approvato con Regio decreto 10 giugno 1909, n. 612.

Capitolo 156. Diritto addizionale spettante all'ente autonomo per il teatro alla Scala di Milano (articolo 18 del decreto-legge 4

maggio 1920, n. 567; decreto ministeriale 29 dicembre 1920, n. 87888; legge 29 agosto 1922 n. 1254) (*Spesa d'ordine*).

Capitolo 157. Quote spettanti ai comuni sul provento della tassa sugli automobili, sui motocicli e sugli autoscafi ed alle provincie sul prodotto della tassa sulle autovetture ed autocarri — Quota spettante ai comuni sul provento della tassa di bollo sui biglietti d'ingresso ai teatri, ai cinematografi, agli spettacoli di varietà, caffè concerto, ecc. (legge 29 agosto 1922, n. 1254) (*Spesa d'ordine*).

Capitolo 213. Diritto di scritturazione e diritto fisso stabiliti in aggiunta ai diritti catastali dall'articolo 2 del Regio decreto 7 gennaio 1923, n. 18, ed un terzo dei diritti catastali sui certificati, copie ed estratti richiesti con urgenza di cui all'articolo 3 del decreto medesimo, devoluti al personale delle agenzie delle imposte.

Capitolo 463. Restituzione di quote presuntivamente indebite o inesigibili riscosse per conto del ramo dei danneggiati dalle truppe borboniche nel 1860.

Capitolo 547. Quote dovute ai funzionari delle avvocature erariali sulle somme versate dalle controparti, per competenze di avvocati e procuratori, poste a loro carico nei giudizi sostenuti direttamente dalle avvocature erariali e pagamenti di spese gravanti le competenze medesime (*Spesa d'ordine*).

Capitolo 550. Restituzione di depositi per adire agli incanti, per spese d'asta, tasse, ecc., eseguiti negli uffici esecutivi demaniali (*Spesa d'ordine*).

#### ELENCO N. 5.

*Spese obbligatorie e d'ordine iscritte nello stato di previsione della spesa dell'Amministrazione del Fondo di massa della guardia di finanza per l'esercizio finanziario dal 1º luglio 1925 al 30 giugno 1926, ai termini dell'articolo 40 del Regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, sulla contabilità generale dello Stato.*

Capitolo 4. Acquisto di effetti di vestiario e di equipaggiamento pel personale di truppa; spese d'imballaggio e trasporti di effetti di proprietà della Massa.

Capitolo 8. Spese pel mantenimento delle infermerie presidiarie del Corpo ed altre per manutenzione e rinnovazione del materiale.

Capitolo 10. Restituzione di quote contravvenzionali e di altre somme indebitamente versate alla Massa generale.

Capitolo 11. Residui passivi eliminati ai sensi dell'articolo 36 del Regio decreto

18 novembre 1923, n. 2440, sulla contabilità generale e reclamati dai creditori.

Capitolo 13. Spese varie per misure profilattiche ed igieniche, a carico della Massa del corpo; rimborso delle spese di cura per lesioni e ferite riportate dagli agenti in causa diretta del servizio; provvista di arti artificiali, cinti erniari ed altri oggetti di cura; acquisto di chinino; spese funebri ai termini dell'articolo 88 del regolamento di amministrazione; indennità e compensi nei casi di infortuni o di danni per cause di servizio, indennizzi agli ufficiali ed agenti per deterioramento straordinario di effetti di divisa derivante dall'esecuzione di speciali servizi.

Capitolo 22. Pagamenti dei premi di rafferma e relativi interessi.

Capitolo 23. Pagamenti per conto di ufficiali.

Capitolo 24. Pagamenti al Ministero della guerra per assegni di corredo per gli incorporati nella compagnia di disciplina ed assegni per acquisto viveri per reparti del Corpo posti in località disagiate o montuose e per titoli vari.

Capitolo 25. Restituzione di quote contravvenzionali versate interinalmente alla Massa.

Capitolo 26. Spesa a carico del fondo per la scoperta e repressione del contrabbando.

Capitolo 27. Premi da corrispondersi sulle somme versate al Fondo di Massa per quote del prodotto delle contravvenzioni accertate con l'intervento del personale della Regia guardia di finanza (Regio decreto 11 marzo 1923, n. 758).

Capitolo 28. Premi da corrispondersi sulle somme versate al Fondo di Massa per quote del prodotto delle contravvenzioni accertate con l'intervento di impiegati e funzionari dell'Amministrazione finanziaria (Regio decreto 11 marzo 1923, n. 758).

#### ELENCO N. 6.

*Spese per indennità ed altre, iscritte nello stato di previsione della spesa dell'Amministrazione del Fondo di massa della guardia di finanza per l'esercizio finanziario 1925-26, per le quali possono essere autorizzate aperture di credito, ai termini dell'articolo 56 del Regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, sulla contabilità generale dello Stato.*

Capitolo 4. Acquisto di effetti di vestiario e di equipaggiamento per il personale di truppa. Spese d'imballaggio e trasporti di effetti di proprietà della Massa.

Capitolo 6. Acquisto e riparazioni di mobili ed attrezzi, spese per carta, registri, legatura e materiale tipografico per la tipografia del Comando, acquisto di pubblicazioni educative per il personale di truppa.

Capitolo 8. Spese pel mantenimento delle infermerie presidiarie del Corpo ed altre per manutenzione e rinnovazione del materiale.

Capitolo 10. Restituzione di quote contravvenzionali e di altre somme indebitamente versate alla Massa generale.

Capitolo 13. Spese varie per misure profilattiche ed igieniche, a carico della Massa del Corpo; rimborso delle spese di cura per lesioni e ferite riportate dagli agenti in causa diretta del servizio; provvista di arti artificiali, cinti erniari ed altri oggetti di cura; acquisto di chinino; spese funebri ai termini dell'articolo 88 del regolamento di amministrazione; indennità e compensi nei casi di infortuni o di danni per cause di servizio; indennizzi agli ufficiali ed agenti per deterioramento straordinario di effetti di divisa derivante dalla esecuzione di speciali servizi.

Capitolo 14. Concessioni ad agenti del Corpo ed alle loro vedove ed orfani a' termini dell'articolo 29 del testo unico delle leggi sull'ordinamento del Corpo ed assegni annessi alle croci al merito di servizio.

Capitolo 20. Pagamento di acconti di Massa, e spese di riparazioni delle armi a carico dei sottufficiali e delle guardie; pagamenti dei crediti di Massa.

Capitolo 24. Pagamenti al Ministero della guerra per assegni di corredo per gli incorporati nella Compagnia di disciplina ed assegni per acquisto viveri per reparti del Corpo posti in località disagiate o montuose e per titoli vari.

Capitolo 25. Restituzione di quote contravvenzionali versate interinalmente alla Massa.

*Stato di previsione dell'entrata dell'Amministrazione del Fondo di Massa della Regia Guardia di finanza per l'esercizio finanziario dal 1º luglio 1925 al 30 giugno 1926. — Tabella B. — Titolo I. Entrata ordinaria. — Categoria I. Entrate effettive. — Massa del Corpo. — Redditi patrimoniali. — Capitolo 1. Interessi sulla rendita intestata al fondo di Massa, esclusa quella rappresentante reinvestimento dei premi di rafferma, 554,627 lire e 50 centesimi.*

Capitolo 2. Interessi dovuti dallo Stato sulle parziali anticipazioni fatte dalla Massa per la costruzione di una Caserma per la Regia guardia di finanza in Roma (articolo 4 della legge 22 giugno 1913, n. 644, e decreto

luogotenenziale 11 ottobre 1917, n. 1848), *per memoria.*

Capitolo 3. Parte dell'annualità fissa dovuta dallo Stato per la costruzione di una caserma per la Regia guardia di finanza in Roma corrispondente all'interesse sul capitale anticipato dalla Massa (articolo 4 della legge 22 giugno 1913, n. 644, e decreto luogotenenziale 11 ottobre 1917, n. 1848), *per memoria.*

*Entrate diverse.* — Capitolo 4. Quote di multe dovute alla Massa sul prodotto delle contravvenzioni e quote differenziali attribuite alla Massa sulle indennità per operazioni compiute fuori del circuito doganale o dell'orario d'ufficio, giusta l'articolo 8 dell'istruzioni approvate col decreto ministeriale 10 marzo 1917, lire 2,500,000.

Capitolo 5. Rette di ospedalità versate dallo Stato alla Massa per il ricovero e la cura degli agenti nelle infermerie presidiarie del Corpo, lire 400,000.

Capitolo 6. Quota d'interessi sui premi di rafferma investiti in rendita, devoluta a favore della Massa, lire 18,540.

Capitolo 7. Importo di effetti di vestiario e di equipaggiamento somministrati agli agenti del Corpo, lire 9,450,000.

Capitolo 8. Somma corrispondente all'aumento delle rimanenze del magazzino degli effetti di vestiario, *per memoria.*

Capitolo 9. Importo degli effetti di vestiario e campioni pagati dai consegnatari a trasportatori o altrimenti venduti, lire 5,000.

Capitolo 10. Versamenti e ritenute per militari in congedo della Regia guardia di finanza richiamati alle armi, *per memoria.*

Capitolo 11. Vendita di mobili, libretti e scontrini ferroviari, lire 6,000.

Capitolo 12. Ricupero di somme indebitamente pagate e versamenti per avanzi di anticipazioni e titoli diversi, lire 40,000.

*Titolo II. Entrate straordinarie. — Categoria III. — Movimento di capitali. — Massa del Corpo. — Capitolo 13. Somma corrispondente alla diminuzione delle rimanenze del magazzino degli effetti di vestiario, per memoria.*

Capitolo 14. Parte capitale dell'annualità fissa dovuta dallo Stato in rimborso dell'anticipazione fatta dalla Massa per la costruzione di una caserma per la Regia guardia di finanza in Roma (art. 3 della legge 23 giugno 1913, n. 644 e decreto luogotenenziale 11 ottobre 1917, n. 1848), *per memoria.*

*Massa individuale.* — Capitolo 15. Assegni di primo corredo e contributi mensili per concorso alla spesa vestiario, depositi volontari e versamenti in conto o a

saldo debiti di massa degli agenti usciti dal Corpo, lire 13,000,000.

*Premi di rafferma.* — Capitolo 16. Premi di rafferma versati alla Massa e da accreditare agli agenti e quote d'interessi sui premi investiti in rendita dello Stato da accreditarsi agli agenti, lire 4,650,000.

*Partite che si compensano nella spesa.* —

Capitolo 17. Ricupero di somme pagate dalla Massa per conto di ufficiali, lire 5,000.

Capitolo 18. Ricupero di assegni di corredo per gli agenti incorporati nella Compagnia di disciplina, e di assegni per acquisto viveri per reparti del Corpo posti in località disagiate e montuose e per titoli vari, lire 500,000.

Capitolo 19. Quote di contravvenzione non riscosse dagli scopritori e depositate interinalmente alla Massa, lire 10,000.

Capitolo 20. Quote contravvenzionali spettanti al fondo per la repressione del contrabbando (articolo 27 della legge 2 aprile 1886, n. 3754), lire 100,000.

Capitolo 21. Quote sul prodotto delle pene pecuniarie per contravvenzioni di qualsiasi specie, dovute per disposizioni di leggi e decreti al personale della Regia guardia di finanza, versate al Fondo di massa per essere erogate in premi (Regio decreto 11 marzo 1923, n. 758), lire 1,200,000.

Capitolo 22. Quote sul prodotto delle pene pecuniarie per contravvenzioni accertate dagli impiegati e funzionari dell'Amministrazione finanziaria, escluse quelle accertate nell'interno dei rispettivi uffici, versate al Fondo di massa, per essere erogate in premi (Regio decreto 11 marzo 1923, n. 758), lire 100,000.

*Riassunto per titoli.* — Titolo I. *Entrata ordinaria.* — Categoria I. *Entrate effettive.* — Massa del Corpo:

*Redditi patrimoniali*, lire 554,627.50.

*Entrate diverse*, lire 12,419,540.

Totale della Categoria I, lire 12,974,167.50.

Titolo II. *Entrata straordinaria* — Categoria III. *Movimento di capitali.* — Massa del corpo, *per memoria.*

Massa individuale, lire 13,000,000.

Premi di rafferma, lire 4,650,000.

Partite che si compensano nella spesa, lire 1,915,000.

Totale della Categoria III, lire 19,565,000.

Totale della entrata straordinaria, lire 19,565,000.

Totale generale, lire 32,539,167.50.

Lo pongo a partito.

(È approvato).

*Stato di previsione della spesa dell'Amministrazione del Fondo di Massa del Corpo della Regia guardia di finanza per l'esercizio finanziario dal 1º luglio 1925, al 30 giugno 1926.* — *Tabella C.* — Titolo I. *Spesa ordinaria.* — Categoria I. *Spese effettive.* — *Massa del Corpo.* — *Spese d'amministrazione e diverse.* — Capitolo 1. Rimborso al Tesoro dello stipendio assegnato al personale addetto ai lavori della Massa nelle ragionerie delle Intendenze di finanza e concorso della Massa alla spesa per il personale addetto all'ufficio amministrativo del Comando generale (*Spese fisse*), lire 68,700.

Capitolo 2. Stipendi al personale del magazzino centrale del vestiario — Indennità al direttore del magazzino, al magazziniere centrale, al controllore, ai comandanti di circolo, ecc., per la gestione dei magazzini vestiario; indennità di caro-viveri agli scrivani straordinari ed agli inservienti del magazzino centrale del vestiario; compensi al personale del magazzino centrale, da versarsi al fondo di previdenza, lire 87,600.

Capitolo 3. Spese d'ufficio e diverse pel Consiglio d'amministrazione e pel magazzino centrale del vestiario; medaglie di presenza e indennità di missione ai componenti il Consiglio d'amministrazione ed alla Commissione di collaudo e medaglie di presenza ai componenti delle Commissioni incaricate di presiedere le aste, lire 40,000.

Capitolo 4. Acquisto di effetti di vestiario e di equipaggiamento pel personale di truppa; spese d'imballaggio e trasporti di effetti di proprietà della Massa (*Spesa obbligatoria*), lire 9,000,000.

Capitolo 5. Somma corrispondente alla diminuzione delle rimanenze del magazzino degli effetti di vestiario, *per memoria.*

Capitolo 6. Acquisto e riparazioni di mobili ed attrezzi; spese per carta, stampe, registri, legatura e materiale tipografico per la tipografia del Comando; acquisto di pubblicazioni educative per il personale di truppa, lire 120,000.

Capitolo 7. Manutenzione di locali pel magazzino centrale del vestiario, lire 20,000.

Capitolo 8. Spese pel mantenimento delle infermerie presidiarie del Corpo ed altre per manutenzione e rinnovazione del materiale (*Spesa obbligatoria*), lire 700,000.

Capitolo 9. Premi di operosità e di rendimento agli impiegati ed agenti per lavori nell'interesse dell'Amministrazione della Massa, lire 15,000.

Capitolo 10. Restituzione di quote contravvenzionali e di altre somme indebita-

mente versate alla Massa generale (*Spesa d'ordine*), lire 15,000.

Capitolo 11. Residui passivi eliminati ai sensi dell'articolo 36 del Regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, sulla contabilità generale dello Stato e reclamati dai creditori (*Spesa obbligatoria*), per memoria.

Capitolo 12. Spese casuali, lire 15,000.

Capitolo 13. Spese varie per misure profilattiche ed igieniche a carico della Massa del corpo; rimborso delle spese di cura per lesioni e ferite riportate dagli agenti in causa diretta del servizio; provvista di arti artificiali, cinti erniari ed altri oggetti di cura, acquisto di chinino; spese funebri a termini dell'articolo 88 del regolamento di amministrazione; indennità e compensi nei casi d'infortunio o di danni per cause di servizio; indennizzi agli ufficiali ed agenti per deterioramento straordinario di effetti di divisa derivante dalla esecuzione di speciali servizi (*Spesa obbligatoria*), lire 250,000.

*Spese d'istituto.* (Erogazione della rendita intestata al Fondo di massa). — Capitolo 14. Concessioni ad agenti del Corpo ed alle loro vedove ed orfani a termini dell'articolo 20 del testo unico delle leggi sull'ordinamento del corpo, ed assegni annessi alle croci al merito di servizio, lire 554,627.50.

*Fondi di riserva.* — Capitolo 15. Fondo di riserva per le spese obbligatorie e d'ordine, lire 2,073,240.

Capitolo 16. Fondo di riserva per le spese impreviste, lire 15,000.

Titolo II. *Spesa straordinaria.* — Categoria III. *Movimento di capitali.* — *Massa del Corpo.* — Capitolo 17. Somma corrispondente all'aumento delle rimanenze del magazzino degli effetti di vestiario, per memoria.

Capitolo 18. Importo degli interessi dovuti dallo Stato sulle parziali anticipazioni fatte dalla Massa per la costruzione di una caserma per la Regia guardia di finanza in Roma, da aggiungersi alla somma capitale agli effetti dell'ammortamento (art. 4 della legge 22 giugno 1913, n. 644, e decreto luogotenenziale 11 ottobre 1917, n. 1848), per memoria.

Capitolo 19. Versamento al conto corrente col Tesoro pel successivo reinvestimento della somma corrispondente alla parte di capitale compresa nell'annualità fissa dovuta dallo Stato in rimborso dell'anticipazione fatta dalla Massa per la costruzione di una caserma per la guardia di finanza in Roma

(legge 22 giugno 1913, n. 644, e decreto luogotenenziale 11 ottobre 1917, n. 1848), per memoria.

*Massa individuale.* — Capitolo 20. Pagamento di acconti di Massa, e spese di riparazione delle armi a carico dei sottufficiali e delle guardie; pagamenti dei crediti di Massa, lire 5,000,000.

Capitolo 21. Importo degli effetti di vestiario e di equipaggiamento somministrati agli agenti, lire 9,450,000.

*Premi di rafferma.* — Capitolo 22. Pagamenti dei premi di rafferma e relativi interessi (*Spesa obbligatoria*), lire 4,650,000.

*Partite che si compensano nell'entrata.* — Capitolo 23. Pagamenti per conto di ufficiali (*Spesa obbligatoria*), lire 5,000.

Capitolo 24. Pagamenti al Ministero della guerra per assegni di corredo per gli incorporati nella compagnia di disciplina, ed assegni per acquisto viveri per reparti del Corpo posti in località disagiate o montuose e per titoli vari (*Spesa obbligatoria*), lire 500,000.

Capitolo 25. Restituzione di quote contravvenzionali versate interinalmente alla Massa (*Spesa d'ordine*), lire 10,000.

Capitolo 26. Spesa a carico del fondo per la scoperta e repressione del contrabbando (*Spesa d'ordine*), lire 100,000.

Capitolo 27. Premi da corrispondersi sulle somme versate al Fondo di massa per quote del prodotto delle contravvenzioni accertate con l'intervento del personale della Regia guardia di finanza (Regio decreto 11 marzo 1923, n. 758) (*Spesa d'ordine*), 1,200,000 lire.

Capitolo 28. Premi da corrispondersi sulle somme versate al Fondo di massa per quote del prodotto delle contravvenzioni accertate con l'intervento di impiegati e funzionari dell'Amministrazione finanziaria (Regio decreto 11 marzo 1923, n. 758) (*Spesa d'ordine*), lire 100,000.

*Riassunto per titoli.* — Titolo I. *Spesa ordinaria.* — Categoria I. *Spese effettive.* — Massa del corpo:

*Spese d'amministrazione e diverse*, lire 10,331,300.

*Spese d'istituto*, lire 554,627.50.

Fondi di riserva, lire 2,088,240.

Totale della categoria I, lire 12,974,167.50.

Titolo II. *Spesa straordinaria.* — Categoria III. *Movimento di capitali.* — Massa del corpo, per memoria.

Massa individuale, lire 14,450,000.

Premi di rafferma, lire 4,650,000.



Partite che si compensano nell'entrata, lire 1,915,000.

Totale della categoria III, lire 21,015,000.

Totale della spesa straordinaria, lire 21,015,000.

Totale generale, lire 33,989,167.50.

Lo pongo a partito.

(È approvato).

*Riassunto degli stati di previsione dell'entrata e della spesa dell'Amministrazione del Fondo di Massa del corpo della Regia guardia di finanza per l'esercizio finanziario dal 1º luglio 1925 al 30 giugno 1926. — Tabelle B e C. — Titolo I. Categoria I. Entrate e spese effettive. — Parte ordinaria. — Entrata, lire 12,974,167.50.*

Spesa, lire 12,974,167.50.

Titolo II. Categoria III. Movimento di capitali. — Parte straordinaria. — Entrata, lire 19,565,000.

Spesa, lire 21,015,000.

Differenza, lire — 1,450,000.

*Riassunto generale delle differenze. — Differenza della categoria III, lire — 1,450,000.*

Differenze totali, lire — 1,450,000.

Passiamo alla discussione degli articoli del disegno di legge.

#### Art. 1.

Il Governo del Re è autorizzato a far pagare le spese ordinarie e straordinarie del Ministero delle finanze per l'esercizio finanziario dal 1º luglio 1925 al 30 giugno 1926, in conformità dello stato di previsione annesso alla presente legge (tabella A).

(È approvato).

#### Art. 2.

Per gli effetti di che all'articolo 40 del Regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, sulla contabilità generale dello Stato, sono considerate *spese obbligatorie e d'ordine* quelle descritte nell'elenco n. 1 annesso alla presente legge.

(È approvato).

#### Art. 3.

Per il pagamento delle spese indicate nell'elenco n. 2, annesso alla presente legge, i ministri potranno autorizzare aperture di credito a favore dei funzionari da essi dipendenti, ai termini dell'articolo 56 del Regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, sulla contabilità generale dello Stato.

(È approvato).

#### Art. 4.

I capitoli della parte passiva del bilancio a favore dei quali è data facoltà al Governo d'inscrivere somme con decreti Reali, in applicazione del disposto dell'articolo 41, primo comma, del Regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, sulla contabilità generale dello Stato, sono quelli descritti nell'elenco n. 3 annesso alla presente legge.

(È approvato).

#### Art. 5.

I capitoli della parte passiva del bilancio a favore dei quali è data facoltà di inscrivere somme mediante decreti del ministro delle finanze, ai sensi del secondo comma dell'articolo 41 del Regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, sono quelli descritti nell'elenco n. 4 allegato alla presente legge.

(È approvato).

#### Art. 6.

Sono autorizzate per l'esercizio finanziario 1925-26 le seguenti assegnazioni straordinarie:

lire 6,000,000 per spese inerenti ai risarcimenti dovuti dagli Stati nemici in base ai trattati di pace;

lire 1,000,000 per contributi e sovvenzioni a enti, sussidi ed altre provvidenze a favore dei mutilati e invalidi di guerra, da attuarsi dalla Associazione Nazionale mutilati ed invalidi di guerra, di cui al decreto luogotenenziale 19 dicembre 1918, n. 2055;

lire 1,000,000 da erogare a beneficio delle famiglie dei militari morti e dispersi in guerra nonchè a favore di enti ed istituzioni aventi per iscopo l'assistenza e la tutela delle famiglie stesse;

lire 5,000,000 per la formazione delle mappe geometriche particellari nelle provincie che ne sono sprovviste;

lire 3,000,000 per la formazione del nuovo catasto delle provincie toscane;

lire 2,120,000 per la formazione del nuovo catasto nelle provincie di Belluno e di Udine;

lire 1,000,000 per anticipi alle Commissioni internazionali, compresa quella di Wiesbaden, per i servizi di ricostituzione e di riparazione in dipendenza dei trattati di pace.

(È approvato).

## Art. 7.

L'efficacia di tutte le disposizioni emanate in conseguenza della guerra che hanno autorizzato le concessioni di indennità temporanee mensili, soprassoldi od altri assegni, indennità o miglioramenti economici, sotto qualsiasi forma o denominazione, a favore delle varie categorie di personale civile e militare dipendente dallo Stato, è prorogata fino a tutto l'esercizio finanziario 1925-1926, nei modi e limiti in cui le disposizioni medesime, per effetto di successivi provvedimenti, siano rimaste in vigore al termine dell'esercizio finanziario 1924-25.

Sono parimenti prorogati a tutto l'esercizio finanziario 1925-26 gli effetti dei Regi decreti 19 settembre 1921, n. 1283, e 2 febbraio 1922, n. 164, concernenti i miglioramenti economici del clero e la sistemazione finanziaria del Fondo per il culto ed è conseguentemente autorizzata, per le spese relative, a carico dell'esercizio medesimo, l'assegnazione straordinaria di lire 38,000,000 a titolo di contributo all'Amministrazione del Fondo per il culto.

(È approvato).

## Art. 8.

Fermo il disposto degli articoli 180, 181, 182 e 183 del Regio decreto 11 novembre 1923, n. 2395, e dell'articolo 113 del Regio decreto 30 dicembre 1923, n. 3084, l'efficacia di tutte le disposizioni, non contrarie a quelle degli articoli citati, contenute nel decreto luogotenenziale 14 settembre 1918, n. 1311, concernente le indennità di viaggio e di soggiorno, con le modificazioni apportate dal Regio decreto 20 febbraio 1921, n. 221, e da successivi provvedimenti, è prorogata fino a tutto l'esercizio finanziario 1925-26.

(È approvato).

## Art. 9.

È prorogata a tutto l'esercizio finanziario 1925-26, la efficacia delle disposizioni dei Regi decreti 31 luglio 1919, n. 1304 e 7 settembre 1919, n. 1730, della legge 26 dicembre 1920, n. 1827 e del Regio decreto 29 dicembre 1921, n. 1964, concernenti le concessioni di assegni mensili a favore dei pensionati, nonché delle disposizioni, riflettenti gli assegni medesimi, di cui ai commi secondo e terzo dell'articolo 10 del disegno di legge relativo allo stato di previsione della spesa

del Ministero delle finanze per l'anno finanziario 1923-24, reso esecutivo con la legge 17 giugno 1923, n. 1263, sull'esercizio provvisorio.

È del pari prorogato a tutto l'esercizio finanziario 1925-26, l'assegno temporaneo ai militari affetti da infermità di 9<sup>a</sup> categoria, di cui all'articolo 11 del Regio decreto 28 agosto 1924, n. 1383.

(È approvato.)

## Art. 10.

L'Amministrazione del fondo di massa del corpo della Regia guardia di finanza è autorizzata:

a) ad accertare e riscuotere, secondo le leggi in vigore, le proprie entrate riguardanti l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1925 al 30 giugno 1926, in conformità dello stato di previsione annesso alla presente legge (tabella B);

b) a far pagare le proprie spese ordinarie e straordinarie relative all'esercizio finanziario dal 1° luglio 1925 al 30 giugno 1926, in conformità dello stato di previsione annesso alla presente legge (tabella C);

Per gli effetti di che all'articolo 40 del Regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, sulla contabilità generale dello Stato, sono considerate spese obbligatorie e d'ordine dell'Amministrazione del fondo di massa del Corpo della Regia guardia di finanza, quelle descritte nell'elenco n. 5, annesso alla presente legge.

Pel pagamento delle spese indicate nell'elenco n. 6, annesso alla presente legge, potrà l'Amministrazione del fondo di massa autorizzare aperture di credito a favore dei funzionari incaricati.

(È approvato.)

## Art. 11.

Salvo quanto è stabilito dal successivo articolo 12, è fatto divieto di apportare, durante il corso dell'esercizio finanziario, aumenti alle assegnazioni di parte ordinaria e straordinaria, di qualsiasi categoria, inscritte negli stati di previsione della spesa dei vari Ministeri per l'esercizio finanziario 1925-26, quando detti aumenti non siano compensati da corrispondenti diminuzioni nelle disponibilità esistenti sugli stanziamenti di altri capitoli della medesima parte ordinaria e straordinaria e della stessa categoria.

Dovranno essere analogamente, e per quanto possibile, compensate con diminuzioni di stanziamento, le spese nuove che si rendano necessarie per far fronte a sopravvenuti bisogni, fermo il disposto dell'articolo 43 del Regio decreto 18 novembre 1923, numero 2440.

Le diminuzioni di stanziamento suindicate, e particolarmente quelle da operarsi nel caso di cui al precedente comma, possono essere eseguite anche negli stati di previsione riguardanti Ministeri diversi da quello cui si riferisce l'aumento di assegnazioni o la nuova spesa.

Le disposizioni del presente articolo non si applicano alle spese per l'esercito, per i carabinieri e per la marina, nè alle spese aventi carattere militare comprese negli stati di previsione di altri Ministeri, nè a quelle concernenti i servizi di pubblica sicurezza.

(È approvato).

#### Art. 12.

Agli effetti del precedente articolo 11 non possono apportarsi diminuzioni di stanziamento ai capitoli per i quali sono possibili aumenti di assegnazioni in virtù delle disposizioni recate dagli articoli 40 e 41 del Regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, sulla contabilità generale dello Stato.

Gli aumenti apportati, anche ove occorra mediante provvedimento legislativo, a detti capitoli, saranno, per quanto possibile, compensati con diminuzioni di stanziamento su altri, escluso, in tal caso, il divieto di cui al precedente comma.

A tali diminuzioni sarà provveduto con le stesse forme con cui verranno approvati gli aumenti predetti.

Rimangono ferme le disposizioni dei citati articoli 40 e 41 e quelle che regolano i prelevamenti dal fondo di riserva per le spese impreviste, dal fondo di riserva iscritto nello stato di previsione del Ministero dei lavori pubblici, e dai fondi a disposizione istituiti negli stati di previsione dei Ministeri della guerra, della marina e delle colonie.

Nulla è del pari innovato alle disposizioni che stabiliscono, per determinati oneri, i limiti delle relative assegnazioni di bilancio.

(È approvato).

Questo disegno di legge sarà poi votato a scrutinio segreto.

Passiamo ora alla discussione dei capitoli del bilancio dell'entrata.

*Stato di previsione dell'entrata per l'esercizio finanziario dal 1º luglio 1925 al 30 giugno 1926.* — Titolo I. *Entrata ordinaria.* — Categoria I. *Entrate effettive.* — *Redditi patrimoniali dello Stato.* — Capitolo 1. Redditi dei terreni e fabbricati del demanio (escluso l'Asse ecclesiastico), lire 5,000,000.

Capitolo 2. Proventi delle miniere dell'Elba dello stabilimento siderurgico di Follonica ed annessi, nonché delle altre miniere e degli stabilimenti minerari demaniali nei vecchi confini del Regno, lire 5,500,000.

Capitolo 3. Prodotto dei corsi e bacini di acqua patrimoniali, lire 3,058,000.

Capitolo 4. Proventi dei canali Cavour, lire 8,700,000.

Capitolo 5. Provento spettante allo Stato sul prodotto delle foreste delle nuove provincie, lire 3,000,000.

Capitolo 6. Proventi delle miniere erariali nelle nuove provincie, lire 12,690,000.

Capitolo 7. Prodotti degli stabilimenti di proprietà dello Stato, lire 28,175.

Capitolo 8. Redditi del patrimonio mobiliare del demanio, lire 1,600,000.

Capitolo 9. Proventi dei beni del demanio pubblico, lire 23,500,000.

Capitolo 10. Redditi patrimoniali dell'Asse ecclesiastico, lire 520,000.

Capitolo 11. Redditi patrimoniali di enti morali amministrati dal demanio, lire 1 milione e 50,000.

Capitolo 12. Fitti e prodotti dei beni in consegna all'Amministrazione delle carceri, divenuti inservibili pel servizio carcerario e destinati alla vendita (articolo 2 della legge 10 febbraio 1898, n. 31, e articolo 1 del decreto luogotenenziale 27 agosto 1916, n. 1055), per memoria.

Capitolo 13. Redditi e proventi dei beni provenienti da eredità devolute allo Stato (decreto luogotenenziale 16 novembre 1916, n. 1686), lire 500,000.

Capitolo 14. Interessi di titoli di credito e di azioni industriali posseduti dal Tesoro, lire 2,000.

Capitolo 15. Interessi dovuti sui crediti delle Amministrazioni dello Stato, lire 1,000,000.

Capitolo 16. Interessi 3.65 per cento netto compresi nelle rate semestrali dell'annualità dovuta dalla Società delle strade ferrate del Mediterraneo in pagamento della somma di lire 13,000,000 spettante allo Stato giusta l'articolo 5 della convenzione 13 aprile 1906,

approvata con la legge 15 luglio 1906, numero 325, lire 412,359.82.

Capitolo 17. Ricupero di fitti di parte dei locali di proprietà privata addetti ai servizi governativi, lire 20,000.

Capitolo 18. Prodotto netto dell'esercizio diretto delle ferrovie non concesse ad imprese private (articolo 6 della legge 22 aprile 1905, n. 137), lire 20,000,000.

Capitolo 19. Partecipazione dello Stato ai prodotti netti dell'esercizio di ferrovie concesse all'industria privata (articolo 46, 47 e 48 del testo unico di leggi approvato con Regio decreto 9 maggio 1912, n. 1447), *per memoria*.

Capitolo 20. Quote spettanti allo Stato sui prodotti lordi di ferrovie concesse all'industria privata (articoli 47 e 147 del testo unico di leggi approvato con Regio decreto 9 maggio 1912, n. 1447), lire 346,000.

Capitolo 21. Quote spettanti allo Stato sui prodotti lordi di tramvie sovvenzionate (articolo 260 del testo unico di leggi approvato con Regio decreto 9 maggio 1921, numero 1447), *per memoria*.

Contributi. — *Imposte dirette*. — Capitolo 22 Imposta sui fondi rustici, lire 150 milioni.

Capitolo 23. Imposta sui fabbricati, lire 280,000,000.

Capitolo 24. Imposta sui redditi di ricchezza mobile, lire 2,800,000,000.

Capitolo 25. Contributo del centesimo di guerra, lire 30,000,000.

Capitolo 26. Contributo sui terreni bonificati e imposta straordinaria sulle riserve di caccia, lire 1,500,000.

Capitolo 27. Contributo personale straordinario di guerra, *per memoria*.

Capitolo 28. Imposta sui compensi in eccedenza allo stipendio fisso assegnato delle società commerciali ai propri dirigenti e procuratori, *per memoria*.

Capitolo 29. Imposta sui preventi degli amministratori delle società anonime e in accomandita per azioni, *per memoria*.

Capitolo 30 Imposta complementare sui redditi, lire 200,000,000.

Capitolo 31. Imposta sui profitti dipendenti dalla guerra, lire 250,000,000.

Capitolo 32. Imposta straordinaria sul patrimonio, lire 800,000,000.

Capitolo 33. Imposta sugli aumenti patrimoniali verificatisi a causa della guerra, lire 50,000,000.

Capitolo 34 Imposta 15 per cento sui dividendi interessi e premi dei titoli al portatore emessi delle società anonime ed in

accomandita per azioni, dalle provincie e dai comuni, lire 50,000,000.

Capitolo 35. Contributo a favore dei mutilati, dei combattenti e delle vedove di guerra con prole, da riscuotersi sotto forma di addizionale alle imposte dirette, giusta il disposto dell'articolo 7 del Regio decreto 7 giugno 1920, n. 738, modificato con l'articolo 10 della legge 23 dicembre 1920, n. 1821, e con l'articolo 7 della legge 20 agosto 1921, n. 1178, lire 60,000,000.

*Tasse sullo scambio della ricchezza in amministrazione del Ministero delle finanze*. — Capitolo 36. Tasse di successione, lire 100,000,000.

Capitolo 37. Tasse di manomorta, lire 15,000,000.

Capitolo 38. Tasse di registro, lire 740 milioni.

Capitolo 39. Tasse di bollo sugli atti civili, commerciali e giudiziari, lire 550 milioni.

Capitolo 40. Tasse in surrogazione del registro e del bollo, lire 160,000,000.

Capitolo 41. Tasse ipotecarie, lire 120 milioni.

Capitolo 42. Tasse sulle concessioni governative, lire 105,430,000.

Capitolo 43. Tasse sui velocipedi, lire 16,200,000.

Capitolo 44. Tasse sui motocicli, sulle automobili e sugli autoscafi, lire 80,000,000.

Capitolo 45. Diritto erariale sui cinematografi e altri pubblici spettacoli, riscosso per conto dello Stato, dalla Società italiana degli autori, giusta la Convenzione 5 settembre 1924, approvata con Regio decreto 2 ottobre 1924, n. 1589, lire 50,000,000.

Capitolo 46. Diritto erariale sugli abbonamenti e sugli ingressi agli stabilimenti termali (Regio decreto 30 dicembre 1923 n. 3276, lire 9,000,000).

Capitolo 47. Tassa di bollo sulle consumazioni di caffè, bar e osterie, lire 12,000,000.

Capitolo 48. Tasse di bollo sulle note e conti degli alberghi, locande e pensioni di lusso di 1ª e 2ª categoria (Regio decreto 30 dicembre 1923, n. 3274), lire 35,000,000.

Capitolo 49. Tassa di bollo arretrata sui biglietti ordinari delle tramvie urbane (articolo 20 del Regio decreto 29 gennaio 1922, n. 40), lire 6,000,000.

Capitolo 50. Tasse di bollo sugli abbonamenti delle tramvie urbane e intercomunali, delle navigazione urbana e intercomunale, sugli omnibus e sulle ferrovie concesse all'industria privata (Regio decreto 30 dicembre 1923, n. 3275), lire 3,000,000.

Capitolo 51. Tasse di bollo, nella quota di un ottavo del provento della tassa erariale, sulle ferrovie concesse all'industria privata, sulle tramvie intercomunali e sulle linee di navigazione intercomunali, lire 1,300 mila.

Capitolo 52. Tassa di bollo sugli scambi, lire 750,000,000.

Capitolo 53. Diritto erariale per tassa di bollo sui pubblici spettacoli riscossa per conto dello Stato dalla Società italiana degli autori, giusta la convenzione 21 ottobre 1922, stipulata ai sensi dell'articolo 21 della legge 29 agosto 1922, n. 1254, lire 26,200,000.

Capitolo 54. Tassa di bollo sui biglietti e riscontri di trasporto di viaggiatori, merci, bagagli, cani e velocipedi sulle ferrovie dello Stato, lire 36,000,000.

Capitolo 55. Tassa di bollo sulle carte da giuoco, lire 10,000,000.

Capitolo 56. Tassa di circolazione sui biglietti degli Istituti di emissione, lire 80 milioni.

*Imposte indirette sui consumi.* — Capitolo 57. Imposta sulla fabbricazione degli spiriti, lire 475,000,000.

Capitolo 58. Imposta sulla fabbricazione della birra, lire 70,000,000.

Capitolo 59. Imposta sulla fabbricazione delle acque gazose, lire 5,000,000.

Capitolo 60. Imposta sulla fabbricazione delle polveri ed altre materie esplodenti, lire 6,000,000.

Capitolo 61. Imposta sulla fabbricazione dello zucchero indigeno, lire 1,100,000,000.

Capitolo 62. Imposta sulla fabbricazione del glucosio, del maltosio e analoghe materie zuccherine, lire 6,500,000.

Capitolo 63. Imposta sulla fabbricazione dell'olio di semi, lire 7,000,000.

Capitolo 64. Imposta sulla fabbricazione dell'acido acetico puro e sulla rettificazione dell'acido impuro, lire 1,000,000.

Capitolo 65. Imposta sulla fabbricazione degli apparecchi d'accensione surroganti i fiammiferi (legge 6 marzo 1910, n. 83), *per memoria.*

Capitolo 66. Tassa di vendita sugli oli minerali prodotti o rilavorati nell'interno dello Stato giusta l'allegato C al Regio decreto 15 settembre 1915, n. 1373, ed il Regio decreto 3 febbraio 1921, n. 54, lire 450,000.

Capitolo 67. Imposta sul gas-luce e sull'energia elettrica a scopo di illuminazione e di riscaldamento, lire 115,000,000.

Capitolo 68. Imposta sulla fabbricazione dei saponi, delle liscive e delle acque da bucato, lire 30,000,000.

Capitolo 69. Imposta sulla fabbricazione dei surrogati del caffè, lire 36,000,000.

Capitolo 70. Imposta sulla fabbricazione delle lampadine elettriche ed altri organi di illuminazione elettrica, lire 5,000,000.

Capitolo 71. Imposta sul consumo del caffè, lire 285,000,000.

Capitolo 72. Dogane e diritti marittimi (escluso il dazio sul grano), lire 450,000,000.

Capitolo 73. Tassa sulla vendita degli oli minerali importati direttamente dall'estero (allegato C al decreto Reale 15 settembre 1915, n. 1373), lire 100,000,000.

Capitolo 74. Dazio sull'importazione del grano, *per memoria.*

*Monopoli industriali.* — Capitolo 75. Tabacchi, lire 2,950,000,000.

Capitolo 76. Parte dei proventi lordi ottenuti dall'esercizio diretto in economia delle rivendite di Stato di tabacchi nazionali ed esteri, erogabili in spese dipendenti dall'esercizio delle medesime, lire 880,000.

Capitolo 77. Sali, lire 171,000,000.

Capitolo 78. Monopolio di vendita degli apparecchi automatici di accensione ed imposta sulla fabbricazione dei fiammiferi, lire 100,000,000.

*Chinino di Stato.* — Capitolo 79. Prodotto di vendita del chinino e proventi accessori, lire 23,500,000.

*Lotto.* — Capitolo 80. Lotto e tassa sulle tombole, lire 400,000,000.

*Tasse sugli affari in amministrazione del Ministero dei lavori pubblici.* — Capitolo 81. Tasse sul prodotto del movimento a grande e piccola velocità sulle ferrovie dello Stato, lire 110,000,000.

Capitolo 82. Tasse sul prodotto del movimento dei pubblici servizi di trasporto concessi all'industria privata, di cui all'articolo 6 del Regio decreto 29 gennaio 1922, n. 40 (articolo 7 del Regio decreto medesimo), lire 16,000,000.

*Tasse sugli affari in amministrazione del Ministero degli affari esteri.* — Capitolo 83. Diritti riscossi dai Regi uffici all'estero, retti da personale di prima categoria e quota spettante all'Erario sui diritti medesimi, riscossi dagli uffici retti da personale di seconda categoria, lire 30,000,000.

*Proventi dei servizi postali telegrafici e telefonici.* — Capitolo 84. Poste — Proventi del servizio della posta lettere e dei pacchi, lire 540,000,000.

Capitolo 85. Poste — Proventi del servizio vaglia postali, lire 25,000,000.

Capitolo 86. Poste — Proventi derivanti dalla pubblicità in concessione ai privati (articolo 3 del Regio decreto 8 febbraio 1923, n. 356), lire 1,000,000.

Capitolo 87. Poste — Proventi del servizio dei conti correnti ed assegni postali, lire 500,000.

Capitolo 88. Telegrafi, lire 145,000,000.

Capitolo 89. Proventi radiotelegrafici, lire 1,500,000.

Capitolo 90. Telefoni — Canoni dovuti da concessionari di reti urbane e di linee interurbane — Canoni dovuti per linee private — Proventi vari — Canoni per la manutenzione delle linee telefoniche interurbane — Rimborso dai concessionari per le spese sostenute dall'Amministrazione per collaudi di materiali degli impianti telefonici, lire 155,000,000.

*Proventi di servizi pubblici minori.* — Capitolo 91. Tasse di pubblico insegnamento, lire 60,000,000.

Capitolo 92. Tasse varie e proventi di servizi pubblici che si riscuotono dagli agenti demaniali, lire 1,000,000.

Capitolo 93. Tasse per l'ammissione ai pubblici concorsi e per l'adozione dei libri di testo nelle scuole, lire 1,300,000.

Capitolo 94. Diritti di verificaione dei pesi e delle misure e del saggio e del marchio dei metalli preziosi, lire 7,000,000.

Capitolo 95. Diritti ed emolumenti catastali escluso il diritto di scritturazione ed il diritto fisso di cui all'articolo 2 del Regio decreto 7 gennaio 1923, n. 18, ed il terzo dei diritti catastali di cui all'articolo 3 del decreto-legge luogotenenziale 13 aprile 1919, n. 705, lire 10,000,000.

Capitolo 96. Tasse di licenza per gli apparecchi automatici da giuoco e da trattenimento da corrispondersi ai termini dell'articolo 7 del regolamento approvato con Regio decreto 12 febbraio 1914, n. 157, per l'esecuzione della legge 3 luglio 1911, n. 619, *per memoria*.

Capitolo 97. Diritto di scritturazione e diritto fisso stabiliti in aggiunta ai diritti catastali dall'articolo 2 del Regio decreto 7 gennaio 1923, n. 18, ed un terzo dei diritti catastali sui certificati, copie ed estratti richiesti con urgenza di cui all'articolo 3 del decreto-legge luogotenenziale 13 aprile 1919, n. 705 (Regio decreto 11 febbraio 1923, n. 357), lire 1,600,000.

Capitolo 98. Multe inflitte dalle autorità giudiziarie ed amministrative, lire 5,000,000.

Capitolo 99. Importo delle ammende per contravvenzioni alle disposizioni riguardanti l'istruzione elementare obbligatoria, stabilite dagli articoli 2 e 15 della legge 8 luglio 1904, n. 407, nonchè dalla legge 15 luglio 1877, n. 3961, *per memoria*.

Capitolo 100. Multe ed ammende diverse per contravvenzioni a disposizioni riguardanti la costruzione e l'esercizio di ferrovie concesse all'industria privata e di tramvie a trazione meccanica e l'esercizio di linee automobilistiche e di navigazione interna in servizio pubblico, *per memoria*.

101. Provento delle conciliazioni, oblazioni e pene pecuniarie per contravvenzioni alle disposizioni riguardanti la circolazione delle automobili, al netto delle quote di compartecipazione spettanti agli agenti (art. 90 del Regio decreto 31 dicembre 1923, n. 3043), lire 50,000.

Capitolo 102. Provento delle ammende ed oblazioni per contravvenzioni alle disposizioni della legge 24 giugno 1923, n. 1420, recante provvedimenti per la protezione della selvaggina e l'esercizio della caccia e ricavo dalla vendita degli oggetti sequestrati ai contravventori (articoli 29 e 30) della legge 24 giugno 1923, n. 1420), *per memoria*.

Capitolo 103. Quota dovuta allo Stato sul valore degli oggetti scoperti negli scavi eseguiti da privati e dal Governo; indennità in corrispettivo del valore di oggetti di antichità o d'arte esportati all'estero, non più rintracciabili, o passati in proprietà privata per violazione delle disposizioni contenute nella legge 20 giugno 1909, n. 364; multe per contravvenzioni alle prescrizioni della legge stessa; compensi per la riproduzione dei monumenti e degli oggetti d'arte e di antichità di proprietà governativa (articolo 1 del decreto luogotenenziale 27 agosto 1916, n. 1055), lire 9,000.

Capitolo 104. Tassa d'entrata nei musei, nelle gallerie, negli scavi di antichità e nei monumenti (legge 27 maggio 1875, n. 2554, legge 26 dicembre 1901, n. 524; art. 1 del decreto-legge luogotenenziale 27 agosto 1916, n. 1055; Regio decreto 3 giugno 1920, n. 862; Regio decreto 21 agosto 1922, n. 1522, che approva il regolamento per l'applicazione del decreto-legge 3 giugno 1920, n. 862; Regio decreto 22 febbraio 1923, n. 680; Regio decreto 22 febbraio 1923, n. 681; Regio decreto 29 luglio 1923, n. 1843; Regio decreto-legge 15 luglio 1923, n. 2213; Regio decreto 11 novembre 1923, n. 2569; Regio decreto 11 novembre 1923, n. 2570; Regio

decreto 11 novembre 1923, n. 2583; Regio decreto 6 gennaio 1924, n. 32; Regio decreto-legge 22 maggio 1924, n. 742 e Regio decreto 22 maggio 1924, n. 743, lire 6,900,000.

Capitolo 105. Proventi diversi di servizi pubblici amministrati dal Ministero dell'istruzione pubblica, lire 240,000.

Capitolo 106. Prodotto della vendita di pubblicazioni ufficiali, fotografie ed altre riproduzioni di antichità e d'arte e dall'applicazione di tasse, pene pecuniarie e indennità (legge 20 giugno 1909, n. 364; regolamento approvato con Regio decreto 30 gennaio 1913, n. 363; articolo 1 del decreto luogotenenziale 27 agosto 1916, n. 1055, lire 30,000.

Capitolo 107. Proventi eventuali per concessioni di riproduzioni di cimeli e di manoscritti appartenenti alle biblioteche governative (legge 24 dicembre 1908, n. 754, e articolo 1 del decreto luogotenenziale 27 agosto 1916, n. 1055), per memoria.

Capitolo 108. Foglio per gli annunci amministrativi e giudiziari nelle provincie (legge 30 giugno 1876, n. 3195), lire 1,700,000.

Capitolo 109. Ricavo della vendita della *Gazzetta Ufficiale del Regno*, degli atti del Governo e di pubblicazioni di Stato di ogni genere e proventi vari relativi, lire 3,765,000.

Capitolo 110. Proventi delle carceri, lire 20,000,000.

Capitolo 111. Diritti dovuti per il servizio araldico (Regi decreti 2 luglio 1896, n. 313, e 5 luglio 1896, n. 314, e articolo 5 del Regio decreto 21 ottobre 1923, n. 2367), lire 17,000.

Capitolo 112. Proventi e recuperi per lavorazioni eseguite dalla Regia Zecca per conto dei Ministeri, di Amministrazioni pubbliche, di enti diversi e di privati, lire 710,000.

Capitolo 113. Annualità a carico di società e stabilimenti di credito e di emissione per le spese di sorveglianza amministrativa per parte del Governo, lire 270,000.

*Rimborsi e concorsi nelle spese.* — Capitolo 114. Rimborsi e concorsi diversi dipendenti da spese ordinarie iscritte nel bilancio del Ministero delle finanze, lire 14,470,103.20.

Capitolo 115. Rimborso da enti diversi per lavori eseguiti per loro conto dall'officina carte-valori di Torino (legge 11 maggio 1865, n. 2285, e Regio decreto 17 aprile 1921, n. 796), lire 1,000,000.

Capitolo 116. Rimborso dall'Amministrazione delle ferrovie di Stato della spesa per interessi dei mutui contratti e dei titoli di debito emessi per far fronte alle spese straordinarie a carico del bilancio delle ferrovie, lire 239,902,305.35.

Capitolo 117. Rimborsi e concorsi dipendenti da spese ordinarie iscritte nel bilancio del Ministero della giustizia e degli affari di culto, lire 418,725.65.

Capitolo 118. Rimborsi e concorsi diversi dipendenti da spese ordinarie iscritte nel bilancio del Ministero dell'istruzione pubblica, lire 291,559.55.

Capitolo 119. Rimborso dai comuni del Regno della quota parte della spesa per stipendi ed assegni dei maestri delle scuole elementari e per le scuole reggimentali ai sensi dell'articolo 2 del Regio decreto 31 dicembre 1923, n. 2996, lire 51,400,400.

Capitolo 120. Rimborso dalle Regie Università e dai Regi Istituti superiori al personale insegnante, assistente, tecnico e subalterno, ai sensi degli articoli 147 e 156 del Regio decreto 30 settembre 1923, n. 2102, sull'ordinamento dell'istruzione superiore, lire 15 milioni.

Capitolo 121. Rimborsi e concorsi dovuti dai comuni per le spese di mantenimento dei Regi licei, ginnasi e convitti (Regio decreto 11 marzo 1923, n. 685), lire 11,160,405.

Capitolo 122. Rimborsi e concorsi dovuti dai comuni per le spese di mantenimento delle scuole complementari governative (Regi decreti 11 marzo 1923, n. 685, 6 maggio 1923, n. 1054, e 7 giugno 1923, n. 1408), lire 9 milioni 541,555.

Capitolo 123. Concorsi delle provincie nella spesa di mantenimento degli istituti tecnici e nautici e dei licei scientifici (Regi decreti 11 marzo 1923, n. 685, 6 maggio 1923, n. 1054 e 7 giugno 1923, n. 1408), lire 6,626,214.

Capitolo 124. Contributi di Enti locali nelle spese di mantenimento delle Regie università e dei Regi istituti superiori (legge 13 novembre 1859, n. 3725), lire 849,722.67.

Capitolo 125. Contributi di enti locali nelle spese di mantenimento degli istituti magistrali e licei femminili (Regi decreti 11 marzo 1923, n. 685, 6 maggio 1923, n. 1054 e 7 giugno 1923, n. 1408), lire 2,497,310.

Capitolo 126. Contributi fissi della provincia e del comune di Roma per il mantenimento del Regio Liceo musicale di Santa Cecilia in Roma (art. 3 della convenzione approvata con l'articolo del Regio decreto 22 agosto 1919, n. 1672), lire 112,000.

Capitolo 127. Rimborsi e concorsi dipendenti da spese ordinarie iscritte nel bilancio del Ministero dell'interno, lire 348,260.

Capitolo 128. Contributo annuo consolidato dovuto dalle Amministrazioni provinciali del Regno per alloggio dei Reali carabinieri

nieri (articolo 3 del Regio decreto 20 novembre 1919, n. 2379), *per memoria*.

Capitolo 129. Contributo dovuto dagli ufficiali dell'Arma dei Reali carabinieri, provvisti di alloggio in natura a carico dello Stato, ai sensi dell'articolo 320 del regolamento generale dell'Arma e dell'articolo 3 del Regio decreto 20 novembre 1919, n. 2379, *per memoria*.

Capitolo 130. Rimborsi e concorsi diversi dipendenti da spese ordinarie iscritte nel bilancio del Ministero dei lavori pubblici, lire 1,014,210.

Capitolo 131. Concorso delle provincie e dei comuni nelle spese delle opere matittime ordinarie (legge 20 marzo 1865, n. 2248, articolo 188 e seguenti), lire 4,800,000.

Capitolo 132. Contributo a carico delle provincie per opere idrauliche di 2ª categoria (legge 3 luglio 1875, n. 2600, decennio 1896-1905), lire 1,440,000.

Capitolo 133. Contributo a carico dei concorsi per opere idrauliche di 2ª categoria (legge 3 luglio 1875, n. 2600, decennio 1906-1915), lire 547,000.

Capitolo 134. Contributi a carico delle provincie per la manutenzione delle strade di 1ª classe (articolo 2 del Regio decreto 15 novembre 1923, n. 2506), lire 20,000,000.

Capitolo 135. Rimborso da parte dei comuni delle spese anticipate dallo Stato per l'approvvigionamento idrico dei comuni medesimi nei periodi di siccità, lire 100,000.

Capitolo 136. Rimborsi e concorsi dipendenti da spese ordinarie iscritte nel bilancio del Ministero delle comunicazioni, lire 28 milioni 275,000.

Capitolo 137. Rimborsi e concorsi dipendenti da spese ordinarie iscritte nel bilancio del Ministero della guerra, lire 4,275,832.50.

Capitolo 138. Rimborsi e concorsi dipendenti da spese ordinarie iscritte nel bilancio del ministero della marina, lire 302,000.

Capitolo 138. Rimborsi e concorsi dipendenti da spese ordinarie iscritte nel bilancio del Ministero per l'economia nazionale, lire 3,487,037.

Capitolo 140. Contributi degli Istituti di assicurazioni sociali per le spese dell'Ispettorato della industria e del lavoro (articolo 12 del Regio decreto 30 dicembre 1923, n. 3245), *per memoria*.

*Entrate diverse.* — Capitolo 141. Ricuperi di spese di giustizia, di spese anticipate per volture catastali fatte d'ufficio e diritti a titolo di rimborso di spese per notificazione di atti all'estero, lire 1,200,000.

Capitolo 142. Ritenuta sugli stipendi, sugli aggi e sulle pensioni, lire 100,000,000.

Capitolo 143. Profitti netti annuali della Cassa dei depositi e prestiti devoluti al Tesoro dello Stato, lire 6,000,000.

Capitolo 144. Utili netti annuali della gestione dei depositi giudiziari devoluti al Tesoro dello Stato (art. 35 del testo unico approvato con Regio decreto 12 gennaio 1913, n. 453, e articolo 34 del decreto luogotenenziale 21 aprile 1919, n. 603), 1,500,000 lire.

Capitolo 145. Quota devoluta al Tesoro dello Stato nella misura di 8 decimi sugli utili netti annuali delle Casse postali di risparmio (articolo 34 del decreto luogotenenziale 21 aprile 1919, n. 603 e articolo 10 del Regio decreto 21 ottobre 1923, n. 2367, lire 32 milioni).

Capitolo 146. Prodotto della vendita dei rifiuti postali derivanti dalla corrispondenza e dai pacchi e somme nei medesimi rinvenute, lire 100,000.

Capitolo 147. Ricuperi in seguito a frodi perpetrate nel servizio delle Casse di risparmio postali da versarsi alla Cassa depositi e prestiti, lire 75,000.

Capitolo 148. Ricuperi in seguito a frodi, perdite o danni d'altra natura verificatisi nel servizio dei vaglia, dei pacchi, della posta lettere o per cause diverse, esclusi quelli dipendenti da condanne pronunciate dalla Corte dei conti, lire 350,000.

Capitolo 149. Ricuperi in seguito a frodi, perdite o danni d'altra natura verificatisi nel servizio dei conti correnti ed assegni postali, lire 5,000.

Capitolo 150. Proventi e ricuperi di portafoglio, *per memoria*.

Capitolo 151. Interessi dovuti dall'Amministrazione delle ferrovie di Stato sulle somme pagate dal Tesoro coi mezzi ordinari di tesoreria, per le liquidazioni ferroviarie ed altre spese straordinarie per le ferrovie di Stato in attesa di emettere i corrispondenti certificati di credito giusta le leggi 25 giugno 1905, n. 261, 23 dicembre 1906, n. 638, 24 dicembre 1908, n. 731, e 15 maggio 1910, n. 228, e per lo ammortamento anticipato dei certificati di credito 3.65 e 3.50 per cento, lire 13,750,000.

Capitolo 152. Quote di cambio per dazi d'importazione versati in biglietti di Stato e di Banca o con certificati degli Istituti di emissione, lire 750,000,000.

Capitolo 153. Interessi attivi sul conto corrente colla Banca d'Italia ai termini dell'articolo 12 della convenzione 30 ottobre



1894, approvata colla legge 8 agosto 1895, n. 486, lire 10,000,000.

Capitolo 154. Interessi sulle somme mutate agli Istituti di consumo per gli impiegati e salariati dello Stato (articolo 2 del Regio decreto 4 settembre 1919, n. 1666, e decreto luogotenenziale 3 ottobre 1918, n. 1401), *per memoria*.

Capitolo 155. Interessi sulle anticipazioni concesse ai comuni ed alle provincie dei territori annessi in virtù dei trattati di San Germano e di Rapallo (Regio decreto 26 settembre 1921, n. 1289, e 2 febbraio 1922, n. 160), lire 1,500,000.

Capitolo 156. Partecipazione dello Stato agli utili degli Istituti di emissione, ai termini dell'articolo 23 del testo unico di legge approvato con Regio decreto 28 aprile 1910, n. 204, modificato, con effetto sino al 31 dicembre 1930, dall'articolo 3 del Regio decreto-legge 27 settembre 1923, n. 2158), lire 13,874,116.25.

Capitolo 157. Proventi dell'azienda dei Regi Tratturi del Tavoliere di Puglia (legge 20 dicembre 1908, n. 746 e decreto luogotenenziale 27 agosto 1916, n. 1055), lire 600.000.

Capitolo 158. Proventi ricavati dalla attuazione del nuovo regime delle Trazzere di Sicilia, a termini del decreto-legge 23 agosto 1917, n. 1540), *per memoria*.

Capitolo 159. Ricavo dalla vendita dei prodotti dei depositi di allevamento cavalli (legge 7 luglio 1901, n. 287, e decreto luogotenenziale 27 agosto 1916, n. 1055), lire 2,600,000.

Capitolo 160. Proventi delle ammende applicate per le contravvenzioni alle chiamate di controllo e ad altri obblighi di servizio dei militari in congedo (articoli 4 e 5 della legge 7 luglio 1910, n. 407, e articolo 1 del decreto luogotenenziale 27 agosto 1916, n. 1055), *per memoria*.

Capitolo 161. Proventi delle ammende applicate per le contravvenzioni alle chiamate di controllo dei militari in congedo del Corpo Reale equipaggi (articoli 13 e 14 della legge 13 luglio 1911, n. 748, e articolo 1 del decreto luogotenenziale 27 agosto 1916, n. 1055), *per memoria*.

Capitolo 162. Ammende applicate al personale postale, telegrafico e telefonico e da devolversi a norma del Regio decreto 15 luglio 1923, n. 1694, in ragione della metà dell'importo a favore dell'Istituto nazionale di mutualità e previdenza; penali inflitte ai ricevitori postelegrafonici e da devolversi in ragione della metà dell'im-

porto a favore del fondo speciale di previdenza fra i ricevitori stessi, lire 200,000.

Capitolo 163. Tassa progressiva per gli oggetti di antichità e d'arte destinati all'estero, esclusi quelli di artisti viventi, o la cui esecuzione non risalga ad oltre cinquanta anni, e multe per l'esportazione clandestina, degli oggetti stessi (legge 20 giugno 1909, n. 364, decreto luogotenenziale 27 agosto 1916, n. 1055, e Regio decreto 18 febbraio 1923, n. 421), lire 2,000,000.

Capitolo 164. Somme prelevate dal conto corrente con la Cassa depositi e prestiti, costituito a' termini dell'articolo 6 del regolamento approvato con Regio decreto 25 marzo 1906, n. 455, per le Università di Palermo, Messina e Catania (legge 13 luglio 1905, n. 384), *per memoria*.

Capitolo 165. Somma da prelevarsi dai sopravanzi degli archivi notarili e da destinarsi al rimborso delle spese per la esecuzione della legge 16 febbraio 1913, n. 89, sull'ordinamento del notariato e degli archivi notarili e per l'attuazione del Regio decreto 31 dicembre 1923, n. 3138, sul nuovo ordinamento degli Archivi notarili, *per memoria*.

Capitolo 166. Tasse d'ingresso nei misei della Regia marina e negli stabilimenti militari marittimi da destinarsi a favore dell'Opera nazionale di patronato per le navi-asilo (articolo 3 della legge 21 giugno 1914, n. 576), *per memoria*.

Capitolo 167. Quota spettante allo Stato giusta l'articolo 4 della legge 6 luglio 1912, n. 832, sui diritti riscossi dai comuni per la macellazione dei bovini che si trovano nelle condizioni stabilite dallo stesso articolo 4 (articolo 1 decreto luogotenenziale 27 agosto 1916, n. 1055), lire 1,500,000.

Capitolo 168. Quota spettante allo Stato giusta l'articolo 1 del Regio decreto 15 aprile 1920, n. 577, sul contributo fisso riscosso dai comuni per ogni bovino sottoposto a macellazione (Regio decreto 11 febbraio 1923, n. 357), lire 5,000,000.

Capitolo 169. Diritti dovuti, giusta l'articolo 1º della legge 26 giugno 1902, n. 272, per le visite sanitarie degli animali, delle carni e dei prodotti animali (grassi e strutti) che si importano nel Regno e degli animali che si esportano, ed ammende stabilite dalla legge medesima, lire 750,000.

Capitolo 170. Provento della vendita dei sieri e vaccini, delle analisi e dei controlli compiuti dai laboratori della sanità pubblica, della vendita dei disinfettanti e delle pubblicazioni eseguite a cura della Direzione generale di sanità; prodotto del

diritto di sostituto sanitario di cui all'articolo 4 della legge 16 luglio 1916, n. 947, e del diritto di patente sanitaria previsto dall'articolo 30 della legge 23 luglio 1896, n. 318; rimborso delle spese per il controllo dei sieri e vaccini, ai sensi degli articoli 133 e 134 del testo unico 1º agosto 1907, n. 636. (Regio decreto 11 febbraio 1923, n. 357), lire 215,000.

Capitolo 171. Diritto di visita al polame vivo e morto in importazione ed in esportazione, alle budella fresche e salate ed alle pelli in importazione di cui all'articolo 12 della legge 16 luglio 1916, n. 947 (Regio decreto 11 febbraio 1923, n. 357), lire 500,000.

Capitolo 172. Ricavo dalla vendita delle marche anagrafiche del bestiame ai termini dell'articolo 9 del decreto-legge luogotenenziale 18 gennaio 1917, n. 148, sulla prevenzione e repressione dell'abigeato in Sicilia e dell'articolo 43 del relativo regolamento approvato con decreto luogotenenziale 11 febbraio 1917, n. 372 (Regio decreto 11 febbraio 1923, n. 357), *per memoria*.

Capitolo 173. Somme versate dai richiedenti di derivazioni od utilizzazioni di acque pubbliche e provento della vendita di pubblicazioni relative agli studi del servizio idrografico e del Consiglio superiore delle acque (Regio decreto 9 ottobre 1919, n. 2161, articolo 51 del regolamento approvato con Regio decreto 14 agosto 1920, n. 1285, e Regio decreto 11 febbraio 1923, n. 357), lire 200,000.

Capitolo 174. Somma dovuta dall'azienda del demanio forestale sul provento delle foreste di cui alla lettera *b*) dell'articolo 106 del Regio decreto 30 dicembre 1923, n. 3267, lire 52,684.30.

Capitolo 175. Somma dovuta al Tesoro dall'azienda del demanio forestale sul provento delle foreste di cui alla lettera *a*), articolo 106 del Regio decreto 30 dicembre 1923, n. 3267, lire 600,000.

Capitolo 176. Tassa annuale da corrispondersi, a termini dell'articolo 16 della legge 22 maggio 1913, n. 468, dai titolari di farmacie autorizzate e da istituzioni, enti e comuni proprietari delle farmacie indicate negli articoli 4 e 12 di detta legge, lire 200,000.

Capitolo 177. Tasse pagate per l'esportazione temporanea di oggetti di antichità e d'arte, da restituire agli interessati qualora la reimportazione avvenga nel termine di un biennio (articolo 10 della legge 20 giugno 1909, n. 864, e 165 e 167 del regolamento approvato con Regio decreto 30 gennaio 1913, n. 363,

e Regio decreto 18 febbraio 1923, n. 421), *per memoria*.

Capitolo 178. Provento delle tasse sulla vendita del seme-bacchi in applicazione dell'articolo 13 della legge 28 giugno 1923, n. 1512, lire 100,000.

Capitolo 179. Provento della tassa per la costituzione delle riserve aperte di caccia in applicazione dell'articolo 8 della legge 24 giugno 1923, n. 1420, lire 10,000,000.

Capitolo 180. Contributo di beneficenza sull'introito della tassa di soggiorno riscossa dai comuni (Regio decreto 19 novembre 1921, n. 1724), lire 1,000,000.

Capitolo 181. Multe e pene pecuniarie relative alla riscossione delle imposte e tasse, escluse quelle riguardanti le imposte dirette, le imposte di produzione versate direttamente dai debitori e l'imposta sul vino, *per memoria*.

Capitolo 182. Multe a carico dei debitori diretti per ritardati versamenti di imposte di produzione, *per memoria*.

Capitolo 183. Multe e pene pecuniarie relative alla riscossione delle imposte dirette ed aggi per le quote delle imposte sul patrimonio e sugli aumenti di patrimonio, derivanti dalla guerra, versate direttamente in tesoreria, lire 70,000.

Capitolo 184. Entrate diverse dei Ministeri, lire 20,000,000.

Capitolo 185. Entrate eventuali diverse dei Ministeri, lire 250,000,000.

Capitolo 186. Proventi derivanti dalla vendita di oggetti fuori uso, lire 10,000,000.

Capitolo 187. Prodotto della vendita dei beni immobili e dei materiali fuori uso provenienti dagli impianti telefonici. (Articolo 13 della legge 15 luglio 1907, n. 506), lire 170,000.

Capitolo 188. Entrate eventuali diverse dell'Amministrazione del demanio e delle tasse, lire 1,100,000.

Capitolo 189. Ricupero dei crediti verso funzionari e contabili dello Stato e loro corrispondenti derivanti da condanne pronunciate dalla Corte dei conti. (Articolo 10 del testo unico delle norme per l'esecuzione delle decisioni di condanna pronunziate dalla Corte dei conti in giudizio di responsabilità a carico di funzionari pubblici o di agenti contabili dello Stato, approvato con Regio decreto 5 settembre 1909, n. 776), *per memoria*.

Capitolo 190. Anticipazioni e saldi dovuti da Amministrazioni e da privati per spese da sostenersi dall'Amministrazione militare e da portarsi in aumento, agli stanziamenti dello stato di previsione della spesa del Ministero della guerra (articolo 19 della legge 17 luglio 1910, n. 511), *per memoria*.

Capitolo 191. Anticipazioni e saldi dovuti da Amministrazioni e da privati per spese da sostenersi dall'Amministrazione della marina e da portarsi in aumento agli stanziamenti dello stato di previsione della spesa del Ministero della marina (articolo 19 e 50 della legge 17 luglio 1910, n. 511), *per memoria*.

Capitolo 192. Anticipazione e saldi dovuti da Amministrazioni e da privati per spese da sostenersi dall'Amministrazione aeronautica e da portarsi in aumento agli stanziamenti per i servizi aeronautici (articolo 19 della legge 17 luglio 1910, n. 511, e articolo 41 del Regio decreto del commissario per l'aeronautica 30 giugno 1923), *per memoria*.

Capitolo 193. Anticipazioni e rimborsi dovuti da altre Amministrazioni alla Amministrazione militare per competenze corrisposte a militari in servizio delle Amministrazioni medesime (Regio decreto 11 dicembre 1919, n. 2574), *per memoria*.

Capitolo 194. Versamento da parte dell'Istituto nazionale delle assicurazioni dei capitali assicurati a favore delle telefoniste ausiliarie ai sensi della Conversione fra l'Istituto medesimo e l'azienda dei telefoni dello Stato, approvato col decreto ministeriale 16 febbraio 1920, in applicazione del decreto luogotenenziale n. 720 del 27 aprile 1919, *per memoria*.

Capitolo 195. Versamento da parte del Commissariato generale per l'emigrazione e di enti sovventori di somme a favore dell'Opera contro l'analfabetismo, con sede in Roma, giusta l'articolo 19 lettere c) e d) del Regio decreto 28 agosto 1921, n. 1371, *per memoria*.

Capitolo 196. Entrate eventuali per ricupero di fondi riferibili a capitoli di spesa iscritti in bilancio nella parte ordinaria della categoria I (*Spese effettive*), lire 170 milioni.

Titolo II. *Entrata straordinaria*. — Categoria I. *Entrate effettive*. — *Rimborsi e concorsi nelle spese*. — Capitolo 197. Rimborsi e concorsi nelle spese per opere stradali straordinarie, lire 3,568,333.33.

Capitolo 198. Rimborso delle quote a carico delle provincie, dei comuni e dei consorzi per la esecuzione diretta delle opere idrauliche di terza categoria, lire 50,000.

Capitolo 199. Concorsi di enti diversi nelle spese per l'esecuzione di opere marittime lire 4,030,000.

Capitolo 200. Contributo dei proprietari di beni compresi nella bassa zona di Pozzuoli per il maggior valore conseguito nei propri

beni per effetto del bonificamento della plaga e dei proprietari dei beni espropriati a mente dell'articolo 16 della legge 13 aprile 1911, n. 311, *per memoria*.

Capitolo 201. Concorso dei comuni e delle provincie nelle spese per le opere di navigazione interna iscritte nel bilancio del Ministero dei lavori pubblici in virtù della legge 8 aprile 1915, n. 508, lire 50,000.

Capitolo 202. Contributi delle provincie e dei comuni interessati nella costruzione delle ferrovie concesse in costruzione alle Società Adriatica, Mediterranea e Sicula (articolo 10 della legge 20 luglio 1888, numero 5550), *per memoria*.

Capitolo 203. Tassa di lire 1.50 per ogni tonnellata metrica di merce imbarcata o sbarcata nel porto di Livorno (articolo 6 del Regio decreto 16 dicembre 1923, n. 3249), lire 1,800,000.

Capitolo 204. Rimborsi delle spese per compenso ai danneggiati dalle truppe borboche in Sicilia, *per memoria*.

Capitolo 205. Rimborsi diversi di spese straordinarie, lire 1,020,794.76

Capitolo 206. Ricupero di spese di bonificazione a mente delle leggi 22 marzo 1900, n. 195 (testo unico), e 7 luglio 1902, n. 333, lire 150,000.

Capitolo 207. Concorso degli enti interessati per la protezione delle linee telefoniche dalle condutture di energia elettrica (articolo 13, lettera e, della legge 15 luglio 1907, n. 506), lire 1,000.

Capitolo 208. Concorso di comuni e di altri enti interessati nella spesa per impianti ed estensioni di reti telefoniche urbane e per costruzione di linee telefoniche interurbane (leggi 9 luglio 1908, n. 420, e 20 marzo 1913, n. 255), lire 375,000.

Capitolo 209. Concorso di comuni e di altri enti in ragione di metà della spesa necessaria per la sollecita esecuzione dei collegamenti telefonici (legge 20 marzo 1913, n. 255), *per memoria*.

Capitolo 210. Anticipazioni di comuni a titolo di contributo volontario nelle spese per l'acquartieramento di corpi o reparti di truppa (legge 17 giugno 1911, n. 540), *per memoria*.

Capitolo 211. Concorso delle provincie e dei comuni nella spesa per la distruzione delle cavallette (articolo 3 della legge 15 giugno 1911, n. 529), *per memoria*.

Capitolo 212. Concorsi dei comuni delle provincie di Belluno, Treviso, Udine, Venezia e Vicenza in ragione di due terzi della spesa sostenuta dallo Stato per l'arreda-

mento delle scuole elementari dei comuni stessi, ai termini dell'articolo 2 del decreto luogotenenziale 21 aprile 1919, n. 717, *per memoria*.

Capitolo 213. Offerte per l'erezione in Roma di un monumento onorario a Vittorio Emanuele II, primo Re d'Italia (articolo 3 della legge 16 maggio 1878, n. 4374, serie II), *per memoria*.

Capitolo 214. Introiti vari dipendenti dalle opere di bonificazione per rendite di terreni bonificati tuttora in amministrazione del demanio, lire 10,000.

Capitolo 215. Ricupero delle somme rimborsate dall'Amministrazione delle imposte dirette agli esattori comunali pel prezzo dei beni espropriati ai debitori di imposte e poscia dai debitori medesimi, o dai loro creditori legali, riscattati a norma dell'articolo 57 del testo unico di legge sulla riscossione delle imposte dirette, approvato con Regio decreto 17 ottobre 1922, n. 1401, lire 2,000.

Capitolo 216. Rimborso eventuale da parte del fondo speciale di religione e di beneficenza nella città di Roma delle somme pagate alla Congregazione di carità di Roma, in conformità dell'articolo 5 della legge 30 luglio 1896, n. 343, *per memoria*.

Capitolo 217. Contributo della provincia di Bergamo nelle spese per la costruzione di un edificio ad uso degli uffici giudiziari in Bergamo, ai sensi dell'articolo 2 della Convenzione approvata col decreto luogotenenziale 13 marzo 1919, n. 456 (4ª delle 40 rate) lire 10,000.

Capitolo 218. Concorso del comune di Firenze nella spesa di costruzione di un nuovo edificio ad uso della Biblioteca centrale nazionale di Firenze (legge 21 luglio 1902, numero 337), *per memoria*.

Capitolo 219. Concorso e sussidi del Ministero della pubblica istruzione e del Fondo culto destinati ad aumentare l'assegnazione autorizzata per aperture di strade e piazze e per la ricostruzione di case comunali, chiese e scuole nei nuovi abitati da costruire a' sensi dell'articolo 62 della legge 9 luglio 1908, n. 445, sui provvedimenti per la Basilicata e la Calabria, *per memoria*.

Capitolo 220. Annualità a carico dei consorzi antifillosserici per quote di restituzione dei mutui di favore loro concessi ai sensi della legge 26 giugno 1913, n. 786, *per memoria*.

Capitolo 221. Annualità a carico dei comuni per quote di restituzione delle somme ad essi mutuate per l'opera di soccorso degli

emigrati indigenti rimpatriati (articolo 5 del Regio decreto 30 agosto 1914, n. 909), lire 550,000.

Capitolo 222. Rimborso dell'Amministrazione del Fondo per il culto delle spese straordinarie per il personale della Ragioneria centrale passato alle dipendenze del Ministero delle finanze, lire 144,130.

Capitolo 223. Annualità dovuta dal comune di Napoli, per restituzione della somma anticipata nel decennio di cui all'articolo 11 della legge 12 marzo 1911, n. 258, per 50 anni, con decorrenza dal 1º gennaio 1921 e scadenza al 31 dicembre di ogni anno (5ª rata), lire 1,827,098.48.

Capitolo 224. Rimborsi dalle Amministrazioni dello Stato, da amministrazioni varie e da privati delle spese per il traffico marittimo fatte per loro conto, *per memoria*.

Capitolo 225. Rimborso al demanio dello Stato da parte dell'Opera nazionale dei combattenti dell'annuo assegno a favore dell'Istituto internazionale di agricoltura (Regio decreto 23 maggio 1920, n. 724), lire 300 mila.

Capitolo 226. Ritenute sugli assegni di pensione liquidati a favore di militari colpiti da infermità mentali, provocate da causa di servizio dipendenti dalla guerra, in ricupero delle spese di spedalità per il loro ricovero nei manicomi provinciali rimborsate dal tesoro alle Amministrazioni provinciali ai sensi dell'articolo 2, lettera b del decreto luogotenenziale 21 giugno 1917, n. 457, *per memoria*.

Capitolo 227. Rimborso delle somme anticipate oltre la quota dell'Italia e sino alla somma massima di 4 milioni di franchi oro, in dipendenza delle disposizioni contenute negli articoli nn. 15 (n. 15) e 39 (n. 5) dell'accordo per la sistemazione della Südbahn stipulato a Roma il 29 marzo 1923, approvato con Regio decreto 12 luglio 1923, n. 1816, e ratificato il 16 ottobre 1923, *per memoria*.

Capitolo 228. Rimborso delle somme eventualmente pagate per conto dell'Austria tedesca in dipendenza della garanzia assunta dall'Italia fino all'importo massimo di franchi oro 6,760,000 ai termini dell'articolo 36 dell'accordo per la sistemazione della Südbahn stipulato a Roma il 29 marzo 1923, approvato con Regio decreto 12 luglio 1923, n. 1816, e ratificato il 16 ottobre 1923, *per memoria*.

Capitolo 229. Rimborso delle somme eventualmente pagate per conto dell'Ungheria, in dipendenza della garanzia versata dall'Italia nei limiti della somma massima

di franchi oro 3,330,000 corrispondente al canone minimo ungherese per le proprie linee, ai sensi dell'articolo 43 dell'accordo stipulato a Roma il 29 marzo 1923, per la sistemazione della Südbahn, approvato con Regio decreto 12 luglio 1923, n. 1816, e ratificato il 16 ottobre 1923, *per memoria*.

Capitolo 230. Rimborso dall'Amministrazione del Fondo per il culto dell'ammontare dei contributi percepiti in virtù dell'articolo 5 della legge 21 dicembre 1903, n. 483, per il periodo dal 1º febbraio 1918 al 30 giugno 1923 (2ª delle sette annualità), lire 488,095.23.

*Entrate diverse.* — Capitolo 231. Prodotto dell'amministrazione dei beni immobili pervenuti al demanio dalle confraternite romane, a mente dell'articolo 11 della legge 20 luglio 1809, n. 6980, lire 1,000.

Capitolo 232. Prodotto netto della utilizzazione dei beni devoluti allo Stato per effetto di confische ordinate dai tribunali militari, in danno di disertori, ai sensi dell'articolo 2 del decreto luogotenenziale 10 dicembre 1917, n. 1952 (articolo 3 del decreto luogotenenziale 10 marzo 1918, n. 379, e Regio decreto 11 febbraio 1923, n. 357), *per memoria*.

Capitolo 233. Prodotto lordo e proventi accessori delle due fattorie per la coltivazione dei tabacchi nella provincia di Salerno, in esercizio diretto dal Ministero delle finanze, giusta la legge 14 luglio 1907, n. 524, e il decreto luogotenenziale 22 febbraio 1917, n. 486, lire 150,000.

Capitolo 234. Ricavo dei beni espropriati ed alienati per il bonificamento dell'Agro romano, costituito dalle annualità che dal Ministero per l'economia nazionale saranno poste a debito degli acquirenti e dai prodotti della temporanea amministrazione dei beni espropriati, invenduti e retrocessi, destinato al rimborso delle somme anticipate dalla Cassa depositi e prestiti per le espropriazioni (articoli 53, 58 e 59 del Regio decreto 20 novembre 1905, n. 661), lire 20,702.04.

Capitolo 235. Ricavo dalla vendita di duplicati di oggetti di antichità e d'arte, i quali non abbiano interesse per le collezioni dello Stato (legge 12 giugno 1902, n. 185, e articolo 1 del decreto luogotenenziale 27 agosto 1916, n. 1055), *per memoria*.

Capitolo 236. Ricavo dalla vendita dei libri e delle opere esistenti nel numero di più esemplari nella biblioteca nazionale « Vittorio Emanuele » in Roma, nella Regia Biblioteca Palatina di Parma; prodotto della riproduzione dei cimeli della biblioteca me-

diceo-Laurenziana di Firenze (leggi 3 luglio 1892, n. 348, 9 luglio 1905, n. 388; 24 dicembre 1903, n. 490, e decreto luogotenenziale 27 agosto 1916, n. 1055, articolo 1), *per memoria*.

Capitolo 237. Ricavo dalla vendita dei materiali provenienti dalle demolizioni e dai lavori per la zona monumentale di Roma (art. 20 della legge 11 luglio 1907, n. 502, e articolo 1 del decreto luogotenenziale 27 agosto 1916, n. 1055), *per memoria*.

Capitolo 238. Proventi derivanti dall'applicazione di un diritto fisso imposto a carico dei produttori di combustibili nazionali fossili e vegetali, giusta il 2º comma dell'articolo 8 del decreto luogotenenziale 3 ottobre 1918, n. 10468 (articolo 10 del Regio decreto 19 novembre 1921, n. 1605), lire 3,000,000.

Capitolo 239. Proventi derivanti dalle ricerche di oli minerali (articolo 11 del Regio decreto 19 novembre 1921, n. 1605), *per memoria*.

Capitolo 240. Somme prelevate dal fondo costituito presso la Cassa dei depositi e prestiti ai sensi del Regio decreto 3 giugno 1909, n. 480, per la Regia Università di Messina, *per memoria*.

Capitolo 241. Indennità assegnata all'Italia in dipendenza del protocollo firmato il 7 settembre 1901 fra i rappresentanti del Governo cinese e quelli delle Potenze interessate, *per memoria*.

Capitolo 242. Entrate eventuali per fitto di erbe sulle ripe e sugli argini dei canali, per taglio di piantagioni, pel reddito della pesca, per estagii dei terreni di demanio comunale tuttavia aggregati alle bonificazioni in corso, per multe, ed ogni altro provento eventuale, in dipendenza delle opere di bonificazione (articolo 14 della legge 22 marzo 1900, numero 195, testo unico, e articolo 1 decreto luogotenenziale 27 agosto 1916, n. 1055), lire 500,000.

Capitolo 243. Tasse ed altri corrispettivi derivanti dall'applicazione delle leggi everse dell'asse ecclesiastico, lire 90,000.

Capitolo 244. Trenta per cento dell'imposta erariale sui fondi rustici a carico dei contribuenti con reddito imponibile superiore a lire 6,000 delle provincie di Cosenza, Catanzaro e Reggio Calabria, da destinarsi a termini dell'articolo 47 della legge 25 giugno 1906, n. 255, lire 240,000.

Capitolo 245. Trenta per cento dell'imposta erariale sui fondi rustici a carico dei contribuenti con reddito imponibile superiore a lire 6,000 nei compartimenti catastali

napoletano, siciliano e sardo (escluse le provincie di Potenza, Napoli e della Calabria) da destinarsi a termini dell'articolo 7 della legge 15 luglio 1906, n. 383, lire 1,600,000.

Capitolo 246. Canonici a carico degli impiegati governativi per l'uso delle baracche di proprietà dello Stato esistenti nelle località danneggiate dal terremoto del 28 dicembre 1908, lire 5,000.

Capitolo 247. Contributi dovuti dagli impiegati dello Stato per il riconoscimento, agli effetti della pensione, degli anni di servizio straordinario o di studi superiori (Regio decreto-legge 23 ottobre 1919, n. 1970, articoli 13 e 14), *per memoria*.

Capitolo 248. Interessi liquidati dalla Cassa dei depositi e prestiti sul conto corrente istituito per il servizio delle bonifiche in base al disposto dell'articolo 67 del testo unico di legge sulle bonificazioni delle paludi e dei terreni paludosi, approvato con Regio decreto 22 marzo 1900, n. 195, *per memoria*.

Capitolo 249. Ammontare degli interessi da versarsi dal Tesoro dello Stato sulle anticipazioni ad esso fatte dalla Cassa depositi e prestiti in conto del mutuo da somministrare all'Istituto di Santo Spirito ed Ospedali Riuniti di Roma, giusta la legge 18 giugno 1914, n. 557, e da trattenere sul contributo fisso di lire 970,000 annue dal Tesoro medesimo dovuto all'Istituto predetto, a mente dell'articolo 3 della legge 8 luglio 1903, n. 324, lire 93,491.64.

Capitolo 250. Interessi dovuti al Tesoro dello Stato sul conto corrente speciale fruttifero istituito con la Cassa depositi e prestiti per il servizio delle somministrazioni alla Cassa medesima in biglietti degli Istituti di emissione, delle somme ad essa occorrenti per i bisogni ordinari della propria gestione. (Articolo 8 Regio decreto 22 settembre 1914, n. 1028, articolo 1 del Regio decreto 23 novembre 1914, n. 1296, e articolo 1 del Regio decreto 23 maggio 1915, n. 708), *per memoria*.

Capitolo 251. Interessi dovuti al Tesoro dello Stato sul conto corrente speciale fruttifero istituito con la Cassa depositi e prestiti per il servizio della somministrazione alla Cassa medesima in biglietti della Banca d'Italia delle somme da destinarsi alla concessione di mutui a provincie ed a comuni per la pronta esecuzione di opere pubbliche (articolo 2 del Regio decreto 22 settembre 1914, n. 1028), *per memoria*.

Capitolo 252. Somma corrispondente all'economia conseguibile sul fondo delle pensioni monastiche iscritto nel bilancio del-

l'Amministrazione del fondo di beneficenza e religione nella città di Roma da introitare a compenso fino al suo totale ammontare, della somma anticipata dal Tesoro per sopprimere al deficit del bilancio del Pio Istituto di Santo Spirito ed Ospedali riuniti di Roma (legge 8 luglio 1903, n. 321, e regolamento 5 marzo 1905, n. 186), *per memoria*.

Capitolo 253. Ricavo dalle vendite eventuali di aree di risulta e proventi in dipendenza dei lavori di costruzione di una nuova Aula per la Camera dei deputati e per la sistemazione del palazzo di Montecitorio (articolo 27 della legge 13 aprile 1911, n. 311, e articolo 1 del decreto luogotenenziale 27 agosto 1916, n. 1055), *per memoria*.

Capitolo 254. Somma prelevata dal fondo di riserva delle Casse postali di risparmio per provvedere alla costruzione dell'edificio destinato a sede dell'Amministrazione centrale delle Casse postali di risparmio in Roma (legge 2 febbraio 1911, n. 76), *per memoria*.

Capitolo 255. Anticipazioni e saldi dovuti da Amministrazioni e da privati per spese straordinarie da sostenersi dall'Amministrazione militare e da portarsi in aumento agli stanziamenti dello Stato di previsione della spesa del Ministero della guerra (articolo 19 della legge 17 luglio 1910, n. 511), *per memoria*.

Capitolo 256. Anticipazioni e saldi dovuti da Amministrazioni e da privati per spese straordinarie da sostenersi dall'Amministrazione militare e da portarsi in aumento agli stanziamenti dello Stato di previsione della spesa del Ministero della marina (articolo 19 e 50 della legge 17 luglio 1910, n. 511), *per memoria*.

Capitolo 257. Contributi dovuti al Tesoro dello Stato dagli Istituti di emissione per gli aumenti di circolazione autorizzati coi Regi decreti 4 e 13 agosto e 23 novembre 1914, nn. 791, 825 e 1284, lire 7,000,000.

Capitolo 258. Utili derivanti dalle operazioni di anticipazione di cui ai Regi decreti 18 agosto 1914, n. 827, e 23 maggio 1915, n. 711, da accantonarsi presso la Cassa depositi e prestiti in aumento della copertura dei biglietti di Stato, *per memoria*.

Capitolo 259. Proventi erariali di varia natura nelle isole dell'Egeo, lire 5,000,000.

Capitolo 260. Entrate eventuali per soprapprezzo sulle importazioni di petroli e benzina e per altri diritti e premi del genere *per memoria*.

Capitolo 261. Utili derivanti dall'esercizio del naviglio mercantile gestito dallo Stato, *per memoria*.

Capitolo 262. Proventi derivanti dalla vendita di generi di contrabbando di guerra confiscati a norma dell'articolo 50 delle disposizioni relative all'esercizio del diritto di preda durante lo stato di guerra, approvate con decreto luogotenenziale 25 marzo 1917, n. 600, *per memoria*.

Capitolo 263. Ricavo dalla alienazione di navi e galleggianti radiati dal Regio naviglio ai sensi del Regio decreto 21 dicembre 1922, n. 1800, *per memoria*.

Capitolo 264. Proventi derivanti dall'alienazione dei materiali di diversa natura residuati dalla guerra e non più necessari ai bisogni dello Stato, nonchè dalla liquidazione delle partite transitorie di guerra, escluse quelle degli approvvigionamenti e consumi e del traffico marittimo, *per memoria*.

Capitolo 265. Ricuperi da enti morali e da privati per somministrazioni di legnami ed altri materiali e canoni per l'uso di baracche costruite dallo Stato e di aree temporaneamente o definitivamente occupate dal Governo nelle località danneggiate dal terremoto del 13 gennaio 1915, *per memoria*.

Capitolo 266. Ricuperi per lucri indebiti ed eccessivi accertati dalle Commissioni parlamentari d'inchiesta per le spese di guerra e sulle gestioni per le terre liberate e redente ai sensi delle leggi 18 luglio 1920, nn. 999 e 1005, e dal Comitato liquidatore delle gestioni di guerra ai sensi del Regio decreto 16 febbraio 1923, n. 294, *per memoria*.

Capitolo 267. Somme riscosse dagli enti e dai privati per somministrazioni di materiali e somme recuperabili in rimborso di lavori fatti agli stabili di proprietà di persone aventi un reddito annuo superiore a lire 3,000, a termini dell'articolo 1, lettera C), del Regio decreto 23 settembre 1920, n. 1315, e ricuperi in genere di fondi autorizzati in occasione del terremoto del 6-7 settembre 1920, *per memoria*.

Capitolo 268. Entrate eventuali per ricupero di fondi riferibili a capitoli di spesa inseriti in bilancio nella parte straordinaria della categoria 1ª (*Spese effettive*), 75,000,000 lire.

Capitolo 269. Quota di partecipazione agli utili di bilancio degli Istituti di consumo per gli impiegati e salariati dello Stato (Regio decreto 4 settembre 1919, n. 1666 e Regio decreto 11 febbraio 1923, n. 357), *per memoria*.

Capitolo 270. Canoni annui dovuti dai comuni concessionari di teleferiche residue dalla guerra (articolo 3 del Regio decreto 30 novembre 1919 n. 2374), *per memoria*.

Capitolo 271. Interessi dell'1 per cento sulle anticipazioni fatte dal Tesoro dello Stato all'Istituto federale per il risorgimento delle Venezie, ai sensi dell'articolo 6 del decreto luogotenenziale 24 marzo 1919, n. 497, lire 18,000,000.

Capitolo 272. Entrate derivanti dallo stralcio e dalla liquidazione della gestione degli approvvigionamenti e dei consumi alimentari (articolo 3 del Regio decreto-legge 26 dicembre 1921, n. 1867), *per memoria*.

Capitolo 273. Ricupero da Amministrazioni varie e da privati delle spese fatte per loro conto coi fondi del traffico marittimo per la gestione dell'esercizio navigazione di Stato relativa al periodo 1º gennaio 1920-30 giugno 1921, (articolo 3 del Regio decreto 24 giugno 1923, n. 1465), *per memoria*.

Capitolo 274. Interessi 4.50 per cento a favore del Tesoro dello Stato sulle anticipazioni del Consorzio autonomo del porto di Genova di cui al Regio decreto 15 settembre 1923, n. 1897, *per memoria*.

*Alienazione di materie cedute dai Governi di Germania e d'Austria a titolo di riparazione dei danni di guerra.* — Capitolo 275. Ricavo dalla alienazione di materie cedute dai Governi di Germania e d'Austria a titolo di riparazione dei danni di guerra a norma dei Trattati sottoscritti a Versaglia il 28 giugno 1919 e a San Germano il 10 settembre 1919, approvati rispettivamente coi Regi decreti 6 ottobre 1919, nn. 1803, e 1804, 300,000,000, di lire.

Categoria II. *Costruzione di strade ferrate.* — Capitolo 276. Concorso dei corpi morali interessati nella costruzione di strade ferrate complementari (leggi 27 luglio 1879, n. 5002 e 27 aprile 1885, n. 3048), *per memoria*.

Capitolo 277. Somma da ricavarsi mediante accensione di debiti per far fronte alle spese di costruzione delle strade ferrate, secondo la tabella annessa alla legge 12 luglio 1908, n. 444, lire 250,000,000.

Capitolo 278. Entrate eventuali per ricupero di fondi riferibili a capitoli di spesa inseriti in bilancio nella categoria seconda — Costruzione di strade ferrate, *per memoria*.

Categoria III. *Movimento di capitali.* — *Vendita di beni ed affrancamento di canoni.* — Capitolo 279. Vendita di beni immobili esclusi quelli dell'asse ecclesiastico, lire 600 mila.

Capitolo 280. Vendita di beni immobili, affrancazione ed alienazione di prestazioni perpetue appartenenti ad enti amministrati, lire 60,000.

Capitolo 281. Affrancazioni ed alienazioni di prestazioni perpetue e ricupero di mutui ed altri capitali ripetibili — Affrancamento dei canoni detti delle Tre popolazioni (Tavoliere di Puglia), lire 515,000.

Capitolo 282. Prezzo capitale ricavato dalla vendita dei beni provenienti dall'asse ecclesiastico, lire 685,000.

Capitolo 283. Prodotto della vendita di fabbricati carcerari divenuti inservibili (articolo 6 e 11 della legge 14 luglio 1889, n. 6165, articolo 2 della legge 27 giugno 1893, n. 319, articolo 2 della legge 10 febbraio 1898, n. 31 e articolo 1 del decreto luogotenenziale 27 agosto 1916, n. 1055) lire 10,000.

Capitolo 284. Prodotto della vendita dei beni stabili, delle affrancazioni di annue prestazioni ed esito di valori mobiliari fruttiferi provenienti da eredità devolute allo Stato (decreto luogotenenziale 16 novembre 1916, n. 1686), lire 550,000.

Capitolo 285. Capitale ricavabile dalla estinzione per sorteggio o per altre cause, di titoli di credito e di azioni industriali posseduti dal Tesoro, *per memoria*.

Capitolo 286. Ricavo netto dalla vendita dei beni devoluti allo Stato per effetto di confische ordinate dai tribunali militari, in danno di disertori ai sensi dell'articolo 2 del decreto luogotenenziale 10 marzo 1918, n. 379 e Regio decreto 11 febbraio 1923, n. 357), *per memoria*.

*Accensione di debiti.* — Capitolo 287. Somma da ricavarsi mediante accensione di debiti per far fronte a spese straordinarie stanziare nel bilancio dell'Amministrazione delle ferrovie di Stato ed in quello del Ministero delle finanze, lire 190,000,000.

Capitolo 288. Somma da ricavarsi mediante emissione di titoli di debito speciali per far fronte all'ammortamento anticipato dei certificati ferroviari di credito 3.65 per cento (articolo 8 della legge 25 giugno 1905, n. 261, legge 24 dicembre 1908, n. 731, e legge 15 maggio 1910, n. 228), *per memoria*.

Capitolo 289. Somma da ricavarsi mediante emissione di titoli di debito speciali per far fronte all'ammortamento anticipato dei certificati di credito 3.50 per cento (legge 23 dicembre 1906, n. 638, ed articoli 4 e 5 della legge 24 dicembre 1908, n. 731), *per memoria*.

Capitolo 290. Somma da ricavarsi mediante accensione di debiti nei modi e nelle forme che il Governo ravviserà opportune per far fronte al rimborso dei buoni del tesoro triennali e quinquennali di cui al

Regio decreto 5 maggio 1916, n. 505, lire 777,814,000.

Capitolo 291. Somma da ricavarsi nei modi previsti dall'articolo 4 della legge 11 luglio 1909, n. 488, per far fronte alle spese inerenti al riscatto delle ferrovie indicate all'articolo 3 della legge medesima, lire 1,376,294.89.

Capitolo 292. Somma da ricavarsi mediante accensione di debiti per far fronte alle spese occorrenti alla elettrificazione delle linee ferroviarie di cui ai Regi decreti 25 agosto 1919, n. 1582, e 2 maggio 1920, numero 597, lire 100,000,000.

Capitolo 293. Somma da ricavarsi con emissioni di titoli per far fronte alle spese inerenti al riscatto delle ferrovie in Sardegna, già esercitate dalla Compagnia Reale, passate in esercizio allo Stato ai termini della legge 7 agosto 1919, n. 1443, lire 6,500,000.

Capitolo 294. Somma da provvedersi mediante accensione di debiti per spese di costruzione della ferrovia Roma-Ostia (Regio decreto 11 maggio 1924, n. 860), lire 10 milioni.

Capitolo 295. Somma da ricavarsi mediante emissione di obbligazioni del debito pubblico al 3.50 per cento, denominate « Obbligazioni delle Venezie », per il pagamento delle indennità dovute per risarcimento dei danni di guerra (Regio decreto-legge 10 maggio 1923, n. 968), *per memoria*.

Capitolo 296. Ammontare dei mutui fatti dalla Cassa dei depositi e prestiti al Ministero degli affari esteri, in ordine alla legge 12 febbraio 1903, n. 42, per l'acquisto e la costruzione degli edifici occorrenti alle Regie scuole all'estero, *per memoria*.

Capitolo 297. Anticipazione da farsi dalla Cassa dei depositi e prestiti al Ministero dell'economia nazionale per far fronte alle spese occorrenti in conseguenza dei danni cagionati dalla frana di Campomaggiore (articolo 58, lettera c), della legge 31 marzo 1904, numero 140), *per memoria*.

Capitolo 298. Anticipazioni fatte al Ministero dell'economia nazionale dalla Cassa dei depositi e prestiti del prezzo di espropriazione dei terreni a termini degli articoli 26 e 27 del testo unico delle leggi sull'Agro romano, approvato con Regio decreto 10 novembre 1905, n. 647, e degli articoli 3 e 4 della legge 17 luglio 1910, n. 491, *per memoria*.

Capitolo 299. Somministrazioni fatte dalla Cassa dei depositi e prestiti al Ministero dell'economia nazionale a tenore dell'articolo 29 del testo unico delle leggi per



bonificazione dell'Agro romano approvato con Regio decreto 10 novembre 1905, n. 647, per mutui di favore ai proprietari che eseguono opere di bonificazione (articolo 16 del regolamento approvato con Regio decreto 20 novembre 1905, n. 661, legge 17 luglio 1910, n. 491, decreto luogotenenziale 24 aprile 1919, n. 662, e legge 20 agosto 1921, n. 1177), lire 30,000,000.

Capitolo 300. Anticipazioni fatte dalla Cassa depositi e prestiti al Ministero dell'economia nazionale delle somme occorrenti per mutui ai privati che intraprendono a scopo irriguo le opere prescritte dall'articolo 2 della legge 10 gennaio 1915, n. 107, *per memoria*.

Capitolo 301. Anticipazione al tesoro dello Stato dalla Cassa depositi e prestiti delle somme occorrenti per corrispondere le pensioni e gli assegni ai Mille di Marsala e ai veterinari superstiti delle campagne di guerra per l'indipendenza nazionale (leggi 14 luglio 1907, n. 537, e 4 giugno 1911, n. 486), lire 9,000,000.

Capitolo 302. Anticipazioni da parte di comuni e di altri enti della metà della spesa necessaria per la sollecita esecuzione di collegamenti telefonici e da restituire nei modi stabiliti dalla legge 20 marzo 1913, n. 255, *per memoria*.

Capitolo 303. Anticipazione dalla Cassa depositi e prestiti della somma occorrente per la sistemazione e l'ampliamento delle reti telefoniche interurbane di Stato e per la costruzione di nuove linee internazionali (legge 20 marzo 1913, n. 253) (ultima rata), lire 6,000,000.

Capitolo 304. Anticipazione della Cassa centrale di risparmio e depositi in Firenze della somma occorrente per l'esecuzione delle opere e dei lavori d'un nuovo edificio ad uso della biblioteca centrale nazionale in Firenze (legge 21 luglio 1902, n. 337), *per memoria*.

Capitolo 305. Anticipazione dalla Cassa depositi e prestiti della somma occorrente per la costruzione di strade ferrate in Tripolitania e Cirenaica e per la dotazione del relativo materiale rotabile e di trazione (Regio decreto 8 aprile 1923, n. 964) (6ª rata), lire 14,000,000.

Capitolo 306. Somma da anticiparsi al tesoro dello Stato dalla Cassa depositi e prestiti per la concessione di mutui a Società civili o commerciali ad a privati cittadini o sudditi italiani che abbiano intrapreso o intraprendano in Eritrea o in Somalia, senza aiuto finanziario governativo, importanti lavori per adibire a colture industriali terreni di una estensione non inferiore a

tremila ettari. (Articolo 4 della legge 24 luglio 1922, n. 1046, articolo 9 del regolamento approvato con Regio decreto 30 luglio 1922, n. 1088 e Regio decreto 7 ottobre 1923, n. 2599) (ultima rata), lire 9,000,000.

Capitolo 307. Somme da somministrare dalla Cassa depositi e prestiti per anticipazione all'Istituto Vittorio Emanuele III per i danneggiati dai terremoti di Reggio Calabria, ai sensi dell'articolo 13 del Regio decreto 3 maggio 1920, n. 545, *per memoria*.

Capitolo 308. Anticipazioni al tesoro dello Stato dalla Cassa depositi e prestiti, dalle Casse di risparmio, comprese quelle del Banco di Napoli e del Banco di Sicilia, dall'Istituto nazionale delle assicurazioni e dalla Cassa nazionale delle assicurazioni sociali, delle somme occorrenti per provvedere ai pagamenti degli impegni assunti dal Ministero dell'interno, anteriormente al 30 giugno 1923, per opere comunali e provinciali già autorizzate in dipendenza del terremoto del 28 dicembre 1908 (articolo 1 del Regio decreto-legge 24 febbraio 1924, n. 262), *per memoria*.

*Riscossione di crediti.* — Capitolo 309. Annualità a carico dei comuni per l'ammortamento delle somme ad essi mutuate per fronteggiare le opere dipendenti dai danni cagionati da operazioni guerresche per parte di forze nemiche (decreto luogotenenziale 27 giugno 1915, n. 988), lire 400,000.

Capitolo 310. Somme corrispondenti al 50 per cento degli utili netti accertati nei bilanci degli Istituti di consumo istituiti a norma del decreto luogotenenziale 3 ottobre 1918, n. 1401, e devolute all'Erario in conto ammortamento del capitale da esso fornito agli Istituti stessi in forza del decreto luogotenenziale 14 settembre 1918, n. 1312 e relativi interessi, *per memoria*.

Capitolo 311. Annualità quindicennali scadenti il 31 ottobre di ogni anno a cominciare dal 1922, dovute da Società esercenti ferrovie e tramvie per rimborso di sussidi corrisposti ai sensi del decreto luogotenenziale 17 gennaio 1918, n. 75; Regio decreto 17 aprile 1918, n. 596; Regio decreto 25 maggio 1919, n. 1221; Regio decreto 28 settembre 1919, n. 1976 e Regio decreto 29 novembre 1919, n. 2493, lire 151,740.60

*Rimborsi di somme anticipate dal Tesoro.* — Capitolo 312. Rimborso dal comune di Napoli di metà della spesa per l'ammortamento delle obbligazioni emesse per i lavori di risanamento e della spesa cui il tesoro provvede con i mezzi ordinari di bilancio per i lavori stessi, lire 572,226.80

Capitolo 313. Annualità a carico di provincie, comuni ed altri enti morali relative a contributi nelle spese dello Stato ratizzati in dipendenza di leggi speciali e dilazionati con apposite convenzioni approvate con decreto ministeriale registrato alla Corte dei conti, lire 909,533.65

Capitolo 314. Quota a carico degli Ospedali riuniti di Roma dell'annualità di estinzione del mutuo di lire 11,400,000 concesso dalla Cassa depositi e prestiti, giusta l'articolo 1 della legge 8 giugno 1908, n. 286 e della estinzione del mutuo di lire 8,800,000 di cui all'articolo 1 del Regio decreto 18 aprile 1920, n. 481 e del mutuo di lire 22,500,000 di cui al Regio decreto 11 marzo 1923, n. 584), lire 1,895,741.65.

Capitolo 315. Ricupero dai Comuni debitori delle quote di ospedalità per degenti non romani, anticipate dal Tesoro dello Stato all'Amministrazione degli ospedali riuniti di Roma (articolo 10 della legge 18 giugno 1908, n. 286), lire 10,000,000.

Capitolo 316. Ricupero dai comuni del domicilio di soccorso, delle quote di ospedalità corrisposte dal Tesoro dello Stato all'Amministrazione degli ospedali riuniti di Roma per degenti dei quali non fu possibile accertare il comune di origine (articolo 9 della legge 18 giugno 1908, n. 286), lire 600,000.

Capitolo 317. Ricupero dai comuni debitori delle quote di ospedalità, relative a ricoveri disposti fino al 31 dicembre 1921, cedute al Tesoro in corrispondenza delle somme anticipate dal Tesoro stesso agli ospedali legalmente riconosciuti quali istituzioni di pubblica beneficenza (articolo 4 del Regio decreto 2 febbraio 1922, n. 114), *per memoria*.

Capitolo 318. Rimborso dall'Amministrazione delle ferrovie di Stato della spesa per l'ammortamento dei mutui contratti e dei titoli di debito emessi per far fronte alle spese straordinarie a carico del bilancio delle ferrovie, lire 44,812,817.50.

Capitolo 319. Rimborso dal Governo della Somalia Italiana per estinzione del debito di lire 570,527.82 anticipate dal tesoro (articoli 1 e 2 del decreto luogotenenziale 26 luglio 1917, n. 1241) (7ª delle otto rate), lire 71,315 e 97 centesimi.

Capitolo 320. Annualità di estinzione dell'anticipazione di lire 3,000,000 (e relativi interessi), autorizzata con l'articolo 1 del Regio decreto-legge 8 maggio 1924, n. 704, a favore del Governo di Rodi, per opere urgenti di pubblica utilità, da trattenerne sul contributo annuo inserito nello stato di previsione della spesa del Ministero degli affari esteri, a

pareggio del bilancio dell'Amministrazione di quell'isola (articolo 2 del Regio decreto-legge 8 maggio 1924, n. 704: 2ª delle 15 annualità), lire 289,026.87.

Capitolo 321. Ricupero delle somme anticipate agli Enti agrari del Lazio, coi fondi iscritti nel bilancio del Ministero dell'economia nazionale allo scopo di porli in grado di completare le annualità da essi dovute agli Istituti sovventori di mutui (articolo 2 del decreto luogotenenziale 4 ottobre 1917, n. 1604), *per memoria*.

Capitolo 322. Rimborso al Tesoro da parte delle nazioni interessate della spesa per il funzionamento dell'Ufficio nazionale istituito a Wiesbaden per i servizi di ricostruzione e riparazioni in dipendenza dei Trattati di pace, *per memoria*.

Capitolo 323. Rimborso al tesoro dello Stato delle anticipazioni fatte all'Istituto federale per il risorgimento delle Venezia, ai sensi dell'articolo 6 del decreto luogotenenziale 24 marzo 1919, n. 497, *per memoria*.

Capitolo 324. Rimborso delle anticipazioni concesse ai comuni ed alle provincie dei territori annessi in virtù dei trattati di S. Germano e di Rapallo (Regi decreti 26 settembre 1921, n. 1289 e 2 febbraio 1922, n. 160, lire 400,000.

Capitolo 325. Rimborso al Tesoro delle somme eventualmente pagate per conto dell'Austria in dipendenza degli accordi conchiusi a Roma il 29 marzo 1923 per la Südbahn approvati con Regi decreti 12 luglio 1923, nn. 1816 e 1819, *per memoria*.

Capitolo 326. Rimborso al Tesoro delle somme eventualmente pagate per conto dell'Ungheria in dipendenza degli accordi conchiusi a Roma il 29 marzo 1923 per la Südbahn, approvati coi Regi decreti 12 luglio 1923, nn. 1816 e 1819, *per memoria*.

Capitolo 327. Proventi delle tasse di cui all'articolo 2 del Regio decreto-legge 15 settembre 1923, n. 1997, da devolversi fino alla concorrenza di annue lire 11,800,000 all'Erario a titolo di rifusione della somma di lire 160 milioni (e relativi interessi 4.50 per cento) somministrata dallo Stato al Consorzio autonomo del Porto di Genova, ai sensi dell'articolo 2 dello stesso Regio decreto, nonché a rifusione delle altre anticipazioni ivi previste e di quella di lire 40 milioni da somministrarsi al Consorzio medesimo ai sensi e per gli scopi indicati dall'articolo 1 del Regio decreto 6 novembre 1924, n. 1881, lire 11,800,000.

Capitolo 328. Ricupero degli enti locali interessati alla sistemazione delle opere del

porto di Venezia-Marghera, delle anticipazioni effettuate dal Ministero delle finanze ai sensi della lettera b) del Regio decreto 9 dicembre 1923, n. 3233, lire 3,000,000.

Capitolo 329. Maggiore tassa di lire 0.50 per ogni tonnellata metrica di merce imbarcata o sbarcata sulla stazione marittima di Venezia o a Porto Marghera a reintegro delle anticipazioni fatte dal Ministero delle finanze ai sensi del Regio decreto 9 dicembre 1923, n. 3233, lire 1,000,000.

Capitolo 330. Ricupero dagli enti locali interessati alla esecuzione di opere straordinarie più urgenti di sistemazione del Porto di Venezia, delle anticipazioni effettuate dal Ministero delle finanze ai sensi dell'articolo 5 del Regio decreto 3 marzo 1924, n. 288, lire 1,000,000.

Capitolo 331. Contributi degli enti locali interessati ai lavori di sistemazione e di ampliamento del nuovo porto industriale di Livorno (articolo 5 del Regio decreto 16 dicembre 1923, n. 3249), lire 633,750.

Capitolo 332. Contributo del comune di Livorno per il periodo di 20 anni a decorrere dal 1° gennaio 1925, nelle spese di sistemazione e di ampliamento del porto (articolo 5 del Regio decreto 16 dicembre 1923, n. 3249), lire 200,000.

Capitolo 333. Tasse portuali stabilite dall'articolo 4 del Regio decreto 20 gennaio 1924, n. 239, e devolute all'Erario a parziale rimborso delle spese straordinarie per lavori di costruzione, ampliamento ed arredamento del porto di Napoli autorizzate col Regio decreto medesimo, *per memoria*.

Capitolo 334. Contributi degli enti locali interessati ai lavori di costruzione, ampliamento ed arredamento del porto di Napoli (art. 5 del Regio decreto 2 gennaio 1924, n. 239), *per memoria*.

*Anticipazioni al Tesoro da enti locali per richiesto acceleramento di lavori catastali.*

— Capitolo 335. Anticipazione delle provincie che hanno chiesto l'acceleramento dei lavori catastali nei loro territori (articolo 47 della legge 1° marzo 1886, n. 3682), *per memoria*.

Capitolo 336. Anticipazione dalle provincie di Novara, di Venezia e di Ferrara per l'acceleramento dei lavori catastali nei loro territori (art. 4 del Regio decreto-legge 9 luglio 1916, n. 843, e Regio decreto-legge 27 febbraio 1919, n. 352), *per memoria*.

*Partite che si compensano nella spesa.*—

Capitolo 337. Competenze di avvocati e procuratori poste a carico della controparte

nei giudici sostenuti direttamente dalle avvocature erariali, lire 800,000.

Capitolo 338. Depositi per spese d'asta ed altri che per le vigenti disposizioni si eseguono negli uffici contabili demaniali, lire 680,000.

Capitolo 339. Prodotto dell'Amministrazione provvisoria dei beni ex-adempribili dell'isola di Sardegna da corrispondersi alla Cassa adempribile istituita con la legge 2 agosto 1897, n. 382, *per memoria*.

Capitolo 340. Entrate proprie del Fondo di previdenza per i ricevitori del lotto (articolo 19 e 20 della legge 22 luglio 1906, numero 623), lire 1,000,000.

Capitolo 341. Somma prelevata dalla quota degli utili spettanti al Demanio dello Stato nella gestione delle Regie Terme di Montecatini in corrispondenza alla contribuzione a carico del Demanio stesso per differenza d'interessi sul mutuo di lire 125,000 e per quota d'ammortamento del mutuo di lire 225,000 contratti con la Cassa depositi e prestiti dal comune di Bagni di Montecatini (art. 4 della legge 13 luglio 1911, numero 738), lire 13,591.30.

Capitolo 342. Rimborso da parte della Repubblica di San Marino delle annualità di estinzione del mutuo di lire 200,000 da essa contratto con la Cassa depositi e prestiti in base all'articolo 2 della convenzione addizionale 16 febbraio 1906 resa esecutoria con la legge 29 luglio 1906, n. 446, lire 9,310.04.

Capitolo 343. Ricupero di spese relative a contratti, anticipate dal Ministero dei lavori pubblici e che restano a carico degli appaltatori, lire 10,000.

Capitolo 344. Somma da prelevarsi dal fondo di riserva delle Casse postali di risparmio per provvedere alla sopraelevazione di un piano nel palazzo destinato a sede dell'Amministrazione centrale delle Casse stesse in Roma (articolo 2 del decreto luogotenenziale 31 ottobre 1915, n. 1601), *per memoria*.

Capitolo 345. Rimborso da parte dell'Istituto Vittorio Emanuele III per i danneggiati dai terremoti di Reggio Calabria delle semestralità di estinzione dell'anticipazione concessa dalla Cassa depositi e prestiti giusta l'articolo 13 del Regio decreto 3 maggio 1920, n. 545, *per memoria*.

*Emissioni di monete.* — Capitolo 346. Valore nominale delle monete di bronzo da centesimi 5 e 10 da emettersi ai sensi del Regio decreto-legge 21 gennaio 1923, n. 215, *per memoria*.

Capitolo 347. Valore nominale delle monete di nichelio puro da centesimi 50 e di

buoni di cassa da lire 2 da emettersi ai sensi del Regio decreto-legge 21 gennaio 1923, numero 215, *per memoria*.

*Ricuperi diversi.* — Capitolo 348. Capitale compreso nelle rate semestrali della annualità dovuta dalla Società delle strade ferrate del Mediterraneo in pagamento della somma di lire 13,000,000 spettante allo Stato in forza dell'articolo 5 della convenzione 13 aprile 1906 approvata con la legge 15 luglio 1906, n. 325, lire 119,662.48.

Capitolo 349. Ricuperi da enti morali e da privati di somme anticipate dallo Stato a termini delle leggi 15 aprile 1909, n. 188, 4 luglio 1909, n. 421, e 30 giugno 1910, n. 391, per somministrazioni di materiali, cessioni di aree, pagamenti di canoni ed esecuzione di opere nel loro interesse, in conseguenza del terremoto del 28 dicembre 1908, *per memoria*.

Capitolo 350. Rimborso dei mutui di favore concessi a proprietari ed acquirenti dell'Agro romano da riscuotersi e da versarsi all'erario dagli esattori delle imposte dirette destinato alla restituzione delle somme somministrate dalla Cassa dei depositi e prestiti (articolo 28, 29 e 30 del testo unico delle leggi pel bonificamento dell'Agro romano e articolo 17 del relativo regolamento approvati coi Regi decreti 10 e 20 novembre 1905, nn. 647 e 661), *per memoria*.

Capitolo 351. Rimborso dei mutui di favore concessi a proprietari ed enfiteuti della Sardegna da riscuotersi e da versarsi all'erario dagli esattori delle imposte dirette, destinati alla restituzione delle somme somministrate dalla Cassa depositi e prestiti (articoli 8, 9 e 10 della legge 6 luglio 1914, n. 665), *per memoria*.

Capitolo 352. Ricupero di somme anticipate agli ufficiali del Regio esercito per l'acquisto di cavalli di servizio (articolo 33 della legge 17 luglio 1919, n. 511), lire 300,000.

Capitolo 353. Riscossione di anticipazioni e ricuperi vari, lire 141,319.99.

Capitolo 354. Entrate eventuali per ricupero di fondi riferibili a capitoli di spesa iscritti in bilancio nella categoria III Movimento di capitali, lire 50,000.

Capitolo 355. Importo dei materiali da costruzione ceduti a privati che provvedono direttamente alla riparazione e ricostruzione dei propri edifici danneggiati o distrutti in conseguenza della guerra (decreto luogotenenziale 8 giugno 1919, n. 925, articolo 2), *per memoria*.

Capitolo 356. Rimborso da parte degli ospedali civili di Parma dell'annualità di

ammortamento del mutuo di lire 15,000,000 da corrispondersi dalla Cassa depositi e prestiti (articolo 3 del Regio decreto 27 novembre 1921, n. 2005), *per memoria*.

Categoria IV. *Partite di giro.* — Capitolo 357. Interessi di titoli di debito pubblico di proprietà del Tesoro, vincolati od in sospeso, lire 4,040,60.

Capitolo 358. Interessi di titoli del debito pubblico di proprietà del Tesoro, liberi da ogni vincolo, lire 50,770.50.

Capitolo 359. Imposta di ricchezza mobile sugli interessi di titoli di debito pubblico di proprietà del Tesoro vincolati e di quelli liberi da ogni vincolo, lire 119.40.

Capitolo 360. Quota del prodotto lordo del dazio consumo di Roma corrispondente all'ammontare complessivo della spesa per la gestione tenuta direttamente dallo Stato sino al 31 dicembre 1925, lire 4,950,600.

Capitolo 361. Quota del prodotto lordo del dazio consumo di Napoli corrispondente all'ammontare complessivo della spesa per la gestione tenuta direttamente dallo Stato sino al 31 dicembre 1925, lire 5,113,650.

Capitolo 362. Quota del prodotto lordo del dazio consumo di Palermo corrispondente all'ammontare complessivo della spesa per la gestione tenuta direttamente dallo Stato sino al 31 dicembre 1925, lire 3,818,555.

Capitolo 363. Prodotto della vendita dei francobolli applicati sui cartellini dei piccoli risparmi e sui cartellini per contributi minimi per l'iscrizione degli operai nella Cassa nazionale delle assicurazioni sociali, lire 101,200.

Capitolo 364. Prodotto della vendita dei francobolli adoperati per rappresentare le tasse di conversazioni telefoniche liquidate negli uffici telefonici collegati alla rete telegrafica e negli uffici telegrafici di collegamento, lire 100,000.

Capitolo 365. Contributo dei comuni del Regno per la istruzione elementare e popolare ai termini dell'articolo 17 della legge 4 giugno 1911, n. 487 (articolo 8 della legge 20 marzo 1913, n. 206), lire 48,530,269.15.

Capitolo 366. Entrate eventuali per ricupero di fondi riferibili a capitoli di spesa iscritti in bilancio nella categoria IV — Partite di giro, *per memoria*.

*Riassunto per titoli.* — Titolo I. *Entrata ordinaria.* — Categoria I. *Entrate effettive.* — Redditi patrimoniali dello Stato, lire 86,926,534.82.

Contributi:

*Imposte dirette*, lire 4,671,500,000.

*Tasse sullo scambio della ricchezza, in amministrazione del Ministero delle finanze*, lire 2,905,130,000.

*Imposte dirette sui comuni*, lire 2 miliardi e 691 milioni 950 mila.

*Monopoli industriali*, lire 3,221,880,000.

*Chinino di Stato*, lire 23,500,000.

*Lotto*, lire 400,000,000.

*Tasse sugli affari in amministrazione del Ministero dei lavori pubblici*, lire 126 milioni.

*Tasse sugli affari in amministrazione del Ministero degli affari esteri*, lire 30 milioni.

Proventi dei servizi postali, telegrafici e telefonici, lire 868,000,000.

Proventi di servizi pubblici minori, lire 119,591,000.

Rimborsi e concorsi nelle spese, lire 417,859,639.92.

Entrate diverse, lire 1,407,211,800.55.

Totale della categoria prima della parte ordinaria, lire 16,969,548,975.29.

**Titolo II. Entrata straordinaria.** — Categoria I. *Entrate effettive.* — Rimborsi e concorsi nelle spese, lire 14,376,451.80.

Entrate diverse, lire 110,700,193.68.

Alienazione di materie cedute dai Governi di Germania e d'Austria a titolo di ripara- zione dei danni di guerra, lire 300,000,000.

Totale della categoria I della parte straordinaria, lire 425,076,645.48.

Categoria II. *Costruzione di strade fer- rate*, lire 250,000,000.

Categoria III. *Movimento di capitali.* — *Vendita di beni ed affrancamento di ca- noni*, lire 2,420,000.

*Accensione di debiti*, lire 1,153,690,294.89.

*Riscossione dei crediti*, lire 551,740.60.

*Rimborsi di somme anticipate dal Te- soro*, lire 77,184,412.44.

*Partite che si compensano nella spesa*, lire 2,512,901.34.

*Ricuperi diversi*, lire 610,982.47.

Totale della categoria III, 1,236,970,331.74 lire.

Totale del titolo II. *Entrata straordina- ria*, lire 1,912,046,977.22.

Totale dell'entrata reale (*ordinaria e straordinaria*), lire 18,881,595,952.51.

Categoria IV. *Partite di giro*, lire 62 milioni e 669 mila e 204 e 65 centesimi.

*Riassunto per categorie.* — Categoria I. *Entrate effettive:*

Parte ordinaria, lire 16,969,548,975.29.

Parte straordinaria, lire 425,076,645.48.

Categoria II. *Costruzione di strade fer- rate (Parte straordinaria)*, lire 250,000,000.

Categoria III. *Movimento di capitali (Parte straordinaria)*, lire 1,236,970,331.74.

Totale dell'entrata reale, lire 18 mi- liardi e 881,595,952.51.

Categoria IV. *Partite di giro*, lire 62 mi- lioni e 669,204.65.

Totale generale lire 18,944,265,157.16.

Lo pongo a partito.

(È approvato).

## Riepilogo degli stati di previsione dell'Entrata e della Spesa per

|   | PARTE ORDINARIA                      | PARTE STRAORDINARIA                  |  |                                  |
|---|--------------------------------------|--------------------------------------|--|----------------------------------|
|   | Entrate<br>e<br>spese effettive<br>1 | Entrate<br>e<br>spese effettive<br>2 | Costruzione<br>di<br>strade ferrate<br>3 | Movimento<br>di<br>capitali<br>4 |
| <b>Spesa :</b>                              |                                      |                                      |  |                                  |
| Ministero delle finanze . . . . .           | 7,086,506,190. 76                    | 1,887,902,712. 28                    | »  | 1,236,623,178. 26                |
| Id. della giustizia e degli affari di culto | 351,044,900. »                       | 54,128,432. »                        | »  | »                                |
| Id. degli affari esteri . . . . .           | 498,335,300. »                       | 73,138,000. »                        | »  | »                                |
| Id. delle colonie . . . . .                 | 216,690,700. »                       | 80,974,600. 28                       | »  | 9,000,000. »                     |
| Id. dell'istruzione pubblica . . . . .      | 972,311,818. 55                      | 181,863,379. 87                      | »  | 632,739. 90                      |
| Id. dell'interno . . . . .                  | 253,620,110. »                       | 92,542,549. 98                       | »  | 71,611. 57                       |
| Id. dei lavori pubblici . . . . .           | 277,313,200. »                       | 835,000,000. »                       | 250,000,000. »                           | 10,000. »                        |
| Id. delle comunicazioni . . . . .           | 901,391,945. »                       | 119,266,006. 46                      | »  | 6,445,241. 48                    |
| Id. della guerra. . . . .                   | 1,813,753,900. »                     | 313,831,546. 88                      | »  | 2,400,000. »                     |
| Id. della marina . . . . .                  | 934,649,400. »                       | 45,350,600. »                        | »  | »                                |
| Id. dell'economia nazionale . . . . .       | 181,946,959. 41                      | 45,196,073. 63                       | »  | 35,166,744. 76                   |
|   | 13,487,561,423. 72                   | 3,729,193,901. 38                    | 250,000,000. »                           | 1,290,349,516. 03                |
| <b>Entrata. . . . .</b>                     | 16,969,548,975. 29                   | 425,076,645. 48                      | 250,000,000. »                           | 1,236,970,331. 74                |
| Avanzo . . . . .                            | + 3,481,987,551. 57                  | »                                    | »  | »                                |
| Disavanzo. . . . .                          | »                                    | — 3,304,117,255. 90                  | »  | — 53,379,184. 29                 |

## l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1925 al 30 giugno 1926.

| Totale<br>(Colonne 2, 3 e 4)<br>5 | I N S I E M E                        |  |                                  |  | PARTITE<br>di giro<br>10 | T O T A L E<br>generale<br>(Colonne 9 e 10)<br>11 |
|-----------------------------------|--------------------------------------|--|----------------------------------|--|--------------------------|---|
|                                   | Entrate<br>e<br>spese effettive<br>6 | Costruzione<br>di<br>strade ferrate<br>7 | Movimento<br>di<br>capitali<br>8 | Totale<br>delle entrate<br>e spese reali<br>(Colonne 1 e 5)<br>9 |                          |   |
| 3,124,525,890. 54                 | 8.974,408,903. 04                    | »  | 1,236,623,178. 26                | 10,211,032,081. 30   | 13,937,735. 50           | 10,224,969,816. 80                                |
| 54,128,432. »                     | 405,170,332. »                       | »  | »                                | 405,170,332. »   | »                        | 405,170,332. »                                    |
| 73,138,000. »                     | 571,473,300. »                       | »  | »                                | 571,473,300. »   | »                        | 571,473,300. »                                    |
| 89,974,600. 28                    | 297,665,300. 28                      | »  | 9,000,000. »                     | 306,665,300. 28  | »                        | 306,665,300. 28                                   |
| 182,496,119. 83                   | 1,154,175,198. 42                    | »  | 632,739. 96                      | 1,154,807,938. 38  | 48,530,269. 15           | 1,203,338,207. 53                                 |
| 92,614,161. 55                    | 346,162,659. 98                      | »  | 71,611. 57                       | 346,234,271. 55  | »                        | 346,234,271. 55                                   |
| 1,085,010,000. »                  | 1,112,313,200. »                     | 250,000,000. »                           | 10,000. »                        | 1,362,323,200. »   | »                        | 1,362,323,200. »                                  |
| 125,711,247. 94                   | 1,020,657,951. 46                    | »  | 6,445,241. 48                    | 1,027,103,192. 94  | 201,200. »               | 1,027,304,392. 94                                 |
| 316,231,546. 88                   | 2,127,585,446. 88                    | »  | 2,400,000. »                     | 2,129,985,446. 88  | »                        | 2,129,985,446. 88                                 |
| 45,350,600. »                     | 980,000,000. »                       | »  | »                                | 980,000,000. »   | »                        | 980,000,000. »                                    |
| 80,362,818. 39                    | 227,143,033. 04                      | »  | 35,166,744. 76                   | 262,309,777. 80  | »                        | 262,309,777. 80                                   |
| 5,269,543,417. 41                 | 17,216,755,325. 10                   | 250,000,000. »                           | 1,290,349,516. 03                | 18,757,104,841. 13   | 62,669,204. 65           | 18,819,774,045. 78                                |
| 1,912,046,977. 22                 | 17,394,625,620. 77                   | 250,000,000. »                           | 1,236,970,331. 74                | 18,881,595,952. 51   | 62,669,204. 65           | 18,944,265,157. 16                                |
| »                                 | + 177,870,295. 67                    | »  | »                                | + 124,491,111. 38  | »                        | + 124,491,111. 38                                 |
| - 3,357,496,440. 19               | »                                    | »  | - 53,379,184. 29                 | »  | »                        | »   |

LEGISLATURA XXVII — 1<sup>a</sup> SESSIONE — DISCUSSIONI — 2<sup>a</sup> TORNATA DEL 4 APRILE 1925

Passiamo alla discussione degli articoli.

## Art. 1.

Il Governo del Re è autorizzato ad accertare ed a riscuotere, secondo le leggi in vigore, le imposte e le tasse di ogni specie, a provvedere allo smaltimento dei generi di privativa secondo le tariffe vigenti, e a far entrare nelle casse dello Stato le somme e i proventi che gli sono dovuti per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1925 al 30 giugno 1926, giusta lo stato di previsione per l'entrata annesso alla presente legge.

È altresì autorizzato a rendere esecutivi i ruoli delle imposte dirette pel suddetto esercizio.

(È approvato).

## Art. 2.

È continuata al ministro delle finanze la facoltà di emettere buoni ordinari del Tesoro, secondo le norme in vigore.

Per la somma dei buoni ordinari in circolazione non è fissato limite alcuno, ferme le anticipazioni che possono domandarsi alla Banca d'Italia, al Banco di Napoli ed al Banco di Sicilia, in conformità delle vigenti leggi.

(È approvato).

## Art. 3.

È data facoltà al Governo di provvedere mediante accensione di debiti, nei modi e colle norme che ravviserà opportuni, alla provvista dei fondi occorrenti per far luogo al rimborso dei buoni del tesoro triennali e quinquennali in circolazione che giungono a scadenza.

(È approvato).

## Art. 4.

È approvato l'unito riepilogo da cui risulta l'insieme dell'entrata e della spesa prevista per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1925 al 30 giugno 1926, cioè:

## RIEPILOGO.

## ENTRATA E SPESA EFFETTIVA.

|                            |                      |
|----------------------------|----------------------|
| Entrata . . . . .          | L. 17,394,625,620.77 |
| Spesa . . . . .            | » 17,216,755,325.10  |
| Avanzo effettivo . . . . . | + L. 177,870,295.67  |

## COSTRUZIONE DI STRADE FERRATE.

|                   |                  |
|-------------------|------------------|
| Entrata . . . . . | L. 250,000,000.— |
| Spesa . . . . .   | » 250,000,000.—  |
|                   | L. —             |

## MOVIMENTO DI CAPITALI.

|                     |                     |
|---------------------|---------------------|
| Entrata . . . . .   | L. 1,236,970,331.74 |
| Spesa . . . . .     | » 1,290,349,516.03  |
| Eccedenza passiva — | L. 53,379,184.29    |

## PARTITE DI GIRO.

|                   |                  |
|-------------------|------------------|
| Entrata . . . . . | L. 62,669,204.65 |
| Spesa . . . . .   | » 62,669,204.65  |
|                   | L. —             |

## RIASSUNTO GENERALE.

|                         |                      |
|-------------------------|----------------------|
| Entrata . . . . .       | L. 18,944,265,157.16 |
| Spesa . . . . .         | » 18,819,774,045.78  |
| Avanzo finale . . . . . | + L. 124,491,111.38  |

(È approvato).

Anche questo disegno di legge sarà poi votato a scrutinio segreto.

## Plauso alla Giunta generale del bilancio.

PRESIDENTE. L'onorevole ministro delle Finanze ha chiesto di parlare. Ne ha facoltà.

DE' STEFANI, *ministro delle finanze*. Desidero ringraziare la Giunta generale del bilancio per il proficuo lavoro che essa ha compiuto, ed anche tutta la Camera per la diligente discussione dei bilanci.

Questo aggiunge credito allo Stato, ed è di grande soddisfazione al Governo. Le vostre relazioni sono veramente un insigne documento che onora l'Istituto parlamentare italiano. Ecco perchè io non potevo lasciare, a nome del Governo, che questo lavoro si compisse senza esprimere i nostri ringraziamenti. (*Vivi applausi*).

PRESIDENTE. Il Presidente della Camera crede di interpretare il vostro sentimento, onorevoli colleghi, associandosi al giusto elogio rivolto al presidente della Giunta generale del bilancio e soprattutto ai relatori, che hanno tutti stampato dotte e laboriose relazioni.



Debbo anche associarmi completamente all'elogio che l'onorevole ministro ha rivolto alla Camera. Come ognuno può constatare, in meno di trenta giorni abbiamo tenuto circa 30 sedute, discusso tutti i bilanci, votato una quarantina di piccole leggi, e non vi è nessun atto di Governo su cui esista la relazione, che non sia venuto in discussione e non sia stato esaminato dalla Camera.

Un'altra constatazione poi debbo fare, con grande letizia dell'animo, e cioè che, nonostante piccoli inconvenienti i quali si verificano in tutti i Parlamenti, e meno di tutti nel Parlamento italiano, è stata sempre mantenuta perfetta libertà di parola a tutti i partiti ed a tutti gli uomini di tutti i partiti. Ora è questo il maggior servizio che in questo momento la Camera potesse rendere al nostro Paese. (*Vivi applausi*).

L'onorevole presidente della Giunta generale del bilancio ha chiesto di parlare. Ne ha facoltà.

TORRE ANDREA, *presidente della Giunta generale del bilancio*. A nome della Giunta generale del bilancio ringrazio l'onorevole ministro delle finanze e l'onorevole Presidente della Camera, che hanno voluto rivolgere parole di elogio all'opera svolta dalla Giunta. Noi siamo fieri di avere potuto servire il Paese. (*Applausi*).

#### Votazione segreta.

PRESIDENTE. Procediamo ora alla votazione segreta sui seguenti disegni di legge:

Stato di previsione della spesa del Ministero delle finanze per l'esercizio finanziario 1925-26;

Stato di previsione dell'entrata per l'esercizio finanziario 1925-26;

Conversione in legge del Regio decreto 23 ottobre 1924, n. 1736, che accorda agevolze fiscali alla industria delle marmellate, gelatine ed altre conserve di frutta;

Conversione in legge del Regio decreto 23 maggio 1924, n. 851, portante modificazioni dell'aliquota dell'imposta generale sul consumo del vino;

Conversione in legge del Regio decreto-legge 23 maggio 1924, n. 852, riguardante provvedimenti a favore dell'industria vinicola;

Revisione delle disposizioni del Regio decreto 6 dicembre 1923, n. 2769, relativo alla circoscrizione dei comuni della provincia d'Imperia;

Conversione in legge del Regio decreto-legge 9 novembre 1924, n. 1992, recante ag-

giunte e varianti al testo unico delle disposizioni riguardanti l'ordinamento del Corpo Reale equipaggi e lo stato giuridico dei sottufficiali della Regia marina approvato con Regio decreto 21 agosto 1924, n. 1525;

Conversione in legge del Regio decreto 15 agosto 1924, n. 1483, che modifica il Regio decreto 2 maggio 1920, n. 621, sulla leva marittima; (*Approvato dal Senato*)

Conversione in legge del Regio decreto-legge 14 settembre 1924, n. 1737, che abolisce l'imposta generale sul consumo del vino e del Regio decreto-legge 14 settembre 1924, n. 1372, che porta modificazioni alla tassa di consumo sul caffè e alla imposta di fabbricazione sui surrogati del caffè e sugli zuccheri;

Conversione in legge del Regio decreto-legge 15 novembre 1919, n. 2419, circa la proroga, mediante scambio di note, dei trattati e delle convenzioni di commercio fra l'Italia ed altri Stati;

Conversione in legge del Regio decreto-legge 26 aprile 1921, n. 1333, col quale è data esecuzione all'Accordo fra l'Italia e l'Egitto, avvenuto mediante scambio di note in data 31 marzo e 26 aprile 1921, in virtù del quale l'Italia rinuncia in favore dell'Egitto alle restrizioni imposte dall'articolo 6 del Trattato di commercio italo-egiziano del 14 luglio 1906, relativamente alla tassazione degli spiriti italiani importati in Egitto, intendendosi esclusi da tale rinuncia i vini italiani (compresi il marsala e il vermouth) il cui grado alcoolico non ecceda il 23 per cento del loro volume;

Repressione della falsa attribuzione di lavori altrui da parte di aspiranti al conferimento di lauree, diplomi, uffici, titoli e dignità pubbliche (*Approvato dal Senato*).

Si faccia la chiama.

MANARESI, *segretario*, fa la chiama.

PRESIDENTE. Dichiaro chiusa la votazione segreta ed invito gli onorevoli segretari a numerare i voti.

(*Gli onorevoli segretari numerano i voti*).

Comunico alla Camera il risultato della votazione segreta dei seguenti disegni di legge:

Stato di previsione della spesa del Ministero delle finanze per l'esercizio 1925-1926.

|                              |     |
|------------------------------|-----|
| Presenti e votanti . . . . . | 255 |
| Maggioranza . . . . .        | 128 |
| Voti favorevoli . . . . .    | 242 |
| Voti contrari . . . . .      | 13  |

(*La Camera approva*).

Stato di previsione dell'entrata per l'esercizio finanziario 1925-26.

|                          |     |
|--------------------------|-----|
| Presenti e votanti . . . | 255 |
| Maggioranza . . . . .    | 128 |
| Voti favorevoli . . .    | 244 |
| Voti contrari . . .      | 11  |

(La Camera approva).

Conversione in legge del Regio decreto 23 ottobre 1924, n. 1736, che accorda agevolzze fiscali alla industria delle marmellate, gelatine ed altre conserve di frutta.

|                          |     |
|--------------------------|-----|
| Presenti e votanti . . . | 255 |
| Maggioranza . . . . .    | 128 |
| Voti favorevoli . . .    | 243 |
| Voti contrari . . .      | 12  |

(La Camera approva).

Conversione in legge del Regio decreto 23 maggio 1924, n. 851, portante modificazioni dell'aliquota dell'imposta generale sul consumo del vino.

|                          |     |
|--------------------------|-----|
| Presenti e votanti . . . | 255 |
| Maggioranza . . . . .    | 128 |
| Voti favorevoli . . .    | 247 |
| Voti contrari . . .      | 8   |

(La Camera approva).

Conversione in legge del Regio decreto-legge 14 settembre 1924, n. 1373, che abolisce l'imposta generale sul consumo del vino e del Regio decreto-legge 14 settembre 1924, n. 1372, che porta modificazioni alla tassa di consumo sul caffè e alla imposta di fabbricazione sui surrogati del caffè e sugli zuccheri.

|                          |     |
|--------------------------|-----|
| Presenti e votanti . . . | 255 |
| Maggioranza . . . . .    | 128 |
| Voti favorevoli . . .    | 245 |
| Voti contrari . . .      | 10  |

(La Camera approva).

Conversione in legge del Regio decreto-legge 25 novembre 1919, n. 2419, circa la proroga, mediante scambio di note, dei trattati e delle convenzioni di commercio fra l'Italia ed altri Stati.

|                          |     |
|--------------------------|-----|
| Presenti e votanti . . . | 255 |
| Maggioranza . . . . .    | 128 |
| Voti favorevoli . . .    | 245 |
| Voti contrari . . .      | 10  |

(La Camera approva).

Conversione in legge del Regio decreto-legge 26 aprile 1921, n. 1333, col quale

è data esecuzione all'Accordo fra l'Italia e l'Egitto, avvenuto mediante scambio di note, in data 31 marzo e 26 aprile 1921, in virtù del quale l'Italia rinunzia in favore dell'Egitto alle restrizioni imposte dall'articolo 6 del Trattato di commercio italo-egiziano del 14 luglio 1906, relativamente alla tassazione degli spiriti italiani importati in Egitto, intendendosi esclusi da tale rinunzia i vini italiani (compresi il marsala e il vermouth) il cui grado alcoolico non ecceda il 23 per cento del loro volume.

|                          |     |
|--------------------------|-----|
| Presenti e votanti . . . | 255 |
| Maggioranza . . . . .    | 128 |
| Voti favorevoli . . .    | 245 |
| Voti contrari . . .      | 10  |

(La Camera approva).

Repressione della falsa attribuzione di lavori altrui da parte di aspiranti al conferimento di lauree, diplomi, uffici, titoli e dignità pubbliche. (Approvato dal Senato).

|                          |     |
|--------------------------|-----|
| Presenti e votanti . . . | 255 |
| Maggioranza . . . . .    | 128 |
| Voti favorevoli . . .    | 246 |
| Voti contrari . . .      | 9   |

(La Camera approva).

Conversione in legge del Regio decreto-legge 23 maggio 1924, n. 852, riguardante provvedimenti a favore dell'industria vinicola.

|                          |     |
|--------------------------|-----|
| Presenti e votanti . . . | 255 |
| Maggioranza . . . . .    | 128 |
| Voti favorevoli . . .    | 245 |
| Voti contrari . . .      | 10  |

(La Camera approva).

Revisione delle disposizioni del Regio decreto 6 dicembre 1923 n. 2769, relativo alla circoscrizione dei comuni della provincia d'Imperia.

|                          |     |
|--------------------------|-----|
| Presenti e votanti . . . | 255 |
| Maggioranza . . . . .    | 128 |
| Voti favorevoli . . .    | 245 |
| Voti contrari . . .      | 10  |

(La Camera approva).

Conversione in legge del Regio decreto-legge 9 novembre 1924, n. 1992, recante aggiunte e varianti al testo unico delle disposizioni riguardanti l'ordinamento del Corpo Reale equipaggi e lo stato giuridico dei sot-

LEGISLATURA XXVII — 1<sup>a</sup> SESSIONE — DISCUSSIONI — 2<sup>a</sup> TORNATA DEL 4 APRILE 1925

tufficiali della Regia marina approvato con Regio decreto 21 agosto 1924, n. 1525.

|                          |     |
|--------------------------|-----|
| Presenti e votanti . . . | 255 |
| Maggioranza . . . . .    | 128 |
| Voti favorevoli . . .    | 245 |
| Voti contrari . . . .    | 10  |

(La Camera approva).

Conversione in legge del Regio decreto 15 agosto 1924, n. 1483, che modifica il Regio decreto 2 maggio 1920, n. 621, sulla leva marittima. (Approvato dal Senato)

|                          |     |
|--------------------------|-----|
| Presenti e votanti . . . | 255 |
| Maggioranza . . . . .    | 128 |
| Voti favorevoli . . .    | 245 |
| Voti contrari . . . .    | 10  |

(La Camera approva).

Hanno preso parte alla votazione:

Acerbo — Adinolfi — Alfieri — Amicucci — Antonelli — Armato — Arnoni — Arpinati — Arrivabene Giberto.

Bagnasco — Baiocchi — Baistrocchi — Bannelli — Baragiola — Barattolo — Barbaro — Barbieri — Barduzzi — Barnaba — Bartolomei — Bassi — Bastianini — Bènnati — Bertacchi — Besednjak — Bette — Biagi — Biancardi — Bianchi Fausto — Bianchi Michele — Bifani — Bisi — Blanc — Bodrero — Boido Battista — Bolzon — Bonaiuto — Bonardi — Boncompagni-Ludovisi — Borriello — Bottai — Bresciani Bruno — Broccardi — Buttafochi. Caccianiga — Calore — Canelli — Canovai — Cantalupo — Caprice — Caprino — Caradonna — Cariolato — Cartoni — Carusi — Casagrande di Villaviera — Catalani — Cavazzoni — Ceci — Celesia di Vegliasco — Cerri — Ceserani — Chiarelli — Chiarini — Cian Vittorio — Ciano Costanzo — Ciardi — Ciarlantini — Colucci — Cristini — Cucco — Cucini.

D'Alessio Francesco — D'Alessio Nicola — D'Ambrosio — D'Ayala — De Capitani d'Arzago — De Collibus — De Cristoforo — De Grecis — Del Croix — De Martino — De Nobili — De Simone — De' Stefani — Di Mirafiori-Guerrieri — Donegani — Dudan.

Farinacci — Fedele — Federzoni — Felicioni — Fera — Ferretti — Fontana — Forni Roberto — Fragapane — Franco.

Gabbi — Gai Silvio — Galeazzi — Gargioli — Gasparotto — Gatti — Gemelli — Genovesi — Gentile — Gianferrari — Gianotti — Giuliano — Giunta — Giuriati — Gnocchi — Grancelli — Grandi Dino — Gray Ezio — Graziano — Guàccero.

Imberti — Insabato.

Joele — Josa — Jung.

La Bella — Lanfranconi — Lantini — Lanza di Scalea — Lanza di Trabia — Lanzillo — Larussa — Leicht — Leonardi — Limongelli — Lipani — Lo Monte — Lunelli.

Maccotta — Madia — Magrini — Manaresi — Mandragora — Mantovani — Maraviglia — Mariotti — Marquet — Martire — Marzotto — Maury — Mazzini — Mazzolini — Mazzucco — Mecco — Meriano — Mesoella — Messedaglia — Miari — Milani Giovanni — Miliani G. Battista — Momigliano — Mongiò — Morelli Eugenio — Morelli Giuseppe — Moreno — Moretti — Mussolini — Muzzarini.

Olmo — Orano — Orefici — Orsolini Cencelli — Oviglio.

Pace — Padulli — Pala — Paolucci — Paratore — Peglion — Pellanda — Pellizzari — Pennavaria — Pennisi di S. Margherita — Perna — Petrillo — Pirrone — Pivano — Polverelli — Preda — Putzolu.

Raschi Romolo — Ravazzolo — Re David — Renda — Ricci Renato — Riccio Vincenzo — Rocco Alfredo — Romanini — Romano Michele — Romano Ruggero — Rosboch — Rossi Cesare — Rossi Pelagio — Rossi Pier Benvenuto — Rossi-Passavanti — Rossoni — Russo Gioacchino — Russo Luigi.

Salandra — Salerno — Salvi — Sandrini — Sanna — Sansanelli — Sansone — Sardi — Savelli — Savini — Scialoja — Scorza — Serena — Serpieri — Severini — Siotto — Sipari — Soleri — Solmi — Spezzotti — Spinelli Enrico — Starace — Suardo — Suvich.

Teruzzi — Tòfani — Torre Andrea — Tovini — Trigona — Tròilo — Turati Augusto. Ungaro.

Valentini — Vassallo — Viale — Vicini — Volpe Gioacchino.

Zimolo — Zugni.

Sono in congedo:

Abisso — Aldi-Mai.

Benassi — Bianchi Vincenzo — Bono.

Carnazza Carlo — Carnazza Gabriello — Crisafulli Mondio — Crollalanza.

Di Marzo — Ducos.

Gangitano — Giarratana — Gorini Alessandro — Grassi-Voces.

Leone Leone — Lissia — Lupi.

Macarini Carmignani — Muscatello.

Olivi.

Palma — Palmisano — Pisenti.

Raggio — Riolo Salvatore — Rubino.

Spinelli.

Torrusio — Tullio — Tumedei.

*Sono ammalati:*

Albicini — Arrivabene Antonio.  
 Bigliardi — Buronzo.  
 Cao.  
 Foschini.  
 Guglielmi.  
 Lessona.  
 Majorana.  
 Siciliani.

*Assenti per ufficio pubblico:*

Belluzzo.  
 De Cicco.  
 Fabbrici.  
 Marchi Giovanni — Martelli.  
 Quilico.  
 Restivo.  
 Vacchelli.

**Interrogazioni e mozione.**

PRESIDENTE. Si dia lettura delle interrogazioni e di una mozione presentate oggi.  
 MANARESI, *segretario, legge.*

« Il sottoscritto chiede d'interrogare il ministro dell'istruzione pubblica, per conoscere, se intenda stabilire il contributo, più volte promesso, per la scuola di architettura di Venezia, tanto più che i suoi dirigenti, hanno da molto tempo, ottemperato a tutte le prescrizioni imposte dallo stesso Ministero.

« Barbieri ».

« Il sottoscritto chiede d'interrogare il ministro dell'economia nazionale, per sapere se, riconosciuta la necessità di dare la massima efficienza ai servizi di fitopatologia, intenda porre in adeguato assetto il ruolo degli ispettori per le malattie, delle piante, e assicurare ai detti funzionari una carriera capace di attrarre i migliori elementi, preparati per assolvere il difficile compito della difesa delle colture dalle cause nemiche.

« Josa ».

« Il sottoscritto chiede d'interrogare il ministro dell'economia nazionale, per conoscere se, considerata la necessità di ponderare le conseguenze che potrebbero derivare dalla inconsueta riduzione e trasformazione dei tratturi, in rapporto sia alle condizioni presenti e all'avvenire dell'industria pastorale trasmigrante, sia, in generale, all'economia agraria delle regioni interessate, non intenda applicare il Regio decreto 30 dicembre 1923, n. 3244, giudicato superficiale

e avventato, colla massima prudenza, dando per ora impulso alle sole operazioni di reintegra, salvo poi a procedere a quelle di cessione e trasformazione solo quando, dopo maturo avviso, ne fosse riconosciuta l'opportunità e l'utilità pratica.

« Josa ».

« I sottoscritti chiedono d'interrogare il ministro dell'istruzione pubblica, sulla necessità di estendere ai maestri dipendenti dai comuni autonomi i miglioramenti economici ultimamente deliberati per i dipendenti statali.

« Gnocchi, Ceserani ».

« Il sottoscritto chiede d'interrogare i ministri delle finanze e dell'economia nazionale, per conoscere — nell'attesa della conversione in legge del Regio decreto 13 febbraio 1925, in considerazione del giustificato allarme destatosi fra i viticoltori — le ragioni che hanno indotto il Governo ad imporre un addizionale al dazio sul consumo del vino, e per sapere come intendano mettere in armonia il recente provvedimento con il decreto-legge 14 settembre 1924, n. 1373, con il quale venne abolita l'imposta generale sul consumo del vino. (*L'interrogante chiede la risposta scritta*).

« Pennisi di S. Margherita ».

« Il sottoscritto chiede d'interrogare il ministro delle finanze, per conoscere le ragioni per le quali non siasi ancor provveduto sulla domanda per concessione di polizza presentata, quattro anni or sono, da Cainero Luigi fu Antonio, di anni 84, titolare del libretto di pensione di guerra n. 1025198, del comune di Udine. (*L'interrogante chiede la risposta scritta*).

« Fantoni ».

« Il sottoscritto chiede d'interrogare il ministro della guerra, per conoscere quali provvedimenti definitivi intenda di adottare a favore degli ufficiali delle categorie in congedo tuttora trattenuti in servizio con funzioni amministrative; e se non ritenga opportuno ed equo provvedere alla loro definitiva sistemazione trasferendoli nel ruolo degli ufficiali in servizio attivo permanente, tenuto conto del loro numero esiguo e del lungo, lodevole servizio prestato nell'esercito. (*L'interrogante chiede la risposta scritta*).

« Guaccero ».

« Il sottoscritto chiede d'interrogare i ministri dei lavori pubblici e delle finanze, per conoscere se non credano di modificare le istru-

zioni date all'Ufficio del Genio civile di Firenze di non vistare le perizie e non rilasciare i prescritti certificati prefettizi a coloro tra i danneggiati del terremoto toscano-romagnolo che abbiano avuta indebitamente la riparazione gratuita, se prima non abbiano presentato la quietanza del pagamento dei lavori eseguiti dal Genio civile.

« E ciò si domanda poichè la pretesa è evidentemente illegale ed espone i non abbienti a veder decorrere il termine per la documentazione delle domande di mutuo a loro danno, mentre lo Stato sarebbe sempre garantito per il pagamento giacchè dall'importo del contributo diretto potrebbe detrarre il dovuto per la riparazione gratuita, mentre per i mutui gli Istituti mutuanti potrebbero garantire egualmente lo Stato versando al mutuatario soltanto la somma occorrente per il rimborso del Genio civile salvo a svincolare la restante soltanto di fronte alla esibizione della quietanza per tale pagamento.

« Si domanda infine se in vista dei lamentati inconvenienti non possano i competenti Ministeri disporre perchè i certificati prefettizi vengano dal Genio civile rilasciati agli interessati con l'annotazione dell'eventuale credito del Genio civile per i lavori eseguiti. (*L'interrogante chiede la risposta scritta*).

« Morelli Giuseppe ».

« Il sottoscritto chiede d'interrogare il ministro della guerra, perchè voglia significare per quali motivi non abbia a tutt'oggi sciolta la riserva contenuta nell'articolo 8 del decreto ministeriale 9 marzo 1924, come gliene faceva obbligo l'articolo 24 del Regio decreto 19 ottobre 1923, n. 2316, e l'articolo 49 del Regio decreto 30 dicembre 1923, n. 2903, aumentando a 57 i posti messi a concorso e procedendo alle nomine relative secondo l'ordine stabilito nella graduatoria approvata con decreto ministeriale 28 giugno 1924. (*L'interrogante chiede la risposta scritta*).

« Putzolu ».

« Il sottoscritto chiede d'interrogare il ministro delle finanze, per sapere se non ritenga equo e necessario estendere anche ai maestri dei comuni autonomi le provvidenze economiche promesse dal Governo per tutti gli impiegati statali. (*L'interrogante chiede la risposta scritta*).

« Marescalchi ».

« Il sottoscritto chiede d'interrogare il ministro dei lavori pubblici, per conoscere se non creda far riprendere i lavori di costruzione della

ferrovia secondaria Caltanissetta Pietrapertusa-Barrafranca riannoverandola fra le linee secondarie siciliane urgenti. (*L'interrogante chiede la risposta scritta*).

« Lipani ».

« La Camera, convinta che l'importo delle tasse che direttamente od indirettamente gravano sul vino è divenuto troppo gravoso e minaccia di danneggiare seriamente l'esistenza della viticoltura ed industria vinicola nazionale, confida che il Governo vorrà sospendere l'applicazione delle addizionali al dazio di consumo sul vino portate dal Regio decreto 13 febbraio 1925, n. 117, e preparare gli studi per una semplificazione di tutti i balzelli gravanti sul vino, adeguandoli al valore medio del vino stesso.

« Armato, Canelli, Pavoncelli, Martelli, Rossoni, Racheli, Miliani G. Battista, Tullio, Caradonna, Marescalchi, ed altri ».

PRESIDENTE. Le interrogazioni testè lette saranno iscritte nell'ordine del giorno e svolte al loro turno, trasmettendosi ai ministri competenti quelle per le quali si chiede la risposta scritta.

Quanto alla mozione, i proponenti si metteranno d'accordo col Governo per stabilire il giorno della discussione.

**Proroga dei lavori parlamentari. Plauso al Presidente del Consiglio e al Presidente della Camera.**

SANDRINI. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

SANDRINI. Onorevoli colleghi! Le sedute di questi giorni ci hanno permesso di fare due constatazioni con piena nostra soddisfazione:

Primo, la recuperata salute dell'illustre Capo del Governo nazionale. Questa recuperata salute, che ha avuto due eloquentissime manifestazioni nel Senato del Regno e in quest'Aula, è l'argomento della maggiore soddisfazione, non soltanto per noi, ma per tutto il nostro Paese, che ha seguito con trepida ansia le vicende della malattia dell'onorevole Presidente del Consiglio e oggi assiste con giubilo alla vigorosa ripresa della sua magnifica attività a vantaggio della nostra nazione. (*Applausi*).

Seconda constatazione: il funzionamento regolare della Camera, sotto la guida sicura e dolcemente suadente del nostro amato Presidente. (*Applausi*).

Ci avviciniamo, colleghi, alle feste pasquali: Pasqua di resurrezione non soltanto per noi credenti, ma per tutti gli italiani, che hanno intrapreso la via della resurrezione.

Io credo d'interpretare il sentimento dei pochi, ma buoni colleghi rimasti in quest'Aula, offrendo all'illustre e amato Presidente della Camera le più sincere manifestazioni di augurio per le prossime feste pasquali. (*Applausi*).

E le offriamo pure con animo grato e devoto agli illustri membri del Governo nazionale, pregandoli di farsene interpreti presso il nostro Capo e Duce (*Applausi*). Ma la buona Pasqua vada a tutti i buoni italiani che con serio, proficuo lavoro cooperano e collaborano alla redenzione piena e definitiva del nostro Paese. (*Approvazioni*).

Visto che l'interludio pasquale non ci permetterebbe di riprendere immediatamente le nostre funzioni, propongo che la Camera voglia prorogarsi all'11 maggio, tempo sufficiente per una ripresa proficua dei nostri lavori. (*Approvazioni*).

LANZA DI SCALEA, *ministro delle colonie*. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

LANZA DI SCALEA, *ministro delle colonie*. Mi consenta la Camera che, a nome del capo del Governo e dei colleghi, esprima al Presidente di questa Assemblea tutto il nostro riconoscente compiacimento per la scrupolosa attività con la quale ha diretto i lavori parlamentari. (*Approvazioni*). Egli ha saputo nobilmente guidare ed integrare la fatica quotidiana del Parlamento, la quale è stata di nobile esempio alla ferma volontà della nazione di avviarsi a un sicuro avvenire di civile e tranquilla prosperità. Questo esempio di feconda attività del Presidente della nostra Assemblea va al di là delle mura di questo palazzo e raggiunge la coscienza del popolo (*Approvazioni*), perchè egli ha saputo simboleggiare e sintetizzare il patriottico ideale del Parlamento, istituto che altre volte ha potuto essere accusato di sterile faziosità, ma che oggi ha dato un contributo diligente con l'aver approvato i bilanci, la più elevata delle funzioni che deve essere un attributo geloso del Parlamento nelle nazioni civili.

Un ringraziamento vada al Comitato della maggioranza, il quale ha saputo così

diligentemente assolvere il compito non facile, compito il quale si riassume in una delicata funzione, la quale è stata realizzata con coscienziosa scrupolosità dai nostri cari, simpatici ed ottimi colleghi.

Voglia la Camera consentirmi che io esprima anche la mia viva gratitudine per le parole che ha voluto pronunciare l'onorevole Sandrini, di augurio e di affetto al Capo del Governo, che rappresenta il capo spirituale della coscienza nazionale. (*Applausi*).

Accetto la proposta che la Camera sia prorogata all'11 maggio.

PRESIDENTE. Per concludere, il Presidente deve ringraziare innanzi tutto il buon Sandrini degli elogi, delle parole buone, che non mancano mai sulle sue labbra.

Devo pure ringraziare il rappresentante del Governo dei suoi elogi che poco merito. Io non ho compiuto che un dovere comune a tutti i deputati. Quindi, se elogio merito, devo dividerlo, in buona coscienza, con tutta l'Assemblea. Noi abbiamo fatto semplicemente il nostro dovere, e torneremo a casa colla coscienza di averlo serenamente, lietamente compiuto.

Faccio a tutti i migliori auguri per le feste pasquali.

Altro non debbo aggiungere, se non, come l'onorevole Lanfranchi opportunamente mi ricorda, rivolgere un saluto alla stampa che è stata buona cooperatrice dei lavori parlamentari. E mai come in questo caso il Presidente della Camera lo ha potuto rivolgere in buona coscienza; poichè realmente in questo periodo anche la stampa, contro certe usanze del passato, ha adempiuto tranquillamente al suo ufficio.

Pongo a partito la proposta che la Camera proroghi le sue sedute all'11 maggio.

Coloro che l'approvano sono pregati di alzarsi.

(È approvata).

La seduta termina alle 18.40.

---

*Il Capo dell'Ufficio di Revisione e Stenografia*

AVV. CARLO FINZI.